

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'ASSEMBLEA PLENARIA  
DEL 18 LUGLIO 2001

Sono intervenuti:

PRESIDENTE

Dott. Carlo Azeglio

CIAMPI

VICE PRESIDENTE

Prof. Giovanni

VERDE

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Andrea

VELA

Dott. Francesco

FAVARA

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Avv. Bartolo

GALLITTO

Avv. Sergio

PASTORE ALINANTE

Dott. Sergio

MATTORE

Prof. Giuseppe

RICCIO

Dott. Vito Marino

CAFERRA

Dott. Paolo

ANGELI

Dott. Gianfranco

GILARDI

Dott. Achille

TORO

Dott.ssa Silvana Giovanna

IACOPINO CAVALLARI

Dott.ssa Manuela

ROMEI PASETTI

Dott. Sergio

VISCONTI

Dott. Giovanni

D'ANGELO

Prof. Mauro

RONCO

Dott. Emanuele

SMIRNE

Prof. Salvatore

MAZZAMUTO

Dott. Gioacchino

NATOLI

Dott. Agnello

ROSSI

Prof. Eligio

RESTA

Dott. Armando

SPATARO

Dott. Claudio Carlo

VIAZZI

Dott. Fabio Massimo

GALLO

Dott. Carlo

DI CASOLA

Dott. Ettore

FERRARA

Avv. Giovanni

DI CAGNO

Dott. Santi

CONSOLO

Dott. Ippolisto

PARZIALE

Prof. Mario

SERIO

Dott.ssa Margherita

CASSANO

SECRETARI

Dott. Pierfelice

PRATIS

Dott. Giuseppe

FUOCHI TINARELLI

E' stato assente giustificato l'avv. Graziella TOSSI BRUTTI.

Ha assunto la presidenza l'avv. Giovanni DI CAGNO dalle ore 12,15 alle ore 12,25.

L'anno duemilauno, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 10,10 in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Assume la Presidenza il Presidente della Repubblica, dott. Carlo Azeglio CIAMPI.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Pierfelice PRATIS.

Il PRESIDENTE del Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente CIAMPI, dichiara aperta la seduta e comunica che prima di passare all'Ordine del giorno ha chiesto la parola il vice PRESIDENTE, prof. VERDE.

Dà il benvenuto al Ministro della Giustizia, sen. CASTELLI e porge ai presenti gli auguri di buon lavoro.

Il Vice PRESIDENTE, prof. VERDE annuncia la partecipazione alla seduta plenaria del neo Ministro della Giustizia, sen. CASTELLI al quale dà il benvenuto e porge gli auguri di buon lavoro.

Ringrazia altresì il Ministro per aver voluto essere presente alla riunione del *plenum* nella quale verrà nominato il Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Ribadisce al Ministro il proprio impegno – già accordato in precedente occasione – volto a stabilire un rapporto di franca e leale collaborazione nell'interesse delle istituzioni ed auspica una collaborazione fruttuosa per il futuro.

Il Ministro della Giustizia, sen. CASTELLI pronuncia il seguente intervento:

“Sig. PRESIDENTE, Sig. VICE PRESIDENTE, Signori Componenti del Consiglio nel rivolgere il mio saluto, vi ringrazio per questo invito e per gli auguri.

Rimandando a dopo la pausa estiva l'occasione di una più approfondita riunione ove potrò illustrare compiutamente le linee di azione del Ministero, mi è particolarmente gradita l'opportunità di questo primo incontro con l'Organo di autogoverno della Magistratura che tanta parte potrà avere nella costruzione di una macchina giudiziaria veramente idonea a soddisfare le ormai pressanti e non più procrastinabili esigenze di efficacia, di efficienza e di garanzia che da tutte le parti del Paese quotidianamente provengono.

Sono convinto che, nell'ambito delle rispettive prerogative e funzioni, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero dovranno operare insieme innanzitutto per avviare un serio e franco

dialogo istituzionale.

Nelle mie intenzioni, ciò vuole rappresentare l'inizio di una stagione di collaborazione e di scambio delle reciproche esperienze in un campo, quello della giustizia, fondamentale per la realizzazione di un compiuto stato democratico.

In tale contesto, sono convinto che il tema dell'efficacia e dell'efficienza, ovvero dell'organizzazione, rappresenterà un banco di prova rispetto al quale tutti saremo chiamati a misurarci, al fine di garantire ai cittadini un'effettiva resa di quel servizio giustizia rispetto al quale sempre di più lo Stato è chiamato a confrontarsi non solo con gli altri paesi europei, ma soprattutto con i cittadini.

Occorre peraltro riconoscere che la giustizia continua ad agire, oserei dire, da catalizzatore per l'innescare di aspri dibattiti politici.

Su questo tema si riversano tensioni, aspettative, doglianze e preoccupazioni spesso legittime ma altre volte, mi sia consentito dirlo, incomprensibili.

Tutto ciò, diciamo con franchezza, non ha giovato alla serenità e alla pacatezza della discussione ed è per questo che il nostro sforzo comune dovrà partire proprio dalla imprescindibile esigenza di recuperare al dibattito serenità e lealtà.

Da parte di chi vi parla lo sforzo è e sarà massimo e sono certo di avere identico riscontro nell'impegno dell'Organo di autogoverno.

La mia formazione mi spinge ad avere particolare sensibilità rispetto a quella che lo stesso vice PRESIDENTE ha definito la "macchina giustizia". Questa macchina, per il suo funzionamento, necessità e necessiterà, del continuo, costante e adeguato funzionamento di tutte le sue componenti.

Ritengo allora indispensabile, e sarà mio sforzo che ciò accada, che il Ministero divenga una struttura vicina alle esigenze effettive dei cittadini, dei magistrati e del personale per tutto quanto di sua competenza. Su questo fronte sono già al lavoro, e siamo impegnati in un grosso sforzo di rinnovamento dando attuazione alla legge 300.

Approfitto della vostra attenzione per passare ad un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore.

La mia recentissima esperienza a contatto con squarci emblematici della realtà penitenziaria ha consolidato la mia convinzione della necessità di un sistema nel quale la pena sia giusta ed espiata nel rispetto della dignità dell'uomo, alla fine di un percorso giudiziario che assicuri una tutela adeguata all'esigenza di chi si deve difendere in un paese moderno e democratico dalle accuse che gli vengono

mosse, ma che rappresenti altresì una garanzia effettiva per le vittime.

Sovente si tratta di una giustizia rispetto alla quale i tempi rischiano di vanificare la stessa riconoscibilità della ragion d'essere.

Se la giustizia penale continua a far notizia, ancora maggiore attenzione dovremo rivolgere ai grandi temi del processo civile sui quali, come sappiamo, quotidianamente si misura la popolazione.

Ripetendo quanto accennato in apertura, non è mia intenzione, in questa sede impostare un discorso di linee programmatiche sul quale ritengo opportuno incontrarci nuovamente dopo la pausa estiva. Permettetemi però di dirvi che avverto una pesante responsabilità sulle spalle, quella di agire in un settore la cui delicatezza è pari solamente alla sensibilità istituzionale che si impone a chiunque intende confrontarsi su questo tema.

Affronterò il mio lavoro con l'impegno ed il senso di responsabilità che mi hanno sempre caratterizzato in questi anni di attività politica. In qualità di Organo di autogoverno della Magistratura, ritengo abbiate un compito delicatissimo, meritevole della più alta forma di rispetto istituzionale.

E c'è una cosa che sicuramente ci unisce sin da ora. Entrambi siamo consapevoli che la stagione dei proclami e dei progetti faraonici sganciati dalla realtà e perciò destinati al fallire è finita. Credo che sia arrivato il momento di rimboccarsi davvero le maniche. Io ho già cominciato e sarò lieto di averVi accanto. Vi auguro di cuore un buon lavoro.”.

Il PRESIDENTE CIAMPI ringrazia il ministro CASTELLI per le parole espresse e si associa – certo di farlo interpretando il sentimento di tutti – alla necessità espressa di affrontare i temi della giustizia con spirito di concretezza.

Invita, quindi, il Consiglio a passare ad esaminare la seguente pratica di **QUINTA COMMISSIONE** dell'Ordine del giorno della seduta antimeridiana del 18 luglio 2001, recante il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, con 4 voti a favore del dott. Nicola MARVULLI e 2 voti a favore del dott. Francesco FAVARA, propone al *plenum* di deliberare:

- il conferimento, previo interpello, dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte

Suprema di Cassazione al dott. Nicola MARVULLI, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova.

CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO SUPERIORE  
DI PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(Proposta di maggioranza a favore del dott. MARVULLI)

Per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, posto che si renderà vacante in data 17.8.2001, la Quinta Commissione ha proceduto, ai sensi dell'art. 4 bis della circolare n. 13000 del 7/7/1999, così come modificata con delibera plenaria del 7.3.2001, a richiedere la disponibilità a ricoprire l'incarico ai magistrati che, negli ultimi quindici anni, sono stati titolari di uffici direttivi superiori per almeno due anni, ed hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno quattro anni.

Sono stati così interpellati i dottori: Corrado CARNEVALE, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Aldo VESSIA, Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione; Romano PANZARANI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Francesco FAVARA, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; Manfredi GROSSI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Giuseppe VIOLA, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; Michele CANTILLO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Pasquale TROJANO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Antonio LEO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Angelo GIULIANO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Umberto TOSCANI, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Alfredo ROCCHI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Giovanni LO CASCIO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Gabriele ALICATA, Presidente della Corte di Appello di Catania; Nicola ZINGALE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Renato TERESI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Davide AVITABILE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Vincenzo BALDASSARRE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Nicola MARVULLI, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova; Francesco AMIRANTE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Bruno FRANGINI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Paolo FATTORI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Mario DELLI PRISCOLI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Angelo GRIECO, Presidente di

sezione della Corte di Cassazione; Guido IETTI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Umberto PAPADIA, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Rosario DE MUSIS, Presidente di sezione della Corte di Cassazione .

All'interpello hanno risposto adesivamente undici magistrati, e più precisamente i Presidenti Aldo VESSIA, Francesco FAVARA, Giuseppe VIOLA, Corrado CARNEVALE, Pasquale TROJANO, Gabriele ALICATA, Nicola MARVULLI, Mario DELLI PRISCOLI, Angelo GRIECO, Guido IETTI, Rosario DE MUSIS.

Tanto premesso, osserva la Commissione che, tenuto conto, per quanto riguarda i dottori VESSIA, FAVARA, VIOLA, CARNEVALE, TROJANO, ALICATA, MARVULLI, DELLI PRISCOLI, GRIECO, IETTI e DE MUSIS delle autorelazioni allegate alle dichiarazioni di disponibilità, e per tutti delle risultanze degli atti già in possesso di questo Consiglio, nonché dei pareri allegati, così possono ricostruirsi i curricula professionali dei candidati.

Il dott. Aldo VESSIA, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.1955, ha prestato servizio a Napoli come pretore, prima, e come giudice dall'8.2.65. Con decorrenza dal 17.12.70 ha svolto funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Salerno e, a seguito di tramutamento disposto con delibera 20.5.74, presso la Corte di Appello di Napoli; dal 20.1.75 ha assunto le funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione, e dal 4.4.79 quelle di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli. Con delibera 18.5.83 è stato nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e con successivo provvedimento consiliare del 18.12.85 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Nel dicembre 1989 ha assunto le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e, da ultimo, è stato nominato, con delibera del 24.2.2000, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, funzioni che ha assunto con decorrenza dal 22.3.2000.

Ha conseguito la nomina a magistrato di corte di appello con decorrenza 3.12.1967, in esito a concorso per esame, e a magistrato di cassazione dal 31.12.1968, quale vincitore di concorso per esame; è stato nominato alle funzioni direttive superiori dal 31.12.1973.

L'intensa attività professionale del dott. VESSIA si è sviluppata in distinti uffici giudiziari e nelle funzioni più diverse, in tutti i rami e gradi della giurisdizione, dando prova di elevate doti professionali

ritenute, sin dagli esordi, "superiori ad ogni elogio": e ciò in ogni campo e ramo del diritto.

Le valutazioni, estremamente positive, sono state sempre ribadite nei vari pareri formulati dai Consigli giudiziari che, in tempi successivi, hanno avuto occasione di esprimere un motivato giudizio sulle qualità del dott. VESSIA ; in occasione poi della designazione del dott. VESSIA alla Presidenza della prima sezione civile della Corte, con provvedimento in data 12.2.1996, il Primo Presidente ha messo in rilievo, oltre che la partecipazione del suddetto magistrato ai collegi delle Sezioni Unite penali (talvolta dallo stesso presiedute), e poi anche delle Sezioni Unite civili, le sue Aelevate capacità organizzative e direttive@ .

Dopo aver preso possesso nell'Ufficio di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, oltre a svolgere le funzioni di vicario del Presidente della Corte, si è occupato di tutte le attribuzioni relative alla Prima Presidenza in materia penale, della Presidenza delle Sezioni Unite Penali e, per un'udienza al mese, anche delle Sezioni Unite Civili. Presiede l'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità tra i Magistrati italiani, vigila e coordina sull'attività dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, del Centro Elaborazione Dati e dell'U.S.I. Ha riorganizzato l'Ufficio della Corte nel periodo di cinque mesi in cui lo stesso è rimasto privo di titolare, occupandosi altresì di questioni logistiche e di riorganizzazione del materiale cartaceo.

Il dott. Francesco FAVARA, nominato uditore giudiziario con D.M. 24 giugno 1954, ha prestato servizio come pretore a Caserta, Nicasastro, Vallo della Lucania, e come giudice presso il Tribunale di Napoli dal 30.11.64.

E' stato poi destinato quale consigliere nel dicembre '70 alla Corte di Appello di Salerno e nel gennaio 1979 alla Corte di Appello di Napoli. Ha svolto le funzioni di legittimità come consigliere della Corte di Cassazione a decorrere dal 20.12.1985; dal 9.7.1993 ha svolto le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Dal 7.4.2000 è Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 31 dicembre 1979.

Il dott. FAVARA si è sempre distinto per la attiva partecipazione al lavoro civile e penale, sia istruttorio che decisorio, palesando non comune preparazione ed encomiabile zelo nell'espletamento delle proprie funzioni.

In particolare egli ha dimostrato il possesso di una vasta cultura generale e specifica in entrambi

i rami del diritto; numerose sono infatti le sentenze pubblicate sulle più importanti riviste giuridiche ed è autore altresì di pregiate pubblicazioni scientifiche in materia di proprietà agraria e diritto d'autore.

Quanto alle doti organizzative, in occasione della sua recente nomina a Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel parere redatto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e trasmesso in data 23-3-2000, si dava atto del contributo fornito dal magistrato nel corso delle periodiche riunioni tra i presidenti di sezione, in virtù della “approfondita conoscenza” dei “problemi di gestione della Corte”, ed espressamente si cita come “probante esempio” il “progetto di coordinamento tra Corte e Procura Generale allegato all'autorelazione”. Si evidenziava, inoltre, come le “peculiari capacità organizzative” del dott. Favara fossero concretamente attestate dal modulo di lavoro adottato presso la seconda sezione civile. Nell'espletamento delle funzioni di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione il dott. FAVARA aveva, infatti, realizzato un sistema di memorizzazione elettronica dei ricorsi assegnati alla Sezione, con indicazione per ciascuno di essi delle principali questioni da esaminare e di tutti i dati utili per una più razionale formazione dei ruoli di udienza. I prospetti riepilogativi dei ruoli di udienza venivano poi messi a disposizione della Procura Generale per una più razionale distribuzione del lavoro al suo interno. Nel medesimo parere il Presidente VELA con riguardo al prestigio di cui il magistrato gode, si esprime in termini ampiamente elogiativi, sino ad affermare che “la presenza di Francesco Favara conferisce tranquillità alla camera di consiglio e prestigio alla presidenza delle udienze”.

In ordine alle capacità del dott. Favara, il parere ne mette in luce gli ampi “interessi culturali e spirituali”, la cultura generale arricchita dalla conoscenza di tre lingue straniere, la “vasta preparazione giuridica”, nonché l'equilibrio e la serenità che lo contraddistinguono.

Dal dicembre 1985, data del suo insediamento in Cassazione, il dott. Favara ha operato dapprima presso la quarta sezione penale e poi presso la prima sezione civile, venendo adibito sin dal 1988 presso le Sezioni Unite civili. Nominato presidente di sezione nel luglio '93, come tale ha operato sia presso la seconda sezione civile sia presso le Sezioni Unite civili. Infine, nel luglio 1997 è stato nominato presidente titolare della seconda sezione civile, e gli è stata conferita la delega periodica di primo presidente delle Sezioni Unite civili. Dal 7 aprile 2000 esercita le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il dott. Giuseppe VIOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.55, ha prestato servizio



come pretore a Cittanova e a Reggio Calabria dal 14 settembre 1962, come giudice presso il tribunale di Reggio Calabria dal 29.10.65; a decorrere dal 16.11.70 ha assunto le funzioni di Presidente di sezione del tribunale. Con delibera del 5.4.79 è stato nominato Presidente del medesimo tribunale, e poi dal 22.12.86 Presidente di sezione della corte di appello di Reggio Calabria e quindi dal 27.2.90 Presidente della medesima corte di appello. Dal 14.7.94 ha svolto le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con delibera del 31 maggio 2000 è stato nominato Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.79.

Le informazioni sono ottime. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera evidenziano notevole preparazione ed esperienza organizzativa, capacità argomentativa, ottima esperienza, segnatamente nel settore penale, nel quale vanta anche pregevoli pubblicazioni.

In particolare, nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 23.3.2000 ai fini del conferimento dell'incarico direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sono sottolineate le notevoli doti caratteriali, culturali, tecniche ed organizzative del dr. VIOLA. Viene inoltre ricordata la circostanza che è stato assegnato alle Sezioni Unite penali, che ha sostituito il Primo Presidente Aggiunto per alcuni mesi, che era stato già nominato Presidente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e che ha collaborato con il Primo Presidente per la soluzione dei problemi del settore penale.

Dall'autorelazione si evincono variegata esperienze, di merito e di legittimità, tanto nel settore civile, in cui ha prestato servizio per oltre 20 anni, quanto nel settore penale, in cui ha prestato servizio per circa 25 anni. Egli ha inoltre maturato esperienze direttive per circa 17 anni, e ha interinalmente svolto dal 1999 al 2000 le funzioni di Presidente aggiunto della Corte, quale Presidente di Sezione più anziano, presiedendo, in questa veste, tutte le udienze delle Sezioni Unite Penali.

Il dott. Corrado CARNEVALE, nominato uditore giudiziario con D.M. 17.12.53, ha prestato servizio come pretore a Roma dal gennaio 1955, dal 1957 ha prestato servizio presso la Corte di Cassazione, dapprima come magistrato di tribunale applicato, poi come magistrato di appello e quindi come consigliere. Successivamente, ha prestato servizio come Presidente di sezione della Corte di Appello di Roma dal settembre 1979, e infine come Presidente di sezione della Corte di Cassazione dal 5.10.83.

E' stato nominato magistrato di Corte d'Appello per concorso a decorrere dal 31.12.67, classificandosi primo in una graduatoria di dieci vincitori e, sempre per concorso, magistrato di cassazione a decorrere dal 31.12.68, conseguendo il terzo posto su cinque. Ha conseguito l'idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.73.

Nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14 maggio 2001 ai fini del conferimento del presente ufficio direttivo, si richiama il precedente parere del 18 aprile 2000, rilasciato per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque in cui, premessa la ricostruzione della brillante carriera del magistrato, è sottolineata la lunghissima e qualificata esperienza maturata presso la Corte di Cassazione, ove ha prestato servizio presso la I sezione civile, con assegnazione anche alle Sezioni Unite civili, per un breve periodo anche presso la II sezione civile, e nel biennio 1978/79 presso il Tribunale Superiore delle Acque. Dopo la nomina come Presidente di sezione ha prestato servizio alla I sezione penale, raggiungendo l'azzeramento dell'arretrato, ed alla II sezione civile. Sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dall'aprile 1993 in quanto sottoposto a procedimento penale, è stato riammesso in seguito a revoca del provvedimento cautelare in data 22.10.99, essendo stato assolto in fase di appello dall'imputazione con decisione ora passata in giudicato. In data 15.2.94 ha subito la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza del 25.1.01, hanno rigettato il ricorso del dott. CARNEVALE.

Il citato parere esprime ottime valutazioni con riferimento alle capacità professionali, alla qualità e preparazione tecnica del magistrato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il dott. CARNEVALE, inoltre, è anche autore di rassegne di giurisprudenza in molte materie. Nel parere del 14 maggio 2001 si rappresentano le unanimi testimonianze di apprezzamento dei consiglieri operanti all'interno della sua Sezione che hanno evidenziato la serenità di giudizio, la completa conoscenza delle carte processuali, la eccezionale padronanza del sistema normativo e il garbo palesati dal dott. CARNEVALE nella direzione dell'udienza e della camera di consiglio.

Il dott. Pasquale TROJANO, nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.57, ha prestato servizio come magistrato di Tribunale applicato in Cassazione dal 4.5.64 e come magistrato di appello applicato in Cassazione dal 30.1.75. Nel marzo 1977 è stato deliberato il suo collocamento fuori ruolo per assumere l'incarico di componente dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e dal 29.11.78 ha prestato servizio presso la Corte di Cassazione in qualità di

Consigliere. Con delibera del dicembre 1978 è stato nuovamente collocato fuori ruolo presso l'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e il 30 novembre 1983 è stato richiamato in ruolo con le medesime funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione. Il 24 ottobre 1996 è stato nominato Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 1 .1.82

Nel parere rilasciato dal Presidente Vela in occasione della presente procedura concorsuale si rappresenta che il dott. Trojano ha dato costante prova di possedere doti eccezionali di preparazione, laboriosità e affidabilità, meritando ampiamente le encomiastiche valutazioni sempre espresse nei suoi confronti nei pareri del Consiglio Giudiziario e dei capi degli Uffici in cui ha prestato servizio. Il Presidente della Corte di Cassazione qualifica il dott. Trojano "giurista innato", capace di svolgere, con pari competenza funzioni giudiziarie civili e penali; egli ha dimostrato di conoscere perfettamente il funzionamento delle sezioni civili, sia per essere stato incaricato di redigere le relazioni preliminari sui ricorsi e di estrarre le massime delle sentenze civili, sia per aver sempre offerto la sua preziosa collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi di carattere generale. Vanta un'ottima conoscenza della materia ordinamentale, maturata anche nel periodo di collocamento fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura; è magistrato scrupolosissimo, come è dimostrato dall'attenzione con cui esamina, all'interno della sua sezione, ogni questione giuridica controversa. E' altresì, componente autorevole delle Sezioni Unite penali. Infine, oltre ad una cultura vastissima, vanta doti umane di grande rilievo: è infatti sempre disponibile al dialogo sereno e misurato.

Il dott. Gabriele ALICATA, nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.57, ha prestato servizio presso il Tribunale di Siracusa dal 26.10.62 e presso il Tribunale di Catania dal 1 .4.66. Con delibera del dicembre 1978 è stato nominato Consigliere di Corte d'Appello a Catania e dall'ottobre 1985 ha svolto le funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione. Il 10.9.90 ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e dal 22.3.96 quelle di Presidente della medesima Corte di Appello.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 28.9.83.

Nel parere rilasciato dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Catania si rappresenta

che il dott. Alicata è magistrato di non comuni doti professionali ed umane, unite ad eccezionali capacità organizzative e ad una dedizione senza limiti che lo hanno portato a superare brillantemente ogni sorta di difficoltà costituendo un “ineguagliabile punto di riferimento” per tutte le attività dell’ufficio. Nella direzione della Corte di Appello di Catania si è sempre impegnato per assicurare lo svolgimento tempestivo e corretto di numerosi maxi-processi, superando i connessi problemi di organizzazione e costituzione dei collegi, di predisposizione delle tabelle e occupandosi di presiedere costantemente una udienza mensile della prima sezione civile. Ha sempre mantenuto rapporti corretti con il Foro e l’Università dando un forte impulso alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo; si è altresì occupato della informatizzazione dell’Ufficio e di tutte le questioni logistiche connesse alla necessità del reperimento di nuovi locali e all’adeguamento di quelli esistenti.

Il dott. Nicola MARVULLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, ha prestato servizio quale sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Bari dopo aver conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, e quindi presso la Procura della Repubblica di Genova, dal 1962 all'aprile 1978, quando, a sua domanda, venne trasferito al Tribunale della stessa città. Nel dicembre 1980 il dott. MARVULLI assumeva le funzioni di appello prendendo possesso dell'ufficio di consigliere presso la Corte di Appello di Genova; veniva quindi successivamente trasferito, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, prendendo possesso dell'ufficio nel gennaio 1985. E' stato nominato Presidente di Sezione della Cassazione con decorrenza dal 21.7.98 e ha assunto le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova dall'11.11.99.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.1986.

Le informazioni sono ottime. Il Consiglio Giudiziario di Genova, in occasione della domanda presentata dal dott. MARVULLI per il conferimento del presente ufficio direttivo, ha rappresentato che il predetto magistrato ha conseguito giudizi altamente lusinghieri durante tutta la sua carriera. In particolare, nel parere, se ne sottolineano le doti di completa ed elevatissima preparazione, la serietà di carattere, il senso di responsabilità ed equilibrio che costituiscono gli aspetti più salienti della sua personalità. Se ne sottolineano altresì l'integrità morale e la capacità di restare alieno ad ogni condizionamento. Per il suo encomiabile impegno e laboriosità, il dott. MARVULLI è circondato della stima di tutti i colleghi e dei funzionari e gode di grande prestigio nell'ambiente forense.

Al dott. MARVULLI è altresì riconosciuto il possesso di vasta e profonda cultura, seria preparazione dottrinale e giurisprudenziale sia nel campo penale e processualpenalistico, sia nel campo civile ed amministrativo. Il suo apporto in camera di consiglio si caratterizza per la chiarezza ed efficacia delle argomentazioni e per la precisa e completa conoscenza delle risultanze processuali. Il dott. MARVULLI vanta altresì una pregevole produzione scientifica per aver collaborato con numerose riviste giuridiche; numerosi suoi provvedimenti, relativi ad intricate questioni di diritto, sono stati oggetto di pubblicazione su riviste di particolare prestigio. Egli è stato altresì relatore in convegni su argomenti di grande interesse giuridico. La laboriosità del dott. MARVULLI è elevatissima, e così pure l'efficienza dimostrata nella direzione, dapprima di una sezione della Corte di Cassazione, e poi della Procura Generale di Genova.

Anche sotto il profilo delle capacità direttive ed organizzative dimostrate il parere reso dal Consiglio Giudiziario di Genova per il conferimento dell'Ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione è particolarmente elogiativo. Il parere rappresenta infatti:” ...le capacità organizzative e dirigenziali del dott. MARVULLI appaiono relevantissime. Egli, infatti, dopo aver esercitato funzioni differenziate e di alto valore formativo, ha per molto anni retto prima una sezione della Corte di Cassazione e poi la Procura Generale di un distretto vasto e con notevoli problemi come quello di Genova. Tali esperienze come capo di una struttura giudiziaria sono state caratterizzate da una particolare efficienza, dovuta sia all'approfondita conoscenza dell'ordinamento giudiziario, delle circolari in materia e di ogni aspetto, anche pratico dell'organizzazione degli uffici, sia al carattere fermo e rigoroso del dott. MARVULLI, sempre attento ai risvolti pratici del lavoro, ai problemi del personale e a quelli degli avvocati e delle parti, nonché alla osservanza delle regole che attengono alla sicurezza del lavoro, al decoro edilizio e alla complessiva immagine fornita dall'amministrazione della giustizia.”

Il dott. Mario DELLI PRISCOLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, dopo aver svolto inizialmente funzioni di pretore prima a L'Aquila e poi a Mantova, quindi di giudice presso il Tribunale ancora di Mantova, il 5.4.1965 divenne giudice presso il Tribunale di Roma ed il 3.2.1983 assunse le funzioni di Presidente di Sezione presso lo stesso Tribunale. Dal 7.6.1992 ha svolto funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e il 4 novembre 1998 è stato nominato Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura è stato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31-3-1986.

Nel parere del Presidente VELA si dà atto che il dott. DELLI PRISCOLI vanta una versatilità ed una disponibilità alle esigenze dell'ufficio massima; tali qualità, congiunte ad una eccezionale preparazione e dedizione al lavoro sono stati determinanti per il suo inserimento tra i più stretti collaboratori del Presidente della Corte di Cassazione al quale ha sempre prestato valido consiglio ed aiuto nell'attuazione di molteplici provvedimenti organizzativi. Nei due anni e mezzo di servizio presso la Corte con funzioni di Presidente di Sezione egli ha accettato di prestare la sua opera in diverse sezioni, si è occupato di uffici e di compiti non propriamente giurisdizionali, quali l'Ufficio del Ruolo e del Massimario, la programmazione informativa, l'utilizzazione di locali e di arredi. Egli ha dimostrato una laboriosità ed una capacità professionale assolutamente eccezionali. Gode di grande considerazione fra i colleghi e il personale amministrativo. D'altronde, nei precedenti pareri, espressamente richiamati dal Presidente della Corte di Cassazione, si evidenzia che il dott. DELLI PRISCOLI vanta una "sottile sensibilità giuridica" una "illimitata dedizione all'ufficio", "copiose doti di profonda umanità", "vivissima intelligenza", "ampia cultura generale" e "scrupoloso senso morale". Si ricorda anche il suo grande impegno organizzativo e dirigenziale dispiegato, con ottimi risultati, nell'attività di direttore dell'Ufficio Documentazione e Automazione (UDA) presso il Tribunale di Roma.

Il dott. Angelo GRIECO, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.58, ha svolto funzioni di pretore a Sassoferrato e a Roma e, dal 1985, funzioni di consigliere della Corte di Cassazione. Con delibera dell'aprile 1999 è stato nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.86.

Le informazioni sono altamente positive. In particolare, il Presidente della Suprema Corte, nella relazione 14.5.01, rileva che nel fascicolo del dott. GRIECO sono inseriti esclusivamente pareri lusinghieri ed elogi per l'attività svolta, dapprima in sede di merito, poi presso la Corte di Cassazione, da ultimo come Presidente di Sezione. Trattasi di magistrato "solito attendere al suo lavoro con lodevole impegno, in ottemperanza ad un vivo senso del dovere"; egli è stato nominato Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia, dimostrando senso di equilibrio e capacità organizzative. In questa sua veste il dott. GRIECO è riuscito a superare i

problemi connessi alla perdurante presenza di complessi lavori di restauro dell'edificio, e all'esigenza di rendere immediatamente attuabili talune riforme legislative degli organismi e del funzionamento della Corte. Nel parere del Presidente della Sezione Lavoro si sottolinea inoltre che tutti i pareri dei Consigli Giudiziari e dei Capi degli Uffici in cui ha prestato servizio il dott. GRIECO hanno sempre concordemente sottolineato l'elevatissima e aggiornata preparazione giuridica del magistrato, la sua laboriosità e puntualità, lo stile e la signorilità del tratto, nonché la fermezza, l'equilibrio e la serietà.

Il dott. Guido IETTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, ha prestato servizio con funzioni di pretore presso le Preture di San Vito dei Normanni e di Castel di Sangro e, con funzioni di giudice, presso i Tribunali di Ariano Irpino e di Avellino ove, dal 30.5.1985, assunse funzioni di Presidente di Sezione. Dal 10.5.1989 ha svolto le funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione e dal 27.5.99 quelle di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione.

Ha ottenuto alle regolari scadenze le varie promozioni di carriera, pervenendo, con decorrenza dall'1.1.1987, alla dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.

Le informazioni sono altamente positive. Nel parere del Presidente della Corte di Cassazione si rappresenta che trattasi di magistrato il quale, pur avendo esercitato in misura preponderante la giurisdizione penale, ha maturato esperienze anche nella giurisdizione civile, nonché nell'applicazione della normativa in materia di ordinamento giudiziario e nella gestione degli uffici di merito e della Cassazione. Egli presiede infatti la Sezione con impegno e competenza, adoperandosi per porre rimedio, laddove possibile, alle gravi carenze di personale e alle connesse difficoltà di funzionamento della sezione. Il dott. IETTI, nell'arco della sua carriera, ha sempre ricevuto giudizi altamente lusinghieri, che ne hanno via via messo in evidenza l'ottima preparazione giuridica e culturale, l'acuta intelligenza, la capacità organizzativa e direttiva, la forte capacità di approfondimento, la sicura indipendenza, la chiarezza, sobrietà e completezza nella redazione dei provvedimenti, l'elevata laboriosità, l'attaccamento al lavoro, le doti di equilibrio e signorilità.

Tale valutazione positiva viene pienamente confermata anche per il periodo ultraventennale di permanenza presso la Corte di Cassazione.

Il dott. Rosario DE MUSIS, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.58, ha svolto funzioni di pretore a Varese, giudice a Sondrio e a Roma, consigliere della Corte di Appello di Roma e, dal

1987, consigliere presso la Corte di Cassazione. Con delibera 8.4.99 è stato poi nominato Presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Per un lungo periodo è stato magistrato della Corte dei Conti (1965-1979).

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.86.

Le informazioni sono altamente positive. In particolare, il Presidente della Suprema Corte, nel rapporto informativo redatto il 14.5.01, segnala che trattasi di magistrato particolarmente dotato, laborioso, versatile, dall'intelligenza vivace e con una assoluta indipendenza di giudizio. Egli si è dimostrato in grado di affrontare con acume qualunque questione giuridica, proponendo talvolta anche soluzioni giuridiche originali e stimolanti. I rapporti e i pareri sul conto del magistrato rappresentano che egli si è distinto per peculiari qualità: viva intelligenza, vasta cultura generale e speciale, completa e approfondita preparazione professionale, grande laboriosità. Molti suoi provvedimenti sono stati oggetto di pubblicazione e di commenti favorevoli. Nel periodo di servizio presso la sezione lavoro sono stati confermati la stima e gli apprezzamenti dei colleghi per l'equilibrio e la capacità direttiva e organizzativa dimostrata nella gestione delle udienze e delle camere di consiglio; è altresì evidenziata la scrupolosa preparazione dei singoli ricorsi e la cura con cui segue l'attività di redazione delle motivazioni delle sentenze.

I curricula professionali dei candidati, come innanzi sinteticamente riportati, confermano che si è in presenza di magistrati tutti di notevolissimo valore e grandissima esperienza, come del resto questo Consiglio Superiore della Magistratura ha accertato, anche di recente con le valutazioni operate in occasione di altre nomine ad uffici di vertice della Magistratura.

L'interpello, disposto per la prima volta ai sensi dell'art 4 bis della circolare per il conferimento degli incarichi direttivi, ha temperato, infatti, l'esigenza di raccogliere la disponibilità di un numero adeguato di aspiranti con la necessità di evitare un inutile appesantimento della procedura con la formazione di una rosa eccessivamente ampia di candidati da valutare per l'importante ufficio da ricoprire.

Sulla base di tali premesse ritiene la Commissione, a maggioranza, di proporre per la nomina all'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione, il dott. Nicola MARVULLI, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova.



Dall'esame del *curriculum* professionale del dott. MARVULLI emerge un profilo eccezionale per preparazione e professionalità che trova riconoscimento in tutti i pareri espressi in occasione delle progressioni in carriera. Il dott. MARVULLI vanta un'esperienza professionale di assoluta completezza, avendo positivamente esercitato funzioni giudicanti e requirenti, in grado di appello e di legittimità ed avendo fatto parte delle Sezioni Unite penali per dieci anni circa. In particolare il dott. MARVULLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, dopo aver conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ha prestato servizio quale sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari, e quindi presso la Procura della Repubblica di Genova, dal 1962 all'aprile 1978, quando, a sua domanda, venne tramutato al Tribunale della stessa città. Nel periodo di servizio prestato presso gli uffici requirenti ha seguito indagini sul terrorismo, collaborando con i magistrati della Procura di Torino, sia in occasione del sequestro del dott. Mario SOSSI, che in relazione all'omicidio del Procuratore Generale di Genova, dott. Francesco COCO; si è altresì occupato di indagini in materia di criminalità organizzata, come attestato dagli encomi ricevuti allorquando alla Procura di Genova fu assegnato anche l'onere delle indagini sull'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Scaglione. Ha condotto indagini concernenti numerosi e gravi delitti connotati da un'identica matrice ideologica, conseguendo sempre note di elogio per l'attività svolta. In relazione a tale periodo lavorativo il Presidente della I sezione del Tribunale di Genova ha sottolineato il brillante comportamento del Pubblico Ministero dott. MARVULLI in udienza in relazione alla trattazione di procedimenti particolarmente delicati e complessi e pure il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha indirizzato al magistrato, in relazione all'attività svolta presso gli uffici della Procura, encomi e ringraziamenti per la collaborazione sempre fornita.

Dal 1978 al 1980 ha svolto funzioni di giudice presso il medesimo Tribunale di Genova, operando dapprima nella II sezione penale, e poi, presso la I sezione penale, avvicinandosi nelle funzioni di presidente del collegio giudicante ed elevando il tono e il rendimento di entrambe le sezioni.

Nel dicembre 1980 il dott. MARVULLI ha assunto le funzioni di appello prendendo possesso dell'ufficio di consigliere presso la Corte di Appello di Genova; in occasione del suo trasferimento in Corte di Appello il Presidente della I Sezione penale del Tribunale di Genova inviava al Consiglio Superiore della Magistratura una nota di encomio - chiedendone l'inserimento nel fascicolo personale del magistrato - con la quale rappresentava le grandi doti di umanità, capacità, zelo, diligenza e

concreta praticità sempre dimostrate dal dott. MARVULLI e che gli erano valse la stima dei colleghi, degli avvocati e dei funzionari, con cui operava in un clima di massima collaborazione. Nella predetta nota sono posti in evidenza altresì i preziosi interventi in camera di consiglio, la perspicua motivazione delle sentenze a lui affidate, il prestigio, l'equilibrio e la fermezza dimostrate in occasione della presidenza del collegio. Quale Consigliere della Corte di Appello a Genova è stato assegnato alla seconda sezione penale e nominato relatore dei più delicati procedimenti penali pervenuti alla cognizione della Corte, sempre meritando il consenso generale sulla sua opera, e garantendo il più alto prestigio dell'ufficio.

Nel gennaio 1985 il dott. MARVULLI è stato trasferito, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere della V sezione penale; nel parere rilasciato dal Presidente della Corte di Appello di Genova in occasione della sua nomina a Consigliere di Cassazione si rappresenta, infatti, testualmente: "Ciò che preme rilevare è come il dott. MARVULLI abbia costantemente goduto, fra i colleghi e nel foro, di un prestigio davvero inusuale, maturato nel corso di una carriera sviluppatasi per la maggior parte in questa sede, durante la quale il magistrato in oggetto è venuto più volte a trovarsi al centro di vicende giudiziarie caratterizzate da risvolti sociali, politici o personali di tal natura da costituire veri banchi di prova dell'imparzialità, sostanziale e formale e del supremo equilibrio del giudice. L'essere il dott. MARVULLI sempre uscito da tali prove con rinnovato generale consenso attorno alla propria persona e alla propria opera attesta la sua capacità di interpretare il ruolo del giudice, nella sostanza e nell'immagine, in modo da garantire, anche in delicate circostanze, il più alto prestigio all'ufficio e il massimo apprezzamento per la funzione". Presso la Corte di Cassazione, dal gennaio 1989 al luglio 1998, ha ininterrottamente composto le Sezioni Unite Penali, maturando un'esperienza di legittimità di grado elevatissimo. In occasione della sua nomina a Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, avvenuta con decorrenza 21.7.98, l'allora Presidente della V sezione penale confermò le eccezionali doti del magistrato, l'eccelsa preparazione e professionalità, riconoscendo come il patrimonio di scienza del magistrato nei vari rami del diritto costituisse un sicuro punto di riferimento della Sezione di cui faceva parte, un "perno insostituibile" nei processi di maggior rilievo e complessità che già aveva avuto occasione di presiedere, con piena fiducia. Nel parere si è dato atto, altresì, della perspicua cultura generale e dell'intelligenza acuta, nonché della serenità ed equilibrio dimostrati nelle relazioni e nella prospettazione delle argomentazioni e delle proprie convinzioni, pur nella sinteticità manifestata nell'assunzione delle conclusioni. Si è rappresentato, altresì, che il dott. MARVULLI,

nell'elaborazione e redazione dei provvedimenti aveva sempre manifestato massima precisione e puntualità.

Tali doti sono state ribadite in occasione della procedura concorsuale per la nomina del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova; in tale occasione è stata rappresentata la particolare idoneità del Presidente MARVULLI alle funzioni di legittimità, il grande prestigio di cui il magistrato aveva sempre goduto ed il generale consenso per equilibrio, eccezionale preparazione giuridica, elevatissima operosità, tratto signorile ed assoluta indipendenza.

Il dott. MARVULLI ha assunto le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova l'11.11.99.

Il Consiglio Giudiziario di Genova, in occasione della domanda presentata dal dott. MARVULLI per il conferimento dell'ufficio direttivo di Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel rappresentare che il magistrato in valutazione ha conseguito giudizi altamente lusinghieri durante tutta la sua carriera, sottolinea, altresì, la serietà di carattere, il senso di responsabilità ed equilibrio, l'integrità morale e la sua capacità di restare alieno da ogni condizionamento. Per il suo encomiabile impegno e per la laboriosità presso la Procura Generale di Genova il dott. MARVULLI è circondato della stima incondizionata di tutti i colleghi e dei funzionari e gode di grande prestigio nell'ambiente forense. Sotto il profilo delle capacità dimostrate vengono richiamati i contenuti di un precedente parere emesso dal Presidente della V Sezione penale della Corte di Cassazione in cui si dà atto della vasta e profonda cultura, della seria preparazione dottrinale e giurisprudenziale sia nel campo penale e processuale, sia in quello di diritto civile ed amministrativo, con cognizioni scientifiche in materia di medicina legale, psichiatria forense, tossicologia, balistica, contabilità generale e tecnica bancaria, tali da consentirgli di affrontare e risolvere in modo rapido con piena aderenza al diritto qualsiasi delicata situazione e questione sostanziale e processuale.

La laboriosità del dott. MARVULLI è elevatissima, ed è messa in luce da tutti i pareri che lo riguardano. In particolare nel parere del Consiglio Giudiziario si richiamano precedenti valutazioni espresse con riguardo alla sua attività quale giudice di merito e di legittimità: il Presidente della Corte di Appello di Genova, nel 1986, ha posto in evidenza come il dott. MARVULLI si fosse sempre distinto tra coloro che redigevano il maggior numero di provvedimenti, tutti depositati con rigorosa osservanza dei termini. Anche con riguardo al periodo di servizio prestato come giudice di legittimità è attestato l'elevato numero di sentenze ed ordinanze redatte, tutte relative a processi di peculiare importanza, complessità e gravità per la personalità degli imputati e la difficoltà delle

questioni proposte.

Con riguardo alla indipendenza ed al prestigio dimostrati dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie a lui assegnate, il Consiglio Giudiziario ha sottolineato l'assoluta alienità ad ogni condizionamento esterno del dott. MARVULLI, l'integrità morale e l'assenza di qualsivoglia rapporto capace di interferire con l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Tale valutazione è ritenuta dal Consiglio Giudiziario vieppiù vera in relazione all'Ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione ove il dott. MARVULLI ha svolto per molto tempo la sua attività, dapprima come consigliere, e poi come Presidente di sezione, ricevendo plauso ed eccellenti valutazioni dai suoi dirigenti. Con riguardo al prestigio del magistrato, valutato in riferimento alla stima acquisita all'interno e all'esterno degli uffici giudiziari per l'impegno profuso nell'esercizio dell'attività giudiziaria, per il rigore morale, le doti di carattere e le qualità umane, nel parere del Consiglio Giudiziario si rappresenta che il dott. MARVULLI è oggetto di stima incondizionata sia nella città di Genova, ove esercita tuttora le funzioni, costituendo sicuro punto di riferimento per le altre istituzioni e il mondo forense, sia nell'ambiente della Suprema Corte di Cassazione dove la sua presenza e la successiva direzione di una sezione hanno qualificato in modo estremamente positivo l'attività di tale organo.

In relazione alla attitudini organizzative e direttive dimostrate dal dott. MARVULLI, il Consiglio Giudiziario, in occasione del rilascio del parere per la presente procedura concorsuale, ne sottolinea il particolare rilievo, sia in relazione all'attività svolta quale Presidente di sezione presso la Corte di Cassazione, sia quale Procuratore Generale presso la Corte di appello di un distretto vasto e con notevoli problemi come quello di Genova. In particolare, l'esperienza svolta a capo della Procura Generale di Genova è stata caratterizzata da una particolare efficienza, dovuta all'approfondita conoscenza, da parte del dott. MARVULLI, dell'ordinamento giudiziario, delle circolari in materia, e di ogni aspetto, anche pratico, dell'organizzazione degli uffici. Un particolare rilievo assume, in relazione alle dedotte attitudini direttive del dott. MARVULLI, il carattere fermo e rigoroso del magistrato, sempre attento ai risvolti pratici del lavoro, ai problemi del personale e a quelli degli avvocati e delle parti, nonché alla osservanza delle regole che attengono alla sicurezza del lavoro, al decoro edilizio e alla complessiva immagine fornita dall'amministrazione della giustizia, tutti aspetti ampiamente riconosciuti dal Consiglio Giudiziario nel parere del 1 giugno 2001.

Con riguardo alla provata idoneità del magistrato a dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per cultura e preparazione tecnico-giuridica deve rilevarsi che il dott. MARVULLI, nella graduatoria del concorso per uditore giudiziario, in quella per aggiunto giudiziario, nonché nella

graduatoria pubblicata all'esito del superamento dell'esame per procuratore legale ha conseguito sempre il primo posto. Nel corso della sua carriera professionale egli ha continuato a curare assiduamente lo studio delle varie branche del diritto e le evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali con approfondimenti ed aggiornamenti sempre costanti e puntuali. Il suo impegno scientifico è sempre stato altamente apprezzabile. E' stato infatti assistente volontario presso l'università di Bari e poi assistente incaricato, nonché a seguito del superamento con il massimo dei voti del concorso nazionale, assistente di ruolo, condizione essenziale per il conferimento della libera docenza presso la stessa cattedra. A seguito del superamento del concorso per uditore giudiziario diede tempestive dimissioni da tutti gli incarichi universitari, pur proseguendo nella collaborazione didattica e scientifica con la cattedra di diritto romano dell'Università di Genova.

E' autore di monografie, saggi e recensioni su argomenti e temi di interesse giuridico, collaboratore di riviste di diritto e relatore a convegni giuridici, nonché ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

E' stato nominato dal Ministro della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura componente della Commissione per lo studio delle misure più idonee per la lotta alla criminalità, nonché componente della Commissione preposta alla riforma del diritto penale dell'impresa.

Conclusivamente il dott. MARVULLI, avuto riguardo ai criteri attitudinali, di merito e di anzianità fissati nella circolare per il conferimento degli uffici direttivi, applicabile anche agli uffici apicali di Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione presenta tutti i requisiti per l'attribuzione dell'ufficio direttivo in esame. Egli, infatti, vanta una varietà di esperienze giurisdizionali, nel settore requirente e giudicante, ha dimostrato il possesso di capacità direttive ed organizzative conseguendo risultati apprezzabili in termini di efficienza della struttura giudiziaria di volta in volta presieduta, vanta una preparazione tecnico-giuridica estesa a tutte le branche del diritto, gode di stima incondizionata tra i colleghi, presso il foro e presso le altre istituzioni, ha una lunghissima esperienza di legittimità per aver operato come consigliere per tredici anni e come Presidente di Sezione per un anno e quattro mesi circa, un'ottima conoscenza della materia ordinamentale, in ragione degli uffici direttivi affidati nonché del ruolo di membro di diritto del Consiglio Giudiziario di Genova. Anche sotto il profilo del merito non può mancare di rilevare come l'impegno del magistrato, valutato in riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto, sia elevatissimo, e così pure la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri, nonché la disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio che gli sono valse numerosissime

note di encomio da parte dei capi degli uffici ove ha prestato servizio.

Inoltre l'eccelso profilo culturale, l'ottima preparazione scientifica e l'indipendenza unanimemente riconosciuta al magistrato nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie lo rendono candidato particolarmente idoneo per l'importante ufficio direttivo da ricoprire.

Venendo ad una analisi comparativa del profilo professionale del dott. MARVULLI con quello degli altri magistrati che hanno aderito all'interpello deve preliminarmente rilevarsi come la circolare per il conferimento degli uffici direttivi prevede al paragrafo sub 1), punto c, terzo capoverso che : "Il computo della "fascia di anzianità" si opera a partire dall'aspirante legittimato più anziano che assicuri il periodo di permanenza minimo nell'ufficio da ricoprire secondo quanto appresso specificato o, in caso di revoca della sua domanda intervenuta prima della formulazione della proposta da parte della Commissione Direttivi, a partire dall'aspirante legittimato che immediatamente lo segue". Al par. 2 , secondo capoverso, si rappresenta poi:

"Ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato un periodo più breve. In considerazione della particolare organizzazione degli uffici e delle caratteristiche proprie delle funzioni di legittimità, tale periodo è ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione( compresi quelli di Primo Presidente e di Presidente Aggiunto della Corte), la Procura Generale presso la stessa Corte ( compreso quello di Procuratore generale ) ed il Tribunale Superiore delle Acque."

Alla luce delle previsioni che precedono, ed avuto riguardo al periodo di permanenza nell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione assicurato da ciascuno degli aspiranti attualmente in valutazione, deve rilevarsi come il computo della c.d. fascia di anzianità inizi dal dott. Pasquale TROJANO, primo in graduatoria a poter garantire i due anni minimi di permanenza nell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione. Il dott. Aldo VESSIA, infatti, primo nella graduatoria per anzianità, garantisce solo un anno e due mesi di permanenza nell'ufficio direttivo cui ambisce, il dott. Francesco FAVARA un anno e otto mesi, il dott. Giuseppe VIOLA un anno ed un mese, il dott. Corrado CARNEVALE nove mesi circa, il dott. Gabriele ALICATA sei mesi. Ad eccezione dei dott.ri TROJANO, MARVULLI, DELLI PRISCOLI, GRIECO, IETTI e DE MUSIS, tutti gli altri candidati risultano sprovvisti di tale

“elemento di valutazione positiva” , come definito dalla circolare sul conferimento degli uffici direttivi.

La *ratio* del periodo minimo di permanenza nell’ufficio direttivo, determinata in due soli anni per gli uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione ( compresi quelli di Primo Presidente e di Presidente Aggiunto della Corte), la Procura Generale presso la stessa Corte ( compreso quello di Procuratore generale ) ed il Tribunale Superiore delle Acque va ravvisata nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. La continuità nell’esercizio delle funzioni direttive per un periodo ragguardevole garantisce l’efficacia dell’azione amministrativa, la possibilità per il magistrato di portare a termine un progetto organizzativo, evita l’inutile dispendio di energie lavorative per il conseguimento di obiettivi organizzativi impediti dalla limitata durata dell’incarico.

Il vincolo rappresentato dal rispetto del termine minimo di permanenza negli uffici apicali della Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la medesima Corte e del Tribunale Superiore delle Acque rappresenta un *quid novi* introdotto nella circolare deliberata nella seduta plenaria del 7 luglio 1999. Tale esigenza era, ad ogni modo, già avvertita diffusamente, prima dell’entrata in vigore della circolare, tanto da determinare, in occasione della nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione dott. VELA, intervenuta con delibera del 5 luglio 1999, la revoca della domanda da parte dell’allora Procuratore Generale , dott. LA TORRE, motivata esclusivamente dalla circostanza di poter garantire un periodo insufficiente di permanenza nell’ufficio.

Già in questa occasione la Commissione, e, successivamente l’Assemblea Plenaria, riconobbero la valenza istituzionale della decisione assunta dal dott. LA TORRE, riaffermando come la tutela dell’interesse pubblico, il rispetto dei principi di efficienza e buon andamento dell’amministrazione non potessero essere garantiti se non con la nomina all’ufficio di vertice della magistratura di persona in grado di assicurare una sufficiente periodo di permanenza nell’ufficio di destinazione. In particolare la delibera si espresse nei termini che seguono: “Le ragioni poste dal Pres. LA TORRE a fondamento della sua risposta, sono oggettivamente gravi e serie. Averle colte con tanta lucidità ed obiettività, nonostante il contrastante interesse personale, evitando tra l’altro al Consiglio Superiore della Magistratura una scelta difficile e lacerante tra una soluzione probabilmente più conforme all’interesse pubblico, ma per certi versi iniqua nei confronti dell’Uomo, ed un’altra più attenta alle più che legittime aspettative di un valoroso magistrato, a prezzo di un inevitabile sacrificio dei principi di efficienza e buon andamento, è circostanza che ancora una volta sta ad indicare l’eccezionale statura morale del Presidente LA TORRE e il senso istituzionale che sempre ha ispirato

ogni momento del suo lungo e brillante percorso professionale.

I meriti e le elevatissime qualità scientifiche e professionali di questo Magistrato, che in quasi cinquanta anni di servizio costellati di incarichi di grande responsabilità, ha raccolto sempre e solo elogi e riconoscimenti di ogni genere per la sua illuminata attività, avrebbero certamente reso il Presidente LA TORRE più che idoneo a ricoprire l'Ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione, contribuendo, anzi, attraverso la Sua figura, collocata al vertice dell'organizzazione giudiziaria, a dare prestigio all'intera Magistratura. Solo l'inesorabile legge del tempo e le necessità proprie dell'altro Ufficio di vertice esterno alla Suprema Corte di recente affidato alla responsabilità del medesimo magistrato hanno potuto precludergli questa soddisfazione”.

A seguito dell'operatività delle nuove disposizioni della circolare e con l'estensione della sua applicabilità agli uffici apicali della Corte di cassazione, della Procura Generale presso la Corte e del Tribunale Superiore delle Acque, il Consiglio Superiore della Magistratura non si è mai discostato, nella nomina agli uffici apicali della Corte di Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque, dalla necessità di assicurare la loro copertura da parte di magistrati che tale periodo di permanenza potevano assicurare, sempre chiarendo che siffatta scelta corrispondeva a principi di buon andamento dell'amministrazione.

Più in particolare, a seguito dell'entrata in vigore della nuova circolare sul conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio Superiore della Magistratura ha proceduto alla nomina del dott. VESSIA all'ufficio di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, con delibera del 24.2.00, del dott. FAVARA all'Ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con delibera del 5.4.00, e del dott. VIOLA all'Ufficio di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque, con delibera del 31.5.00. In occasione di tutte le nomine summenzionate si è proceduto costantemente a dare applicazione al principio di buona amministrazione che informa il termine di legittimazione minimo per l'ufficio direttivo in esame.

Nella specie, in occasione della nomina del Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, dott. VESSIA, con delibera del 24.2.00 si rappresenta quanto segue: “Passando alla valutazione comparativa con gli altri aspiranti, occorre in primo luogo rilevare che il dott. Vessia può assicurare quella permanenza nell'ufficio per più di due anni (calcolata dalla data di vacanza dell'ufficio) che la vigente circolare impone di considerare quale elemento di positiva valutazione attitudinale, consentendo di garantire la piena efficacia dell'azione direttiva in adesione al principio di buon andamento dell'amministrazione.



I dottori CORDA, GROSSI e IANNOTTA, vantano, come già visto, profili professionali di notevole caratura, e tali da renderli senza dubbio astrattamente idonei a ricoprire il posto a concorso. Gli stessi, tuttavia, non assicurano il biennio di permanenza presso l'ufficio in questione. Di conseguenza, anche a voler considerare sullo stesso piano i profili professionali dei tre magistrati in questione e del dott. Vessia, quest'ultimo inevitabilmente prevale in sede di comparazione sia in quanto più anziano di ben sei anni nelle funzioni direttive superiori, sia potendo assicurare un biennio di permanenza nell'ufficio".

Anche nella delibera di nomina del dott. FAVARA a Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è scritto: "La circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13000 del 8-7-1999 ... sancisce che nella valutazione comparativa tra i diversi aspiranti, "ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva", debba assumere "rilevo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni - ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione - (compreso quello di Procuratore Generale) ... Nella valutazione comparativa con gli altri aspiranti, pur tutti ampiamente meritevoli e senz'altro idonei a ricoprire l'ufficio direttivo in oggetto, la posizione del dott. Favara risulta solidamente prevalente, soprattutto in quanto il predetto magistrato può vantare il risalente e variegato esercizio di funzioni di legittimità, ... e infine assicura un periodo particolarmente ampio di copertura dell'ufficio (circostanza, questa, assai rilevante per l'inveramento del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione)". In occasione della comparazione del profilo professionale del dott. FAVARA con gli altri magistrati aspiranti all'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si rappresentava poi: "Il dott. Corda è senz'altro "magistrato eccellente, di straordinarie capacità", come si esprime il parere del 23-3-2000 fatto proprio dal sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione...L'esperienza del dott. Corda in funzioni di legittimità è maggiore rispetto a quella del dott. Favara, potendo anche vantare il pur risalente servizio presso la Procura Generale come applicato; il dott. Favara, peraltro, vanta rispetto al dott. Corda l'esperienza di presidente di sezione titolare della Corte di Cassazione.

Soprattutto, è da rilevare che esso dott. Corda non assicuri la permanenza nell'ufficio per un biennio, essendo la sua data di pensionamento fissata all'agosto 2001.

Detta ultima circostanza, di per sé certamente non ostativa al conferimento dell'ufficio, assume tuttavia rilievo, ai sensi della circolare del Consigli Superiore della Magistratura n. 13000, nella

valutazione comparativa tra i vari aspiranti.

Nel nostro caso, i profili ampiamente positivi dei dott.ri Corda e Favara consentono di affermare che nella valutazione comparativa quest'ultimo non può non prevalere, quanto meno in considerazione del maggior periodo di permanenza nell'ufficio che è in grado di assicurare... Discorso in parte analogo deve farsi per il dott. Panzarani, il quale anche, considerata la data di vacanza dell'ufficio, non assicura un periodo biennale di permanenza nello stesso ...” E successivamente “Occorre ricordare, inoltre, che nella valutazione comparativa tra gli aspiranti deve assumere rilievo la circostanza della mancata assicurazione da parte del dott. Panzarani del biennio di permanenza nell'ufficio, permanenza viceversa ampiamente assicurata dal dott. Favara, la cui posizione, dunque, anche per questo motivo deve essere considerata prevalente”

Infine, in occasione della nomina del dott. VIOLA a Presidente del Tribunale Superiore delle Acque, intervenuta con delibera del 31.5.2000, il necessario rispetto del periodo minimo di permanenza nell'ufficio è stato ulteriormente affermato. La delibera riporta, infatti, testualmente brani della circolare per il conferimento degli uffici direttivi concernenti il rispetto del termine minimo di permanenza nell'ufficio e, successivamente, nel proporre per l'ufficio direttivo superiore di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque il dott. VIOLA rappresenta: “...Il dott. Viola, anzitutto, può far valere il predetto elemento attitudinale preferenziale, prestando funzioni di legittimità dal luglio 1994, ed assicura ampiamente, inoltre, un congruo periodo di permanenza nell'ufficio, essendo fissata la sua data di pensionamento al settembre 2002 ...Nella valutazione comparativa con gli altri magistrati, la posizione del dott. Viola risulta solidamente prevalente, soprattutto in quanto il predetto magistrato ....., e infine assicura un periodo sufficientemente ampio di copertura dell'ufficio (circostanza, questa, assai rilevante per l'inveramento del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione)...”; in sede di comparazione del dott. VIOLA con altri profili professionali di aspiranti all'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque si dice testualmente: “...Soprattutto, è da rilevare che esso dott. Corda non assicura la permanenza nell'ufficio per un biennio, essendo la sua data di pensionamento fissata all'agosto 2001.

Detta ultima circostanza, di per sé certamente non ostativa al conferimento dell'ufficio, assume tuttavia rilievo, ai sensi della richiamata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, nella valutazione comparativa tra i vari aspiranti”.

Tanto premesso, principi di coerenza dell'azione consiliare nonché, principalmente, criteri di buona amministrazione inducono a preferire nella comparazione, tra candidati in possesso del

requisito di legittimazione e candidati sprovvisti del predetto requisito, i primi purchè in possesso delle condizioni qualificanti per l'attribuzione di tale importante incarico direttivo, e non pare dubitabile che tali condizioni il dott. MARVULLI possedga ampiamente. Ad ogni modo nella comparazione con gli aspiranti dott.ri VESSIA, VIOLA, ALICATA e CARNEVALE i quali garantiscono periodi brevissimi di permanenza nell'ufficio direttivo in esame ( da sei mesi a un anno e due mesi) il dott. MARVULLI prevale altresì in ragione del possesso di maggiori criteri attitudinali. Non superabili sono, infatti il prestigio e l'indipendenza di cui ha sempre goduto il dott. MARVULLI, la capacità di svolgere le sue funzioni scevro da condizionamenti, anche in situazioni di gravi difficoltà, la capacità direttiva ed organizzativa dimostrata, la conoscenza della materia ordinamentale, maturata anche in ragione del suo ruolo di membro di diritto del Consiglio Giudiziario di Genova, l'elevato profilo scientifico e le conoscenze tecnico-giuridiche dimostrate nel corso della sua attività, in ogni campo del diritto.

Tali elementi, pur presenti negli altri candidati, talvolta solo in parte, non sono per nessuno complessivamente valutabili in misura pari – e certamente, al più, non superiore – rispetto al dott. MARVULLI, in modo che la circostanza che costui garantisca una permanenza nell'ufficio per un periodo maggiore dal doppio al quadruplo rispetto ai dott.ri VESSIA, VIOLA, ALICATA e CARNEVALE, consente di preferirlo indubbiamente nella scelta.

Il dott. MARVULLI, nella comparazione con il dott. Aldo VESSIA, presenta anche una più ampia varietà di esperienze giurisdizionali avendo il dott. MARVULLI esercitato attività nel settore requirente per venti anni circa ( cui si aggiungono oltre 21 anni di funzioni giudicanti), laddove il dott. VESSIA ha operato come requirente esclusivamente per meno di quattro anni, dal 1986 al 1989, quale Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli. Il dott. MARVULLI prevale pure per le eccellenti capacità organizzative e direttive e per le conoscenze ordinamentali maturate in occasione dell'incarico attualmente ricoperto.

Inoltre, nella comparazione con il dott. VIOLA e con il dott. ALICATA, devesi rilevare come minore si appalesi l'esperienza maturata da tali magistrati nelle funzioni di legittimità avendo gli stessi operato presso la Suprema Corte di Cassazione, il primo, per soli sei anni, e, il secondo, per cinque, e ciò a fronte dei quattordici anni di servizio prestati dal dott. MARVULLI in qualità di Consigliere e Presidente di Sezione, sempre meritando la stima dei colleghi e del foro.

Nella valutazione del dott. CARNEVALE gioca un peso negativo il provvedimento disciplinare dell'ammonimento irrogato in suo danno dalla Sezione Disciplinare del Consiglio

Superiore della Magistratura in data 15-2-1994 e successivamente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 25.1.2001. Il provvedimento disciplinare assume rilievo proprio in considerazione dello specifico dettato della citata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo cui “le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione”.

Detta sanzione è stata comminata al dott. Carnevale in quanto lo stesso aveva assunto una serie di incarichi extra-giudiziari come presidente del Comitato di Sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria, senza essere stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per il primo di detti incarichi (amministrazione straordinaria del gruppo Cotonificio Rossi) il dott. Carnevale aveva richiesto autorizzazione, ma il Consiglio Superiore della Magistratura l’aveva negata; ciononostante, il magistrato aveva ugualmente espletato l’incarico per più di un decennio. In relazione a detta vicenda, peraltro, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta decadenza dell’azione disciplinare. Viceversa, la responsabilità del dott. Carnevale è stata dichiarata con riferimento all’assunzione di altri due incarichi analoghi (amministrazioni straordinarie Gruppo Salvarani e Gruppo Lauro) espletati per molti anni senza richiedere alcuna autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Ai fini del conferimento dell’incarico direttivo più prestigioso per la magistratura italiana, non può evidentemente non rilevare che l’aspirante dott. Carnevale abbia manifestato un assoluto mancato rispetto per le regole che devono segnare la vita di un magistrato, per giunta in epoca in cui già prestava funzioni semidirettive di presidente di sezione di Corte d’Appello prima, e funzioni direttive di presidente di sezione della Corte di Cassazione poi.

Tutto questo comporta con ogni evidenza un’incidenza negativa sulla valutazione attitudinale del dott. Carnevale a ricoprire il prestigioso incarico direttivo cui aspira, quanto meno nella comparazione con magistrati che mai hanno manifestato atteggiamenti del tipo di quelli sopra descritti.

Anche per questo motivo, la posizione del dott. CARNEVALE inevitabilmente cede nella valutazione comparativa con quella del dott. MARVULLI.

Con riguardo al dott. FAVARA, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, è ben vero che questi, a differenza dei dott.ri VESSIA, VIOLA, CARNEVALE e ALICATA presenta un periodo di permanenza più ampio, potendo assicurare la copertura dell’ufficio per un anno e otto mesi circa: tuttavia non può omettersi di sottolineare come, nella

comparazione con il dott. MARVULLI, il quale garantisce due anni e due mesi di permanenza nell'ufficio direttivo in commento, la sua posizione è evidentemente recessiva. Invero, come si è avuto occasione di precisare in precedenza, la circolare per il conferimento degli uffici direttivi, così come modificata con delibera del 7 luglio 1999, prevede per gli uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale e il Tribunale Superiore delle Acque un periodo di permanenza minima più ridotto, pari a due anni complessivi. E' evidente come il periodo di sei mesi di maggiore permanenza nell'ufficio direttivo di Primo Presidente della Corte di Cassazione costituisca un elemento di positiva valutazione di indubbio rilievo se parametrato alla durata complessiva del periodo di legittimazione richiesto in circolare.

Inoltre, a fronte di un periodo di permanenza analogo presso gli uffici giudicanti della Suprema Corte di Cassazione il dott. MARVULLI vanta, rispetto al dott. FAVARA una esperienza giurisdizionale più variegata avendo operato, quale sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Bari e di Genova, dal 1958 all'aprile 1978, presso il Tribunale della stessa città sino al dicembre 1980, presso la Corte di Appello di Genova sino al gennaio 1985 quando venne trasferito, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. Egli è stato poi nominato Presidente di Sezione della Cassazione con decorrenza dal 21.7.98 e ha assunto le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova dall'11.11.99. Maggiori sono pertanto le esperienze maturate dal dott. MARVULLI nel settore penale, ed in quello requirente in particolare, più variegata le esperienze direttive e organizzative, in uffici di legittimità e di merito, presiedendo una Procura Generale gravata da difficoltà di ogni genere. In relazione alla carriera professionale entrambi i magistrati vantano una collocazione ai massimi livelli nella graduatoria del concorso per uditore giudiziario (al primo posto il dott. MARVULLI e al secondo posto il dott. FAVARA), ma il dott. MARVULLI ha confermato le sue qualità di eccellenza pure classificandosi al primo posto nel successivo concorso per aggiunto giudiziario, nonché in altre procedure concorsuali (quale quella per l'attribuzione del titolo di procuratore legale).

Quanto alle posizioni degli altri aspiranti, in ordine di anzianità, si pone primo a poter soddisfare il periodo di legittimazione fissato dalla circolare, il dott. Pasquale TROJANO. Trattasi di magistrato che ha sempre dato prova di possedere eccezionali doti di preparazione, laboriosità e affidabilità, conseguendo sempre encomiastiche valutazioni. E' definito "giurista innato", e uomo di vasta cultura, nonché componente autorevole delle Sezioni Unite penali. Ha maturato esperienza in materia di ordinamento giudiziario anche in ragione dell'incarico espletato quale componente

dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e si è sempre dimostrato magistrato scrupolosissimo. Tuttavia nella comparazione con il dott. MARVULLI, che lo segue nella graduatoria per anzianità, egli presenta una minore varietà di esperienze giurisdizionali avendo operato esclusivamente, sin dal 1964 presso la Suprema Corte di Cassazione, dapprima come magistrato di Tribunale e poi come magistrato di appello applicato in Cassazione e, successivamente, come Consigliere e Presidente di Sezione. Le uniche parentesi all'esercizio delle funzioni di legittimità sono rappresentate da incarichi presso l'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dott. MARVULLI conosce invece assai bene tutte le realtà giudiziarie di merito e di legittimità, avendo operato lungamente nel settore giudicante e in quello requirente, di primo e secondo grado, conseguendo sempre lusinghiere valutazioni e note di encomio per l'attività svolta e le capacità dimostrate.

Nella graduatoria di anzianità al dott. MARVULLI segue il dott. DELLI PRISCOLI, invero nominato con il medesimo decreto ministeriale ma con una posizione in graduatoria inferiore. Il Presidente VELA ha dato atto della grande disponibilità e versatilità sempre manifestata dal dott. DELLI PRISCOLI rispetto alle pressanti e sempre nuove esigenze della Corte, della capacità di prestare la propria attività in diverse sezioni, occupandosi anche di uffici e compiti non propriamente giurisdizionali quali l'Ufficio del Ruolo e del Massimario, la programmazione informatica ed altri. Tuttavia l'esperienza del dott. DELLI PRISCOLI in Cassazione è considerevolmente inferiore a quella vantata dal dott. MARVULLI (nove anni a fronte di quattordici) e prevalentemente svolta presso la Procura Generale (dal 7.6.92 al 4.11.98). Minori sono pertanto le conoscenze vantate dal dott. DELLI PRISCOLI con riguardo alle problematiche del giudizio di legittimità e alle connesse questioni organizzative. Inoltre il dott. DELLI PRISCOLI vanta una limitata esperienza direttiva, avendo conseguito un'unica nomina per uffici direttivi, a partire dal 1998, quale Presidente di sezione presso la Corte di Cassazione. Il dott. MARVULLI, al contrario, vanta una esperienza direttiva più variegata, affiancando all'attività svolta quale Presidente di sezione presso la Corte di Cassazione, l'esperienza di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, esperienza particolarmente impegnativa per le note difficoltà in cui versa la predetta Corte d'Appello.

Infine in relazione ai candidati GRIECO, DE MUSIS e IETTI, rispettivamente in Cassazione come Consiglieri dal 1985, dal 1987 e dal 1989, e come Presidenti di Sezione tutti dal 1999, le valutazioni in atti consentono di valutarne in termini positivi la laboriosità, l'indipendenza di giudizio e le capacità tecnico-giuridiche. Tuttavia nella comparazione con il dott. MARVULLI i loro profili

sono evidentemente recessivi, e ciò in ragione della minore anzianità posseduta, dell'assenza di qualsivoglia esperienza nel settore requirente, della limitatezza delle esperienze giurisdizionali possedute, dell'unicità dell'incarico direttivo affidato, del minor spessore scientifico dimostrato.

In conclusione, appare evidente che nessun candidato ( pur essendo tutti prestigiosi) possenga la completezza dei valori attitudinali e di merito del dott. MARVULLI, il cui eccezionale percorso professionale consente di ritenerlo il più idoneo al conferimento dell'Ufficio direttivo di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, in base ai criteri previsti dalla circolare attualmente vigente.

Per questi motivi la Commissione,

propone

a maggioranza, con quattro voti a favore del dott. Nicola MARVULLI e due voti a favore del dott. Francesco FAVARA, il conferimento, previo interpello, dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione al dott. Nicola MARVULLI, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova .

**CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO SUPERIORE  
DI PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
(Motivazione di minoranza in favore del dott. FAVARA)**

Per la nomina del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, posto che si renderà vacante in data 17.8.2001, la Quinta Commissione ha proceduto, ai sensi dell'art. 4 bis della circolare n. 13000 del 7.7.1999, così come modificata con delibera plenaria del 7.3.2001, a richiedere la disponibilità a ricoprire l'incarico ai magistrati che, negli ultimi quindici anni, sono stati titolari di uffici direttivi superiori per almeno due anni, ed hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno quattro anni.

Sono stati così interpellati i dottori: Aldo VESSIA, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Francesco FAVARA, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; Giuseppe VIOLA, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; Corrado CARNEVALE, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Romano PANZARANI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Michele CANTILLO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione;

Pasquale TROJANO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Antonio LEO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Angelo GIULIANO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Umberto TOSCANI, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Alfredo ROCCHI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Giovanni LO CASCIO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Gabriele ALICATA, Presidente della Corte di Appello di Catania; Nicola ZINGALE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Renato TERESI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Davide AVITABILE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Vincenzo BALDASSARRE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Nicola MARVULLI, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova; Francesco AMIRANTE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Mario DELLI PRISCOLI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Angelo GRIECO, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Umberto PAPADIA, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Rosario DE MUSIS, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Guido IETTI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Bruno FRANGINI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione; Paolo FATTORI, Presidente di sezione della Corte di Cassazione.

All'interpello hanno risposto adesivamente undici magistrati, e più precisamente i dottori: Aldo VESSIA, Francesco FAVARA, Giuseppe VIOLA, Corrado CARNEVALE, Pasquale TROJANO, Gabriele ALICATA, Nicola MARVULLI, Mario DELLI PRISCOLI, Angelo GRIECO, Guido IETTI, Rosario DE MUSIS.

Tanto premesso, osserva la Commissione che, tenuto conto, per quanto riguarda i dottori VESSIA, FAVARA, VIOLA, CARNEVALE, TROJANO, ALICATA, MARVULLI, DELLI PRISCOLI, GRIECO, IETTI e DE MUSIS delle autorelazioni allegate alle dichiarazioni di disponibilità, e per tutti delle risultanze degli atti già in possesso di questo Consiglio, nonché dei pareri allegati, così possono ricostruirsi i curricula professionali dei candidati.

Il dott. Aldo VESSIA, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.1955, ha prestato servizio a Napoli come pretore, prima, e come giudice dall'8.2.65. Con decorrenza dal 17.12.70 ha svolto funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Salerno e, a seguito di tramutamento disposto con delibera 20.5.74, presso la Corte di Appello di Napoli; dal 20.1.75 ha assunto le funzioni di



consigliere presso la Corte di Cassazione, e dal 4.4.79 quelle di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli. Con delibera 18.5.83 è stato nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e con successivo provvedimento consiliare del 18.12.85 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Nel dicembre 1989 ha assunto le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e, da ultimo, è stato nominato, con delibera del 24.2.2000, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, funzioni che ha assunto con decorrenza dal 22.3.2000.

Ha conseguito la nomina a magistrato di corte di appello con decorrenza 3.12.1967, in esito a concorso per esame, e a magistrato di cassazione dal 31.12.1968, quale vincitore di concorso per esame; è stato nominato alle funzioni direttive superiori dal 31.12.1973.

L'intensa attività professionale del dott. VESSIA si è sviluppata in distinti uffici giudiziari e nelle funzioni più diverse, in tutti i rami e gradi della giurisdizione; egli ha dato prova di elevate doti professionali ritenute, sin dagli esordi, "superiori ad ogni elogio": e ciò in ogni campo e ramo del diritto.

Le valutazioni, estremamente positive, sono state sempre ribadite nei vari pareri formulati dai Consigli giudiziari che, in tempi successivi, hanno avuto occasione di esprimere un motivato giudizio sulle qualità del dott. VESSIA; in occasione poi della designazione del dott. VESSIA alla Presidenza della prima sezione civile della Corte, con provvedimento in data 12.2.1996, il Primo Presidente ha messo in rilievo, oltre che la partecipazione del suddetto magistrato ai collegi delle Sezioni Unite penali (talvolta dallo stesso presiedute), e poi anche delle Sezioni Unite civili, le sue elevate capacità organizzative e direttive.

Dopo aver preso possesso nell'Ufficio di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, oltre a svolgere le funzioni di vicario del Presidente della Corte, si è occupato di tutte le attribuzioni relative alla Prima Presidenza in materia penale, della Presidenza delle Sezioni Unite Penali e, per un'udienza al mese, anche delle Sezioni Unite Civili. Presiede l'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità tra i Magistrati italiani, vigila e coordina sull'attività dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, del Centro Elaborazione Dati e dell'U.S.I. Ha riorganizzato l'Ufficio della Corte nel periodo di cinque mesi in cui lo stesso è rimasto privo di titolare, occupandosi altresì di questioni logistiche e di riorganizzazione del materiale cartaceo.

Il dott. Francesco FAVARA, nominato uditore giudiziario con D.M. 24 giugno 1954, ha

prestato servizio come pretore a Caserta, Nicasastro, Vallo della Lucania, e come giudice presso il Tribunale di Napoli dal 30.11.64.

E' stato poi destinato quale consigliere nel dicembre '70 alla Corte di Appello di Salerno e nel gennaio 1979 alla Corte di Appello di Napoli. Ha svolto le funzioni di legittimità come consigliere della Corte di Cassazione a decorrere dal 20.12.1985; dal 9.7.1993 ha svolto le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Dal 7.4.2000 è Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 31 dicembre 1979.

Il dott. FAVARA si è sempre distinto per la attiva partecipazione al lavoro civile e penale, sia istruttorio che decisorio, palesando non comune preparazione ed encomiabile zelo nell'espletamento delle proprie funzioni.

In particolare egli ha dimostrato il possesso di una vasta cultura generale e specifica in entrambi i rami del diritto; numerose sono infatti le sentenze pubblicate sulle più importanti riviste giuridiche; egli è autore altresì di pregiate pubblicazioni scientifiche in materia di proprietà agraria e diritto d'autore.

Quanto alle doti organizzative, in occasione della sua recente nomina a Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel parere redatto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e trasmesso in data 23.3.2000, si dava atto del contributo fornito dal magistrato nel corso delle periodiche riunioni tra i presidenti di sezione, in virtù della "approfondita conoscenza" dei "problemi di gestione della Corte", ed espressamente si cita come "probante esempio" il "progetto di coordinamento tra Corte e Procura Generale allegato all'autorelazione". Si evidenziava, inoltre, come le "peculiari capacità organizzative" del dott. Favara fossero concretamente attestate dal modulo di lavoro adottato presso la seconda sezione civile. Nell'espletamento delle funzioni di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione il dott. FAVARA aveva, infatti, realizzato un sistema di memorizzazione elettronica dei ricorsi assegnati alla Sezione, con indicazione per ciascuno di essi delle principali questioni da esaminare e di tutti i dati utili per una più razionale formazione dei ruoli di udienza. I prospetti riepilogativi dei ruoli di udienza venivano poi messi a disposizione della Procura Generale per una più razionale distribuzione del lavoro al suo interno. Nel medesimo parere il Presidente VELA, con riguardo al prestigio di cui il magistrato gode, si esprime in termini ampiamente elogiativi, sino ad affermare che "la presenza di Francesco Favara conferisce tranquillità

alla camera di consiglio e prestigio alla presidenza delle udienze”.

In ordine alle capacità del dott. Favara, il parere ne mette in luce gli ampi “interessi culturali e spirituali”, la cultura generale arricchita dalla conoscenza di tre lingue straniere, la “vasta preparazione giuridica”, nonché l’equilibrio e la serenità che lo contraddistinguono.

Dal dicembre 1985 , data del suo insediamento in Cassazione, il dott. Favara ha operato dapprima presso la quarta sezione penale e poi presso la prima sezione civile, venendo adibito sin dal 1988 presso le Sezioni Unite civili. Nominato presidente di sezione nel luglio ‘93, come tale ha operato sia presso la seconda sezione civile sia presso le Sezioni Unite civili. Infine, nel luglio 1997 è stato nominato presidente titolare della seconda sezione civile, e gli è stata conferita la delega periodica di primo presidente delle Sezioni Unite civili. Dal 7 aprile 2000 esercita le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il dott. Giuseppe VIOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.55, ha prestato servizio come pretore a Cittanova e a Reggio Calabria dal 14 settembre 1962, come giudice presso il tribunale di Reggio Calabria dal 29.10.65; a decorrere dal 16.11.70 ha assunto le funzioni di Presidente di sezione del tribunale. Con delibera del 5.4.79 è stato nominato Presidente del medesimo tribunale, e poi dal 22.12.86 Presidente di sezione della corte di appello di Reggio Calabria e quindi dal 27.2.90 Presidente della medesima corte di appello. Dal 14.7.94 ha svolto le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con delibera del 31 maggio 2000 è stato nominato Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.79.

Le informazioni sono ottime. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera evidenziano notevole preparazione ed esperienza organizzativa, capacità argomentativa, ottima esperienza, segnatamente nel settore penale, nel quale vanta anche pregevoli pubblicazioni.

In particolare, nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 23.3.2000 ai fini del conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sono sottolineate “le notevoli doti caratteriali, culturali, tecniche ed organizzative del dr. VIOLA”. Viene inoltre ricordata la circostanza che è stato assegnato alle Sezioni Unite penali, che ha sostituito il Primo Presidente Aggiunto per alcuni mesi, che era stato già nominato Presidente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e che ha collaborato con il Primo Presidente per la soluzione dei problemi del settore penale.

Dall'autorelazione si evincono variegata esperienze, di merito e di legittimità, tanto nel settore civile, in cui ha prestato servizio per oltre 20 anni, quanto nel settore penale, in cui ha prestato servizio per circa 25 anni. Egli ha inoltre maturato esperienze direttive per circa 17 anni, e ha interinalmente svolto dal 1999 al 2000 le funzioni di Presidente aggiunto della Corte, quale Presidente di Sezione più anziano, presiedendo, in questa veste, tutte le udienze delle Sezioni Unite Penali.

Il dott. Corrado CARNEVALE, nominato uditore giudiziario con D.M. 17.12.53, ha prestato servizio come pretore a Roma dal gennaio 1955, dal 1957 ha prestato servizio presso la Corte di Cassazione, dapprima come magistrato di tribunale applicato, poi come magistrato di appello e quindi come consigliere. Successivamente, ha prestato servizio come Presidente di sezione della Corte di Appello di Roma dal settembre 1979, e infine come Presidente di sezione della Corte di Cassazione dal 5.10.83.

E' stato nominato magistrato di Corte d'Appello per concorso a decorrere dal 31.12.67, classificandosi primo in una graduatoria di dieci vincitori e, sempre per concorso, magistrato di cassazione a decorrere dal 31.12.68, conseguendo il terzo posto su cinque. Ha conseguito l'idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.73.

Nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14 maggio 2001 ai fini del conferimento del presente ufficio direttivo, si richiama il precedente parere del 18 aprile 2000, rilasciato per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque in cui, premessa la ricostruzione della brillante carriera del magistrato, è sottolineata la lunghissima e qualificata esperienza maturata presso la Corte di Cassazione, ove ha prestato servizio presso la I sezione civile, con assegnazione anche alle Sezioni Unite civili, per un breve periodo anche presso la II sezione civile, e nel biennio 1978/79 presso il Tribunale Superiore delle Acque. Dopo la nomina come Presidente di sezione ha prestato servizio alla I sezione penale, raggiungendo l'azzeramento dell'arretrato, ed alla II sezione civile. Sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dall'aprile 1993 in quanto sottoposto a procedimento penale, è stato riammesso in seguito a revoca del provvedimento cautelare in data 22.10.99, essendo stato assolto in fase di appello dall'imputazione con decisione ora passata in giudicato. In data 15.2.94 ha subito la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza del 25.1.01, hanno rigettato il ricorso del dott. CARNEVALE.

Il citato parere esprime ottime valutazioni con riferimento alle capacità professionali, alla

qualità e preparazione tecnica del magistrato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il dott. CARNEVALE, inoltre, è anche autore di rassegne di giurisprudenza in molte materie. Nel parere del 14 maggio 2001 si rappresentano le unanimi testimonianze di apprezzamento dei consiglieri operanti all'interno della sua Sezione che hanno evidenziato la serenità di giudizio, la completa conoscenza delle carte processuali, la eccezionale padronanza del sistema normativo e il garbo palesati dal dott. CARNEVALE nella direzione dell'udienza e della camera di consiglio.

Il dott. Pasquale TROJANO, nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.57, ha prestato servizio come magistrato di Tribunale applicato in Cassazione dal 4.5.64 e come magistrato di appello applicato in Cassazione dal 30.1.75. Nel marzo 1977 è stato deliberato il suo collocamento fuori ruolo per assumere l'incarico di componente dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e dal 29.11.78 ha prestato servizio presso la Corte di Cassazione in qualità di Consigliere. Con delibera del dicembre 1978 è stato nuovamente collocato fuori ruolo presso l'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e il 30 novembre 1983 è stato richiamato in ruolo con le medesime funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione. Il 24 ottobre 1996 è stato nominato Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 1 .1.82

Nel parere rilasciato dal Presidente Vela in occasione della presente procedura concorsuale si rappresenta che il dott. Trojano ha dato costante prova di possedere doti eccezionali di preparazione, laboriosità e affidabilità, meritando ampiamente le encomiastiche valutazioni sempre espresse nei suoi confronti nei pareri del Consiglio Giudiziario e dei capi degli Uffici in cui ha prestato servizio. Il Presidente della Corte di Cassazione qualifica il dott. Trojano "giurista innato", capace di svolgere, con pari competenza funzioni giudiziarie civili e penali; egli ha dimostrato di conoscere perfettamente il funzionamento delle sezioni civili, sia per essere stato incaricato di redigere le relazioni preliminari sui ricorsi e di estrarre le massime delle sentenze civili, sia per aver sempre offerto la sua preziosa collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi di carattere generale. Vanta un'ottima conoscenza della materia ordinamentale, maturata anche nel periodo di collocamento fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura; è magistrato scrupolosissimo, come è dimostrato dall'attenzione con cui esamina, all'interno della sua sezione, ogni questione giuridica controversa. E' altresì, componente autorevole delle Sezioni Unite penali. Infine, oltre ad una cultura

vastissima, vanta doti umane di grande rilievo: è infatti sempre disponibile al dialogo, sereno e misurato.

Il dott. Gabriele ALICATA, nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.57, ha prestato servizio presso il Tribunale di Siracusa dal 26.10.62 e presso il Tribunale di Catania dal 1 .4.66. Con delibera del dicembre 1978 è stato nominato Consigliere di Corte d'Appello a Catania e dall'ottobre 1985 ha svolto le funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione. Il 10.9.90 ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e dal 22.3.96 quelle di Presidente della medesima Corte di Appello.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 28.9.83.

Nel parere rilasciato dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Catania si rappresenta che il dott. Alicata è magistrato di non comuni doti professionali ed umane, unite ad eccezionali capacità organizzative e ad una dedizione senza limiti che lo hanno portato a superare brillantemente ogni sorta di difficoltà costituendo un "ineguagliabile punto di riferimento" per tutte le attività dell'ufficio. Nella direzione della Corte di Appello di Catania si è sempre impegnato per assicurare lo svolgimento tempestivo e corretto di numerosi maxi-processi, superando i connessi problemi di organizzazione e costituzione dei collegi, di predisposizione delle tabelle e occupandosi di presiedere costantemente una udienza mensile della prima sezione civile. Ha sempre mantenuto rapporti corretti con il Foro e l'Università dando un forte impulso alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo; si è altresì occupato della informatizzazione dell'Ufficio e di tutte le questioni logistiche connesse alla necessità del reperimento di nuovi locali e all'adeguamento di quelli esistenti.

Il dott. Nicola MARVULLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, ha prestato servizio quale sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Bari dopo aver conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, e quindi presso la Procura della Repubblica di Genova, dal 1962 all'aprile 1978, quando, a sua domanda, venne trasferito al Tribunale della stessa città. Nel dicembre 1980 il dott. MARVULLI assumeva le funzioni di appello prendendo possesso dell'ufficio di consigliere presso la Corte di Appello di Genova; veniva quindi successivamente trasferito, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, prendendo possesso

dell'ufficio nel gennaio 1985. E' stato nominato Presidente di Sezione della Cassazione con decorrenza dal 21.7.98 e ha assunto le funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova dall'11.11.99.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.1986.

Le informazioni sono ottime. Il Consiglio Giudiziario di Genova, in occasione della domanda presentata dal dott. MARVULLI per il conferimento del presente ufficio direttivo, ha rappresentato che il predetto magistrato ha conseguito giudizi altamente lusinghieri durante tutta la sua carriera. In particolare, nel parere, se ne sottolineano le doti di completa ed elevatissima preparazione, la serietà di carattere, il senso di responsabilità ed equilibrio che costituiscono gli aspetti più salienti della sua personalità. Se ne sottolineano altresì l'integrità morale e la capacità di restare alieno ad ogni condizionamento. Per il suo encomiabile impegno e laboriosità, il dott. MARVULLI è circondato della stima di tutti i colleghi e dei funzionari e gode di grande prestigio nell'ambiente forense.

Al dott. MARVULLI è altresì riconosciuto il possesso di vasta e profonda cultura, seria preparazione dottrinale e giurisprudenziale sia nel campo penale e processualpenalistico, sia nel campo civile ed amministrativo. Il suo apporto in camera di consiglio si caratterizza per la chiarezza ed efficacia delle argomentazioni e per la precisa e completa conoscenza delle risultanze processuali. Il dott. MARVULLI vanta altresì una pregevole produzione scientifica per aver collaborato con numerose riviste giuridiche; numerosi suoi provvedimenti, relativi ad intricate questioni di diritto, sono stati oggetto di pubblicazione su riviste di particolare prestigio. Egli è stato altresì relatore in convegni su argomenti di grande interesse giuridico. La laboriosità del dott. MARVULLI è elevatissima, e così pure l'efficienza dimostrata nella direzione, dapprima di una sezione della Corte di Cassazione, e poi della Procura Generale di Genova.

Il dott. Mario DELLI PRISCOLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, dopo aver svolto inizialmente funzioni di pretore prima a L'Aquila e poi a Mantova, quindi di giudice presso il Tribunale ancora di Mantova, il 5.4.1965 divenne giudice presso il Tribunale di Roma ed il 3.2.1983 assunse le funzioni di Presidente di Sezione presso lo stesso Tribunale. Dal 7.6.1992 ha svolto funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e il 4 novembre 1998 è stato nominato Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura è stato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31-3-1986.

Nel parere del Presidente VELA si dà atto che il dott. DELLI PRISCOLI vanta una versatilità ed una disponibilità alle esigenze dell'ufficio massima; tali qualità, congiunte ad una eccezionale preparazione e dedizione al lavoro sono stati determinanti per il suo inserimento tra i più stretti collaboratori del Presidente della Corte di Cassazione al quale ha sempre prestato valido consiglio ed aiuto nell'attuazione di molteplici provvedimenti organizzativi. Nei due anni e mezzo di servizio presso la Corte con funzioni di Presidente di Sezione egli ha accettato di prestare la sua opera in diverse sezioni, si è occupato di uffici e di compiti non propriamente giurisdizionali, quali l'Ufficio del Ruolo e del Massimario, la programmazione informativa, l'utilizzazione di locali e di arredi. Egli ha dimostrato una laboriosità ed una capacità professionale assolutamente eccezionali. Gode di grande considerazione fra i colleghi e il personale amministrativo. D'altronde, nei precedenti pareri, espressamente richiamati dal Presidente della Corte di Cassazione, si evidenzia che il dott. DELLI PRISCOLI vanta una "sottile sensibilità giuridica" una "illimitata dedizione all'ufficio", "copiose doti di profonda umanità", "vivissima intelligenza", "ampia cultura generale" e "scrupoloso senso morale". Si ricorda anche il suo grande impegno organizzativo e dirigenziale dispiegato, con ottimi risultati, nell'attività di direttore dell'Ufficio Documentazione e Automazione (UDA) presso il Tribunale di Roma.

Il dott. Angelo GRIECO, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.58, ha svolto funzioni di pretore a Sassoferrato e a Roma e, dal 1985, funzioni di consigliere della Corte di Cassazione. Con delibera dell'aprile 1999 è stato nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.86.

Le informazioni sono altamente positive. In particolare, il Presidente della Suprema Corte, nella relazione 14.5.01, rileva che nel fascicolo del dott. GRIECO sono inseriti esclusivamente pareri lusinghieri ed elogi per l'attività svolta, dapprima in sede di merito, poi presso la Corte di Cassazione, da ultimo come Presidente di Sezione. Trattasi di magistrato che è "solito attendere al suo lavoro con lodevole impegno, in ottemperanza ad un vivo senso del dovere"; egli è stato nominato Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia, dimostrando senso di equilibrio e capacità organizzative. In questa sua veste il dott. GRIECO è



riuscito a superare i problemi connessi alla perdurante presenza di complessi lavori di restauro dell'edificio, e all'esigenza di rendere immediatamente attuabili talune riforme legislative degli organismi e del funzionamento della Corte. Nel parere del Presidente della Sezione Lavoro si sottolinea inoltre che tutti i pareri dei Consigli Giudiziari e dei Capi degli Uffici in cui ha prestato servizio il dott. GRIECO hanno sempre concordemente sottolineato l'elevatissima e aggiornata preparazione giuridica del magistrato, la sua laboriosità e puntualità, lo stile e la signorilità del tratto, nonché la fermezza, l'equilibrio e la serietà.

Il dott. Guido IETTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.1958, ha prestato servizio con funzioni di pretore presso le Preture di San Vito dei Normanni e di Castel di Sangro e, con funzioni di giudice, presso i Tribunali di Ariano Irpino e di Avellino ove, dal 30.5.1985, assunse funzioni di Presidente di Sezione. Dal 10.5.1989 ha svolto le funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione e dal 27.5.99 quelle di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione. Ha ottenuto alle regolari scadenze le varie promozioni di carriera, pervenendo, con decorrenza dall'1.1.1987, alla dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.

Le informazioni sono altamente positive. Nel parere del Presidente della Corte di Cassazione si rappresenta che trattasi di magistrato il quale, pur avendo esercitato in misura preponderante la giurisdizione penale, ha maturato esperienze anche nella giurisdizione civile, nonché nell'applicazione della normativa in materia di ordinamento giudiziario e nella gestione degli uffici di merito e della Cassazione. Egli presiede infatti la Sezione con impegno e competenza, adoperandosi per porre rimedio, laddove possibile, alle gravi carenze di personale e alle connesse difficoltà di funzionamento della sezione. Il dott. IETTI, nell'arco della sua carriera, ha sempre ricevuto giudizi altamente lusinghieri, che ne hanno via via messo in evidenza l'ottima preparazione giuridica e culturale, l'acuta intelligenza, la capacità organizzativa e direttiva, la forte capacità di approfondimento, la sicura indipendenza, la chiarezza, sobrietà e completezza nella redazione dei provvedimenti, l'elevata laboriosità, l'attaccamento al lavoro, le doti di equilibrio e signorilità.

Tale valutazione positiva viene pienamente confermata anche per il periodo ultraventennale di permanenza presso la Corte di Cassazione.

Il dott. Rosario DE MUSIS, nominato uditore giudiziario con D.M. 31.3.58, ha svolto

funzioni di pretore a Varese, giudice a Sondrio e a Roma, consigliere della Corte di Appello di Roma e, dal 1987, consigliere presso la Corte di Cassazione. Con delibera 8.4.99 è stato poi nominato Presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Per un lungo periodo è stato magistrato della Corte dei Conti (1965-1979).

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.86.

Le informazioni sono altamente positive. In particolare, il Presidente della Suprema Corte, nel rapporto informativo redatto il 14.5.01, segnala che trattasi di magistrato particolarmente dotato, laborioso, versatile, dall'intelligenza vivace e con una assoluta indipendenza di giudizio. Egli si è dimostrato in grado di affrontare con acume qualunque questione giuridica, proponendo talvolta anche soluzioni giuridiche originali e stimolanti. I rapporti e i pareri sul conto del magistrato rappresentano che egli si è distinto per peculiari qualità: viva intelligenza, vasta cultura generale e speciale, completa e approfondita preparazione professionale, grande laboriosità. Molti suoi provvedimenti sono stati oggetto di pubblicazione e di commenti favorevoli. Nel periodo di servizio presso la sezione lavoro sono stati confermati la stima e gli apprezzamenti dei colleghi per l'equilibrio e la capacità direttiva e organizzativa dimostrata nella gestione delle udienze e delle camere di consiglio; è altresì evidenziata la scrupolosa preparazione dei singoli ricorsi e la cura con cui segue l'attività di redazione delle motivazioni delle sentenze.

I curricula professionali dei candidati, come innanzi sinteticamente riportati, confermano che si è in presenza di magistrati tutti di notevolissimo valore e grandissima esperienza, come del resto questo Consiglio Superiore della Magistratura ha accertato, anche di recente, con le valutazioni operate in occasione di altre nomine ad uffici di vertice della Magistratura.

Dopo ampia discussione e sulla base di tali premesse, ritengono due componenti della Commissione di dover proporre per la nomina all'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione il dott. Francesco FAVARA, in atto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Trattasi invero di magistrato che ai profili di merito e attitudinali, oggettivamente risultanti da tutto quanto innanzi richiamato, abbina una profonda conoscenza della Suprema Corte per aver ivi prestato servizio complessivamente per oltre quindici anni, sia nel settore civile che in quello penale,

prima come consigliere e poi, per quasi sette anni, come Presidente di Sezione e, da ultimo, come Procuratore Generale.

Il parere redatto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, trasmesso in data 23.3.2000, in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio attualmente ricoperto di Procuratore Generale, metteva in luce come "le eccezionali premesse... poste negli anni giovanili con il brillante e precoce conseguimento della maturità classica, della laurea in Giurisprudenza e dell'ingresso in magistratura..." avessero "trovato piena conferma in tutte le fasi del successivo svolgimento della carriera" del magistrato. Il dott. FAVARA, infatti, ha sempre riportato pareri oltremodo lusinghieri nel corso delle proprie variegata esperienze professionali. Ha svolto funzioni di pretore, è stato spesso applicato alla Procura della Repubblica di Napoli, poi giudice di Tribunale a Napoli addetto a sezioni sia penali sia civili, successivamente consigliere di Corte d'Appello a Salerno anche qui addetto a sezioni civili e penali, e infine consigliere di Corte d'Appello a Napoli, addetto a sezione minorile, civile e penale, nonché delegato al Tribunale regionale delle Acque. Dal dicembre 1985 il dott. FAVARA si è trasferito come consigliere presso la Corte di Cassazione, ove ha operato prima presso la quarta sezione penale e poi presso la prima sezione civile, venendo adibito sin dal 1988 presso le Sezioni Unite civili. Nominato presidente di sezione nel luglio '93, come tale ha operato sia presso la seconda sezione civile sia presso le Sezioni Unite civili. Infine, nel luglio 1997 è stato nominato presidente titolare della seconda sezione civile, e gli è stata conferita la delega periodica di primo presidente delle Sezioni Unite civili.

Quanto al prestigio, il citato parere risulta ampiamente elogiativo, sino ad affermare che "la presenza di Francesco Favara conferisce tranquillità alla camera di consiglio e prestigio alla presidenza delle udienze".

In ordine alle capacità del dott. FAVARA, il parere ne metteva in luce gli ampi "interessi culturali e spirituali", la cultura generale arricchita dalla conoscenza di tre lingue straniere, la "vasta preparazione giuridica", nonché l'equilibrio e la serenità che lo contraddistinguono.

Quanto alle doti organizzative, il parere dava atto del contributo fornito dal magistrato nel corso delle periodiche riunioni tra i presidenti di sezione, in virtù della "approfondita conoscenza" dei "problemi di gestione della Corte", ed espressamente cita come "probante esempio", il "progetto di coordinamento tra Corte e Procura Generale allegato all'autorelazione". Si evidenziava, inoltre, come le "peculiarità organizzative" del dott. FAVARA fossero concretamente attestate dal modulo di lavoro adottato presso la seconda sezione civile, che aveva consentito un significativo incremento

del numero delle decisioni (il sistema prevedeva la memorizzazione elettronica dei ricorsi assegnati alla sezione, al fine di una ragionevole formazione dei ruoli di udienza, con contestuale richiesta e acquisizione di relazione a cura dell'Ufficio del Massimario sui precedenti giurisprudenziali per le questioni più rilevanti e con consegna dei relativi prospetti mensili non solo ai componenti il Collegio, ma anche alla Procura Generale con ben tre mesi di anticipo sulla data di udienza, anche al fine di consentire una ragionevole designazione dei Sostituti).

Sempre sotto il profilo attitudinale delle capacità, e segnatamente quanto al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse, il citato parere poneva in risalto "l'ampia esperienza degli uffici giudiziari non solo ordinari (penali e civili, giudicanti e requirenti, di primo grado, di appello e di legittimità) ma anche speciali (Tribunali delle Acque Pubbliche, Commissione Centrale Tributaria)", maturata dal magistrato.

Il citato parere delinea, in sintesi, il profilo di un magistrato di eccellente cultura giuridica e generale, di grande prestigio e capacità, di completa esperienza acquisita presso i più diversi uffici giudiziari, nonché in possesso di peculiari doti organizzative ed evidenza, in maniera netta ed inequivocabile, la profonda e completa conoscenza della Corte di Cassazione, e dei meccanismi che ne caratterizzano l'attività, che il dott. FAVARA ha acquisito nei circa 15 anni di servizio complessivamente prestati presso detto ufficio, in tutti i settori e a lungo con responsabilità di vertice.

Assai rilevante, poi, appare l'esperienza più recente maturata dal candidato nelle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Tali funzioni, invero, assumono un rilievo del tutto peculiare oltre che per la completezza delle conoscenze degli uffici della Corte che hanno garantito al candidato, perché rappresentative di una specificità a livello di ufficio superiore paragonabile (e quindi omologa) soltanto all'Ufficio di Primo Presidente.

Il fatto poi di aver svolto le funzioni suddette ha consentito al dott. FAVARA di essere componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura con evidente conseguente arricchimento del suo già eccezionale bagaglio di esperienza in materia ordinamentale organizzativa, la qual cosa non può non risultare, in sede di valutazione comparativa, meritevole di significativo rilievo.

In definitiva il dott. FAVARA, per l'evidente spessore del percorso professionale e per l'eccellenza delle esperienze maturate, deve essere preferito a tutti gli altri candidati e, in particolare, al dott. MARVULLI, in cui favore la maggioranza della Commissione si è invece orientata.

Nè può opporsi a tale valutazione la circostanza che il dott. FAVARA non assicura, alla data della vacanza dell'ufficio in concorso, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, in quanto tale circostanza deve essere apprezzata nell'ambito di una più generale valutazione comparativa che coinvolge tutti i parametri attitudinali fissati dalla vigente circolare in tema di conferimento degli uffici direttivi.

Sul punto, la citata circolare prevede al punto 2, 1° cpv., che “Ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o, adeguato un periodo più breve. In considerazione della particolare organizzazione degli uffici e delle caratteristiche proprie delle funzioni di legittimità, tale periodo è ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione (compresi quelli di Primo Presidente e di presidente Aggiunto della Corte), la Procura Generale presso la stessa Corte (compreso quello di Procuratore Generale) ed il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.”

Tale previsione è stata inserita con delibera del 7 luglio 1999, dopo ampie discussioni presso la Commissione competente ed in *plenum*, modificando l'originaria disposizione di cui alla previgente circolare, che non prevedeva espressamente l'applicabilità del requisito attitudinale della permanenza biennale ai posti apicali di Primo Presidente e Presidente Aggiunto della Corte, Procuratore Generale e Presidente del Tribunale Superiore delle Acque.

Epperò non può omettersi di rilevare che la corretta interpretazione, testuale e sistematica, della circolare, alla luce dei principi dell'ordinamento giudiziario e della concorde giurisprudenza amministrativa, impone al Consiglio Superiore della Magistratura di procedere alla scelta del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio in base ad una valutazione sia analitica che globale degli aspiranti (Cons. St. Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 749), rispetto alla quale l'elemento della possibile permanenza nell'ufficio per un periodo determinato può solo assumere il limitato valore di fattore che concorre alla definizione della scelta.

La citata circolare 7 luglio 1999, del resto, testualmente prevede, con riguardo alla valutazione delle attitudini, che un periodo di permanenza nell'ufficio inferiore ai due anni può egualmente ritenersi “adeguato” in presenza di “particolari circostanze”, così confermando che l'elemento relativo alla minore permanenza nell'ufficio perde ogni rilevanza negativa se compensato da altri fattori attitudinali

di rilevanza prevalente rispetto a quelli vantati da altri candidati.

E tanto deve ritenersi all'evidenza nel concorso in esame.

Sulla base di una valutazione oggettiva dei profili professionali del dott. FAVARA e del dott. MARVULLI - tra i quali verrà innanzitutto eseguita la comparazione, trattandosi dei due candidati proposti - il dott. FAVARA deve infatti prevalere sull'altro concorrente, per i motivi che di seguito si illustrano.

a) Il dott. FAVARA è stato nominato con delibera in data 5.4.2000 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. E' stato, quindi, giudicato in possesso di doti professionali così elevate da apparire, in occasione di detta nomina, più idoneo di altri magistrati autorevoli, che vantavano una professionalità specifica. Dunque il dott. FAVARA, attualmente, dando prova di non comuni capacità, dirige ed organizza un ufficio dalle dimensioni ragguardevoli tanto che di esso fanno parte sei Avvocati Generali e 70 magistrati, tra Sostituti Procuratori Generali ed applicati di Appello.

E non vi è dubbio che siffatta esperienza - pur senza sminuire l'importanza delle attuali funzioni del dott. MARVULLI - non può non assumere rilievo oggettivo e preminente, perché rappresentativa di una specificità attitudinale a livello di ufficio superiore che l'altro candidato non può vantare.

b) Il dott. FAVARA, all'esperienza che gli deriva dall'attuale dirigenza, aggiunge quella, assai ragguardevole per qualità e quantità, maturata allorquando, con grande prestigio ed autorevolezza, svolgeva le funzioni di Presidente titolare della 2<sup>a</sup> Sezione civile della Corte di Cassazione: egli, dunque, a seguito della titolarità di un' importante sezione civile e della continua partecipazione alle Sezioni Unite Civili, vanta una conoscenza dell'organizzazione della Corte Suprema che può definirsi completa, perché acquisita attraverso l'esercizio di importanti funzioni, oltre che accresciuta dall'attuale svolgimento dei compiti di direzione della Procura Generale, l'espletamento dei quali implica necessariamente uno stretto collegamento, per la risoluzione dei problemi comuni, con il Primo Presidente della Corte di Cassazione, in un rapporto di leale collaborazione per il raggiungimento, in favore della Corte e della Procura generale, di un livello organizzativo sempre più soddisfacente. In proposito deve anche essere richiamato il significativo "progetto di coordinamento" tra i due uffici allegato all'autorelazione trasmessa in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio di Procuratore Generale.

Il dott. MARVULLI, invece, che pure è un magistrato di grandissimo valore, molto stimato ed apprezzato da tutti, non è mai stato titolare di una sezione della Corte e, quindi, non ha svolto quei compiti di direzione, di coordinamento e di gestione che il dott. FAVARA ha in maniera eccellente espletato.

c) Il dott. MARVULLI ha pressochè esclusivamente trattato, in tutta la sua lunga carriera, la materia penale. Anche sotto tale aspetto, dunque, il profilo del dott. FAVARA risulta solidamente prevalente, per l'eccellente conoscenza anche del diritto civile, conoscenza che, peraltro, ha sempre connotato la figura di un futuro Primo Presidente della Suprema Corte, anche in considerazione dell'abituale organizzazione tabellare secondo cui al Primo Presidente compete la presidenza delle SS.UU. civili.

Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene dunque il relatore che nel concorso in esame ricorrano quelle “particolari circostanze” di fatto che ben possono far ritenere “adeguato” un periodo di permanenza più breve di quello prefissato.

In altre parole, lo spiccato rilievo delle doti attitudinali del dott. FAVARA, quali sopra esposte - e precisamente: la profonda e completa conoscenza della Corte di Cassazione e dei meccanismi che ne caratterizzano l'attività; l'ampia conoscenza di tutti i settori del diritto; l'esperienza maturata nelle attuali funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; l'eccezionale esperienza in materia ordinamentale e organizzativa acquisita anche grazie allo svolgimento delle funzioni di componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura - è tale da far ritenere adeguato, all'esito della descritta, analitica, valutazione comparativa, il periodo di permanenza nell'ufficio assicurato dal dott. FAVARA, di poco inferiore a due anni (un anno ed otto mesi), a fronte di un arco temporale, di pochi mesi in più, garantito dall'altro candidato proposto (due anni e due mesi).

Tale convinta affermazione appare sorretta non solo dalla già esposta considerazione, derivante anche dai principi affermati in materia dal giudice amministrativo, secondo cui la disposizione di circolare relativa al periodo di permanenza nell'ufficio integra non già un requisito di legittimazione (e neanche uno dei “criteri in senso stretto” di valutazione dei candidati, tali dovendosi ritenere solo quelli delle attitudini, del merito e dell'anzianità), ma soltanto un “elemento di valutazione positiva” da apprezzare nell'accertamento delle attitudini; ma anche da altro precedente consiliare adottato in

occasione della nomina al medesimo ufficio del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA (cfr delibera 29.10.98).

E' pur vero che la citata delibera è anteriore alle modifiche della circolare in tema di conferimento degli uffici direttivi adottate dal *plenum* in data 7.7.99, e consistenti essenzialmente nella previsione espressa dell'applicabilità della regola qui in discussione, relativa al limite di permanenza biennale, anche agli uffici cd. "apicali"; resta comunque invariato il significato da attribuire alla citata disposizione, secondo quanto univocamente indicato anche dal giudice amministrativo ( da ultimo, v. Tar Lazio sez. 1° n. 7263/00 del 2.7.2000).

La presente proposta, che non si pone quindi in antitesi ad altre decisioni consiliari e che non intende sminuire il significato che deve essere attribuito al possesso del requisito di permanenza, nel rispetto dei criteri di buona amministrazione, è sorretta, in concreto, proprio dalla applicazione delle regole di circolare la cui interpretazione, testuale e sistematica, impone di valutare siffatto requisito nell'ambito di un più generale apprezzamento nell'accertamento delle attitudini.

Del pari, ad avviso del relatore, non appare utilmente sostenibile l'affermazione (pure da taluno espressa) dell'opportunità di non distogliere il dott. FAVARA dall'attuale ruolo di Procuratore Generale, essendo trascorso troppo poco tempo dal suo insediamento, vale a dire un anno, quattro mesi e undici giorni. Ed invero - a prescindere dalla considerazione che, in fatto, lo stesso rilievo potrebbe essere svolto anche con riferimento al dott. MARVULLI, il cui periodo di legittimazione a quo è pari ad un anno, nove mesi e 7 giorni - deve osservarsi che non possono assumere rilevanza ragioni di opportunità direttamente contrastanti con il principio contenuto nell'art. 195 Ordinamento Giudiziario.

Venendo ora ad una analisi comparativa del profilo professionale del dott. FAVARA con quello degli altri magistrati che hanno aderito all'interpello, viene innanzitutto in rilievo il profilo professionale del dott. Aldo VESSIA, primo nella graduatoria di anzianità.

In tutti i pareri conseguiti il dott. VESSIA è stato considerato sin dagli esordi "superiore ad ogni elogio" in ogni campo e ramo del diritto, qualità confermate dall'aver egli superato brillantemente le prove del concorso per esame a magistrato di appello, prima, e a magistrato di cassazione, poi.

Come già evidenziato nell'illustrazione del suo profilo, il magistrato può vantare una peculiare



pluralità di funzioni nei diversi settori, avendo positivamente operato come pretore, come giudice di Tribunale, come consigliere di Corte di Appello, come consigliere presso la Corte di Cassazione, come presidente di sezione di Corte di Appello, come presidente di sezione della Corte di Cassazione, come Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello, nuovamente come presidente di sezione della Corte di Cassazione, presiedendo anche collegi delle Sezioni Unite e, da ultimo, quale Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

Giova sottolineare, inoltre, che il dott. Vessia ha trattato, nell'ambito di tutte le funzioni espletate, sia affari penali sia affari civili, possiede esperienza anche nel settore della tutela delle acque pubbliche (avendo presieduto il Tribunale delle Acque campane), vanta un gran numero di sentenze pubblicate su prestigiose riviste giuridiche, e infine si segnala per un'importante produzione scientifica in svariati campi del diritto (penale, civile, lavoro e amministrativo) con circa sessanta pubblicazioni.

In tutti i pareri conseguiti, il dott. Vessia ha ottenuto valutazioni di prim'ordine, ivi delineandosi un profilo professionale di rilevante spessore per professionalità, molteplicità di esperienze e funzioni e positivo esercizio di funzioni direttive.

Rispetto al dott. VESSIA, però, il dott. FAVARA prevale in ragione delle sue eccellenti capacità organizzative e direttive e delle sue conoscenze ordinamentali maturate in occasione dell'incarico attualmente ricoperto. Il dott. FAVARA - come già detto -, dando prova di non comuni capacità, dirige ed organizza un ufficio dalle dimensioni ragguardevoli di cui fanno parte sei Avvocati Generali e 70 magistrati, tra Sostituti Procuratori Generali ed applicati di Appello. All'esperienza che gli deriva dall'attuale dirigenza, aggiunge l'esperienza assai significativa per qualità e quantità, di Presidente titolare della 2<sup>a</sup> Sezione civile della Corte di Cassazione. Egli, dunque, ha una conoscenza dell'organizzazione della Corte Suprema che nessun altro candidato può vantare e che può definirsi completa, perché acquisita attraverso l'esercizio di importanti funzioni e perché accresciuta dall'attuale svolgimento dei compiti di direzione della Procura Generale. L'espletamento di tali delicate incombenze, infatti, necessariamente implica uno stretto collegamento, per la risoluzione dei problemi comuni, con il Primo Presidente della Corte di Cassazione, in un rapporto di leale collaborazione per il raggiungimento in favore della Corte e della Procura Generale di un livello organizzativo sempre più soddisfacente.

Quanto al dott. VIOLA, che segue in ordine di anzianità il dott. FAVARA, non v'è dubbio che ci si trovi in presenza di un magistrato di qualità particolarmente elevate, il quale può vantare anche il positivo esercizio di funzioni dirigenti presso uffici di merito (Presidente di Tribunale prima, e di Corte d'Appello poi, a Reggio Calabria).

Il parere trasmesso in data 23-3-2000 dal Primo Presidente presso la Corte di Cassazione (in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio di Procuratore Generale) sottolinea come le doti del dott. Viola siano state ritenute talmente peculiari dal Consiglio Superiore della Magistratura da consentirne la nomina a presidente di sezione presso la Corte di Cassazione nel 1994 malgrado l'assenza di precedenti esperienze di legittimità, il che denota che il magistrato godeva di "tale prestigio da apparire meritevole dell'insolito riconoscimento". In detto parere, inoltre, si ricordano i precedenti pareri assolutamente encomiastici espressi dai Consigli Giudiziari, nonché l'assai positiva relazione ispettiva sulla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 1993, che nell'insieme attestano "le doti culturali, tecniche e organizzative" proprie del magistrato, e delle quali lo stesso ha dato prova anche presso la Corte di Cassazione. Nel citato parere si dà atto altresì delle doti organizzative del dott. Viola, dimostrate sia con l'abbattimento dell'arretrato presso la quarta sezione penale (ove il magistrato ha operato sin dal 1994 e di cui ha assunto la presidenza come titolare nel novembre 1999), sia nella collaborazione con il Primo Presidente nella risoluzione dei problemi organizzativi del settore penale.

Le doti del magistrato sopra evidenziate ed il prestigio di cui lo stesso gode hanno del resto trovato riconoscimento da ultimo, con il conferimento al dott. VIOLA dell'incarico di presidente del Tribunale Superiore delle Acque, giusta delibera in data 31.5.2000.

Anche il profilo professionale del dott. Viola, dunque, è quello di un magistrato di assoluta eccellenza, la cui posizione, tuttavia, non può prevalere nella valutazione comparativa con quella del dott. Favara.

Quest'ultimo, infatti, vanta per un verso un'esperienza in funzioni di legittimità assai maggiore (il dott. FAVARA ha preso possesso in Cassazione nel 1985, il dott. Viola solo nel 1994), e per altro verso una pluralità di esperienze quale giudice di legittimità nel settore sia penale sia civile, laddove il dott. Viola ha sempre e solo operato nel settore penale della Corte di Cassazione. Il dott. Favara, inoltre, in considerazione delle attuali funzioni di Procuratore Generale assicura una maggiore conoscenza delle complesse problematiche dei vari settori della Corte di Cassazione, di talchè prevale nella valutazione comparativa con il dott. Viola, peraltro meno anziano.

Nella valutazione del dott. CARNEVALE gioca un peso negativo il provvedimento

disciplinare dell'ammonimento irrogato in suo danno dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15-2-1994 e successivamente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 25.1.2001. Il provvedimento disciplinare assume rilievo proprio in considerazione dello specifico dettato della citata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo cui "le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione".

Detta sanzione è stata comminata al dott. Carnevale in quanto lo stesso aveva assunto una serie di incarichi extra-giudiziari come presidente del Comitato di Sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria, senza essere stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Tale condotta, seppure risalente nel tempo, esplica con ogni evidenza un'incidenza negativa sulla valutazione attitudinale del dott. Carnevale a ricoprire il prestigioso incarico direttivo cui aspira, quanto meno nella comparazione con magistrati che mai hanno manifestato atteggiamenti del tipo di quelli sopra descritti.

Segue in ordine di anzianità il dott. Pasquale TROJANO. Trattasi di magistrato che ha sempre dato prova di possedere eccezionali doti di preparazione, laboriosità e affidabilità, conseguendo sempre encomiastiche valutazioni. E' definito "giurista innato", e uomo di vasta cultura, nonché componente autorevole delle Sezioni Unite penali. Ha maturato esperienza in materia di ordinamento giudiziario anche in ragione dell'incarico espletato quale componente dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e si è sempre dimostrato magistrato scrupolosissimo.

Il dott. TROJANO è stato consigliere della Corte Suprema dal 1984 fino al dicembre 1996, quando è stato nominato Presidente di sezione; fin dal settembre 1999 è presidente titolare di un importante sezione penale della Corte, la 6<sup>a</sup>; è componente delle Sezioni Unite Penali dal gennaio 1989 e ha svolto per lungo tempo funzioni giudiziarie civili. Il parere che il dott. VELA ha formulato nei suoi confronti è altamente elogiativo: emerge la figura di un magistrato che gode di unanime grande prestigio e di consenso generale e, soprattutto, che collabora quotidianamente e con efficacia con il Presidente VELA nella soluzione dei problemi organizzativi generali attinenti alla Corte Suprema.

Tuttavia le ragioni svolte a sostegno del dott. FAVARA nell'ambito della valutazione comparativa con il dott. VESSIA, Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, valgono a maggior

ragione nei confronti del dott. TROJANO: la oggettiva rilevanza delle funzioni di Procuratore Generale attualmente svolte dal dott. FAVARA rende la posizione di quest'ultimo solidamente prevalente nei confronti di tutti gli altri aspiranti.

Nella comparazione con il con il dott. ALICATA, deve rilevarsi come decisamente minore si appalesi l'esperienza maturata da tale magistrato nelle funzioni di legittimità avendo lo stesso operato presso la Suprema Corte di Cassazione per soli cinque anni.

Nella graduatoria di anzianità segue il dott. DELLI PRISCOLI.

Il Presidente VELA ha dato atto della grande disponibilità e versatilità sempre manifestata dal dott. DELLI PRISCOLI rispetto alle pressanti e sempre nuove esigenze della Corte, della capacità di prestare la propria attività in diverse sezioni, occupandosi anche di uffici e compiti non propriamente giurisdizionali quali l'Ufficio del Ruolo e del Massimario, la programmazione informatica ed altri. Tuttavia l'esperienza del dott. DELLI PRISCOLI in Cassazione è considerevolmente inferiore a quella vantata dal dott. FAVARA ( nove anni a fronte di quindici). Minori sono pertanto le conoscenze vantate dal dott. DELLI PRISCOLI con riguardo alle problematiche del giudizio di legittimità e alle connesse questioni organizzative. Inoltre il dott. DELLI PRISCOLI vanta una limitata esperienza direttiva, avendo conseguito un'unica nomina per uffici direttivi, a partire dal 1998, quale Presidente di sezione presso la Corte di Cassazione. Il dott. FAVARA, al contrario, vanta una esperienza direttiva più variegata, affiancando all'attività svolta quale Presidente di sezione presso la Corte di Cassazione, quella in atto di Procuratore Generale presso la Corte medesima, di indubbio elevatissimo grado.

Infine in relazione ai candidati GRIECO, DE MUSIS e IETTI, rispettivamente in Cassazione come Consiglieri dal 1985, dal 1987 e dal 1989, e come Presidenti di Sezione tutti dal 1999, le valutazioni in atti consentono di valutarne in termini positivi la laboriosità, l'indipendenza di giudizio e le capacità tecnico-giuridiche. Tuttavia nella comparazione con il dott. FAVARA i loro profili sono evidentemente recessivi, e ciò in ragione della minore anzianità posseduta, della limitatezza delle esperienze giurisdizionali acquisite, dell'unicità dell'incarico direttivo affidato, del minor spessore scientifico dimostrato.

Il relatore, pertanto, propone di sottoporre all'On. Ministro della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte con due voti a favore del dott. Francesco FAVARA e quattro voti a favore del dott. Nicola MARVULLI, e quindi di proporre per il conferimento, previo interpello, dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione il dott. Francesco FAVARA, attualmente Procuratore Generale presso la medesima Corte.

Il relatore di maggioranza, dott. VISCONTI, ringrazia il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia per l'interesse, dimostrato con la Loro presenza, ai lavori del Consiglio Superiore e, in particolare, per il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Ricorda che la pratica in questione segna il commiato del Presidente VELA, che ringrazia per l'altissimo contributo fornito alla Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sul merito della pratica, sottolinea che si tratta del primo conferimento di un ufficio direttivo apicale della Corte di Cassazione realizzato con la procedura di recente approvata. Evidenzia che con la nuova procedura – art.4 *bis* della circolare n. 13000 del 7/7/1999, così come modificata con delibera plenaria del 7.3.2001 – si è mantenuta intatta la forma dell'interpello ma, anziché essere libere le modalità dei candidati da interpellare, sono stati definiti dei criteri oggettivi e si è richiesta la disponibilità a ricoprire l'incarico ai magistrati che, negli ultimi quindici anni, siano stati titolari di uffici direttivi superiori per almeno due anni, ed abbiano esercitato funzioni di legittimità per almeno quattro anni. Ricorda la *ratio* di tale norma, che vuole evitare che pervengano disponibilità in numero troppo esiguo, ma anche troppo ampio tale da rendere la pratica ingestibile. Ritiene che da questo punto di vista possa dirsi che la riforma ha avuto successo, essendo pervenuto un numero di disponibilità equilibrato.

Ricorda che dei 27 magistrati interpellati, hanno risposto adesivamente 11 magistrati. Di essi, ritiene di dover fornire solo i nominativi, riportandosi per i *curricula* alla relazione: i Presidenti VESSIA, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione; FAVARA, Procuratore Generale della Corte di Cassazione; VIOLA, Presidente del Tribunale per le acque pubbliche; ALICATA, Presidente della Corte di Appello di Catania; MARVULLI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova. E i Presidenti di sezione della Corte di Cassazione: CARNEVALE, TROIANO, DELLI PRISCOLI, GRIECO, IETTI e DE MUSIS.

Sottolinea che la maggioranza della Commissione si è orientata a proporre il dott.

MARVULLI: per motivi di sinteticità e, contestualmente di completezza, rimanda alla relazione per le valutazioni attinenti all'eccezionale profilo professionale e al *curriculum*.

Evidenzia altresì che da due anni per il conferimento degli uffici apicali della Cassazione viene applicata la circolare 7.7.1999. A tal riguardo ricorda che il paragrafo 2, capoverso 2, prevede, come elemento di valutazione positiva, la circostanza che l'aspirante assicuri almeno due anni di permanenza nell'ufficio (la cosiddetta *legittimatio ad quem*): ciò a fronte del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art.97 della Costituzione. Osserva, infatti, che nella relazione – a pag.23, quinto rigo – si legge che: ‘La continuità nell'esercizio delle funzioni direttive per un periodo ragguardevole garantisce l'efficacia dell'azione amministrativa, la possibilità per il magistrato di portare a termine un progetto organizzativo, evita l'inutile dispendio di energie lavorative per il conseguimento di obiettivi organizzativi impediti dalla limitata durata dell'incarico’; ed aggiunge che su tale linea il Consiglio si è sempre orientato negli ultimi due anni. Ricorda come tale elemento sia stato ritenuto molto importante anche nelle tre pratiche di conferimento degli uffici direttivi di Presidente Aggiunto della Cassazione e di Procuratore Generale e di Presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche. In tal senso rimanda alla lettura delle pag.26, 27 e 28 della relazione.

Fa presente inoltre che la Commissione, che ha valutato attentamente i profili degli undici candidati, si è soffermata in particolare su quattro candidati, sul dott. FAVARA, e su altri tre candidati che garantiscono il biennio e vantano profili interessanti, e cioè i dottori MARVULLI, TROJANO e DELLI PRISCOLI. Per gli ultimi due, dei quali conferma il giudizio altamente positivo, dichiara di riportarsi per la comparazione a quanto espresso nella relazione scritta, come anche per tutti gli altri candidati che non sono stati proposti.

Relativamente poi alla comparazione con il dott. FAVARA evidenzia, come primo elemento, la circostanza che egli non assicura il biennio di permanenza che, pur rappresentando un mero criterio valutativo e non un criterio *ex lege* di esclusione, è previsto dalla circolare come elemento positivo di valutazione. A ciò ritiene si debba aggiungere il complessivo profilo attitudinale del dott. MARVULLI, che ha avuto una esperienza giurisdizionale più variegata, giudicante e requirente, ha maturato esperienze direttive più articolate, di merito e di legittimità e, infine, vanta un percorso professionale di eccezionale livello.

Ricorda, in conclusione, che nella circolare è prevista la possibilità di derogare al biennio in presenza di particolari circostanze che, nel caso di specie, ritiene non siano rinvenibili; in tal senso osserva che non ci sono motivi per derogare a tale norma, in coerenza con quanto fatto negli ultimi

due anni per i quattro posti apicali della Corte di Cassazione e per i 25 posti di Presidente di Sezione e di Avvocato generale della Cassazione.

Conclude, infine, proponendo un emendamento, in accordo con i consiglieri che lo hanno sostenuto nella proposta di maggioranza, il dott. MATTONE, il prof. MAZZAMUTO e il prof. RICCIO. Propone che il periodo di pag. 24 della relazione, al ventunesimo rigo, laddove si legge: “In occasione di tutte le nomine summenzionate si è proceduto costantemente a dare applicazione al principio di buona amministrazione che informa il termine di legittimazione minimo per l’ufficio direttivo in esame”: venga sostituito con: “In occasione di tutte le nomine summenzionate si è proceduto costantemente a dare applicazione al principio di buona amministrazione di valutare come elemento positivo un periodo minimo di permanenza per l’Ufficio direttivo in esame”: l’emendamento tende ad evitare che l’espressione “termine di legittimazione” possa essere equivocata nel senso di legittimazione *ex lege*.

Il relatore di minoranza, dott. TORO dà lettura del seguente intervento:

“Seguirò l’esempio del relatore di maggioranza rinviando alla relazione scritta per tutte le analitiche considerazioni relative ai *curricula* professionali dei candidati.

Necessaria mi appare una breve considerazione di carattere generale relativa alla specificità, anzi alla unicità della nomina che ci accingiamo ad effettuare, unicità che il nostro Capo dello Stato ha inteso sottolineare con la Sua Alta Presidenza.

La specificità cui mi riferisco si connette al ruolo che la Costituzione attribuisce alla Suprema Corte (quello di giudice del diritto e non anche del fatto) nonché alla previsione, anch’essa costituzionale, della partecipazione al *plenum* di questo organo di autogoverno della magistratura del Primo Presidente e del Procuratore Generale presso la stessa Corte di Cassazione.

Prima di passare alle concrete valutazioni, sembra doveroso ricordare che il nostro ordinamento prevede, accanto all’ufficio di Primo Presidente della Cassazione, tre uffici cosiddetti di secondo grado e cioè quelli di Procuratore Generale presso la Suprema Corte, del Presidente Aggiunto e del Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Si tratta, per così dire, di un serbatoio naturale a cui per tradizione si è attinto e da cui non si può né si deve prescindere anche in questo caso, proprio in relazione alle specificità cui prima ho fatto cenno.

Tanto premesso, devo anche io attestare, e non per un riconoscimento formale o di stile, ma per intima convinzione fondata sulla ampia documentazione degli atti, l’eccezionale valore e la

grandissima esperienza di tutti i candidati.

Peraltro, e passo ad illustrare molto sinteticamente i profili attitudinali e di merito che hanno convinto due componenti della Commissione a proporre il dott. Francesco FAVARA, non può non rilevarsi l'ampia esperienza che questi ha maturato degli uffici giudiziari, che richiamo solo per i punti essenziali:

- uditore giudiziario a soli 23 anni (secondo al concorso con 129/130)
- vice pretore a Caserta
- pretore dirigente dal 1957 al 1964 a Nicastro e Valle della Lucania
- giudice del Tribunale di Napoli (alla IV penale, alla I civile)  
nel 1970 vincitore del concorso per esami (secondo classificato) a magistrato d'appello
- consigliere della Corte di Appello prima di Salerno e poi di Napoli (ove svolge funzioni civili, penali, minorili, presso la Corte di assise ed il tribunale regionale delle Acque Pubbliche)
- dal 1985, ed ininterrottamente sino ad oggi, in Cassazione. In particolare dodici anni presso le Sezioni Unite civili, sette anni come presidente delle Sezioni Unite, un anno e quattro mesi come Procuratore Generale.

Assai rilevante, poi, appare proprio l'esperienza più recente maturata dal candidato nelle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Tali funzioni, invero, assumono un rilievo del tutto peculiare sia per la completezza della conoscenza degli uffici della Corte che hanno garantito al candidato, sia perché rappresentative di una specificità a livello di ufficio superiore paragonabile (e quindi omologa) soltanto all'ufficio di Primo Presidente.

Il fatto poi di aver svolto le funzioni suddette ha consentito al dott. FAVARA di essere componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura con evidente conseguente arricchimento del suo già eccezionale bagaglio di esperienza in materia ordinamentale organizzativa.

Veniamo ora alla comparazione: il dott. FAVARA, per l'evidente spessore del percorso professionale e per l'eccellenza delle esperienze maturate, deve essere preferito a tutti gli altri candidati e, in particolare, al dott. MARVULLI, in cui favore la maggioranza della Commissione si è invece orientata.

Il primo punto da affrontare è quello che il dott. FAVARA non assicura (*legittimatio ad quem*) alla data della vacanza dell'ufficio in concorso due anni di permanenza nello stesso.

Una corretta interpretazione, testuale e sistematica, della circolare, alla luce dei principi dell'ordinamento giudiziario e della concorde giurisprudenza amministrativa, impone al Consiglio



Superiore della Magistratura di procedere alla scelta del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio in base ad una valutazione sia analitica che globale degli aspiranti (Cons. St. Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 749), rispetto alla quale l'elemento della possibile permanenza nell'ufficio per un periodo determinato può solo assumere il limitato valore di fattore che concorre alla definizione della scelta.

La citata circolare del 7 luglio 1999, del resto, testualmente prevede, con riguardo alla valutazione delle attitudini, che un periodo di permanenza nell'ufficio inferiore ai due anni può egualmente ritenersi "adeguato" in presenza di "particolari circostanze", così confermando che l'elemento relativo alla minore permanenza nell'ufficio perde ogni rilevanza negativa se compensato da altri fattori attitudinali di rilevanza prevalente rispetto a quelli vantati da altri candidati.

E tanto deve ritenersi all'evidenza nel concorso in esame.

Sulla base di una valutazione oggettiva dei profili professionali del dott. FAVARA e del dott. MARVULLI, il dott. FAVARA deve infatti prevalere sull'altro concorrente per i seguenti motivi:

- il dott. FAVARA è stato nominato con delibera in data 5.4.2000 procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. E' stato, quindi, giudicato in possesso di doti professionali così elevate da apparire, in occasione di detta nomina, più idoneo di altri magistrati autorevoli, che vantavano una professionalità specifica; dunque, il dott. FAVARA, attualmente, dando prova di non comuni capacità, dirige ed organizza un ufficio dalle dimensioni ragguardevoli tanto che di esso fanno parte sei Avvocati Generali e 70 magistrati tra Sostituti Procuratori Generali ed applicati di Appello.

Siffatta esperienza – pur senza sminuire l'importanza delle funzioni del dott. MARVULLI - non può non assumere rilievo oggettivo e preminente, perché rappresentativa di una specificità attitudinale a livello di ufficio superiore che l'altro candidato non può vantare;

- il dott. FAVARA, all'esperienza che gli deriva dall'attuale dirigenza, aggiunge quella, assai ragguardevole per qualità e quantità, maturata allorquando, con grande prestigio ed autorevolezza, svolgeva le funzioni di Presidente titolare della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione. Dunque, a seguito della titolarità di una importante Sezione civile e della continua partecipazione alle Sezioni Unite civile, vanta una conoscenza dell'organizzazione della Corte Suprema che può definirsi completa, perché acquisita attraverso l'esercizio di importanti funzioni, oltre che accresciuta dall'attuale svolgimento dei compiti di direzione della Procura Generale, l'espletamento dei quali implica necessariamente uno stretto collegamento, per la risoluzione dei problemi comuni, con il Primo Presidente della Corte di Cassazione, in un rapporto di leale collaborazione per il raggiungimento in favore della Corte e della Procura generale di un livello organizzativo sempre più soddisfacente. In

proposito deve anche essere richiamato il significativo progetto di coordinamento tra i due uffici allegato all'autorelazione trasmessa in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio di Procuratore Generale.

- il dott. MARVULLI, invece, che pure è un magistrato di altissimo valore, molto stimato ed apprezzato da tutti, non è mai stato titolare di una Sezione della Corte e, quindi, non ha svolto quei compiti di direzione, di coordinamento e di gestione che il dott. FAVARA ha in maniera eccellente espletato;

- il dott. MARVULLI ha pressoché esclusivamente trattato, in tutta la sua lunga e prestigiosa carriera, la materia penale. Anche sotto tale aspetto, dunque, il profilo del dott. FAVARA risulta solidamente prevalente, per l'eccellente conoscenza anche del diritto civile, conoscenza che, peraltro, ha sempre connotato la figura di un futuro Primo Presidente della Corte Suprema, anche in considerazione dell'attuale organizzazione tabellare secondo cui al Primo Presidente compete la Presidenza delle S.S.U. civili.

Alla stregua delle considerazioni esposte, ritengo che nel concorso in esame ricorrano incontrovertibilmente quelle particolari circostanze di fatto che ben possono far ritenere "adeguato" un periodo di permanenza più breve di quello prefissato.

In altre parole, lo spiccato rilievo delle doti attitudinali del dott. FAVARA, quali sopra esposte - e precisamente: la profonda e completa conoscenza della Corte di Cassazione e dei meccanismi che ne caratterizzano l'attività; l'ampia conoscenza di tutti i settori del diritto; l'esperienza maturata nelle attuali funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; l'eccezionale esperienza in materia ordinamentale organizzativa acquisita anche grazie allo svolgimento delle funzioni di componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura - è tale da far ritenere adeguato, all'esito della descritta, analitica, valutazione comparativa, il periodo di permanenza nell'ufficio assicurato dal dott. FAVARA, di poco inferiore a due anni (un anno e otto mesi) a fronte di un arco temporale di pochi mesi in più, garantito dall'altro candidato proposto (due anni e due mesi).

Peraltro, alla stregua dei principi costantemente affermati in materia dal giudice amministrativo, il periodo di permanenza nell'ufficio integra non già un requisito di legittimazione (e neanche uno dei "criteri in senso stretto" di valutazione dei candidati, tali dovendosi ritenere solo quelli delle attitudini, del merito e dell'anzianità) ma soltanto un "elemento di valutazione positiva" da apprezzare nell'accertamento delle attitudini.

C'è poi un precedente di questa consiliatura in occasione della nomina al medesimo ufficio

del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA. E' pur vero che la citata delibera è anteriore alle modifiche della circolare in tema di conferimento degli uffici direttivi adottate dal *plenum* in data 7.7.99, e consistenti essenzialmente nella previsione espressa dell'applicabilità della regola qui in discussione, relativa al limite di permanenza biennale, anche agli uffici cosiddetti apicali; resta comunque invariato il significato da attribuire alla citata disposizione secondo quanto univocamente indicato anche dal giudice amministrativo (Tar Lazio sez.1 n.7263/00 del 2.7.2000)."

L'avv. PASTORE ALINANTE afferma che avrebbe voluto voluto partecipare a tale momento della vita consiliare aderendo ad una indicazione unanime; a fronte di ciò esprime compiacimento per il lavoro della Commissione che mette il Consiglio in condizione di scegliere tra due candidati di eccezionale valore.

Si dice convinto che, al di là delle conoscenze tecniche che sono appannaggio indispensabile per un magistrato di tale livello, entrambi i magistrati proposti abbiano dimostrato indipendenza di giudizio, capacità di autonomia, e un complesso di caratteristiche intellettive e spirituali che fanno di un magistrato un giudice. Si dice confortato dal fatto che tali caratteristiche siano proprie sia del Presidente FAVARA che del Presidente MARVULLI, circostanza questa che alleggerisce la portata della scelta.

Esorta i membri del Consiglio a tentare di non considerare la normativa come istituiva di un concorso in cui debbano prevalere le aspettative dei candidati.

Il Consiglio deve saper scegliere il magistrato più adatto a tale posto, facendo prevalere l'esigenze dell'ufficio sulle singole aspettative dei magistrati.

Auspica la nomina del Presidente MARVULLI perché è un penalista puro e la Corte di Cassazione necessita dell'occhio attento e dell'esperienza pratica del Presidente MARVULLI. Giudica, infatti, il settore penale quello più travagliato, il più percorso da differenze di valutazione, da inceppamenti della capacità logico-argomentativa e, talvolta, dal pericolo che la giurisdizione penale possa essere considerata come il seguito di una attività "politica". La presenza di un penalista lo tranquillizza sulla possibilità che la Cassazione migliori questo essenziale settore della sua attività.

Ritiene poi che il Presidente MARVULLI garantisca il minimo di permanenza ragionevole: giudica il frutto di una imprudenza aver fissato a due anni la permanenza del Primo Presidente della Cassazione, rispetto al triennio richiesto per gli altri uffici direttivi.

Conclude sostenendo la candidatura del dott. MARVULLI anche in negativo, ritenendo che sarebbe un grave errore privare la Procura Generale dell'apporto, già rivelatosi prezioso, del dott.

FAVARA, la qualcosa esporrebbe il Consiglio al difficile compito di sostituirlo.

Invita pertanto i colleghi a votare il Presidente MARVULLI con la consapevolezza che così facendo non solo si garantirà alla Cassazione la guida più idonea possibile, ma si assicurerà all'ufficio requirente presso la Corte di Cassazione il contributo e la guida del migliore dei Procuratori generali.

Il dott. MATTONE pronuncia il seguente intervento:

“Al termine di un confronto svoltosi in Quinta Commissione e per ciascuno di noi connotato da un intenso travaglio ricollegabile alla statura umana e professionale, in particolare, dei due candidati sui quali si è da ultimo concentrata la nostra attenzione, ho condiviso con convinzione la proposta del relatore di maggioranza; ed intendo qui dar conto delle peculiari ragioni, comuni agli altri consiglieri eletti nelle liste di Magistratura democratica, che hanno sorretto questa decisione.

Come ha sottolineato il dott. VISCONTI, è stato in primo luogo assegnato adeguato rilievo alla possibilità che il candidato assicuri un periodo minimo di permanenza nell'ufficio direttivo in concorso, in conformità a quanto è al riguardo previsto dalla vigente circolare, possibilità assicurata, invero, dal dott. MARVULLI.

Nell'attribuire a tale circostanza un ruolo non trascurabile in sede di valutazione comparativa non si è inteso, per altro, prestare acriticamente ossequio a una disposizione consiliare, ma si è ritenuto piuttosto, tanto più con riferimento a quell'incarico direttivo che si colloca al vertice dell'ordine giudiziario, di cogliere il profondo significato ed il valore propositivo racchiusi in quella norma. Sembra a noi innegabile, infatti, che in una fase in cui è sempre più avvertita, sia nella magistratura che nella società, l'esigenza di un recupero di funzionalità da parte della macchina giudiziaria, naturalmente non disgiunta dal rispetto dei fondamentali principi di garanzia, ed è insieme largamente percepito lo stretto collegamento esistente tra gli obiettivi di effettività e i concreti assetti degli uffici giudiziari, nessuno escluso, non possa rinunziarsi a garantire una certa stabilità nell'esercizio dei ruoli direttivi, tale da dare respiro ad un determinato progetto organizzativo e da consentire una sperimentazione delle innovazioni introdotte, un consolidamento dei risultati positivi che via via emergano, un rafforzamento dei momenti partecipativi instaurati all'interno dell'ufficio.

E se queste – come è da ritenere – sono prospettive da tutti noi condivise, non può allora non riconoscersene la priorità rispetto a pur naturali aspirazioni con esse confliggenti.

Ma non soltanto nei termini fin qui riferiti va inteso, in realtà, il valore della stabilità degli uffici direttivi. Si vuol dire (e mi ricollego qui all'intervento dell'avv. PASTORE ALINANTE) che pari importanza viene da noi attribuita alla esigenza, in qualche misura speculare a quella in precedenza posta in

evidenza, che il dott. FAVARA prosegua nell'esercizio del suo alto incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel cui espletamento – come ha sottolineato il relatore di minoranza – egli ha ribadito le sue elevate capacità organizzative e la sua esperienza in materia ordinamentale, così da portare a totale compimento i programmi e gli obiettivi che si era prefisso di realizzare. Ed è, questa, una esigenza che in particolare avvertiamo con riferimento al ruolo, che a Lui compete, di titolare dell'azione disciplinare, persuasi come siamo che in un momento storico nel quale la giurisdizione è attraversata da forti tensioni e il paese vive una fase di incertezza, la continuità di tale funzione, nel solco degli apprezzati orientamenti sin ora delineatisi, costituisce uno strumento essenziale per la effettiva tutela della indipendenza dei magistrati.

Queste considerazioni sarebbero, tuttavia parziali, se ad esse non si accompagnasse l'espressione del più vivo apprezzamento e della illimitata stima nei riguardi del dott. MARVULLI, la cui poliedrica ed eccellente storia professionale è stata, per altro, tracciata in termini quanto mai esaurienti dal dott. VISCONTI, nella cui relazione totalmente mi riconosco.

Di questa storia, dalla quale emerge il ritratto di un Uomo e di un magistrato dotato, tra l'altro, di eccezionale senso dell'indipendenza e da un elevatissimo equilibrio, mi limiterò a ricordare, dunque, che anche nelle attuali funzioni Egli ha dimostrato il possesso di relevantissime capacità organizzative e dirigenziali, connotate in particolare – come si legge nel parere espresso il 1.6.2001 dal Consiglio giudiziario – da una conoscenza capillare delle problematiche proprie del suo ufficio e da una attenzione – per così dire - a tutto campo, rivolta, cioè, anche agli aspetti pratici del lavoro, ai problemi del personale, a quelli del foro e delle parti, in definitiva “alla complessiva immagine fomita dalla amministrazione della giustizia”: un atteggiamento, questo, che già di per sé è di ottimo auspicio per le funzioni per le quali lo si propone in questa sede.

Ma prima di concludere vorrei svolgere una breve riflessione sull'ufficio giudiziario interessato da questo concorso.

Neppure la Corte di Cassazione si sottrae – oggi – alle tensioni che investono il potere giudiziario. Vi sono i problemi di sempre attinenti, per un verso, alla stessa identità della Corte, che è permanentemente alla ricerca di un ruolo nomofilattico, che consenta, sì, il consolidarsi di indirizzi giurisprudenziali tendenzialmente unitari, ma attraverso il confronto con le diversità; e, per altro verso, al massiccio aumento del contenzioso, che oggi rischia di registrare un'impennata a seguito sia della soppressione della Commissione tributaria centrale (che avrebbe provocato presso la competente sezione della Corte un arretrato di 20.000 controversie) sia della devoluzione ad essa dei giudizi di

impugnazione avverso i decreti che saranno pronunciati a norma della legge 89/2001 (“legge Pinto”) e che si prevedono assai numerosi.

Ma vi sono anche i problemi che nascono dalla percezione sempre più diffusa circa la necessità di radicare anche nella Corte di legittimità modelli organizzativi già sedimentati negli uffici di merito. Si tratta - come è intuitivo - degli aspetti che concernono in particolare il ruolo e le competenze dell’organo consultivo che è stato istituito nell’Assemblea generale della Corte svoltasi il 23 aprile 1999; la valorizzazione dello stesso istituto assembleare; la composizione delle Sezioni Unite e i relativi criteri di rotazione; la formazione dei collegi e la individuazione dei relatori; l’assegnazione dei processi ed ogni altro aspetto attinente alla materia tabellare.

Ed io credo sia sufficiente nominare queste tematiche per evocare l’importanza che ciascuna di esse assume per l’effettiva attuazione di principi ispirati alla pari dignità dei magistrati; per la realizzazione di assetti partecipativi nel cui ambito il titolare di poteri direttivi, senza affatto abdicare al proprio ruolo e dalle responsabilità ad esso connesse, si avvalga tuttavia del contributo costruttivo degli altri componenti dell’ufficio; per l’affermazione nell’agire quotidiano del criterio di precostituzione, che rappresenta una premessa essenziale per la tutela dell’indipendenza interna dei giudici e una garanzia altrettanto preziosa per i cittadini. Ed è proprio in relazione a queste tematiche che gli orientamenti e le indicazioni concrete che il dott. MARVULLI ha reso manifesti - mostrandosi sensibile all’esigenza non solo da noi rappresentata di conoscere le linee programmatiche degli aspiranti - prefigurano una prospettiva che largamente condividiamo e rafforzano, quindi, la nostra persuasione circa la piena validità della sua designazione.

Per queste ragioni aderiamo, in conclusione, alla proposta di maggioranza formulando l’auspicio che essa sia sorretta dal più ampio consenso, sì che questa importante funzione possa fin dal primo momento essere qualificata da una forte legittimazione.”.

Il dott. PARZIALE pronuncia il seguente intervento:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura ha affrontato per la prima volta dopo la recente modifica della circolare (art.4 *bis* della circolare n.13000 del 7.7.1999, così come modificato con delibera plenaria del 7.3.2001) la copertura di uno dei posti apicali della Corte Suprema di Cassazione.

In base alla nuova normativa l’interpello è stato rivolto a quei magistrati che, negli ultimi quindici anni, sono stati titolari di uffici direttivi superiori per almeno due anni ed hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno quattro anni. Tale innovazione, richiesta dal Movimento per la

Giustizia con forza, ha consentito di acquisire disponibilità di un significativo numero di aspiranti, ampliando così la concreta possibilità di scelta del Consiglio Superiore della Magistratura. La scelta viene allora operata tra magistrati che oltre a possedere i requisiti tradizionali di grande professionalità e capacità organizzativa, sono anche nelle condizioni di garantire la permanenza nelle funzioni per un tempo ragionevole (almeno un biennio) tale comunque da rendere operativo e visibile un complessivo ed ampio progetto riorganizzativo della Corte.

In attesa di auspiccate riforme legislative, infatti, solo attraverso tale via è possibile garantire alla Corte il recupero di efficienza e di efficacia della sua attività da tutti da tempo richiesto. Proprio in tale prospettiva la nuova normativa ha espressamente introdotto, come parametro di valutazione attitudinale, proprio la possibilità di garantire almeno una permanenza minima biennale.

Un grande passo in avanti, dunque, per raggiungere l'obiettivo di nominare a tali prestigiose cariche magistrati dotati di adeguate capacità. Le disponibilità dichiarate testimoniano la bontà di tale scelta, essendosi di fronte ad un concorso che presenta molti candidati pienamente in possesso delle qualità necessarie per ricoprire tale incarico.

Ma non basta! Un ulteriore passo in avanti deve essere ancora compiuto per garantire una scelta pienamente consapevole da parte dell'organo di autogoverno: si tratta di prevedere in via generale che si possa ( e si debba) conoscere quale sia in concreto il progetto organizzativo che i candidati pensano di attuare. Non al fine di condizionare le scelte al contenuto del progetto, ma per comprendere se e in che misura l'aspirante sia pienamente a conoscenza delle peculiarità della Corte e di queste abbia fatto uso per prospettare una ipotesi organizzativa che tenga conto di tutte le variabili in gioco.

Per questo, unitamente al dott. MATTONE (Magistratura Democratica), ho chiesto in Commissione di procedere ad una audizione dei candidati o di acquisire dagli stessi un documento programmatico descrittivo della loro posizione sui problemi più significativi che riguardano le funzionalità della Corte di Cassazione (Assemblea, Comitato Consultivo, distribuzione del lavoro, gestione del Massimario). Ma tale richiesta è stata purtroppo respinta dalla maggioranza dalla Commissione.

Ho sempre sostenuto, e ne sono pienamente convinto, che molti dei problemi che riguardano la funzionalità della giurisdizione sono da ricollegare direttamente a scelte consiliari assunte senza una piena conoscenza di tutte le variabili in gioco. Conoscere prima di decidere è un metodo di lavoro, garanzia di trasparenza e di efficacia delle decisioni. Per questo, a fronte di tale diniego, la mia

posizione era vicina all'astensione, pur avendo rinvenuto nel candidato DELLI PRISCOLI, sulla base della sola lettura degli atti, il profilo professionale più idoneo per ricoprire tale incarico.

Le indicazioni della Commissione per i due candidati FAVARA e MARVULLI mi sembravano non complete. Per altro, due aspiranti (MARVULLI e DELLI PRISCOLI) hanno ritenuto di portare a conoscenza della Commissione le loro valutazioni e i possibili progetti operativi, offrendo qualche elemento ulteriore di giudizio. Sulla base di tali elementi nuovi ho espresso in Commissione il mio favore per DELLI PRISCOLI.

Ho infatti ritenuto che il Presidente DELLI PRISCOLI, oltre alle indubbie capacità professionali non inferiori a quelle degli altri candidati, come attestato dai pareri e dalla variegata esperienze nel settore requirente e giudicante sia nel penale che nel civile, è in possesso certamente di esperienze organizzative molto più significative e protratte nel tempo. Tali qualità gli consentono di poter predisporre una adeguata e moderna organizzazione, sfruttando al massimo tali potenzialità che, restando invariate le risorse umane e professionali, sono le uniche in grado di determinare in tempi brevi una maggiore efficienza (incremento quantitativo delle decisioni) e una maggiore efficacia (incremento qualitativo delle decisioni).

Il pieno possesso di tali attitudini risulta dalla nota illustrativa depositata dal Presidente DELLI PRISCOLI, che dimostra di conoscere pienamente l'organizzazione di tutti gli uffici della Corte e i suoi problemi di funzionamento e ha prospettato soluzioni e metodologie di lavoro che sembrano compatibili anche con un ragionevole punto di equilibrio tra momenti consultivi e decisionali.

Ho osservato in Commissione che di fronte a tali indiscutibili capacità, l'assenza di ulteriori consensi in suo favore poteva trovare una sola giustificazione: la sua minore anzianità rispetto agli altri concorrenti e la circostanza oggettiva che la sua nomina – destinata a protrarsi per oltre quattro anni – avrebbe impedito di fatto ad altri autorevoli magistrati di concorrere per tale incarico.

Dovendo allora garantire la maggiore convergenza possibile di consensi per una nomina così significativa, tra i due candidati rimasti (il dott. FAVARA e il dott. MARVULLI) ho ritenuto opportuno non privare del mio consenso la candidatura del Presidente FAVARA nell'auspicio di poter conoscere anche le sue valutazioni in ordine al suo progetto operativo.

Non ho visto infatti ragioni di esclusione per il Presidente FAVARA che, pur non garantendo il biennio, assicura una permanenza di un anno e otto mesi circa: circa sei mesi di meno rispetto all'altro candidato. Tale aspetto non può essere ritenuto decisivo dovendosi invece apprezzare nella complessiva valutazione unitamente alle altre attitudini e qualità professionali degli aspiranti. Sotto



quest'ultimo profilo, allora, ho ritenuto che non vi fossero elementi decisivi in favore del dott. MARVULLI, specie se si tiene conto della valutazione che già il Consiglio Superiore della Magistratura ha operato nei confronti del dott. FAVARA conferendogli l'incarico di Procuratore Generale.

Per altro, devo constatare che ad oggi il Presidente FAVARA non ha ritenuto di dover fornire quegli ulteriori elementi di conoscenza che sono indispensabili per una decisione consapevole.

Non mi resta allora che preannunciare una astensione che vuole anche essere segno tangibile di particolare attenzione nei confronti del Presidente MARVULLI al quale non farò mancare la mia piena collaborazione istituzionale. Le sue dichiarazioni programmatiche – nelle sue linee generali condivisibili – sono infatti adeguata garanzia di una prospettiva di miglioramento della funzionalità della Corte Suprema di Cassazione”.

Il prof. SERIO giudica la circostanza che la nomina del Primo Presidente veda una “spaccatura” in seno al Consiglio fisiologia e salutare. Formula, tuttavia, l'auspicio che, quale che sia l'esito della votazione, alcuni principi siano riaffermati.

Si dice “affezionato” all'idea che la Corte di Cassazione continui ad essere organo di legittimità e che non venga indebitamente trasformato in un terzo grado di giurisdizione: giudica cioè il presidio di ogni democrazia, e di civiltà. Si dice altresì “affezionato” alla nomofiliachia, che giudica presidio di garanzia di tutti i cittadini e di rispetto per la legge.

Ritiene si debba valutare se, indipendentemente dal “feticcio del biennio”, il criterio biennale sia il criterio risolutivo di scelte alle quali il Consiglio non saprebbe per difficoltà negli strumenti di mediazione assolvere. Esorta a concentrarsi sul merito della questione, sulla capacità di “innervamento” dei candidati in un tessuto delicatissimo per l'equilibrio dei diritti individuali e collettivi nella vita e nel funzionamento della Corte di Cassazione.

Ritiene si debba “liquidare” l'argomento secondo cui la scelta che il Consiglio deve affrontare sarebbe premiale per un magistrato il cui merito principale sia quello di appartenere alle fila della magistratura requirente, quasi che si volesse introdurre un canale privilegiato. Afferma di voler essere rassicurato che la nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione non costituisce il coronamento di una carriera solo requirente o di una carriera penalistica. Ritiene non si possano ignorare secoli di tradizione giuridica.

L'affermazione all'esterno della regola secondo la quale andrebbe privilegiato chi è stato pubblico ministero, in un momento in cui gli uffici dei pubblici ministeri avrebbero avuto la

predominanza culturale rispetto alla vita del paese, è principio che lo distanzia dalla scelta di maggioranza.

Ricorda che il Consiglio è chiamato a votare innanzi alle massime autorità dello Stato: chiede che il proprio voto venga “separato” se su di esso dovessero incombere cappe culturali che in modo irreversibile ritiene lo distanzino da affermazioni fatte.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI, premesso che entrambi i candidati proposti, il dott. MARVULLI e il dott. FAVARA, hanno un’esperienza professionale completa e variegata, apprezzabili meriti, e sono particolarmente meritevoli avendo svolto attività come magistrati in primo grado e in appello, requirenti e giudicanti, ritiene vada preferito il dott. FAVARA, che è al vertice dell’ufficio requirente della Cassazione, dove espleta compiti di natura gestionale ed organizzativa. Entrambi sono stati Consiglieri della Corte di Cassazione ed entrambi hanno ricoperto l’incarico di Presidente di Sezione, ma il dott. FAVARA lo ha fatto a decorrere dal ’93, mentre il dott. MARVULLI dal ’98, quest’ultimo, poi, non ha avuto la titolarità della Sezione. Il dott. MARVULLI, poi, ha lasciato la Corte di Cassazione per andare a dirigere la Procura generale presso la Corte d’Appello di Genova in un momento molto delicato in cui sono state approvate numerose riforme che hanno influito anche sulla gestione ed organizzazione, della Corte di Cassazione a cui pertanto lo stesso è rimasto estraneo. Anche alla luce di tali considerazioni, il dott. FAVARA è preferibile, nonostante non assicuri un periodo di permanenza biennale. Ciò, peraltro, è un dato poco significativo ove si consideri che il dott. MARVULLI rimarrebbe in servizio pochi mesi in più rispetto al dott. FAVARA. Non può condividersi, pertanto, l’affermazione del dott. VISCONTI secondo il quale tale aspetto “peserebbe come un macigno”. La permanenza nell’ufficio va valutata con riferimento alle capacità del magistrato in modo tale che, se un candidato dimostri, comunque, adeguate capacità organizzative, il dato non può essere discriminante. In generale, pensa che il periodo di permanenza nell’ufficio non debba essere enfatizzato.

Quanto al principio del buon andamento degli uffici, che porterebbe a preferire il dott. MARVULLI per evitare che il dott. FAVARA sia distolto dopo poco tempo dalla designazione dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, reputa che la circostanza debba essere tenuta presente anche per il dott. MARVULLI stesso, che sarebbe costretto ad abbandonare la Procura generale di Genova, anch’essa molto gravata da problemi complessi e difficili. Il dott. FAVARA ha una conoscenza così approfondita della Corte di Cassazione che la sua candidatura appare naturale; pertanto, pur sentendosi rammaricata di non potersi esprimere a favore dell’altro altrettanto valido

candidato, che stima e apprezza molto per le non comuni capacità professionali; ritiene che una valutazione serena ed equilibrata debba condurre a preferire il dott. FAVARA.

Rivolgendosi a coloro che hanno sostenuto il dott. MARVULLI, affermando che la permanenza biennale nell'ufficio *ad quem* sia fondamentale, in particolare chiede come questi abbia potuto essere preferito al dott. TROJANO, che è attualmente Presidente titolare di una sezione penale che tratta ricorsi relativi a reati molto gravi e che pure garantisce il biennio. Inoltre, nei confronti del dott. TROJANO il Presidente VELA, che è persona molto sobria ed attenta nel formulare elogi, ha espresso un parere eccellente, dando atto della sua preziosa collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi generali, aspetto che è di tutta rilevanza per il procedimento in essere. Poi con riferimento alla mancata presentazione di un progetto organizzativo, sottolineata dal dott. PARZIALE, rileva che non si tratta di un fatto rilevante, posto che nell'interpello non era stato specificato che con la dichiarazione di disponibilità si dovesse indicare il programma che sarebbe stato attuato in caso di designazione. Peraltro, le capacità di gestione ed organizzazione del dott. FAVARA sono note a tutti i componenti del *plenum*. Ricorda che l'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è in stretto collegamento con la Corte di Cassazione stessa e il dott. FAVARA, da quando lo ricopre – aprile 2000 –, ha saputo rafforzare tale collegamento e coordinamento.

Infine, ribadendo che il candidato preferibile appare il dott. FAVARA, annuncia, anche a nome dei dottori CAFERRA, ANGELI, ROMEI PASETTI, D'ANGELO, SMIRNE e FERRARA – esclude il dott. TORO in quanto ha già avuto modo di esprimere il proprio pensiero –, il voto a favore della proposta di minoranza.

Il dott. SPATARO, pur essendo convinto che si tratta di due candidati eccezionali, di grande levatura nonché giuristi di prim'ordine, tali che chiunque venisse preferito tutti i componenti di questo *plenum* dovrebbero sentirsi onorati, esprime il proprio voto a favore del dott. FAVARA, in quanto non si sente rassicurato da due delle motivazioni alla base della proposta di maggioranza. Dalla prima, chiara e netta, che fa leva sul periodo di permanenza nell'ufficio che si può assicurare, in quanto personalmente non ha mai privilegiato tale criterio, che deve essere residuale, piuttosto che assorbente; peraltro, pensa che 6 mesi in più in un ufficio non possano fondare un giudizio di maggiore stabilità; ed inoltre, ove ci si volesse basare prevalentemente su tale requisito, vi sarebbero altri candidati, come il dott. DELLI PRISCOLI, da anteporre al dott. MARVULLI. La seconda, più evanescente e insicura, fa leva sulla varietà di esperienze professionali. A tale proposito pensa che, soprattutto con riferimento alle esperienze che si rendono necessarie per l'incarico di cui trattasi, vada

preferito il dott. FAVARA, che è in Cassazione dall' '85 ed è stato nominato Presidente di sezione nel '93, mentre il dott. MARVULLI ha ricoperto l'incarico di Presidente di Sezione solo di fatto. Anzi, reputa abbastanza singolare che si voglia proporre per la nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione un magistrato che non è mai stato presidente di Sezione titolare. In sostanza, pensa che la motivazione di maggioranza sia contraddittoria nonché poco rispettosa della normativa vigente. Quanto alla mancata presentazione del progetto di organizzazione da parte del dott. FAVARA, non lo reputa un valido motivo, stante il fatto che anche la Commissione non ha acceduto a tale interpretazione ed, anzi, la mancata presentazione potrebbe essere interpretata come un segno di discrezione del dott. FAVARA, il quale aveva peraltro presentato un ampio programma in occasione della sua nomina a Procuratore Generale.

Infine, pur dichiarandosi onorato per qualsiasi decisione il Consiglio volesse assumere, annuncia il proprio voto a favore del dott. FAVARA.

Il dott. FERRARA, rifacendosi all'intervento della dott.ssa IACOPINO CAVALLARI, che condivide pienamente, intende riassumere alcune delle motivazioni che hanno contraddistinto la posizione del proprio Gruppo di *Unità per la Costituzione*, che si riconosce nella proposta di minoranza.

Preliminarmente, sottolinea che trovano oggi riscontro tutte le perplessità che erano state evidenziate al momento della modifica della circolare sull'interpello generalizzato. La procedura che è stata seguita non è stata omogenea, mentre l'ufficio di Cassazione ha bisogno di certezza e stabilità. Ciò non si è avuto e gli effetti negativi hanno sacrificato la regola del buon andamento dell'amministrazione. Rileva che, per la prima volta nella storia della Corte di Cassazione, si assiste ad uno stravolgimento delle regole volendo accordare la preferenza a magistrati più giovani di altri pur ritenuti eccellenti. Si intende scegliere, infatti, il dott. MARVULLI che ha maturato un'esperienza direttiva nell'ambito solo degli ultimi due anni: precisa che lo stesso, presso la Corte di Cassazione, ha ricoperto solo di fatto l'ufficio di Presidente di sezione. Altri aspiranti sono stati per periodi più lunghi e ininterrotti in Cassazione rispetto al dott. MARVULLI, per cui non si comprende come ci si possa esprimere a suo favore. Né è condivisibile che si usi il biennio di permanenza nell'ufficio per penalizzare un candidato che è portatore di esperienze presso la Corte di Cassazione tali da renderlo capace di operare a pieno regime già da domani. E, con riferimento all'ufficio *a quo*, la stessa considerazione deve valere per il dott. MARVULLI. Infine, pensa che, anche volendo mettere in pratica il progetto delineato dal Ministero della Giustizia, teso a dare maggiore valore alla giurisdizione

civile, senza preferenze per certe funzioni, a maggior ragione dovrebbe essere preferito il dott. FAVARA.

Il prof. MAZZAMUTO sottolinea di intervenire perché l'opinione pubblica possa comprendere appieno le ragioni che sono al fondo della scelta operata dalla maggioranza. E' un dovere insopprimibile che avverte, sia come membro laico del *plenum* che come componente – e a tale proposito si esprime anche a nome del prof. RICCIO – della Quinta Commissione, e si augura che il proprio intervento sia utile per restituire la verità all'interpretazione del percorso valutativo ed argomentativo compiuto.

Precisa che la discussione che si è aperta non tocca le persone alle quali va la stima più profonda di tutti. Peraltro, lo addolora dover tradire i propri personali sentimenti che lo porterebbero a preferire il dott. FAVARA, ma ha ritenuto doveroso che il Consiglio desse una corretta applicazione della normativa vigente. Ed è necessario che il Paese comprenda il senso delle scelte operate, che hanno portato a far prevalere il criterio del buon andamento su quello dell'anzianità.

Sottolinea, poi, che non è mai stata enfatizzata la specializzazione penalistica e ciò è dimostrato dal fatto che alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione il Consiglio aveva nominato il dott. FAVARA, che è un civilista. Peraltro, lo stesso dott. MARVULLI vanta numerose pubblicazioni e meriti scientifici in campo civilistico. Intende chiarire, ancora, che, dietro la scelta operata dalla Commissione, non vi è alcuna volontà di programmazione della politica giudiziaria ma solo l'intento di applicare la circolare che il Consiglio si è data. Pertanto, conferma il proprio voto a favore del dott. MARVULLI.

Il PRESIDENTE, non essendovi più iscritti a parlare, chiede se vogliano replicare i relatori.

Il dott. TORO, relatore per la Minoranza, sottolinea che tutti gli argomenti sono già stati egregiamente espressi dai dottori IACOPINO CAVALLARI e FERRARA a cui interventi si richiama. Pertanto, intende rivolgere una sola battuta alla garbatissima polemica dell'avvocato, amico e maestro, PASTORE ALINANTE: una scelta come quella in favore del dott. FAVARA, che viene effettuata in attuazione del principio sancito dall'art. 195 dell'Ordinamento Giudiziario, non può mai essere un "grave errore". Conferma, pertanto, la propria proposta, ormai rimasta inaspettatamente isolata, a favore del dott. FAVARA.

Il dott. VISCONTI, relatore per la Maggioranza, interviene solo per precisare che la mancata presentazione del progetto organizzativo non è stato pregiudizievole. Quanto al criterio di anzianità, la differenza che intercorre fra i due magistrati è minima, tale che non si può basare il giudizio su tale

requisito. In particolare, non ritiene che l'elevato incarico ricoperto dal dott. FAVARA presso la Corte di Cassazione possa costituire motivo di attribuzione automatica della carica di Primo Presidente della stessa. Precisa che, la valutazione dell'attività nel settore penalistico, non può costituire aprioristicamente nè un motivo di preferenza, nè penalizzante. Peraltro, il dott. MARVULLI ha svolto un'intensa attività scientifica nel campo civilistico. Alla luce delle considerazioni esposte, ribadisce il proprio voto a favore del dott. MARVULLI.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esauriti gli interventi, si passerà al voto.

Il dott. ROSSI, anche a nome del dott. MATTONE, del dott. VIAZZI, del dott. GILARDI e del dott. DI CASOLA, chiede che si voti per appello nominale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento Interno.

Il dott. TORO, relatore di minoranza, pur non potendosi opporre al rifiuto del sistema di voto per ballottaggio, si rammarica poiché la modifica del sistema di votazione gli impedirà di votare a favore del dott. FAVARA e lo costringerà, invece, a votare contro l'altro validissimo candidato.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi del Regolamento, si dovrebbe votare con il sistema del ballottaggio, a meno che almeno 5 Consiglieri avanzino una diversa richiesta. Nel caso di specie, essendo stata avanzata richiesta da parte del dott. ROSSI, del dott. MATTONE, del dott. VIAZZI, del dott. GILARDI e del dott. DI CASOLA, si voterà, mediante appello nominale, sulla relazione di maggioranza.

Segue l'appello nominale, sulla proposta della maggioranza a favore del dott. MARVULLI.

Il PRESIDENTE, avvertendo che, com'è consuetudine, non parteciperà alla votazione, comunica l'esito della stessa: 16 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astensioni.

Hanno votato a favore i dottori: CASSANO, CONSOLO, DI CAGNO, DI CASOLA, GALLITTO, GALLO, GILARDI, MATTONE, MAZZAMUTO, PASTORE ALINANTE, RICCIO, RONCO, dott. ROSSI, SERIO, VIAZZI e VISCONTI;

Hanno votato contro i dottori: ANGELI, CAFERRA, D'ANGELO, FERRARA, IACOPINO CAVALLARI, RESTA, ROMEI PASETTI, SMIRNE, SPATARO, TORO.

Si sono astenuti i dottori: NATOLI, PARZIALE, VELA e VERDE.

L'incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione è conferito al dott. MARVULLI.

Prima di abbandonare l'Aula, il PRESIDENTE intende sottolineare l'alto senso di responsabilità con cui è avvenuta l'odierna discussione. Nel comprendere il senso di sofferenza che

è stato sotteso al voto, esprime le proprie felicitazioni al dott. MARVULLI a cui augura buon lavoro.

Desidera poi rivolgere i propri calorosi e affettuosi saluti e ringraziamenti al dott. VELA, che resterà ancora in Consiglio come Primo Presidente della Corte di Cassazione fino a metà agosto, riservandosi, insieme a tutti i componenti del *plenum* di salutarlo, nonché rivolgergli un sentito tributo, in quell'occasione, per aver onorato e dato luce all'ufficio ricoperto e alla Magistratura.

Infine, dichiara chiusa la discussione sull'argomento e sospende la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE Carlo Azeglio CIAMPI, alle ore 12,08, abbandona l'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 12,08, riprende alle ore 12,15.

Alla ripresa dei lavori assume la Presidenza l'avv. DI CAGNO.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Giuseppe FUOCHI TINARELLI.

Il dott. FAVARA fa il suo ingresso in Aula.

Il Consiglio passa all'esame delle proposte all'ordine del giorno speciale, **SEZIONE A**, che sono approvate con la sostituzione della pagina n. 110 dell'Ordine del Giorno con quella che è stata distribuita; pertanto, prima della parola "conseguentemente" sono aggiunte a pagina 141 le seguenti parole:

“propone

di prendere atto della rinuncia all'incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari della dott.ssa Delfina SPIGA e, “.

**PRIMA COMMISSIONE**

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione con motivazioni varie

n. 163/01 R.R. - Procedimento relativo alla dott.ssa Letizia AIELLI, giudice presso il Tribunale di Asti, per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di esposto di tale Marco CORDARA.

La Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale, visto l'esito delle informazioni assunte e risultando informati il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

n. 391/00 R.E. - Esposto di Antonio FRAIOLI, da Arce, il quale si duole di presunte irregolarità commesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nell'ambito di una sua vicenda giudiziaria coinvolgente Maria Adelaide GABRIELE.

La Commissione,

premessi che l'esposto di Antonio FRAIOLI concerne le irregolarità in cui sarebbe incorsa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nella trattazione di due precedenti esposti del FRAIOLI, diretti a quell'ufficio e datati rispettivamente 11 luglio 2000 e 15 luglio 2000;

considerato che le irregolarità lamentate sono derivate, come da informazioni assunte presso la Procura della Repubblica di Cassino, dalla erronea trattazione unitaria degli esposti citati, successivamente separati ed oggetto di indagini successive;

rilevato che nulla autorizza l'ipotesi che il citato disguido sia frutto di dolo o colpa dei magistrati operanti e non essendovi dunque attività o valutazioni di competenza del Consiglio da compiere;

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare visto l'esito delle informazioni assunte.

n. 38/01 R.E.- Esposto dell'avv. Roberto DI LUZIO, da Roma, il quale si duole dell'operato del dott. Marcello CASCINI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel condurre le indagini relative ad un procedimento patrocinato dall'avvocato esponente.

La Commissione,

premessi che l'esposto dell'avv. DI LUZIO concerne, da un lato, il merito dell'attività giurisdizionale



del dott. Marcello CASINI e, dall'altro, la sciatteria con cui sarebbe stata redatta dal magistrato la richiesta di archiviazione in atti del proc. N. 909587/97 RG. PM: in un caso e nell'altro non si profilano valutazioni di competenza consiliare;

considerato che per la possibile rilevanza disciplinare del comportamento del dott. Marcello CASCINI, va applicata l'ultima parte dell'art. 27, 2° co. del Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura,

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare ed il deposito degli atti nella segreteria della Prima Commissione per giorni 30, a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare.

n. 92/01 R.E. - Esposto di Vincenzo MUNGARI, senatore della Repubblica, con il quale rappresenta doglianze in merito ad una vicenda giudiziaria riguardante la società Cellulosa Calabria, controllata dalle Cartiere Milani Fabriano S.p.a. e il direttore generale pro-tempore del Poligrafico dello Stato, dott. Alfredo MAGGI e all'operato dei dottori Maria Gloria ATTANASIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e Guglielmo MONTONI, GIP presso il Tribunale di Roma.

La Commissione,

premesso che il senatore Vincenzo MUNGARI chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di svolgere ogni indagine sulla "particolare definizione della vicenda giudiziaria" relativa ad un esposto del 1° marzo 1999 avente ad oggetto il Poligrafico dello Stato, la Società Cartiere Milani Fabriano s.p.a. e la controllata di quest'ultima società Cellulosa Calabria;

considerato che nella vicenda, a suo avviso, sarebbe stato ipotizzabile l'art. 316 *bis* c.p. e che il procedimento, seguito dal sostituto procuratore dott. Maria Gloria ATTANASIO, è stato definito con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari dott. Guglielmo MONTONI;

rilevato che la definizione del procedimento è oggetto di censura sulla base della ricostruzione dei fatti svolta nell'esposto e che vengono allegati alcuni atti del procedimento, tra i quali ordini di esibizione e decreti di sequestro del P.M., informative di P.G. e la richiesta di archiviazione;

ritenuto che l'esposto investe il merito della decisione del giudice,

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi

di censure ad attività giurisdizionale.

n. 84/01 R.E. - Esposto di Adele GALASSI, da Roma, la quale si duole del comportamento assunto dal dott. Antonio BURSESE, giudice unico del Tribunale di Roma, sulla conduzione della controversia iniziata dal marito sig. Pasquale BENCIVEGNA nei suoi confronti.

La Commissione,

premessi che l'esponente stigmatizza l'operato del dott. Antonio BURSESE, giudice del Tribunale di Roma, che, in una sentenza, ha "ritenuto attendibili i testi intimati dalla parte ricorrente" e inattendibile il teste indicato da Adele GALASSI, sulla base della circostanza (evidenziata dalla controparte e smentita dall'esponente) della convivenza dei due;

ritenuto che l'esposto investe esclusivamente il merito della decisione del giudice,

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale.

n. 218/01 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Alfredo LAUDONIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Sisto RESTUCCIA e Luigi PAOLETTI, Sostituti Procuratori presso il medesimo Tribunale, Vincenzo D'ONOFRIO e Mirvana DI SERIO già Sostituti Procuratori della Repubblica sempre presso il medesimo Tribunale ed Elio FIORETTI Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a seguito di esposto di Giovanni Battista MASSARA.

La Commissione,

premessi che viene comunicata l'iscrizione di vari magistrati della Procura di Vibo Valentia ed allegata la richiesta di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato in quanto:

- una parte degli esposti che secondo il denunciante non erano stati trattati, erano stati, in realtà, archiviati;

- per altri esposti, le indagini erano in corso e non si è registrata alcuna anomalia nei tempi di trattazione;

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.

n. 143/01 R.R. - Procedimento relativo al dott. Aldo MORGIGNI, giudice presso il Tribunale di Latina, per il reato di cui all'art. 368 c.p. a seguito di denuncia di tale Gianluca MATTIOLI.

La Commissione,

premesso che l'esponente presenta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina - che la trasmette ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - una querela dal contenuto estremamente eterogeneo, il cui nucleo essenziale (indicato al punto 15) è rappresentato dall'ordinanza in data 8 luglio 2000 con la quale il dott. Aldo MORGIGNI, (GIP del Tribunale di Latina), nella trattazione di un procedimento in cui il MATTIOLI (a quanto è dato capire) era parte offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento stesso e la trasmissione degli atti al PM affinché procedesse nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 368 e 342 c.p.;

considerato che il PM di Perugia ha chiesto l'archiviazione del procedimento - iscritto nei confronti del dott. Aldo MORGIGNI per i reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p. - evidenziando quanto segue:

- la segnalazione al PM da parte del GIP di eventuali fattispecie criminose costituisce un dovere;
- l'ordinanza del dott. MORGIGNI ha esattamente riportato le dichiarazioni dell'esponente;
- la valutazione dell'attendibilità del MATTIOLI svolta dal GIP non può ritenersi lesiva del suo onore;
- la segnalazione al PM dell'eventuale indagine sulla capacità di intendere e di volere dell'esponente, anche a volerlo ritenere "inopportuno" in quanto prematura al momento della trasmissione degli atti al PM, non assume profili di illiceità, per il linguaggio tecnico con il quale è stato formulato e per la doverosità - anche ex officio - degli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato;

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.

n. 429/00 R.R. - Procedimento relativo alla dott.ssa Paola CRISANTI, già Pretore presso la Pretura Circondariale di Latina, per il reato di cui all'art. 323 c.p., a seguito di denuncia di tale Giovanna DI VITO.

La Commissione,

considerato che il procedimento nei confronti della dott.ssa Paola CRISANTI, già Pretore di Latina, scaturito dalla denuncia di Giovanna DI VITO (avente ad oggetto provvedimenti adottati dalla dott.ssa CRISANTI), è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Perugia, in quanto "le doglianze

della denunciante si limitano ad una generica censura di provvedimenti sfavorevoli alla parte istante”;

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente.

n. 58/01 R.R. - Procedimento relativo al dott. Salvatore VECCHIONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di denuncia di tale Vittorio Vincenzo Domenico NATOLI.

La Commissione,

considerato che il procedimento nei confronti del dott. Salvatore VECCHIONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, scaturito dalla denuncia di Vittorio Vincenzo Domenico NATOLI, è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Perugia, con una motivazione perentoria dalla quale emerge che “l'esposizione dei fatti da parte del denunciante si risolve in una caotica enumerazione di episodi, del tutto sconnessi l'uno dall'altro, tanto che il procedimento ben avrebbe potuto essere iscritto a Mod. 45 ed archiviato per contenuto abnorme e privo di senso”,

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente.

n. 1024/98 R.E. - A) Esposto-denuncia dell'avv. Stefano BALZANO, da Portici, il quale si duole di presunti comportamenti scorretti tenuti nei suoi confronti dalla dott.ssa Alessandra TREMENTOZZI, Pretore della Pretura Circondariale di Nola - Sezione Distaccata di Sant'Anastasia, nel corso dell'udienza di trattazione di una causa di lavoro promossa da Francesco ESPOSITO nei confronti della SYDEX s.r.l., assistita dell'esponente;

B) Procedimento relativo alla dott.ssa Alessandra TREMENTOZZI, giudice presso il Tribunale di Nola, per i reati di cui agli artt. 479 e 323 c.p. a seguito di denuncia di tale avv. Stefano BALZANO.

La Commissione,

premesso che il procedimento nei confronti della dott.ssa Alessandra TREMENTOZZI, giudice del Tribunale di Latina, scaturito dalla denuncia dell'avv. BALZANO è stato definito con richiesta di archiviazione del PM di Salerno del 23.2.2001 in quanto:

- l'espressione indicata nell'esposto (non avente natura di querela) non risulta comunque diffamatoria;

- lo svolgimento dell'interrogatorio ex art. 117 c.p.c. è rimesso al giudice e non alle parti, che possono solo sollecitare la proposizione di domande;  
considerato che agli atti vi è una relazione della dott.ssa TREMENTOZZI, che ricostruisce l'episodio oggetto dell'esposto evidenziando le condotte degli avvocati (in relazione alle quali, fu indotta a sollecitare l'intervento dei Carabinieri);

propone

l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.

n. 577/00 R.E. - Esposto sottoscritto da Paolo SIGNORELLO, Salvatore BIANCA, Paolo BLANCO e Francesco ARTALE, da Avola, i quali lamentano presunte irregolarità commesse dal dott. Dolcino FAVI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nel condurre le indagini relative ad una loro vicenda giudiziaria, coinvolgente l'architetto A. AGNELLO.

La Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare e la trasmissione di copia degli atti al Ministro della Giustizia ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

n. 82/01 R.E. - Esposto, non sottoscritto, di Filippo PANSERA, da Messina, concernente una sua denuncia presentata dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina relativa ad asserite violazioni della legge relativa al "Disciplinare" per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, da parte del Ministero delle Comunicazioni.

n. 159/01 R.R. - Nota in data 21 marzo 2001 - n. prot. 872/01 del Presidente della Corte di Appello di Perugia di rimessione di una nota sottoscritta da nove Avvocati del Foro di Terni, inviata al Presidente e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, diretta a manifestare solidarietà.

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti

di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.

n. 317/00 R.E. - Esposto di Salvatore SANIO, da Catanzaro, il quale rappresenta le sue lamentele in ordine alla presunta incompatibilità delle funzioni esercitate dalla dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANO', giudice del Tribunale di Catanzaro, con quelle esercitate dal proprio coniuge, nominato Direttore dell'Assindustria di Catanzaro.

n. 599/00 R.R. - Delibera del Comitato di Presidenza a seguito della quale si trasmette una nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia di rimessione di copia integrale delle dichiarazioni rese dall'ing. Gabriele DI PALMA nel corso dell'udienza tenuta innanzi alla Corte di Appello di Perugia - Sezione Penale il 15 novembre 2000 nel procedimento penale - n. 791/99 a carico di LONGARINI Edoardo + altri, contenenti doglianze per comportamenti scorretti tenuti nei suoi confronti da un P.M.

n. 593/00 R.R. - Procedimento relativo al dott. Olindo CANALI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di esposto a firma di tale Filippo MUNI.

n. 237/01 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Piergiorgio BUCCARELLA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Enzo Francesco TAURINO e Francesco MANZO, giudici del medesimo Tribunale, Alessandro STASI, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce ed Aldo PETRUCCI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di esposto di tale Salvatore RUSSO.

n. 227/01 R.R. - Procedimento relativo al dott. Italo PESIRI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per il reato di cui all'art. 595 c.p. in danno del dott. Luciano LA MARCA, giudice del medesimo Tribunale.

n. 242/01 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Francesca VITAGLIANO ed Angelo ZOTTI, entrambi giudici del Tribunale per i Minorenni di Salerno per il reato di cui all'art. 328 c.p.

a seguito di esposto di Carlo CERESOLI.

n. 236/01 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Carmelo RIZZO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Bianca Maria FERRAMOSCA, Federica STERZI BAROLO e Antonio SARDIELLO, giudici del Tribunale di Brindisi e Mario FIORELLA, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di esposto dell'avv. Fortunato PAGLIARA.

n. 14/01 R.E. - Esposto dell'avv. Giampaolo VERNA, da Modena, il quale si duole di comportamenti asseritamente ostili tenuti nei suoi confronti dal dott. Marco NICCOLINI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, con particolare riferimento ad alcune "scorrettezze" procedurali attribuitegli dal suddetto magistrato, con segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e contestuale notizia, asserisce, agli Organi di Stampa locale.

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

n. 130/01 R.E. - Esposto dell'avv. Clemente MANCO, da Brindisi, il quale si duole dell'operato dei magistrati del Tribunale di Bari, nella trattazione di una vicenda giudiziaria relativa al sig. Riccardo La Ginestra quale imputato difeso dall'esponente.

n. 86/01 R.E. - Esposto di Fabio dott. FRANZOSI, da Tortona (AL), il quale si duole del comportamento del dott. Massimo ORLANDO, già giudice del Tribunale di Tortona, in merito ad una sua vicenda giudiziaria.

n. 121/01 R.E. - Esposto di Stefano NEGRI, da Lodi (MI), il quale si duole dell'operato del dott. Paolo SAVIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nella trattazione di procedimenti relativi a sue denunce nei confronti di magistrati della Procura e del Tribunale di Lodi.

n. 31/01 R.E. - Esposto di Pietro VISALLI, da Messina, contenente doglianze nei confronti

del dott. Angelo Vittorio CAVALLO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, per il modo di condurre le indagini relative ad una sua denuncia sporta nei confronti di Salvatore SIRACUSANO, avv. Salvatore VADALA', Felice TRIOLO e Pietro TAMBATO, concernente un contratto di compravendita di un suo immobile stipulato, asserisce, contro la sua volontà'.

n. 586/00 R.E. - Esposto di Luigi LAZZARINI, da Jolanda di Savoia, contenente doglianze nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per il modo di condurre le indagini relative ad una controversia coinvolgente tale signor BAGLIONI, custode giudiziario nominato dal dott. Vincenzo CORSARO, già Presidente del Tribunale di Ferrara attualmente in quiescenza, a seguito di un provvedimento di sequestro giudiziario asseritamente illegittimo, disposto dal suddetto magistrato in una causa di divisione ereditaria coinvolgente l'esponente.

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare non facendo più parte il magistrato dell'Ordine Giudiziario.

n. 231/01 R.R. - Procedimento relativo al dott. Filippo VERDE, magistrato in quiescenza, già Consigliere presso la Corte di Cassazione, definito con decreto di archiviazione.

n. 223/01 R.R. - Procedimento relativo al dott. Filippo MAZZU', già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Messina, attualmente magistrato in quiescenza, a seguito di esposto di tale Gioacchino OLIVA.

Pratiche per la quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente.

n. 328/00 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Emilio IANNELLO e Fabio CINTIOLI, rispettivamente giudice presso il Tribunale di Messina e magistrato collocato fuori dal ruolo organico per il passaggio alla magistratura Speciale, per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di esposto di tale avv. PISTORINO.



n. 224/01 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Alessandro SILVESTRINI, Vincenzo BRANCATO, Piera PORTALURI, Anna Rita PASCA, Patrizia EVANGELISTA, Pietro BAFFA, Francesco MANZO, Sergio DE BARTOLOMEIS, tutti Giudici del Tribunale di Lecce, ai dottori Francesco BERNADINI e Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG, già giudici del medesimo Tribunale, ai dottori Pasquale Marco ESPOSITO e Vincenzo PELLERINO, Presidenti di Sezione del Tribunale ed ai dottori Paola GUGLIELMI, Aldo PETRUCCI, Piergiorgio BUCCARELLA, Imerio TRAMIS e Giovanni GAGLIOTTA tutti Sostituti Procuratori della Repubblica presso il medesimo Tribunale, per il reato di cui all'art. 323 c.p. definito con decreto di archiviazione.

n. 525/00 R.R. - Procedimento relativo al dott. Giovanni LEONARDI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il reato di cui all'art. 323 c.p.

n. 75/01 R.R. - Procedimento relativo a magistrati in servizio presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito di denuncia di tale Maddalena MOLINARI, definito con decreto di archiviazione.

n. 404/00 R.R. - Procedimento relativo ai dottori Carlo CAMNASIO e Barbara LICITRA, entrambi giudici del Tribunale di Sondrio, per il reato di cui all'art. 323 c.p.

Pratiche per le quali la Commissione propone l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale, nonchè il deposito degli atti nella Segreteria della Prima Commissione, a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 27 II co. del Regolamento Interno.

n. 113/01 R.E. - Esposto di Leonardo ROMEO, da Augusta (SR), il quale si duole dell'operato in particolare di presunte omissioni in atti di ufficio poste in essere dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nel condurre le indagini relative a sue denunce coinvolgente il sig. Giuseppe AMARA.

n. 126/01 R.E. - Esposto-denuncia di Leonardo ROMEO, da Augusta (SR), il quale si duole di presunte omissioni in atti di ufficio poste in essere dal dott. Maurizio MUSCO, sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nel condurre un procedimento giudiziario che lo vede coinvolto col sig. Giuseppe AMARA.

## **SECONDA COMMISSIONE**

### **PROVVEDIMENTI DI PRESA D'ATTO E NON LUOGO A PROVVEDERE**

Dott.ssa Cornelia Gabriella MARTINI, giudice del Tribunale di Milano: revoca della domanda di disponibilità a far parte del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali del distretto della Corte di appello di Milano istituite con decreto legislativo 17.11.1997 n. 398.

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico)

La Commissione

propone

di prendere atto della revoca.

Dott. Giuseppe COSCIONI, giudice del Tribunale di Parma: lezioni su "Uso legittimo delle armi" al 148° corso per gli Agenti in prova di Polizia penitenziaria presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma da svolgersi il 4 e il 5.06.2001 per complessive 4 ore, con un compenso unico lordo di L. 200.000.

(Nell'ultimo quinquennio n. 1 incarico non più in atto)

La Commissione,

rilevato che lo svolgimento di due lezioni non può costituire incarico extragiudiziario;

che la circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987 al capo 2) sancisce che sono soggette a preventiva autorizzazione esclusivamente le attività destinate a svolgersi nel contesto di un "rapporto di collaborazione" con il soggetto conferente;

che quindi nel caso di specie è da escludere che lo svolgimento di due sole lezioni valgano a configurare l'esistenza di un "rapporto di collaborazione";

che pertanto nessuna autorizzazione questo Consiglio deve deliberare con riferimento all'attività dedotta,

propone

non luogo a provvedere.

Dott. Cataldo MOTTA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Lecce: partecipazione al seminario per giudici e pubblici ministeri sul regolamento 2001/4 sul divieto di traffico di esseri umani in Kosovo promosso dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) da effettuarsi il 26 e 27 giugno 2001 a Pristina; diaria giornaliera di dollari 95.

(Nell'ultimo quinquennio n. 4 incarichi, di cui 1 ancora in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

ritenuto che l'espletamento del richiesto incarico non appare incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato, nè tanto meno sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

rilevato che ai sensi dell'art. 16 Ordinamento Giudiziario e del punto 3) della circolare, la richiesta autorizzazione non può concernere periodi anteriori alla deliberazione;

preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio,

propone

di prendere atto senza rilievi dell'incarico richiesto.

Nota in data 18.6.2001 del Presidente della Corte di appello di Roma che comunica la designazione del dott. Roberto GHIRON, giudice del Tribunale di Roma, a componente della Commissione di esami di Avvocato, sessione 2000.

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987, punto 8, in relazione all'obbligatorietà dell'espletamento dell'incarico in questione,

propone

di prendere atto della designazione.

Nota in data 18.6.2001 del Presidente della Corte di appello di Roma che comunica l'esonero della dott.ssa Donatella SALARI, giudice del Tribunale di Roma, da componente della Commissione di esami di Avvocato, sessione 2000.

(Nell'ultimo quinquennio n.1 incarico non più in atto)

La Commissione

propone

di prendere atto dell'esonero.

Dott.ssa Anna Luisa Donata TERZI, consigliere della Corte di appello di Brescia: incaricata per l'organizzazione, nell'ambito del progetto F/058/99 IT della Commissione europea - azione "RS", di una giornata di studio da effettuarsi in Brescia il 26.10.2001.

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico)

La Commissione,

rilevato che l'organizzazione di una giornata di studio non costituisce incarico extragiudiziario e che pertanto nessuna autorizzazione questo Consiglio deve deliberare con riferimento all'attività dedotta,

propone

non luogo a provvedere.

Dott. Francesco NUZZO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia: incaricato per l'organizzazione del progetto F/058/99 IT della Commissione europea nell'ambito dell'azione RS giorni di studio da effettuarsi in Brescia il 26.10.2001.

(Nell'ultimo quinquennio n. 2 incarichi non più in atto)

La Commissione,

rilevato che lo svolgimento di organizzazione da effettuarsi in un unico giorno non può costituire incarico extragiudiziario;

che la circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987 al capo 2) sancisce che sono soggette a preventiva autorizzazione esclusivamente le attività destinate a svolgersi nel contesto di un "rapporto di collaborazione" con il soggetto conferente;

che quindi nel caso di specie è da escludere che lo svolgimento della sola organizzazione

valga a configurare l'esistenza di un "rapporto di collaborazione";

che pertanto nessuna autorizzazione questo Consiglio deve deliberare con riferimento all'attività dedotta,

propone

non luogo a provvedere.

Dott. Francesco FRETTONI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso l'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze: due lezioni presso la Scuola Superiore del Ministero dell'economia e delle finanze da svolgersi nei giorni 6 e 13 luglio 2001 per complessive 10 ore; compenso non precisato.

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico)

La Commissione,

rilevato che lo svolgimento di due lezioni non costituisce incarico extragiudiziario;

che la circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987 al capo 2) prevede, infatti, che sono soggette a preventiva autorizzazione esclusivamente le attività destinate a svolgersi nel contesto di un "rapporto di collaborazione" con il soggetto conferente;

che quindi nel caso di specie è da escludere che lo svolgimento di due sole lezioni valga a configurare l'esistenza di un "rapporto di collaborazione";

che pertanto nessuna autorizzazione questo Consiglio deve deliberare con riferimento all'attività dedotta,

propone

non luogo a provvedere.

Nota in data 21.6.2001 con la quale il dott. Massimo FERRO, giudice del Tribunale di Bologna, comunica di essere stato designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia quale componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali e conferma la propria disponibilità alla designazione anche presso altre Università, riservando l'eventuale scelta diversa all'esito di altra designazione ove disposta.

(Nell'ultimo quinquennio n.1 incarico non più in atto)

La Commissione

osservato che il magistrato designato dall'Università per l'incarico non viene inserito nelle rose

di aspiranti che il Consiglio Superiore della Magistratura propone alle altre Facoltà di giurisprudenza richiedenti;

ritenuto pertanto che la riserva come in epigrafe formulata è priva di effetti, dovendosi considerare definitiva la designazione già intervenuta, salvo rinuncia del magistrato all'incarico,

propone

di prendere atto della designazione.

## INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Dott. Mirko STIFANO, giudice del Tribunale di Rovigo: lezioni al Master in diritto dell'ambiente, mare e terra nella prospettiva delle politiche europee presso l'Università Cà Foscari di Venezia dal 4 giugno 2001 al 7 giugno 2001 con orario 9.30 - 14; compenso non precisato.

(Nell'ultimo quinquennio n.1 non in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

ritenuto che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato, in quanto svolto fruendo del congedo ordinario, né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio e dal fascicolo al competente Consiglio giudiziario;

rilevato che l'attività connessa all'incarico extragiudiziario non può in ogni caso interferire con l'attività giurisdizionale,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

Dott. Pier Francesco CASULA, presidente del Tribunale di Rimini: lezioni di diritto penale commerciale presso l'Università di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, dal 1°.5.2001 al 30.6.2001, per complessive 6 ore di lezioni, con un compenso unico di L. 1.000.000.

(Nell'ultimo quinquennio n. 1 incarico non più in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

ritenuto che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario;

rilevato che l'attività connessa all'incarico extragiudiziario non può in ogni caso interferire con l'attività giurisdizionale,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

Dott. Nicola SINISI, giudice del Tribunale di Parma: lezioni su "Uso legittimo delle armi" al 148° corso per gli Agenti in prova di Polizia penitenziaria presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma da svolgersi il 4 e il 12.6.2001 per complessive 4 ore, con un compenso unico lordo di L. 200.000.

(Nell'ultimo quinquennio n. 4 incarichi, di cui nessuno in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

ritenuto che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio e dal competente Consiglio giudiziario;

rilevato che l'attività connessa all'incarico extragiudiziario non può in ogni caso interferire con l'attività giurisdizionale e con tale limite deve intendersi espresso il parere favorevole del Capo dell'ufficio;

ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

## **QUARTA COMMISSIONE**

### **IDONEITA' ALLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI**

Applicazione della legge 20 dicembre 1973 n. 831 concernente:

"Idoneità alle funzioni direttive superiori".

La Commissione,

vista la legge 20 dicembre 1973 n. 831;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Renzo DELL'ANNO, magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;

- visto il parere favorevole per la idoneità dell'interessato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, espresso all'unanimità in data 6.7.2000 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Renzo DELL'ANNO, per preparazione e capacità tecnico professionale, per laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate e per i precedenti relativi all'intero servizio prestato, deve essere valutato favorevolmente per la idoneità alla nomina alle funzioni direttive superiori;

propone

- di dichiarare il dott. Renzo DELL'ANNO, magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, a decorrere dal 7 giugno 2000, idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Al predetto magistrato viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.



## IDONEITA' ALLA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE

Applicazione della legge 20 dicembre 1973 n. 831 concernente:

"Nomina a magistrato di Cassazione"

La Commissione,

vista la legge 20 dicembre 1973 n. 831;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Geppino RAGO, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia;

- visto il parere favorevole per la idoneità dell'interessato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, espresso all'unanimità in data 6.6.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Geppino RAGO, per preparazione e capacità tecnico professionale, per laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate e per i precedenti relativi al servizio prestato, deve essere valutato favorevolmente per la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione;

propone

- di dichiarare il dott. Geppino RAGO, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dal 13.5.2001, idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Al medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

La Commissione,

vista la legge 20 dicembre 1973 n. 831;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Donatella

FERRANTI, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della magistratura perchè addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura;

- visto il parere favorevole per la idoneità dell'interessata ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, espresso all'unanimità in data 18.6.2001 dal Comitato di Presidenza;

- visto altresì il parere parziale espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma nella seduta del 4.2.2000;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Donatella FERRANTI, per preparazione e capacità tecnico professionale, per laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate e per i precedenti relativi al servizio prestato, deve essere valutata favorevolmente per la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione;

propone

- di dichiarare la dott.ssa Donatella FERRANTI, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della magistratura perchè addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, a decorrere dal 13.5.2001, idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Alla medesima viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

La Commissione,

vista la legge 20 dicembre 1973 n. 831;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Roberto Giuseppe TANISI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce;

- visto il parere favorevole per la idoneità dell'interessato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, espresso all'unanimità in data 25.5.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Roberto Giuseppe TANISI, per preparazione e capacità tecnico professionale, per laboriosità e diligenza dimostrate

nell'esercizio delle funzioni espletate e per i precedenti relativi al servizio prestato, deve essere valutato favorevolmente per la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione;

propone

- di dichiarare il dott. Roberto Giuseppe TANISI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, a decorrere dal 13.5.2001, idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Al medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

La Commissione,

vista la legge 20 dicembre 1973 n. 831;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Anna PETRUZZELLIS, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia;

- visto il parere favorevole per la idoneità dell'interessata ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, espresso all'unanimità in data 6.6.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Anna PETRUZZELLIS, per preparazione e capacità tecnico professionale, per laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate e per i precedenti relativi al servizio prestato, deve essere valutata favorevolmente per la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione;

propone

- di dichiarare la dott.ssa Anna PETRUZZELLIS, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dal 13.5.2001, idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Alla medesima viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di

cassazione.

## NOMINE A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Applicazione della legge 25 luglio 1966 n. 570 concernente:

"Nomina a magistrato di Corte di Appello".

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Marcello RESCIGNO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 26.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. RESCIGNO, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonché tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Marcello RESCIGNO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Pasquale MACCARRONE, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 26.4.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. MACCARRONE, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonchè tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Pasquale MACCARRONE, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Giuseppe MARCHEGGIANI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 6.6.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. MARCHEGGIANI, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonchè tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Giuseppe MARCHEGGIANI,

magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Francesco DISTEFANO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Catania;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 23.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. DISTEFANO, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonchè tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Francesco DISTEFANO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Fabio CIVILETTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 29.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. CIVILETTI, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonchè tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Fabio CIVILETTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

La Commissione,

vista la legge 25 luglio 1966 n. 570;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Eliana ALBANESE, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di corte di appello, espresso all'unanimità in data 26.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott. ssa ALBANESE, per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, nonchè tenuto conto dei precedenti professionali, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di corte di appello;

propone

- la nomina a magistrato di corte di appello della dott.ssa Eliana ALBANESE, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, con decorrenza, agli effetti giuridici ed

economici, dal 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

#### NOMINE A MAGISTRATO DI TRIBUNALE

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Agata CONSOLI, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

- rilevato che la dott.ssa Agata CONSOLI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 19.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Agata CONSOLI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Agata CONSOLI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Antonino FICHERA, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Catania;



- rilevato che il dott. Antonino FICHERA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 16.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Antonino FICHERA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Antonino FICHERA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Pia DIANI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Locri;

- rilevato che la dott.ssa Pia DIANI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 8.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Pia DIANI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Pia DIANI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice

del Tribunale di Locri, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Massimo DE PAOLI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani;

- rilevato che il dott. Massimo DE PAOLI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 11.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Massimo DE PAOLI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Massimo DE PAOLI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

- rilevato che la dott.ssa Carmela GIUFFRIDA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso

all'unanimità in data 19.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Antongiulio MAGGIORE, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone;

- rilevato che il dott. Antongiulio MAGGIORE ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 19.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Antongiulio MAGGIORE, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Antongiulio MAGGIORE, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Stefania URSOLEO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Locri;

- rilevato che la dott.ssa Stefania URSOLEO ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 8.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Stefania URSOLEO, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Stefania URSOLEO, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Stefano D'ARMA, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;

- rilevato che il dott. Stefano D'ARMA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 9.5.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Stefano D'ARMA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Stefano D'ARMA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Riccardo NERUCCI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia;

- rilevato che il dott. Riccardo NERUCCI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 7.5.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Riccardo NERUCCI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Riccardo NERUCCI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Catania;

- rilevato che la dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 19.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Alessandro CANANZI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi;

- rilevato che il dott. Alessandro CANANZI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 8.3.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Alessandro CANANZI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del

dott. Alessandro CANANZI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Maria Rosaria CARLA', uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;

- rilevato che la dott.ssa Maria Rosaria CARLA' ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 16.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Maria Rosaria CARLA', per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Maria Rosaria CARLA', uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Giuseppe ARTINO INNARIA, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa;

- rilevato che il dott. Giuseppe ARTINO INNARIA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 16.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Giuseppe ARTINO INNARIA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Giuseppe ARTINO INNARIA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Marco SALVATORI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento;

- rilevato che il dott. Marco SALVATORI ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 11.1.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Marco SALVATORI, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Marco SALVATORI, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni



di giudice del Tribunale di Agrigento, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante la dott.ssa Lucia DE SANTIS, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;

- rilevato che la dott.ssa Lucia DE SANTIS ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessata a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 16.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che la dott.ssa Lucia DE SANTIS, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutata favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, della dott.ssa Lucia DE SANTIS, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

La Commissione,

vista la legge 2 aprile 1979 n. 97;

- vista la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985;

- esaminati gli atti acquisiti alla pratica riguardante il dott. Mariano SCIACCA, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Catania;

- rilevato che il dott. Mariano SCIACCA ha effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno;

- visto il parere favorevole per la nomina dell'interessato a magistrato di tribunale, espresso all'unanimità in data 16.2.2001 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello

di Catania;

- ritenuto che dagli atti acquisiti e dal parere suddetto emerge che il dott. Mariano SCIACCA, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere valutato favorevolmente per la nomina a magistrato di tribunale;

propone

- la nomina a magistrato di tribunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, del dott. Mariano SCIACCA, uditore giudiziario nominato con D.M. 23.12.1997 con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, con decorrenza giuridica ed economica dal 23 dicembre 1999.

#### ASSENZE DAL LAVORO

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dall'1.6.2000 al 30.7.2000 della dott.ssa Rosa Maria CIAMPI, giudice del Tribunale di Napoli.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dall'1.3.2001 al 6.6.2001, giorno antecedente la data di delibera di dispensa della dott.ssa Rosa Maria CIAMPI, già magistrato, collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 2.5.2001.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per mandato parlamentare del dott. Luigi BOBBIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dalla data della proclamazione degli eletti, in quanto il medesimo è stato eletto ai sensi del D.P.R. 30.3.1957 n. 361.

La Commissione,

vista l'istanza in data 23.3.2001 con la quale il dott. Dionigi Maria TIBONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per il figlio nato il 9.11.2000;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro dal 27.8.2001 al 10.9.2001, del dott. Dionigi Maria TIBONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

La Commissione,

vista l'istanza in data 17.3.2001 con la quale la dott.ssa Danela Maria COLPO, giudice del Tribunale di Torino, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per il figlio nato il 15.12.2000;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 7.4.2001 al 27.4.2001, della dott.ssa Daniela Maria COLPO, giudice del Tribunale di Torino.

La Commissione,

vista la richiesta della dott.ssa Simona MAGNANENSI, giudice del Tribunale di Savona, di voler fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria, così come previsto dall'art. 4 bis della legge 30.12.1971, n. 1204, introdotto con l'art. 12 della legge 8.3.2000 n. 53, facendo decorrere il periodo di astensione obbligatoria a partire dal mese precedente la data presunta del parto (DPP 25.6.2001) e nei quattro mesi successivi al parto;

- vista la documentazione prodotta;

- preso atto del parto prematuro avvenuto in data 3.6.2001;

propone

- di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa Simona MAGNANENSI, giudice del Tribunale di Savona, a decorrere dal 25.5.2001 sino al 25.10.2001 per i cinque mesi di norma corrispondenti ai periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e maternità.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dal 21.4.2001 al 31.5.2001 del dott. Gellio GHELLINI, presidente di sezione del Tribunale di Milano.

La Commissione,

vista l'istanza in data 17.5.2001 con la quale la dott.ssa Anna CAPUOZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per il figlio nato il 26.8.1994;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 20.6.2001 al 29.6.2001, della dott.ssa Anna CAPUOZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

La Commissione propone,

di prendere atto del provvedimento in data 8.5.2001 con cui l'Ispettorato del lavoro di Messina ha disposto, ai sensi dell'art. 5, lett.a), L. 1204/71, l'interdizione dal lavoro per il periodo dal 4.5.2001 al 2.6.2001, della dott.ssa Gabriella CAPPELLO, giudice del Tribunale di Reggio Calabria.

La Commissione,

vista l'istanza in data 29.5.2001 con la quale il dott. Sebastiano NERI, magistrato già fuori del ruolo organico della magistratura per mandato parlamentare, chiede sia mutato il titolo dell'aspettativa in quanto in data 24.5.2001 ha accettato la candidatura per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana,

propone

- di autorizzare il collocamento in aspettativa del dott. Sebastiano NERI, magistrato già fuori del ruolo organico della magistratura secondo quanto previsto dall'art. 2 co. II° e III° l. 23.4.81 n. 154, senza soluzione di continuità rispetto al precedente collocamento in aspettativa per mandato parlamentare.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, del dott. Mauro MAZZIOTTI, consigliere della Corte di Appello di Milano, dal 24.4.2001 al 15.7.2001, con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 25.6.2001;

- il richiamo in ruolo del medesimo a decorrere dal 16.7.2001 con la stessa destinazione e

con le stesse funzioni.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dal 16.2.2001 al 14.4.2001 del dott. Antonio LACATENA, presidente di sezione del Tribunale di Terni.

La Commissione,

preso atto del parto posticipato, avvenuto in data 26.4.2001,

propone

- ad integrazione della delibera consiliare in data 26.4.2001 di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa Silvana Domenica FERRENTINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, dal 25.2.2001 sino al 26.7.2001.

La Commissione propone,

di prendere atto del provvedimento in data 2.5.2001 con cui l'Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia ha disposto, ai sensi dell'art. 5, lett.a), L. 1204/71, l'interdizione dal lavoro per il periodo dal 27.3.2001 al 25.4.2001, della dott.ssa Claudia DE MARTIN, giudice del Tribunale di Vibo Valentia.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dal 20.4.2001 al 18.6.2001 del dott. Giuseppe Bartolomeo STIPO, consigliere della Corte di Appello di Genova.

La Commissione propone,

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dal 10.5.2001 al 9.6.2001 della dott.ssa Maria RICCOBONO, giudice del Tribunale di Verbania.

La Commissione propone,

la conferma nell'aspettativa per infermità, a domanda, del dott. Bruno D'ANGELO, consigliere della Corte di Cassazione, dal 27.3.2001 al 25.4.2001, già collocato fuori del ruolo

organico della magistratura a decorrere dal 29.12.2000, previa parziale revoca della delibera consiliare in data 4.6.2001 che ricollocava in ruolo il dott. D'ANGELO nella stessa sede e con le stesse funzioni;

- di dare comunicazione alla terza Commissione per quanto di competenza.

La Commissione,

vista l'istanza in data 9.4.2001 con la quale la dott.ssa Maria CONTINI, giudice del Tribunale di Torino, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per la figlia nata il 30.1.2001;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 5.5.2001 al 31.7.2001, della dott.ssa Maria CONTINI, giudice del Tribunale di Torino.

La Commissione,

vista l'istanza in data 11.6.2001 con la quale la dott.ssa Vincenza MACCORA, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per il figlio nato il 10.11.2000;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 9.7.2001 al 14.9.2001, della dott.ssa Vincenza MACCORA, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

La Commissione,

vista l'istanza in data 7.4.2001 con la quale la dott.ssa Maria Concetta GIANNITTI, giudice del Tribunale di Palmi, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per il figlio nato l'8.5.2000;

- preso atto della nota in data 12.6.2001 con la quale la dott.ssa GIANNITTI fa presente di aver provveduto al preavviso di cui all'art. 3 L. 53/2000 dandone comunicazione verbale al Presidente del Tribunale;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 9.4.2001 al 22.4.2001, della dott.ssa Maria Concetta GIANNITTI, giudice del Tribunale di Palmi.

La Commissione,

vista l'istanza in data 16.3.2001 con la quale la dott.ssa Cristina ANGELETTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Verona, chiede un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per la malattia della figlia nata il 24.9.1998;

- preso atto della dichiarazione in data 12.6.2001 con la quale la dott.ssa ANGELETTI precisa il padre della bambina non ha chiesto l'astensione facoltativa per malattia;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71 c.4 così come modificato dall'art. 3 L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro della dott.ssa Cristina ANGELETTI, per malattia del figlio, dal 13.3.2001 al 14.3.2001.

La Commissione,

vista la richiesta in data 4.5.2001 della dott.ssa Emanuela CIABATTI, giudice del Tribunale di Torino, di voler fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria, così come previsto dall'art. 4 bis della legge 30.12.1971, n. 1204, introdotto con l'art. 12 della legge 8 .3.2000 n. 53, facendo decorrere il periodo di astensione obbligatoria a partire dal mese precedente la data presunta del parto (DPP 9.7.2001) e nei quattro mesi successivi al parto;

- vista la documentazione prodotta;

propone

- di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa Emanuela CIABATTI, giudice del Tribunale di Torino, a decorrere dal 9.6.2001 sino al 9.11.2001 per i cinque mesi di norma corrispondenti ai periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e maternità, salvi eventuali eventi successivi che richiedano modifiche o integrazioni.

La Commissione,

vista l'istanza in data 22.2.2001 con la quale il dott. Giovanni Maria ARMONE, giudice

del Tribunale di Foggia, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per la figlia nata il 27.11.1998;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro dal 17.4.2001 al 30.4.2001, del dott. Giovanni Maria ARMONE, giudice del Tribunale di Foggia.

La Commissione,

vista l'istanza in data 21.5.2001 con la quale la dott.ssa Silvia DALOISO, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, chiede l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità per il figlio nato il 13.6.1999;

propone

- di autorizzare ai sensi dell'art. 7 L. 1204/71, c.1, così come modificato dall'art. 3, L. 53/2000, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 9.7.2001 al 28.7.2001, della dott.ssa Silvia DALOISO, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Bari.

## CESSAZIONI

La Commissione propone,

non luogo a provvedere in merito alla istanza di dimissioni dall'ufficio rassegnate dalla dott.ssa Amalia GIAMMARINO, già magistrato, in quanto con delibera consiliare del 21.06.2001 è stata dichiarata la decadenza dall'impiego della medesima.

La Commissione propone,

l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio, ai sensi dell'art. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, rassegnate dal dott. Oreste CIAMPA, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, a decorrere dal 23 settembre 2001.

(Min.le n. 37/376-969 del 22.5.2001).

La Commissione propone,



il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 20 agosto 2001, del dott. Giuliano Giovanni MARCHISONE, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente del Tribunale di Acqui Terme, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

(min.le n. 2796/5/Si del 21.2.2001).

La Commissione propone,

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 18 agosto 2001, del dott. Andrea VELA, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di Primo Presidente della Corte di Cassazione, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione.

(min.le n. 2777/5/Si del 21.2.2001).

La Commissione propone,

la cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario ai sensi dell'art. 211, 2° co. Ordinamento Giudiziario del dott. Mario Alberto DI NEZZA, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, a decorrere dal 15 maggio 2001, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

(min.le n. 37/383-1087 del 13.6.2001).

La Commissione propone,

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 25 agosto 2001, del dott. Severino SCALA, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

(min.le n. 2791/5/Si del 21.2.2001).

La Commissione propone,

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 10 agosto 2001, del dott. Vito FIGLIOLI, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente della Corte di Appello di Brescia, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

(min.le n. 2781/5/Si del 21.2.2001).

La Commissione propone,

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 17 agosto 2001, del dott. Vincenzo SERIANNI, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente della Corte di Appello di Milano, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

(min.le n. 2785/5/Si del 21.2.2001).

La Commissione propone,

il collocamento a riposo per raggiunto limite di età, a decorrere dal 18 agosto 2001, del dott. Mario CORDA, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione, ed il conferimento allo stesso del titolo onorifico di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

(min.le n. 2790/5/Si del 21.2.2001).

#### V A R I E

La Commissione propone,

non luogo a provvedere in merito alla nota in data 23.5.2001 con la quale il dott. Giuseppe TROMBINO, giudice del Tribunale di Varese, chiede di essere ascoltato in relazione al suo congedo straordinario, in quanto non di competenza della Quarta Commissione.

#### INSERIMENTO ATTI

La Commissione propone,

a) l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Massimo POLITI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, della documentazione di cui alla lettera a) dell'allegato elenco (all. 1), ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 17728 del 28.7.1998;

b) il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Massimo POLITI, della documentazione di cui alla lettera b) dell'allegato elenco (all. 1), in quanto non fornisce dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato;

c) l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Massimo POLITI della documentazione di cui alla lettera c) dell'allegato elenco (all. 1), ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 17728 del 28.7.1998;

d) l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Massimo POLITI della documentazione di cui alla lettera d) dell'allegato elenco (all. 1), ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 17728 del 28.7.1998.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Antonio MORGIGNI, consigliere della Corte di Cassazione, della nota di elogio formulata dal presidente della 2<sup>a</sup> sezione penale della Corte di Cassazione in data 6.10.2000, e la trasmissione della citata nota alla Corte di Cassazione, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Domenico FIORDALISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, della nota di encomio formulata dal Presidente del Tribunale di Crotone per il lavoro svolto durante la sua applicazione a quell'ufficio, e la trasmissione della citata nota al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Antonio MARUCCIA, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, della nota di ringraziamento, per l'attività prestata, formulata dal Presidente della Commissione Parlamentare in data 29.5.2001, e la trasmissione della citata nota al Consiglio Giudiziario di Roma, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Gianfranco DONADIO, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, della nota di ringraziamento, per l'attività prestata, formulata dal Presidente della Commissione Parlamentare in data 29.5.2001, e la trasmissione della citata nota al Consiglio Giudiziario di Roma, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Sebastiano ARDITA, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, della nota di ringraziamento, per l'attività prestata, formulata dal Presidente della Commissione Parlamentare in data 29.5.2001, e la trasmissione della citata nota al Consiglio Giudiziario di Roma, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

La Commissione propone,

il non inserimento nel fascicolo personale del dott. Marco MODENA, giudice del Tribunale di Brescia, della sentenza 29.6.2000 pubblicata e annotata in "Giurisprudenza di merito" 2001, fasc. 1, parte II, 140, e la trasmissione della citata nota al Consiglio Giudiziario di Brescia, affinché tale organo possa tenerne conto in sede di formulazione delle prescritte valutazioni di professionalità.

## **SETTIMA COMMISSIONE**

## FORMAZIONI E MODIFICHE TABELLARI

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 2561 in data 22.12.99 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria trasmette il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 11.11.99 in ordine alla trattazione presso la sede centrale del Tribunale di Reggio Calabria delle procedure di esecuzione immobiliare relative ad immobili che si trovano nella sezione distaccata di Melito Porto Salvo.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Novara secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Torino con nota n. 114 del 13.3.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 5.3.2001.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Biella, secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Torino con nota n. 29 del 22.2.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 12.2.2001.

La Commissione

propone

di approvare il decreto in data 6.6.2001 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha designato la dott.ssa Flavia PANZANO a far parte della D.D.A.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Mantova secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Brescia con note nn.1536 e 1861 del 28.9 e 12.10.2000 con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Giudiziario in data 27.9 e 11.10.2000.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Termini Imerese secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Palermo con nota n.15831 del 11.10.2000 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 09.10.2000.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, della Corte di Appello di Palermo secondo le indicazioni fornite dal Presidente della stessa Corte con note nn. 2008, 2009 e 2010 del 27.1.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 11.1.2001.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, della Corte di Appello di Palermo secondo le indicazioni fornite dal Presidente della stessa Corte con nota n. 8979 del 5.5.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 19.4.2001.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, della Corte di Appello di Brescia secondo le indicazioni fornite dal Presidente della stessa Corte con nota n. 1623 del 31.3.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 28.3.2001.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Ascoli Piceno secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Ancona con nota n. 533 del 16.3.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 15.3.2001.

La Commissione

propone

di approvare il decreto in data 22.5.2001 con cui il Procuratore Distrettuale Antimafia di Salerno ha designato la dott.ssa Rosa VOLPE quale sostituto distrettuale antimafia per il biennio 11.6.2001/11.6.2003.

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 1760 in data 6.6.2001 del Direttore Generale del Ministero della Giustizia avente ad oggetto: "D.P.R. 28 maggio 2001 - Istituzione di una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di Appello di Salerno".

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, della Corte di Appello di Caltanissetta secondo le indicazioni fornite dal Presidente della stessa Corte con note nn. 7638 e 8363 dell' 8 e 30.11.2000 e con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Giudiziario in data 25.10 e 23.11.2000.

La Commissione

propone

di prendere atto della sentenza n. 6411 del 24.7.2000 con cui il TAR Lazio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dal dott. Vincenzo ROMANO per l'annullamento della delibera 28.3.96 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha negato l'approvazione

dell'assegnazione del ricorrente alla D.D.A. di Messina.

La Commissione

propone

di approvare il decreto n. 98 in data 31.10.2000 (trasmesso con nota n. 98 del 24.11.2000) con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha designato quale componente della D.D.A. il dott. Concezio ARCADI.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Firenze secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello della stessa città con note nn.5015,3753 del 22 e 24.10.2000 e con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Giudiziario in data 18.10 e 13.11.2000.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Pisa secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota n.5316 del 22.11.2000 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 13.11.2000.

La Commissione

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000-2001, del Tribunale di Firenze secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello della stessa città con note nn. 261 e 6151 del e con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Giudiziario in data 25.1 e 1.2.2001.

APPLICAZIONI E SUPPLENZE



La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di

Catania:

Presidente della Corte di Appello

n. - del 08.03.2001

n. - del 06.04.2001

n. - del 08.05.2001

n. - del 24.05.2001

n. - del 28.05.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 21/97 del 06.04.2001

n. 21/97 del 21.05.2001

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di

Ancona:

Presidente della Corte di Appello

n. - del 05.05.2000

n. - del 07.12.2000

n. - del 07.12.2000

n. - del 09.01.2001

n. - del 16.01.2001

n. - del 01.02.2001

n. - del 07.02.2001

n. - del 09.02.2001

n. - del 1° 03.2001

n. - del 13.03.2001

n. - del 29.03.2001

n. - del 29.03.2001

n. - del 24.04.2001

n. - del 02.05.2001

n. - del 08.05.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 2 del 26.01.2001

n. 11 del 20.04.2001

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di

Brescia:

Presidente della Corte di Appello

n. 22 del 20.01.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 57 del 18.12.2000

n. 58 del 18.12.2000

n. 3 del 16.01.2001

n. 3 del 17.01.2001

n. 5 del 26.01.2001

n. 8 del 27.02.2001

n. 9 del 02.03.2001

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di

Bologna:

Presidente della Corte di Appello

n. 132 del 27.03.2001

n. 169 del 19.04.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 39 del 07.05.2001

Presidente del Tribunale di Bologna

n. 16 del 03.04.2001

La Commissione

propone

di prendere atto del decreto in data 7.5.2001 con cui il Presidente del Tribunale di Mantova ha disposto che il dott. Luigi BETTINI tenga udienza presso la sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere nei giorni 9 e 16.5.2001.

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di Caltanissetta:

Presidente della Corte di Appello

n. - del 20.02.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 1 del 04.01.2001

n. 2 del 04.01.2001

n. 3 del 11.01.2001

n. 4 del 11.01.2001

n. 5 del 16.01.2001

n. 6 del 17.01.2001

n. 9 del 25.01.2001

n. 10 del 26.01.2001

n. 17 del 20.02.2001

n. 25 del 28.02.2001

n. 30 del 03.03.2001

n. 31 del 12.03.2001

n. 32 del 13.03.2001

n. 33 del 13.03.2001

n. 37 del 20.03.2001

n. 40 del 28.03.2001

n. 43 del 02.04.2001

n. 44 del 02.04.2001

n. 45 del 12.04.2001

n. 46 del 24.04.2001

n. 55 del 24.05.2001

n. 57 del 29.05.2001

La Commissione

propone

di approvare i decreti in data 7 e 8.5.2001 con cui il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha disposto l'applicazione della dott.ssa Alessandra MAURIZIO, giudice del Tribunale della stessa città, al Tribunale per i Minorenni di Venezia per mesi tre a decorrere dal 14.5.2001.

La Commissione

propone

di approvare il decreto in data 2.5.2001 con cui il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha disposto l'applicazione del dott. Lanfranco TENAGLIA e la destinazione in supplenza del dott. Michele MEDICI, giudici del Tribunale di Venezia, al Tribunale per i Minorenni di Venezia, per integrare il collegio fissato per l'udienza del 3.5.2001 per la trattazione del procedimento penale a carico di Costantinescu Gabriel ed altri.

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Capi degli Uffici per supplenze relative al distretto di Catanzaro:

Presidente della Corte di Appello

n. - del 11.12.2000

n. - del 15.12.2000

n. - del 18.12.2000

n. - del 22.12.2000

n. - del 23.12.2000  
n. - del 28.12.2000  
n. - del 17.02.2001  
n. - del 07.03.2001  
n. - del 12.03.2001  
n. - del 16.03.2001  
n. - del 17.03.2001  
n. - del 20.03.2001  
n. - del 20.03.2001  
n. - del 23.03.2001  
n. - del 02.04.2001  
n. - del 04.04.2001  
n. - del 06.04.2001  
n. - del 06.04.2001  
n. - del 09.04.2001  
n. - del 11.04.2001  
n. - del 11.04.2001  
n. - del 11.04.2001  
n. - del 19.04.2001  
n. - del 15.05.2001

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

n. 45 del 23.11.2000  
n. 47 del 11.12.2000  
n. 1 del 05.01.2001  
n. 5 del 13.02.2001  
n. 6 del 27.02.2001  
n. 7 del 15.03.2001  
n. 8 del 24.03.2001  
n. 10 del 30.03.2001  
n. 11 del 03.04.2001  
n. 12 del 03.04.2001

n. 13 del 03.04.2001

n. 17 del 28.04.2001

n. 18 del 02.05.2001

La Commissione

propone

di prendere atto dei decreti emessi dal Presidente del Tribunale di Pistoia di sostituzione, a seguito di astensione, dei magistrati designati per la trattazione di procedimenti, trasmessi con note:

n. 2923 del 15.12.2000

n. 2997 del 21.12.2000

n. 3045 del 05.01.2001

n. 3047 del 05.01.2001

n. 3048 del 05.01.2001

n. 3049 del 05.01.2001

n. 158 del 25.01.2001

n. 307 del 06.02.2001

n. 308 del 06.02.2001

n. 309 del 06.02.2001

n. 290 del 13.02.2001

n. 412 del 13.02.2001

n. 413 del 13.02.2001

n. 371 del 14.02.2001

n. 372 del 14.02.2001

n. 438 del 22.02.2001

n. 601 del 02.03.2001

n. 654 del 08.03.2001

n. 655 del 08.03.2001

n. 634 del 09.03.2001

n. 636 del 09.03.2001

n. 658 del 09.03.2001

n. 659 del 09.03.2001

n. 843 del 20.03.2001  
n. 859 del 26.03.2001  
n. 919 del 28.03.2001  
n. 860 del 02.04.2001  
n. 787 del 21.03.2001  
n. 921 del 02.04.2001  
n. 922 del 02.04.2001  
n. 937 del 13.04.2001  
n. 1121 del 13.04.2001  
n. 1102 del 26.04.2001  
n. 1159 del 27.04.2001  
n. 1157 del 30.04.2001  
n. 1158 del 30.04.2001  
n. 1277 del 03.05.2001  
n. 1322 del 05.05.2001  
n. 1246 del 07.05.2001  
n. 1230 del 08.05.2001  
n. 1367 del 10.05.2001  
n. 1238 del 15.05.2001  
n. 1492 del 22.05.2001  
n. 1453 del 23.05.2001  
n. 1494 del 23.05.2001

La Commissione

propone

di approvare i decreti emessi dai Presidenti di sezione della Corte di Cassazione per la sostituzione dei magistrati nei collegi giudicanti di quella Corte trasmessi con note:

n. 8177 del 19.12.2000  
n. 291 del 16.01.2001  
n. 654 del 26.01.2001  
n. 747 del 31.01.2001

n. 865 del 02.02.2001  
n. 1164 del 13.02.2001  
n. 1465 del 23.02.2001  
n. 1707 del 06.03.2001  
n. 1810 del 09.03.2001  
n. 1977 del 14.03.2001  
n. 2514 del 03.04.2001  
n. 2694 del 10.04.2001  
n. 2927 del 21.04.2001  
n. 2957 del 23.04.2001  
n. 3031 del 26.04.2001  
n. 3142 del 30.04.2001  
n. 3366 del 11.05.2001  
n. 3536 del 16.05.2001  
n. 3569 e 3570 del 23.05.2001  
n. 3641 del 23.05.2001  
n. 3669bis e 3702 del 23.05.2001  
n. 3778, n. 3808 e n. 3914 del 01.06.2001

#### VARIE

La Commissione

propone

di prendere atto della nota in data 26.4.2001 dell'Avv. Franco ZUANNI avente ad oggetto: "Argomenti contro l'eventuale proroga dopo il 1° giugno della sede periferica in Riva del Tribunale di Rovereto", rilevando che non è stata presentata alcuna richiesta di proroga all'utilizzo dei locali.

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 1874 in data 19.6.2001 del Presidente del Tribunale di Torino avente ad oggetto: "Comunicazione del provvedimento di proroga dei termini per la redazione della



motivazione della sentenza (procedimento penale n. 540/97 R.G. a carico di O. PIANELLI).

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 1367 in data 7.3.2001 del Presidente del Tribunale di Civitavecchia in ordine all'organico del personale amministrativo e dell'ufficio UNEP di quel Tribunale.

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 570 in data 8.6.2001 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari avente ad oggetto: "Rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo. Nota n. 152/dg/01 in data 28.5.2001", con richiesta di notizie al Ministro della Giustizia sulle determinazioni assunte al riguardo.

La Commissione

propone

di prendere atto del decreto n. 413 in data 6.6.2001 con cui il Presidente del Tribunale di Lanusei ha prorogato di giorni 90 il termine per il deposito della motivazione nel procedimento penale n. 693/2000.

La Commissione

propone

di prendere atto del decreto in data 20.6.2001 con cui il Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha prorogato i termini per il deposito della motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 1/94 Mod. 16 di ulteriori gg. 90.

La Commissione

propone

- non luogo a provvedere in ordine al deliberato in data 8.3.2001 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto relativo alla grave situazione venutasi a creare a causa di problemi inerenti l'organico dei giudici togati ed onorari, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal

Presidente della Corte di Appello di Messina;

- di trasmettere gli atti alla Terza Commissione, per quanto di competenza.

## STATISTICHE

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 1844/s in data 3.7.2000 del Presidente della Corte di Appello di Torino avente ad oggetto: "Acquisizione dati relativi al lavoro giudiziario. Anno 1999".

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 83 in data 8.6.2001 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con la quale segnala la totale assenza di motivazione in ordine ai capi b) e c) della sentenza n. 779/2001, resa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, dott.ssa DE LAURENTIIS, non essendovi provvedimenti di competenza da adottare, osservando, tra l'altro, che la sentenza è motivata nei predetti punti.

## AUTOMAZIONE

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 164 in data 24.3.2000 del dott. Fulvio ROSSI, referente informatico per il settore civile del distretto di Torino, avente ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti sul ruolo ordinamentale del magistrato referente informatico ed osservazioni sulle tabelle in ordine alla designazione di magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Torino in materia informatica", tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Presidente del Tribunale di Torino.

La Commissione

propone

di prendere atto della nota n. 684 in data 30.5.2001 del Presidente della Corte di Appello

di Milano concernente i mezzi di supporto tecnico e l'arredamento per l'ufficio del referente per la formazione decentrata.

## **OTTAVA COMMISSIONE**

### **NOMINE E CONFERME DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE**

La Commissione,

- esaminata la documentazione prescritta ed allegata alle istanze;
- tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 42 bis R.D. n. 12/1941, introdotto dall'art. 8 D.L.vo n. 51/98, dall'art. 71 R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'art. 21 D.L.vo n. 51/98 e dalla circolare Prot. n.11357/8<sup>a</sup> Commissione del 22 maggio 2000;
- visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante: Norme in materia di istituzione di giudice unico di I grado;

p r o p o n e

Tribunale di  
S P O L E T O

- di non nominare giudice onorario del Tribunale di Spoleto:

Avv. Luigi ROTUNNO

per indisponibilità di posti in organico.

Tribunale di  
G E N O V A

- di nominare giudici onorari del Tribunale di Genova:

Avv. Marcella NICOLINI

Avv Daniela ROSMINO

- di non nominare giudice onorario del Tribunale di Genova:

Dott.ssa Roberta PESCE

per intervenuta rinunzia da parte dell'interessato.

Tribunale di  
LA SPEZIA

- di nominare giudice onorario del Tribunale di La Spezia:

Avv. Anna SCHIAFFINO

previa acquisizione dell'autocertificazione dei requisiti.

- di non nominare giudice onorario del Tribunale di La Spezia:

Avv. Marcella NICOLINI

in quanto è stata proposta per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Genova.

Tribunale di  
S A V O N A

La Commissione, udito il relatore,

- considerato che con delibera consiliare in data 6 giugno 2001 è stata accolta parzialmente la richiesta di aumento dell'organico dei giudici onorari di Tribunale avanzata dal Presidente del Tribunale di Savona e fissato lo stesso in n. 15 unità;
- ritenuto che presso il suddetto ufficio sono stati nominati n. 15 giudici onorari di Tribunale e che quindi l'organico è attualmente coperto;
- vista l'istanza di conferma nell'incarico dell'avv. Alberto MAZZARELLO, proposta nei termini, benché pervenuta a questo ufficio in data 15 giugno 2001;
- ritenuto opportuno, in via del tutto eccezionale, accogliere la suddetta istanza, revocando la delibera consiliare del 6 giugno 2001;

propone

- di confermare giudice onorario del Tribunale di Savona:

Avv. Alberto MAZZARELLO

Tribunale di  
CAGLIARI

- di nominare giudice onorario del Tribunale di Cagliari:

Dott.ssa Maria Rosaria MANCOSU

Tribunale di  
CIVITAVECCHIA

- di nominare giudice onorario del Tribunale di Civitavecchia:

Avv. Maria Emanuela RAGUSA

Tribunale di  
LATINA

- di nominare giudici onorari del Tribunale di Latina:

Avv. Rosmunda ZAMPI

Dott.ssa Assunta TILLO

Tribunale di  
NUORO

- di nominare giudice onorario del Tribunale di Nuoro:

Dott.ssa Elvira Lucia EVANGELISTA

Tribunale di

R O M A

- di nominare giudici onorari del Tribunale di Roma:

Avv. Raffaele GULLO

Avv. Maria Elena MICCOLI

Dott.ssa Valentina FIORE

Avv. Anna Maria DI GIOVANNI

Dott.ssa Fausta de MARCO

- di non nominare giudice onorario del Tribunale di Roma:

Avv. Vincenzo NENNA

in quanto è stato nominato giudice di pace nella sede di Roma.

Tribunale di

V E L L E T R I

- di nominare giudice onorario del Tribunale di Velletri:

Dott. Francesco NOVARA

- di non nominare giudice onorario del Tribunale di Velletri:

Avv. Ugo PERNIGOTTI

non apparendo l'aspirante in possesso delle "provate garanzie di professionalità" richieste dal Decreto 7 luglio 1999 art. 2 co. 3 lett. d), come si evince dal parere reso in data 16 novembre 2000 dal

Presidente del Tribunale di Frosinone in occasione di domanda alla nomina di giudice onorario di tribunale presso detto ufficio.

#### NOMINE E CONFERME DI VICE PROCURATORI ONORARI

La Commissione, udito il relatore,

- esaminata la documentazione prescritta ed allegata alle istanze;
- tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 42 bis R.D. n. 12/1941, introdotto dall'art. 8 D.L.vo n. 51/98, dall'art. 71 R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'art. 21 D.L.vo n. 51/98 e dalla circolare Prot. n. 11356/8<sup>a</sup> Commissione del 22 maggio 2000;
- visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante: Norme in materia di istituzione di giudice unico di I grado;

p r o p o n e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

G E N O V A

- di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova:

Dott.ssa Natalia ROMBI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

L A S P E Z I A

- di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia:

Avv. Loredana LOTTINI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

C I V I T A V E C C H I A

- di non nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia:

Dott.ssa Marina INCHESS

per indisponibilità di posti in organico.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

L A T I N A

- di non nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina:

Dott. Renato D'ELIA

per mancanza del requisito della residenza.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

N U O R O

- di nominare vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro:

Dott.ssa Simonetta MACCIOTTA

Dott.ssa Lara SINI

Dott.ssa Giampaola DEIANA

- di non nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro:

Dott. Francesco CALIA

attesi i pareri contrari del Consiglio giudiziario e del Procuratore della Repubblica.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
O R I S T A N O

- di nominare vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano:

Dott.ssa Maria Serena CONTINI

Dott.ssa Sara Caterina GHIANI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
R I E T I

- di non nominare vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti,  
per indisponibilità di posti in organico:

Dott.ssa Rita PASSACANTANDO

Dott.ssa Ilaria SEBASTIANI

Dott.ssa Enrica DESIDERI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
R O M A

Dott.ssa Elvira BASILE GIANNINI, vice procuratore onorario della Procura della  
Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

*p r o p o n e*

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Elvira  
BASILE GIANNINI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Roma.

Dott.ssa Anna BATTAGLIERI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Rinunzia all'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

di prendere atto della rinunzia all'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Anna BATTAGLIERI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 4 aprile 2001.

Dott. Diego PORTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio del dott. Diego PORTA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo lo stesso preso possesso nei termini stabiliti, previa revoca della delibera consiliare in data 7 marzo 2001.

Dott.ssa Beatrice MARRANI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio della dott.ssa Beatrice MARRANI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo la stessa preso possesso nei termini stabiliti, previa revoca della delibera consiliare in data 7 marzo 2001.

Dott.ssa Chiara MASSIDDA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio della dott.ssa Chiara MASSIDDA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo la stessa preso possesso nei termini stabiliti, previa revoca della delibera consiliare in data 6 dicembre 2000.

- di nominare vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

Dott. Giuseppe OLIVO

in considerazione del posto resosi vacante a seguito delle dimissioni della dott.ssa Elvira BASILE GIANNINI.

Dott.ssa Claudia BUCCHI

in considerazione del posto resosi vacante a seguito della rinuncia all'incarico della dott.ssa Anna BATTAGLIERI.

Dott.ssa Manuela CIRAMI

in considerazione del posto resosi vacante a seguito della revoca dall'incarico del dott. Diego PORTA.

Dott. Giulio BERRI

in considerazione del posto resosi vacante a seguito della revoca dall'incarico della dott.ssa Beatrice MARRANI.

Dott. Rocco IACOVELLA

in considerazione del posto resosi vacante a seguito della revoca dall'incarico della dott.ssa Chiara MASSIDDA.

Dott. Luca PASQUALONI

Dott.ssa Laura PEZONE

Avv. Maria Grazia PATRIZI

Dott.ssa Duilia MELITO

- di non nominare vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

Dott.ssa Antonietta D'ANGELO

per mancanza del requisito della residenza.

Avv. Anna Maria DI GIOVANNI

in quanto è stata proposta per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Roma.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

S A S S A R I

- di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari:

Dott. Gianluca MISCALI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

V E L L E T R I

- di non nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, per indisponibilità di posti in organico:

Dott.ssa Tiziana D'AGOSTINI

Dott.ssa Alessia ANTONELLI

MODIFICHE INCARICO

Dott.ssa Marilia CHIAROTTO, giudice onorario del Tribunale di Varese.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

propone

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Marilia CHIAROTTO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Varese.

Dott.ssa Paola FORNASIERI, già vice pretore della ex Pretura circondariale di Varese.

Istanza di dimissioni in data 10 agosto 1999 pervenute il 15 giugno 2001.

La Commissione, udito il relatore,

propone

il non luogo a provvedere non facendo più parte, la dott.ssa Paola FORNASIERI, dell'ordine giudiziario per scadenza dell'incarico al 31 dicembre 2000.

Avv. Daniela GIORDANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

propone

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione dell'avv. Daniela GIORDANO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Dott. Guglielmo SABATINI, giudice onorario del Tribunale di Catanzaro.

Rinunzia all'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

propone

di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale di Catanzaro del dott. Guglielmo SABATINI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 11 aprile 2001.

Dott.ssa Alessandra BONINA, esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Alessandra BONINA dall'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina.

Dott.ssa Delfina SPIGA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Rinunzia all'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

di prendere atto della rinunzia all'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari della dott.ssa Delfina SPIGA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 11 aprile 2001.

Dott.ssa Raffaella GAROFALO, giudice onorario del Tribunale di Pordenone.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Raffaella GAROFALO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Pordenone.

V A R I E

Dott.ssa Chiara BOSSI, già giudice onorario del Tribunale di Varese.

Quesito in data 20 aprile 2001, relativo alla fruizione di permessi retribuiti.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

il non luogo a provvedere non facendo più parte, la dott.ssa Chiara BOSSI, dell'ordine giudiziario poiché l'incarico onorario è scaduto il 31 dicembre 2000 e non essendo, quindi, la stessa legittimata a porre quesiti.

## GIUDICI DI PACE

### V A R I E

Dott. Giuseppe ANSELMO, giudice di pace nella sede di Codigoro - distretto di BOLOGNA.

Dichiarazione in data 30 dicembre 1999 relativa alla situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la dichiarazione, in data 30 dicembre 1999, dalla quale emergeva che il dott. Giuseppe ANSELMO, giudice di pace di Codigoro – circondario di Ferrara versava in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 comma 1 *bis*) della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod. avendo parenti fino al secondo grado – il figlio - esercitanti la professione forense nel medesimo circondario;

- letta la nota del dott. Giuseppe ANSELMO in data 23 agosto 2000, con la quale evidenziava che il rapporto di parentela in esame rappresentava causa di astensione ai sensi del punto 9 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2000 e non causa di incompatibilità;

- letto il verbale della seduta del Consiglio Giudiziario di Bologna del 29.1.2001, contenente la proposta di non farsi luogo a provvedere alla declaratoria di decadenza, atteso che “non sussistono cause di incompatibilità, tali da determinare la decadenza, ma che, trattandosi di giudice di pace non avvocato, trova applicazione il par. III, punto 9 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 24.7.00, n. 16167”;

- considerato che la proposta del Consiglio Giudiziario di Bologna è pienamente condivisibile per la ragioni esposte;

p r o p o n e

l'archiviazione della pratica relativa alla declaratoria di decadenza del dott. Giuseppe ANSELMO, giudice di pace di Codigoro – distretto di Bologna.

Dott. Gino GHINI, giudice di pace per la sede di Faenza – distretto di Bologna

Dichiarazione, in data 13 gennaio 2000, relativa alla situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la dichiarazione, in data 13 gennaio 2000, dalla quale emergeva che il dott. Gino GHINI, giudice di pace per la sede di Faenza – distretto di Bologna versava in situazione di incompatibilità sensi dell'art. 8 comma 1 *bis*) della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod. avendo parenti fino al secondo grado esercitanti la professione forense nel circondario del Tribunale in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio;

- letto il verbale della seduta del Consiglio Giudiziario di Bologna del 29.1.2001, contenente la proposta di non farsi luogo a deliberare nella procedura per la eventuale declaratoria di decadenza essendo l'avv. GHINI deceduto;

- considerato che la proposta del Consiglio Giudiziario di Bologna è pienamente condivisibile per la ragioni esposte;

p r o p o n e

l'archiviazione della pratica relativa alla declaratoria di decadenza del dott. Gino GHINI, giudice di pace per la sede di Faenza – distretto di Bologna.

Dott. Antonio D'AMBROSIO, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di NAPOLI.

Nota in data 29 gennaio 2001 con cui, anche a nome dei coordinatori degli Uffici del Giudice di pace di Palermo, Roma, Bologna, Firenze e Milano, chiede un incontro per discutere sulla trattazione della materia penale.



Nota in data 16 febbraio 2001 con la quale il coordinatore f.f. dell'Ufficio del Giudice di pace di Catania chiede di essere autorizzato a partecipare all'incontro.

La Commissione, udito il relatore,

- lette le note 29 gennaio 2001 con cui, anche a nome dei coordinatori degli Uffici del Giudice di pace di Palermo, Roma, Bologna, Firenze e Milano, il dott. Antonio D'AMBROSIO, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di NAPOLI, chiede un incontro per discutere sulla trattazione della materia penale e 16 febbraio 2001 con la quale il coordinatore f.f. dell'Ufficio del Giudice di pace di Catania chiede di essere autorizzato a partecipare all'incontro;
- all'esito dell'incontro svoltosi presso il Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2001, nel quale sono state ampiamente affrontate le problematiche relative all'entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace;

p r o p o n e

il non luogo a provvedere, allo stato, stante l'intervenuta proroga delle funzioni penali dei giudici di pace ai sensi del D.L.2 aprile 2001, n. 91, convertito, con modifiche, in Legge 2 maggio 2001, n. 163.

Dott. Carlo AIELLO, nominato giudice di pace per la sede di TORINO.

Rinuncia alla nomina.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 11 giugno 2001 con cui il dott. Carlo AIELLO, nominato giudice di pace per la sede di TORINO con delibera consiliare del 14 febbraio 2001, dichiara di rinunciare alla nomina conferitagli;

p r o p o n e

di prendere atto della rinuncia in oggetto e, per l'effetto, di revocare la delibera consiliare in data 14 febbraio 2001, concernente la nomina dei giudici di pace per la sede di TORINO, limitatamente alla nomina del dott. Carlo AIELLO a giudice di pace per detta sede.

Avv. Giuseppe BUTTAFUOCO, non confermato giudice di pace nella sede di LEONFORTE - distretto di CALTANISSETTA.

Ricorso al T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare in data 15 marzo 2000 con la quale il ricorrente non veniva confermato nell'incarico di giudice di pace di Leonforte.

Ordinanza n. 1690/00 in data 11 luglio 2000 del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Ordinanza n. 915/00 in data 11 ottobre 2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso l'ordinanza n. 1690/00 del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania.

Decisione n. 1401/2001 in data 12 marzo 2001 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara il T.A.R. del Lazio competente a conoscere del giudizio relativo al ricorso proposto dal dott. Giuseppe BUTTAFUOCO.

La Commissione, udito il relatore,

- premesso che con delibera del 13 settembre 2000 il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto di invitare il Ministro della Giustizia ad impugnare dinanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza n. 1690/00 in data 11 luglio 2000 con cui il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, contenuta nel ricorso proposto dall'avv. Giuseppe BUTTAFUOCO per l'annullamento della deliberazione consiliare 15 marzo 2000 con la quale il ricorrente non veniva confermato giudice di pace per la sede di Leonforte.

- vista l'ordinanza n. 915/00 in data 11 ottobre 2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza n. 1690/00 del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, sopracitata.

- vista la decisione n. 1401/2001 in data 12 marzo 2001 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara il T.A.R. del Lazio competente a conoscere del giudizio relativo al ricorso proposto dal dott. Giuseppe BUTTAFUOCO;

p r o p o n e

di prendere atto della decisione n. 1401/2001 in data 12 marzo 2001 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara il T.A.R. del Lazio competente a conoscere del giudizio relativo al ricorso proposto dal dott. Giuseppe BUTTAFUOCO.

Nota in data 5 giugno 2001 del Direttore del C.E.G.R.O. della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia il quale chiede notizie in ordine alla possibilità di copertura degli organici dei magistrati onorari presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mazara del Vallo.

La Commissione, udito il relatore,

- vista la nota in data 5 giugno 2001 del Direttore del C.E.G.R.O. della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia il quale chiede notizie in ordine alla possibilità di copertura degli organici dei magistrati onorari presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mazara del Vallo;
- ritenuto che i due posti in organico dell'ufficio del giudice di pace di Mazara del Vallo sono entrambi coperti;

p r o p o n e

il non luogo a provvedere.

Decreto in data 12 giugno 2001 del Presidente della Corte di Appello di Messina di applicazione del dott. Giuseppe Elio LUCA', giudice di pace nella sede di Messina, all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Commissione, udito il relatore,

- visto il decreto in data 12 giugno 2001 del Presidente della Corte di Appello di Messina con cui è stata disposta l'applicazione del dott. Giuseppe Elio LUCA', giudice di pace nella sede di Messina, all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, ogni venerdì del mese ed il secondo e quarto sabato del mese, a decorrere dal 15 giugno 2001, fino al 28 settembre 2001;
- visto l'art. 10-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che vieta la destinazione in applicazione o in supplenza dei giudici di pace in altri uffici giudicanti;
- ritenuto, pertanto, che il decreto in oggetto è da ritenersi illegittimo;

p r o p o n e

di non approvare il decreto in data 12 giugno 2001 del Presidente della Corte di Appello di Messina di applicazione del dott. Giuseppe Elio LUCA', giudice di pace nella sede di Messina, all'Ufficio del Giudice di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dott. Maurizio VECCHIARELLI, nominato giudice di pace nella sede di FORLI' DEL SANNIO - circondario di ISERNIA.

Rinuncia all'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

- vista la nota in data 15 giugno 2001 con cui il dott. Maurizio VECCHIARELLI, nominato giudice di pace nella sede di FORLI' DEL SANNIO - circondario di ISERNIA con deliberazione consiliare del 13 giugno 2001, dichiara di rinunciare all'incarico;

p r o p o n e

di prendere atto della rinuncia e, per l'effetto, di revocare la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 13 giugno 2001 relativa alla nomina del dott. Maurizio VECCHIARELLI a giudice di pace per la sede di FORLI' DEL SANNIO - circondario di ISERNIA.

Dott. Fernando TOMASINI, giudice di pace nella sede di TRENTO.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 4 giugno 2001 con cui il dott. Fernando TOMASINI, giudice di pace nella sede di TRENTO, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 9, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

p r o p o n e

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza del dott. Fernando TOMASINI dall'ufficio di giudice di pace nella sede di TRENTO.

Avv. Armando PERILLO, non confermato giudice di pace nella sede di GRAGNANO - distretto di NAPOLI.

Nota in data 15 aprile 2000 del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata relativa alla mancata conferma nell'incarico onorario del suddetto professionista.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 15 aprile 2000 del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata relativa alla mancata conferma nell'incarico onorario del suddetto professionista;
- rilevato che l'avv. Armando PERILLO, in data 29 maggio 2001, ha compiuto settantacinque anni di età;
- visto l'art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
- considerato che, ai sensi dell'art. 7 citato, l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età;

p r o p o n e

il non luogo a provvedere avendo l'avv. Armando PERILLO, comunque, superato il limite massimo di età previsto per legge.

#### GIUDICI ONORARI AGGREGATI

#### V A R I E

Dott.ssa Nunziata MONELLO, giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SULMONA.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 19 giugno 2001 con cui la dott.ssa Nunziata MONELLO, giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SULMONA, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 7, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276;

p r o p o n e

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Nunziata MONELLO dall'ufficio di giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SULMONA.

Nota in data 22 maggio 2001 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso il quale rappresenta l'opportunità di eventuali iniziative per la proroga della durata dell'ufficio di giudice onorario aggregato.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 22 maggio 2001 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso con la quale rappresenta l'opportunità di eventuali iniziative per la proroga della durata dell'ufficio di giudice onorario aggregato;

p r o p o n e

il non luogo a provvedere, allo stato, cessando i giudici onorari aggregati l'11 novembre 2003 e, con proroga, l'11 novembre 2004.

Dott. Alessandro MARZOCCHI, giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SIENA.

Dimissioni dall'incarico.

La Commissione, udito il relatore,

- letta la nota in data 28 maggio 2001 con cui il dott. Alessandro MARZOCCHI, giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SIENA, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 7, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276;

p r o p o n e

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza del dott. Alessandro MARZOCCHI dall'ufficio di giudice onorario aggregato presso la sezione stralcio del Tribunale di SIENA.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame delle proposte all'Ordine del Giorno Speciale, **SEZIONE B**, che sono approvate.

## **SECONDA COMMISSIONE**

### **INCOMPATIBILITA' EX. ART. 18 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO**

1) Dott. Pier Andrea AIROLDI, presidente di sezione del Tribunale di Genova.

Eventuale situazione di incompatibilità ex art. 2 L.G. con la nuora avv. Valentina PICCO, iscritta all'Albo degli Avvocati di Genova.

La Commissione,

visto il parere espresso dal competente Consiglio giudiziario che, sulla base delle informazioni acquisite, ha escluso ogni tipo d'incompatibilità tra il dott. Pier Andrea AIROLDI, Presidente di sezione del Tribunale di Genova, e la nuora, avvocato Valentina PICCO, in quanto la stessa, pur essendo iscritta all'Albo degli avvocati di Genova, dimora stabilmente a Marsala, sede di servizio del marito, e non svolge attività professionale;

visto il parere espresso dal Presidente del Tribunale di Genova che conferma l'assenza di qualsiasi interferenza in quanto l'avv. Valentina PICCO non esercita attività professionale in Genova;

vista l'informativa resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova il quale, in particolare, riferisce che la predetta professionista, pur essendo iscritta all'albo, non esercita la professione in Genova in quanto dimora abitualmente a Marsala;

rilevato che non sussiste, pertanto, nel caso in esame, pericolo per l'interesse alla trasparenza e credibilità dell'attività giudiziaria o per la par condicio fra esercenti la professione legale anche in considerazione delle diverse sedi giudiziarie;

ritenuto che le summenzionate risultanze appaiono univoche nel senso dell'esclusione a carico del magistrato della condizione di incompatibilità in concreto in relazione al disposto dell'art. 18 r.d. n. 12/1941 giusta le previsioni e secondo i criteri indicati dalle circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura n. 6750/1985 e n. 7600/1985, e successive integrazioni e modifiche,

propone

l'archiviazione della pratica.

Dott. Pasquale DI TODARO, presidente di sezione del Tribunale di Taranto.

Eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario con i figli avvocati Rossella e Filippo DI TODARO, iscritti all'Albo degli Avvocati di Taranto.

La Commissione,

vista la comunicazione del dott. Pasquale DI TODARO, presidente della Seconda sezione penale del Tribunale di Taranto, il quale riferisce che i propri figli, Rossella e Filippo DI TODARO,

si sono iscritti all'Albo degli avvocati di Taranto per poter partecipare al concorso pubblico di avvocato presso l'Inps pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - del 21 gennaio 2000 e che gli stessi non esercitano la professione legale;

visto il parere espresso dal competente Consiglio giudiziario che, sulla base delle informazioni acquisite, ha escluso ogni tipo d'incompatibilità;

vista l'informativa resa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto il quale, in particolare, riferisce che non si hanno notizie di attività svolta dai predetti professionisti;

considerato che il Presidente del Tribunale di Taranto conferma che i summenzionati avvocati non svolgono la professione legale e quindi non frequentano il suddetto Tribunale;

rilevato pertanto che non sussiste, nel caso in esame, pericolo per l'interesse alla trasparenza e credibilità dell'attività giudiziaria o per la par condicio fra esercenti la professione legale;

ritenuto che le summenzionate risultanze appaiono univoche nel senso dell'esclusione a carico del magistrato della condizione di incompatibilità in concreto in relazione al disposto dell'art. 18 del r.d. n. 12/1941 giusta le previsioni e secondo i criteri indicati dalle circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura n. 6750/1985 e n. 7600/1985, e successive integrazioni e modifiche,

propone

l'archiviazione della pratica.

Dott.ssa Giuseppina LORETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario con il padre avv. Pasquale LORETO ed il fratello avv. Vincenzo LORETO, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli.

La Commissione,

visto il parere espresso dal competente Consiglio giudiziario che, sulla base delle informazioni acquisite, ha escluso ogni tipo d'incompatibilità in concreto in quanto la dott.ssa Giuseppina LORETO svolge le funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli mentre gli avvocati Pasquale e Vincenzo LORETO, rispettivamente padre e figlio della stessa, svolgono la professione, in forma individuale, nei soli settori del civile e dell'amministrativo;



vista l'informativa resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che trasmette le dichiarazioni dei predetti professionisti da cui si evince, in particolare, che non svolgono attività penale, ma solo civile ed amministrativa in forma individuale;

considerato che il Procuratore aggiunto della repubblica presso il Tribunale di Napoli riferisce che gli avvocati Pasquale e Vincenzo LORETO non hanno rapporti professionali con gli uffici della Procura;

rilevato che non sussiste, nel caso in esame, pericolo per l'interesse alla trasparenza e credibilità dell'attività giudiziaria o per la par condicio fra esercenti la professione legale in considerazione della diversità dei settori di competenza rispettivamente del magistrato e degli avvocati;

ritenuto che le summenzionate risultanze appaiono univoche nel senso dell'esclusione a carico del magistrato della condizione di incompatibilità in concreto in relazione al disposto dell'art. 18 del r.d. n. 12/1941 giusta le previsioni e secondo i criteri indicati dalle circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura n. 6750/1985 e n. 7600/1985, e successive integrazioni e modifiche,

propone

l'archiviazione della pratica.

#### INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

Dott. Eugenio SELVAGGI, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma: rappresentante del Ministero della Giustizia e in qualità di esperto, per il Progetto Phare Orizzontale riguardante il paese dell'Ungheria; luogo di svolgimento Roma - Romania.

(Nell'ultimo quinquennio n. 5 incarichi di cui nessuno in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

rilevato che la destinazione di magistrati ad iniziative di 'institution building'- quali quella in esame, specificamente rivolta all'instaurazione di stabili rapporti di cooperazione in materia giudiziaria con i Paesi in attesa di adesione all'Unione europea - rientra fra gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale e che lo sviluppo di tali rapporti di collaborazione fra gli Stati europei è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

preso atto dei pareri favorevoli all'espletamento dell'incarico espressi dal Capo dell'ufficio e dal competente Consiglio giudiziario;

considerata, ai fini della valutazione di compatibilità dell'incarico con le esigenze dell'ufficio, la limitata durata temporale dell'iniziativa in questione, atteso che l'espletamento dell'incarico comporterà, oltre all'attività di studio e preparatoria in sede, una missione in Romania della durata di due o tre giorni nel periodo settembre/ottobre 2001 ed eventualmente un incontro giornaliero a Bruxelles;

rilevato che l'indicazione delle date e dei tempi delle missioni potrà essere comunicata al magistrato da parte della Commissione europea per il tramite del Ministero della giustizia con un preavviso troppo ridotto per l'emanazione tempestiva dell'autorizzazione riferita alla prevista trasferta, e ciò in ragione di circostanze non controllabili in sede nazionale;

ritenuto peraltro che l'attuale parziale indeterminatezza delle date di svolgimento delle missioni non costituisce ragione ostativa all'autorizzazione in considerazione del fatto che il provvedimento autorizzativo rimane comunque condizionato al regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, sotto la vigilanza del Capo dell'ufficio;

ritenuto che l'espletamento dell'incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giudiziarie del magistrato, con le quali non interferisce, né sul prestigio dell'Ordine giudiziario,

propone

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.

Dott. Domenico PROVENZANO, giudice del Tribunale di Reggio Emilia: partecipazione alla Commissione tecnica referendaria presso il Comune di Poviglio (RE) istituita al fine di pronunciarsi sull'ammissibilità di un quesito referendario presentato l'1.3.2001 da un Comitato promotore.

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto lo Statuto del Comune di Poviglio in riferimento alla composizione della Commissione

referendaria in oggetto;

preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'ufficio e dal competente Consiglio giudiziario;

considerato che la designazione del dott. Domenico PROVENZANO da parte del Presidente del Tribunale è avvenuta in subordine all'indisponibilità di altro magistrato a riposo;

ritenuto che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato, trattandosi di un'unica seduta in orario pomeridiano, nè sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

Nota in data 21.6.2001 con la quale la Direzione Generale degli Affari penali del Ministero della giustizia comunica che il dott. Vittorio BORRACCETTI, sostituto procuratore presso la DNA, parteciperà in rappresentanza dell'Amministrazione al programma di formazione: "U.E. Programma Phare, Gemellaggio con la Repubblica slovena, Workshop (Lubiana 9 - 11.7.2001)".

(Nell'ultimo quinquennio nessun incarico).

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

rilevato che la destinazione di magistrati ad iniziative di 'institution building', quali quella in esame, rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale;

ritenuto che la limitata durata temporale dell'iniziativa in questione rende la partecipazione del magistrato compatibile con le esigenze dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio, come attestato nel parere espresso dal Capo dell'ufficio;

rilevato che l'espletamento dell'incarico non interferisce né incide negativamente con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie del magistrato;

preso atto della designazione del magistrato da parte del Ministero della giustizia,

propone

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.

Nota in data 21.6.2001 con la quale la Direzione Generale degli Affari penali del Ministero della giustizia comunica che il dott. Antonio LAUDATI, sostituto procuratore presso la DNA, parteciperà in rappresentanza dell'Amministrazione al programma di formazione: "U.E. Programma Phare, Gemellaggio con la Repubblica slovena, Workshop (Lubiana 9 - 11.7.2001).

(Nell'ultimo quinquennio n. 9 incarichi, di cui 1 ancora in atto).

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

rilevato che la destinazione di magistrati ad iniziative di 'institution building', quali quella in esame, rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale;

ritenuto che la limitata durata temporale dell'iniziativa in questione rende la partecipazione del magistrato compatibile con le esigenze dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio, come attestato nel parere espresso dal Capo dell'ufficio;

rilevato che l'espletamento dell'incarico non interferisce né incide negativamente con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie del magistrato;

preso atto della designazione del magistrato da parte del Ministero della giustizia,

propone

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.

Dott. Libero MANCUSO, presidente di sezione del Tribunale di Bologna: componente della Commissione "Osservatorio sui problemi e sul sostegno alle vittime dei reati", istituito dal Ministero della Giustizia, da maggio 2001; luogo di svolgimento Roma e Bologna; compenso non precisato.

(Nell'ultimo quinquennio n. 2 incarichi, di cui nessuno in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio e dal competente Consiglio

giudiziario;

rilevato che l'attività connessa all'incarico extragiudiziario non può in ogni caso interferire con l'attività giurisdizionale e con tale limite deve intendersi espresso il parere favorevole del Capo dell'ufficio;

ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

Dott. Luigi Antonio ROVELLI, presidente di sezione della Corte di appello di Genova: rappresentante del Ministero della giustizia alla conferenza diplomatica riguardante la convenzione sulla giurisdizione e riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale da svolgersi all'Aja dal 6.6.2001 al 16.06.2001; rimborso di spese di viaggio.

(Nell'ultimo quinquennio n. 3 incarichi, di cui nessuno in atto)

La Commissione,

vista la circolare consiliare n. 15207/1987;

considerato che risultano soddisfatti i requisiti formali e sostanziali indicati dalla predetta circolare;

che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio e dal competente Consiglio giudiziario;

rilevato che l'attività connessa all'incarico extragiudiziario non può in ogni caso interferire con l'attività giurisdizionale e con tale limite deve intendersi espresso il parere favorevole del Capo dell'ufficio;

ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

propone

di autorizzare l'incarico richiesto.

**SETTIMA COMMISSIONE**

## FORMAZIONI E MODIFICHE TABELLARI

La Commissione,

- vista la delibera consiliare in data 19.10.2000 con cui il Consiglio ha approvato la formazione delle tabelle di composizione, per il biennio 2000/2001, del Tribunale di Torino come riprodotta nella stampa del documento informatico redatto dal Consiglio, in conformità alla proposta del Presidente della Corte di Appello di Torino;

- rilevato che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti integralmente nel programma informatico i documenti relativi ai criteri di assegnazione degli affari alle sezioni e ai criteri di sostituzione dei magistrati assenti, impediti o recusati;

propone

- di correggere il documento informatico nel senso sopra indicato;

- di approvare la modifica delle tabelle di composizione, per il biennio 2000/2001, del Tribunale di Torino, secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Torino con note nn. 284 e 287 in data 13.7.2000 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 10.7.2000.

La Commissione,

propone

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000/2001, del Tribunale di Modena secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Bologna con note nn. 9103 e 1411 del 22.11.2000 e 14.2.2001 e con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 13.11.2000 per i decreti n. 85 e 86 dell'11.10.2000 e nella seduta del 12.1.2001 per il decreto n. 62 del 4.7.2000 e con il parere contrario espresso a maggioranza nella seduta del 18.1.2001, considerato che la soluzione prospettata appare consentita dall'art. 48 quinquies dell'ordinamento giudiziario.

La Commissione,

- vista la proposta organizzativa, per il biennio 2000/2001, presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano e trasmessa dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro con nota n. 143 in data 3.7.2000;

- considerato che non sono state presentate osservazioni;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 10.5.2000;

propone al Consiglio

di deliberare l'approvazione del programma organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano come riprodotto nella stampa del documento informatico redatto da questo Consiglio, in conformità alla proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano.

La Commissione,

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 2001, della sezione feriale degli uffici del distretto di Firenze trasmessa dal Presidente della Corte di Appello della stessa città con nota n. 2533 del 22.5.2001 su conforme circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 24076 del 23.12.1999;

- considerato che non sono state presentate osservazioni al riguardo;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 17.5.2001;

propone

- di approvare la formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 2001, della sezione feriale degli uffici giudicanti del distretto di Firenze (ad eccezione del Tribunale di Grosseto non pervenuto) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota n. 2533 del 22.5.2001 e con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 17.5.2001;

- di prendere atto dei criteri organizzativi, per l'anno 2001, della sezione feriale degli uffici requirenti del distretto di Firenze.

#### APPLICAZIONI EXTRADISTRETTUALI

La Commissione,

- vista la nota n. 217 in data 16.1.2001 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, nel sottolineare le esigenze di servizio della Corte di Assise di Appello, ha

richiesto l'applicazione extradistrettuale di due magistrati in tale ufficio;

- considerato che gli interPELLI disposti dalla Commissione per l'applicazione extradistrettuale di due magistrati alla Corte di Appello di Reggio Calabria non hanno dato esito positivo;

- ritenuto, pertanto, che la richiesta in questione non può essere soddisfatta;

propone

di non accogliere per i motivi di cui in premessa la richiesta di applicazione extradistrettuale di due magistrati alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

#### APPLICAZIONI E SUPPLENZE

La Commissione,

- visto il decreto n. 205 in data 22.5.2001 con cui il Presidente della Corte di Appello di Bologna ha disposto l'applicazione della dott.ssa Flavia MAZZINI e del dott. Massimo VICINI, giudici del Tribunale di Ravenna, al Tribunale di Bologna, sezione del riesame, dal 1° al 10.6.2001 la prima e dall'11 al 30.6.2001 il secondo;

- visto il parere contrario espresso a maggioranza dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 28.5.2001;

propone

- di prendere atto del provvedimento sopra indicato avendo lo stesso esaurito interamente la sua efficacia;

- di invitare il Presidente della Corte di Appello di Bologna per il futuro a documentare l'impossibilità di far ricorso ad applicazioni interne.

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Alle ore 12,26 assume la Presidenza il Vicepresidente, prof. Giovanni VERDE.



Il Consiglio torna all'esame delle proposte all'Ordine del Giorno Ordinario.

Viene presa in esame la seguente pratica della **QUINTA COMMISSIONE**:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, con 3 voti a favore della dott.ssa Magda BRIENZA e 3 astensioni, propone al *plenum* di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, alla dott.ssa Magda BRIENZA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente giudice del Tribunale per i minori di Roma, con l'attribuzione alla medesima delle funzioni di magistrato di appello.

Conferimento dell'ufficio direttivo di  
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma

Il relatore, dott.MATTONE, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, vacante dal 13.4.2000, i seguenti magistrati: Giovambattista Antonio PUCCI, Claudio D'ANGELO, Luisanna DEL CONTE, Margherita GERUNDA, Carlo FIGLIOLIA, Giovanni MANERA, Enrico DE SIMONE, Nicola CERRATO, Giuseppe MAGNO, Magda BRIENZA, Elpidio SIMEONI, Alberto DE ALESSANDRI, Francesco Italo ACRI, Marina ATTENNI.

Rileva preliminarmente che:

- i dottori Claudio D'ANGELO, Carlo FIGLIOLIA e Nicola CERRATO sono stati trasferiti, a domanda, con delibera consiliare intervenuta dopo la pubblicazione della vacanza dell'ufficio in esame, presso altri uffici;

- la dott.ssa Luisanna DEL CONTE e, in epoca successiva, i dottori Giavambattista Antonio PUCCI e Giuseppe MAGNO hanno revocato la domanda;

- la dott.ssa Margherita GERUNDA è stata proposta per altro ufficio;

- il dott. Elpidio SIMEONI non ha compiuto tre anni di permanenza nell'ufficio di

provenienza.

Illustra quindi i *curricula* professionali dei candidati in fascia, secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Il dott. Giovanni MANERA, nominato uditore giudiziario con D.M. 15.4.67, ha prestato servizio come pretore a Montagnano; dal 26.2.79, giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Roma e dal 30.3.87 è stato applicato presso la Corte di Cassazione come magistrato di tribunale e da ultimo, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila a partire dal 6.4.91. Dal 7.12.96 è Presidente del Tribunale dei Minorenni a L'Aquila.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 15.4.95.

Le informazioni risultano, in particolare, dal parere formulato in data 27.9.2000, nel quale, si riconoscono la professionalità e l'esperienza acquisite dal magistrato soprattutto nel settore minorile, desunte dalla qualità e dalla durata della pregressa attività e dall'impegno culturale espliciti nel predetto settore; nonché le dimostrate capacità organizzative quale dirigente della Procura della Repubblica per i minorenni di L'Aquila, nonché di Presidente del locale Tribunale per i minori. Nel parere, tuttavia, si dà anche conto delle osservazioni del Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila che, nella relazione datata 20 settembre 2000, ha evidenziato i numerosi esposti presentati a carico del dott. MANERA nonché il rapporto informativo del dott. PORRECA, Presidente di sezione della Corte di appello di L'Aquila, nei quali si legge che il magistrato avrebbe chiosato negativamente e con termini non ortodossi alcuni provvedimenti di riforma delle decisioni del Tribunale dei minorenni. Ciò nonostante nel parere si sottolineano la sua libertà da condizionamenti esterni e da vincoli di altra natura, la stima incondizionatamente positiva di cui gode, il carattere fermo e la disponibilità al dialogo, il positivo esercizio di funzioni di analoga natura rispetto a quelle per le quali attualmente concorre.

Il dott. Enrico DE SIMONE, nominato uditore giudiziario con D.M. 1.8.63, ha svolto funzioni di pretore a Milano dal 10.2.68 e a Latina dal 12.7.73, pretore del lavoro e poi pretore a Roma fino al 10.5.83, anno in cui è passato al Tribunale con funzioni di giudice, funzioni che tuttora svolge.

Ha conseguito l' idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 20.4.95.

Le informazioni risultano, in particolare, dal parere in data 20.9.2000, dal quale emerge che il dott. DE SIMONE dal 1994 svolge le funzioni di giudice tutelare dando prova di professionalità, correttezza, imparzialità, disponibilità e preparazione. Egli è molto stimato tra i colleghi e gli avvocati per le sue doti di signorilità, educazione e cortesia. Ha dato prova di capacità organizzative svolgendo funzioni di coordinamento dei giudici addetti al settore delle tutele e ha partecipato quale docente a due corsi sulle funzioni del giudice tutelare organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché a numerosi incontri su famiglia e minori indetti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma. E' attualmente componente della Commissione di studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di famiglia e minori istituita nel settembre 1999 presso il Ministero della Giustizia.

La dott.ssa Magda BRIENZA, nominata uditore giudiziario con D.M. 20.12.67, ha svolto funzioni di vice pretore dal 2.4.69, di pretore del lavoro dal 20.12.72 e di pretore dall'1.2.83; dal 16.2.94 svolge funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Ha conseguito l' idoneità ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 20.12.95.

Le informazioni risultano, in particolare, dal parere in data 14.6.2000 dal quale emerge che trattasi di magistrato eccellente sotto ogni profilo, per la solida preparazione giuridica, costantemente aggiornata, per la specifica e completa varietà delle esperienze maturate, per la dedizione incondizionata al lavoro. Ha coordinato il primo collegio civile e ha coadiuvato il Presidente del Tribunale dei minorenni nell'organizzazione dell'ufficio. La sua capacità tecnico-giuridica è particolarmente elevata e così pure la sua laboriosità. La dott.ssa BRIENZA è stata componente della Commissione di studio sui problemi dei minori e della Commissione di studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di famiglia e minori istituita nel settembre 1999 presso il Ministero della Giustizia. Nel parere in oggetto si ricorda, poi, che la stessa ha svolto un corso di lezioni di diritto penale minorile ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto minorile e di famiglia.

Il dott. Alberto DE ALESSANDRI, nominato uditore giudiziario con D.M. 28.12.67, ha

prestato servizio come giudice ad Oristano dal 1969, come giudice a Cremona dal 1974, come consigliere della corte di appello di Brescia dal 1982, come consigliere pretore dirigente ad Aosta dal 1988, come consigliere pretore dirigente ad Asti dal 1994; dal 2.6.99 ha svolto funzioni di presidente di sezione del tribunale di Asti in applicazione della l. 51/98; attualmente svolge funzioni di consigliere della corte d'appello di Genova.

Ha conseguito la dichiarazione di idoneità alle fds con decorrenza dal 28.12.95.

Tuttavia, con riferimento al dott. DE ALESSANDRI la mancata richiesta da parte sua di un parere al Consiglio Giudiziario con riferimento all'ufficio direttivo in esame - risulta invece richiesto con riferimento all'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Brescia- non consente una adeguata valutazione della professionalità del magistrato da parte di questo Consiglio superiore.

Gli altri aspiranti, osserva il relatore, sono in possesso di requisiti attitudinali e di merito che, pur apparendo ragguardevoli, non sono tali, comunque, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della circolare in materia, da giustificare il superamento della graduatoria di anzianità, nella comparazione con i candidati che li precedono, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire, né tali da superare il convincimento di una maggiore idoneità specifica.

All'esito della valutazione comparativa dei magistrati che concorrono all'ufficio direttivo in esame, il relatore propone la nomina della dott.ssa Magda BRIENZA.

Il *curriculum* professionale della dott.ssa BRIENZA si caratterizza, in primo luogo, per l'esercizio di funzioni assai variegate, che le hanno consentito l'acquisizione di una notevole esperienza professionale in tutti i rami del diritto. Dopo il conferimento delle funzioni giurisdizionali, ella, invero, ha prestato servizio presso la Pretura di Roma, svolgendo inizialmente le funzioni di pretore penale; dopo l'entrata in vigore dello "statuto dei lavoratori" (maggio 1970), è stata, su domanda, destinata a svolgere le funzioni di giudice del lavoro; ha successivamente esercitato, sempre presso la Pretura di Roma, le funzioni di giudice dell'esecuzione mobiliare e poi di giudice tutelare, assumendo, dal 1987, la dirigenza dell'ufficio tutele; e dal 16 febbraio 1994 svolge le funzioni di giudice presso il Tribunale per i minorenni della medesima città, nonché – come meglio si dirà in seguito – quelle di presidente vicario.

Come emerge dai pareri dei dirigenti degli uffici giudiziari un cui ha svolto la sua attività e del Consiglio giudiziario di Roma, la dott.ssa BRIENZA ha riscosso valutazioni assai lusinghiere sia per la qualità ed i risultati della sua attività giudiziaria che per le sue capacità organizzative. Tali pareri

(l'ultimo dei quali è stato formulato in data 14 giugno 2000) hanno posto in rilievo, infatti, la sua solida preparazione giuridica, costantemente aggiornata anche mediante l'intensiva partecipazione a seminari organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; la varietà delle esperienze da lei maturate; la dedizione incondizionata al lavoro; la dimostrata capacità di organizzare in modo ottimale le risorse a sua disposizione, di instaurare rapporti interpersonali caratterizzati da cordialità ma, al tempo stesso, da fermezza, di cogliere l'aspetto essenziale dei problemi e di fronteggiare situazioni difficili con lucidità e determinazione; l'elevato indice di capacità tecnico-giuridica e di laboriosità; lo spiccato senso dell'indipendenza ed il notevole prestigio di cui ella gode sia tra i colleghi che tra i giudici onorari, i collaboratori amministrativi, gli avvocati e gli operatori sociali.

In particolare, quale dirigente dell'ufficio tutele della Pretura di Roma (vale a dire, nel periodo 1987-94) la dott.ssa BRIENZA, in epoca anteriore all'avvio del processo di informatizzazione da parte del Ministero della Giustizia, ha chiesto ed ottenuto per il predetto ufficio la dotazione di p.c. e di strumenti di software per l'informatica individuale ed ha proceduto all'automazione di alcune significative funzioni per la gestione delle tutele, delle curatele, ecc., realizzando altresì la produzione modulistica in forma semiautomatica. Nel medesimo periodo ella ha promosso e organizzato, con cadenza biennale, tre seminari nazionali sulle funzioni dei giudici tutelari e sulle prassi dei vari uffici, consentendo così l'approfondimento delle relative tematiche ed un confronto volto ad uniformare le procedure seguite nei diversi uffici. Sempre nello svolgimento di tale ruolo, la dott.ssa BRIENZA ha mantenuto, altresì, costanti rapporti di cooperazione con le istituzioni preposte alla protezione dei minori e degli incapaci, promuovendo in questo ambito la costituzione di un ufficio tutele presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale psichiatrico S.Maria della Pietà.

Altrettanto significativa è, poi, l'esperienza maturata dal magistrato presso il Tribunale per i minorenni. Al riguardo, nel parere del Consiglio giudiziario al quale si è fatto in precedenza specifico riferimento si dà atto che, con nota del 29 aprile 2000, inviata alla dott.ssa BRIENZA, il Presidente di quel Tribunale ha affermato che aveva "potuto affidarle sin dal principio le funzioni di coordinamento del primo collegio civile", dove ben presto aveva "dato prova di spiccate capacità organizzative e di gestione delle risorse umane, riuscendo sempre ad ottenere il meglio dai colleghi e dai collaboratori con cui si è trovata ad operare"; che anche nel settore penale egli aveva "avuto modo di apprezzare il suo lavoro, caratterizzato da grande fermezza ma anche dalla capacità di comprendere i problemi dei minorenni imputati e di giudicare nelle giuste dimensioni gli episodi di devianza sottoposti al suo giudizio"; che, inoltre, ella, fin dal 1996, si era dichiarata disponibile a

coadiuvarlo “nella direzione del tribunale che, per le sue dimensioni di maggior ufficio giudiziario minorile italiano, dove operano quattordici giudici togati e quarantasei giudici onorari, è particolarmente gravosa e complessa e richiede spirito di dedizione e spiccate attitudini direttive”; e che, infine, la proposta tabellare di nomina a presidente vicario, da lui formulata ed accolta dal Consiglio Superiore della Magistratura, “derogava al mero criterio dell’anzianità e quindi la preferiva ad altri colleghi più anziani proprio in considerazione delle specifiche capacità direttive da lei dimostrate”.

Del resto, il Consiglio giudiziario di Roma, riguardo alle capacità organizzative possedute dalla dott.ssa BRIENZA, esplicitamente sottolinea che ella aveva già dato buona prova quale dirigente dell’Ufficio del giudice tutelare e che, quale Vicario del Presidente del Tribunale, ha fornito una ulteriore, specifica dimostrazione dell’elevato grado della sua capacità organizzative e direttiva; né può trascurarsi in proposito che dall’aprile 2000 la BRIENZA svolge di fatto le funzioni di Presidente di quel Tribunale.

Animata da vasti interessi culturali, la dott.ssa BRIENZA, ha espletato, previa autorizzazione, numerosi, significativi incarichi extragiudiziari, che unitamente all’attività giurisdizionale esercitata soprattutto negli ultimi quindici anni rendono palese una sua spiccata inclinazione per il diritto minorile. In particolare, nel 1989 ella è stata componente della Commissione di studio sui problemi dei minori, istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia; negli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 ha tenuto un corso di lezioni di diritto penale minorile presso la LUMSA; nel 1999-2000 è stata componente della Commissione per lo studio e la revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di famiglia e dei minori, istituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Oltre che ad aver partecipato – come detto – a numerosi incontri di studio promossi dal Consiglio Superiore della Magistratura, ella in tre di essi, vertenti su tematiche minorili, ha assunto il ruolo di relatore o coordinatore. E’ stata incaricata, inoltre, di svolgere relazioni su materie inerenti alle funzioni svolte in vari convegni e seminari (tra i quali si segnalano, per limitarsi all’ultimo biennio, l’incontro interdisciplinare organizzato all’Università romana de “La Sapienza” sul tema “Il minorene genitore”; quello indetto dall’Istituto italiano di Medicina sociale su “Rapporti figli-genitori. Esercizio della potestà e diritto di libertà dei minori”; altro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dal tribunale per i minorenni, pure di Roma, sul tema “Il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni”; i seminari dedicati, rispettivamente, a “La prassi della mediazione familiare e gli interlocutori istituzionali” ed a “Modalità e carattere dell’invio in mediazione familiare”, svoltisi a Roma, “La

Sapienza”, l’uno nel 1999 e l’altro nel 2000.

La dott.ssa BRIENZA, infine, è autrice di numerosi lavori in tema di diritto minorile e della famiglia, molti dei quali sono stati pubblicati su note riviste specializzate (Minorigiustizia, Il diritto di famiglia e delle persone) ed ha altresì collaborato al Codice di procedura penale minorile commentato, a cura di G.Pazè.

Alla luce del profilo professionale che è stato delineato ed in considerazione, in particolare, delle sue spiccate attitudini ad operare nel settore minorile e delle sue rilevanti doti organizzative, la dott.ssa BRIENZA appare quindi il candidato maggiormente idoneo (si direbbe, “naturale”) a ricoprire il posto direttivo a concorso; maggiore idoneità che è comprovata dalla valutazione comparativa con gli altri aspiranti.

Al riguardo occorre sottolineare, anzitutto, che nella Circolare per il conferimento degli uffici direttivi, approvata dal Consiglio il 7 luglio 1999, si è espressamente stabilito, per quanto qui interessa, che “senza che costituisca titolo preferenziale... si attribuisce rilievo,..per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni... alla professionalità ed all’esperienza acquisite... nei settori minorile..., desunte concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall’impegno culturale esplicito nei medesimi settori” (par.A, punto e.2).

Nonostante il possesso di tali attitudini specifiche non configuri un criterio preferenziale in senso proprio, esso assume peraltro un significato pregnante nella comparazione tra più aspiranti, come è dimostrato anche dal fatto che, in presenza di più candidati dotati di quel requisito, dovranno essere prese in considerazione la qualità e la durata dell’esercizio di quelle funzioni, riconoscendosi evidentemente un peculiare rilievo all’esperienza maturata in quel settore. Non può, inoltre, trascurarsi che, mentre con riguardo ad altri uffici direttivi (quale, ad es., quelli di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso o di Procuratore di una Procura distrettuale), la Circolare attribuisce in via esclusiva importanza alle esperienze maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, per l’ufficio direttivo in questione assume rilievo anche l’”impegno culturale” esplicito nel medesimo settore: si manifesta così l’esigenza che l’aspirante all’ufficio suddetto abbia affrontato, anche sul piano della riflessione teorica, le problematiche proprie del diritto minorile, al fine di garantire quella sensibilità e quella capacità di orientamento notoriamente

necessarie per valutare e risolvere conflitti di particolare delicatezza e complessità.

Del resto, le conclusioni alle quali si perviene alla stregua della Circolare che disciplina l'attuale concorso perfettamente collimano con gli orientamenti espressi sia dalla dottrina che dagli organismi interessati alle tematiche minorili.

Sotto il primo profilo, va invero rilevato che negli autori che si sono occupati di tali problematiche è costantemente sottolineata l'esigenza di un'effettiva e specifica preparazione e professionalità di tutti i soggetti istituzionali che operano nel processo minorile e principalmente del giudice, il quale deve essere tra l'altro in grado di conoscere e valutare la personalità del minore anche al fine di illustrargli "il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni" (art.1, co.2, c.p.p.m.); deve avere altresì conoscenza della realtà sociale e dei servizi in cui opera; deve garantire un intervento composito, che tenga conto, oltre che della personalità del minore, della gravità del fatto e delle iniziative da assumere sul piano sociale con riferimento a quel particolare soggetto, nonché della famiglia e dell'ambiente in cui egli vive (in questi termini, specificamente, Assante-Giannino- Mazziotti, Manuale di diritto minorile, Napoli, 2000, pp.263 ss.; ai quali *adde*, in termini sostanzialmente analoghi, Moro, Commentario al codice di procedura penale, a cura di Chiavario, Torino, 1994, p.16; Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 1997, pp.442 ss.; nonché Di Nuovo-Grasso, Diritto e procedura penale minorile, Giuffrè, 1999, pp.176 ss. i quali richiamano tra l'altro la sentenza della Corte costituzionale n.22/83, nella quale si è affermato che i giudici minorili devono possedere "strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più adeguato", ed osservano, poi, che la necessaria preparazione specialistica del giudice minorile "avviene per lo più attraverso l'esperienza diretta nei tribunali e solo marginalmente attraverso una formazione specifica").

Sotto il secondo dei menzionati profili, va ricordato che nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, adottata il 17 settembre 1987 ed avente ad oggetto "*Le réponses sociales a la delinquance juvenile*" si è stabilito "*d'encourager la prise de dispositions afin que tout le personnes qui interviennent aux divers stades della procédure (...avocats,...juges...) aient une formation spécilaisée dans le domaine du droit des mineurs et de la délinquance juvénile*". Ed il principio della specializzazione dei giudici minorili è stato, poi, solennemente ribadito nelle c.d.Regole di Pechino (approvate dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985).



Le considerazioni svolte in ordine al ruolo rivestito dallo svolgimento di funzioni giudiziarie attinenti al diritto minorile rendono manifesta, in primo luogo, la prevalenza della dott.ssa BRIENZA sia sul dott.DE ALESSANDRI, che non risulta, appunto, abbia mai maturato esperienze in quel settore e che non è, del resto, in possesso di un parere specifico, sì che non è consentita un'adeguata valutazione delle sue doti organizzative in relazione al posto da ricoprire; sia sul dott.DE SIMONE, il quale può, sì, vantare l'esercizio di funzioni di giudice tutelare ed anzi di coordinamento dell'ufficio tutele, ma non ha mai esercitato le funzioni di giudice minorile in tribunale, espletate invece per un lungo periodo dalla dott.ssa BRIENZA, né si è misurato con problemi organizzativi comparabili con quelli da costei affrontati nel Tribunale per i minorenni di Roma.

In ordine, poi, al dott.MANERA, va rilevato che anch'egli, al pari della dott.ssa Brienza, ha svolto molteplici funzioni (da quelle di merito a quelle di legittimità, da quelle giudicanti a quelle requirenti) ed è stato costantemente valutato in termini positivi sotto il profilo della capacità professionale, essendosi sottolineate, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari in cui egli ha prestato servizio e del Consiglio giudiziario aquilano, le sue notevoli attitudini specialmente nel settore minorile ed in particolare in quello dell'adozione e dell'affidamento familiare (desunto dall'esame dei provvedimenti segnalati dall'interessato e da quelli raccolti a campione), nonché l'impegno in tale ambito da lui profuso anche sul piano teorico, in relazione ai numerosi contributi pubblicati su prestigiose riviste giuridiche. Ed un giudizio altrettanto positivo è stato espresso anche in ordine alla sua laboriosità ed al suo impegno.

Per quanto riguarda, poi, le sue capacità organizzative, esse pure sono state oggetto di una valutazione senz'altro favorevole al candidato, in relazione alle funzioni dirigenziali da questi esercitate sia quale Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori di L'Aquila, che – successivamente – quale Presidente del tribunale medesimo, in particolare osservandosi ( nel parere espresso dall'organo consultivo in data 27 settembre 2000) che egli appare dotato di spiccato spirito di iniziativa, profuso proficuamente nell'attività di organizzazione dell'ufficio da lui attualmente diretto.

Alla stregua di tali puntuali rilievi sul profilo professionale del dott.Manera, desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia; sul positivo esercizio di funzioni diverse e sull'impegno valutato in riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto, può anzitutto ritenersi che tali doti siano possedute, quanto meno in egual misura, dalla dott.ssa Brienza, il cui brillante e poliedrico *curriculum* professionale è stato in precedenza ampiamente illustrato. Ciò che

è da dirsi, poi, in ordine alle attitudini specifiche riferite al settore minorile, settore nel quale entrambi gli aspiranti in comparazione hanno maturato una esperienza ultradecennale; si sono misurati con funzioni diverse (la dott.ssa Brienza ha svolto – come detto – l’attività di giudice tutelare, prima, e quella di giudice minorile, poi; ed a sua volta il dott. Manera ha esercitato, sempre nell’ambito del settore in oggetto, in un primo momento funzioni requirenti ed in un secondo funzioni giudicanti); ed hanno - entrambi - dimostrato un significativo impegno di carattere culturale, attraverso la elaborazione di numerosi contributi scientifici e la partecipazione a convegni e seminari.

Particolare attenzione merita, peraltro, il profilo concernente le specifiche attitudini organizzative. Se è vero, infatti, che il dott. Manera è stato Procuratore della Repubblica presso il tribunale minorile di L’Aquila ed ha poi assunto le funzioni di presidente del tribunale suddetto, funzioni che tuttora esercita, e che in tali ruoli è stato, in termini complessivi, valutato positivamente; è altrettanto vero che, pur senza essere formalmente investita di funzioni direttive, la dott.ssa Brienza ha retto per anni l’Ufficio tutele della Pretura di Roma, nel Tribunale per i minori della medesima città ha svolto inizialmente funzioni di coordinamento del primo collegio civile, dal 1996 ha coadiuvato il Presidente di quell’ufficio nella sua direzione, è stata poi designata presidente vicario e dall’aprile 2000 ha la reggenza, in assenza del titolare, del tribunale stesso.

Ma al di là dei ruoli rispettivamente rivestiti dai due aspiranti, ciò che occorre in primo luogo sottolineare è che il giudizio sulle attitudini direttive della dott.ssa Brienza è sorretto da elementi più specifici e di maggior rilievo rispetto a quelli che caratterizzano le doti al riguardo rivelate dal dott. Manera. Come si è già avuto modo di osservare, dai pareri in atti risultano le concrete ed importanti iniziative dalla prima assunte sia nella dirigenza dell’Ufficio tutele della Pretura di Roma (iniziative che spaziano dal settore informativo a quelle dell’aggiornamento professionale della magistratura onoraria), sia nell’ambito del Tribunale per i minori, ove la sua nomina a ‘presidente vicario’ è stata adottata in deroga al criterio dell’anzianità proprio a ragione delle “specifiche capacità direttive da lei dimostrate”. Inoltre, l’esperienza organizzativa maturata dalla dott.ssa Brienza appare più complessa di quella che va pure riconosciuta al dott. Manera: la prima, infatti, ha proficuamente collaborato con il presidente di un tribunale costituito – come già si è osservato – da circa sessanta magistrati (tra professionali ed onorari), è stata da questi chiamata a svolgere funzioni vicarie; e, sia pure per il limitato periodo che può qui venire in considerazione, ne ha avuto la piena responsabilità in assenza del titolare; laddove il secondo è stato preposto a due uffici che sono entrambi di più modeste dimensioni e che non presentano, pertanto, problemi di carattere organizzativo di pari entità.

Né può trascurarsi, in relazione all'obiettivo della migliore funzionalità dell'ufficio in questione, che la dott.ssa Brienza ha svolto per oltre sei anni la sua attività proprio nel tribunale alla cui dirigenza aspira e possiede, quindi, una piena cognizione della sua organizzazione e dei rapporti tra l'ufficio e le altre istituzioni operanti nel territorio, per cui anche sotto questo profilo non può non essere preferita al dott. Manera, che ha maturato le sue pur valide esperienze nel settore minorile in una realtà istituzionale e sociale del tutto diversa. Valutazioni, queste, che trovano in realtà conferma nell'audizione dei due aspiranti, che è stata disposta dalla Commissione e che ha avuto luogo in data 7 maggio 2001: mentre la dott.ssa Brienza ha in quella sede dimostrato, invero, di avere una piena padronanza dell'assetto organizzativo del tribunale in cui opera, nonché del territorio ricompreso nella sua competenza, ed è stata altresì in grado di suggerire le modifiche che potrebbero essere apportate per rafforzare il carattere di "terzietà" del giudice minorile; il dott. Manera, invitato ad indicare le linee alle quali si sarebbe attenuto nell'organizzazione di quell'ufficio ove gli fosse stato conferito l'incarico richiesto, non è andato oltre indicazioni del tutto generiche, facendo lealmente presente che, per fornire una risposta più precisa, avrebbe dovuto conoscere in dettaglio le singole situazioni concrete e le concrete esigenze dell'ufficio stesso.

La Commissione, pertanto, propone di sottoporre al Ministro della Giustizia, ai fini del o previsto concerto, le suddette conclusioni assunte con tre voti a favore della dott.ssa Magda BRIENZA e tre astensioni e, quindi, di proporre per la nomina a Presidente del tribunale per i minorenni di Roma, a sua domanda, la dott.ssa Magda BRIENZA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente giudice del Tribunale per i minori di Roma, con l'attribuzione alla medesima delle funzioni di magistrato di appello.

Il dott. MATTONE sottolinea che la dott.ssa BRIENZA è la candidata più idonea a motivo del proprio *curriculum* professionale e scientifico: ella è stata via via giudice tutelare, addetta al Tribunale dei Minori di Roma, presidente vicario di tale ufficio; le sono stati assegnati incarichi specifici, anche extragiudiziari attinenti alla materia minorile, ed ha collaborato a numerose riviste tra le più note nel settore. Dà atto che nel frattempo è giunta una nota del dott. MANERA in cui, oltre a evidenziare il possesso di determinati requisiti, si lamenta il riferimento ad esposti a suo carico. A tale riguardo, precisa che la decisione della Commissione non è stata determinata da tali esposti, di

cui peraltro si parla solo nel cosiddetto “medaglione” a pag. 160, in quanto riportati nel parere del Consiglio giudiziario, ma dalla sola valutazione dei meriti professionali dei candidati, che hanno portato a preferire la dott.ssa BRIENZA, la cui professionalità non è stata posta in discussione da nessuno. Conclude affermando che riterrebbe penalizzante un eventuale voto di astensione da parte di alcuni consiglieri, ove motivato da criteri estranei a quello della professionalità.

Il dott. VISCONTI, pur esprimendo la propria stima per la dott.ssa BRIENZA, annuncia un voto di astensione determinato dal fatto che la sua nomina è stata pesantemente influenzata dall'interferenza dell'allora Ministro della Giustizia, On. FASSINO, che, nel fare un'indebita comparazione fra i candidati, ha provocato la revoca di chi si è venuto a sentire delegittimato.

Il dott. TORO fa presente che anch'egli avrebbe preferito il dott. PUCCI per le capacità organizzative da questi dimostrate alla dirigenza di un Tribunale come quello di Rieti, ed osserva di avere anch'egli deprecato all'epoca il cosiddetto "concerto anomalo" del Ministro FASSINO. Giunti però a questo punto, deve pronunciarsi, per conoscenza diretta dei candidati e dell'ufficio in questione, a favore della dott.ssa BRIENZA, perfettamente idonea alla funzione, come ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo in cui ha diretto di fatto d'ufficio.

Il prof. RICCIO afferma che la riflessiva attesa che lo aveva indotto in Commissione ad astenersi, anche a causa del disappunto provocatogli dalla procedura seguita, può ora risolversi positivamente in favore della proposta della Commissione, nella convinzione che la dott.ssa BRIENZA sarà sicuramente in grado di condurre l'ufficio in maniera egregia.

Il relatore, dott. MATTONE, intervenendo in replica, ringrazia vivamente i dottori TORO e RICCIO per la stima manifestata nei confronti della dott.ssa BRIENZA e per il voto che oggi si sono determinati ad esprimere. Ringrazia anche il dott. VISCONTI per la consueta franchezza con cui ha espresso la sua posizione, determinata soprattutto dal disappunto risalente al noto concerto ministeriale, che comunque a suo giudizio non presenta alcunché di anomalo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il prof. RESTA, rilevato che tutto è bene quel che finisce bene, afferma che la tormentata vicenda e l'intervento del Ministro, benché discutibile per alcuni, hanno avuto comunque il merito di mettere in risalto alcuni aspetti particolari delle nomine che riguardano i tribunali minorili. Dà quindi atto alla Commissione di aver lavorato bene e di aver messo nel giusto risalto le notevoli qualità della dott.ssa BRIENZA, che non solo ha il diritto di ambire a questa nomina, ma anche le migliori competenze per pretenderla. Si prenda perciò atto della lezione

impartita al Consiglio da altre istituzioni dello Stato.

Il dott. ROSSI si associa alle parole del prof. RESTA e sottolinea che il valore professionale della dott.ssa BRIENZA è garantito non solo dalla sua grande esperienza in questo ambito, ma anche dalle capacità organizzative di cui ha già dato prova.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI dichiara che si esprimerà nella maniera più incondizionata a favore della dott.ssa BRIENZA, magistrato serio, capace e dalla grande professionalità, le cui qualità ella ha avuto modo di conoscere direttamente già da molti anni. Ciò afferma dopo aver appena finito di leggere l'istanza di riesame presentata in extremis dal Presidente MANERA, indubie sono le capacità professionali e la competenza specifica del detto magistrato. Trattasi di qualità che indubbiamente consentiranno allo stesso di trovare una collocazione adeguata, una volta superato l'attuale momento di difficoltà.

Il prof. MAZZAMUTO ricorda di avere manifestato in passato riserve sulla procedura seguita in un concorso tanto travagliato, ma afferma anche di non rinvenire ora alcuna ragione per non votare a favore della dott.ssa BRIENZA.

Il dott. CAFERRA afferma di aver letto l'istanza presentata dal dott. MANERA, il quale risulta in effetti specialista della materia e più anziano in ruolo rispetto alla dott.ssa BRIENZA. Pertanto, o vi sono altre ragioni, rispetto a quelle illustrate nella proposta, perché gli venga preferita la dott.ssa BRIENZA, oppure la proposta non si giustifica. Dichiaro perciò di astenersi.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta della Commissione.

Il Consiglio approva la proposta con 14 voti favorevoli, nessun contrario e 12 astenuti.

Il dott. FAVARA fa presente che motivi di cerimoniale gli hanno impedito di inserirsi tempestivamente nella discussione del *plenum* a proposito della pratica della Quinta Commissione che lo vedeva coinvolto per il conferimento dell'ufficio direttivo di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione. Desidera perciò farlo ora, per ringraziare coloro che hanno votato a suo favore e che hanno avuto la bontà di esprimere valutazioni positive sul suo conto, ma anche quanti hanno invece votato contro esprimendo apprezzamento per il modo con cui sta espletando le sue attuali funzioni, che pertanto continuerà a svolgere con ancora maggiore impegno. Si trattava di effettuare una scelta tra due candidature alternative, ciascuna delle quali rappresentava un aspetto del lavoro da svolgere come Primo Presidente della Cassazione. Prende atto della soluzione adottata con trasparenza e democrazia, anche se sul piano umano lo lascia molto deluso. Delusione che tuttavia non lo indurrà di certo a modificare i suoi sentimenti di stima e di amicizia nei confronti di tutti i

consiglieri, anche di coloro che hanno detto no alla sua candidatura.

Molti consiglieri ringraziano il dott. FAVARA per le sue parole, altri applaudono.

Il PRESIDENTE osserva che si è trattato di una scelta difficile per tutti i consiglieri, i quali non possono che essere grati al dott. FAVARA per la nobiltà delle sue parole, che costituiscono una bella pagina per la magistratura.

Il Consiglio procede quindi all'esame delle seguenti due pratiche della Quinta Commissione, che senza discussione e all'unanimità vengono approvate:

La Commissione, visto il ricorso al TAR del Lazio proposto dal dott. Pasqualino BRUNO per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti relativi al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia al dott. Carmelo ZUCCARO;

- letto e condiviso l'allegato parere dell'Ufficio Studi n. 400/01 (All. 2),

propone al *plenum*

di invitare il Ministro della Giustizia a resistere in giudizio sulla base del parere dell'Ufficio Studi n. 400/01.

- Richiesta di copertura urgente a mezzo telefax, prescindendo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, per esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario dei sottospecificati uffici direttivi, indicando i seguenti termini: presentazione delle domande entro il 30 settembre 2001; inoltre per via gerarchica delle suddette domande entro il 10 ottobre 2001:

posti di magistrato di corte di appello

- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto (vacante dall'11.7.2001)

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino (vacante dall'11.7.2001)

- Presidente del Tribunale di Termini Imerese (vacante dal 12.7.2001)

Si procede all'esame delle pratiche della **TERZA COMMISSIONE**.

Il PRESIDENTE accantona la pratica di cui al punto 1 di pagina 97, concernente la copertura di quattordici posti di Consigliere della Cassazione, il cui esame si presenta piuttosto impegnativo.

Senza discussione e all'unanimità vengono approvate le seguenti otto pratiche:

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 8838 del 27 aprile 2001, di cui all'allegato parametro (All. 3);

- premesso che per la copertura dei posti d'organico di presidente e di consigliere della sezione lavoro delle Corti d'Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv. e 38 V° comma) che favoriscono l'inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall'art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall'altro, nella copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni di legittimità;

- ritenuto che tali chiari indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare, una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra essi debba procedersi alla comparazione con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

- rilevato, quanto al presente concorso, che:

- i dottori Guglielmo SIMONESCHI e Raffaele BAZZOFFI hanno revocato la domanda;

- i dottori Alessandro TURCO e Maria Giuseppa D'AMICO non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

rilevato, altresì, che in base a quanto disposto dall'art. 38 V comma del D.LGS 51/98 vanno prese in esame prioritariamente le domande di coloro i quali vantano il possesso del requisito dello svolgimento delle funzioni esclusive di lavoro per un biennio nell'ultimo quinquennio;

tenuto conto che al dott. Fabrizio AMATO, possono essere attribuiti punti 2 per lo svolgimento di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 3 per le attitudini e punti 4 per il merito, punti 2 per l'esercizio esclusivo in materia del lavoro, punti 2 per la particolare

idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste tenuto conto delle pubblicazioni in materia lavoristica nonché punti 0,5 tenuto conto della elevata produttività e tenuto conto delle partecipazioni ad incontri di studio in materia di lavoro organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, per un totale di punti 24,5;

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Fabrizio AMATO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte d'Appelli di Firenze con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di uno dei cinque posti di consigliere della Corte d'Appello di Milano la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 644 dell'11 gennaio 2001, di cui all'allegato parametro (All. 4);

rilevato preliminarmente che:

- al predetto posto sono stati già destinati i dottori Sergio PICCINNI LEOPARDI, Francesca MARCELLI, Assunta MONTORO e Rosario SPINA;

- i dottori Maurizio GRIGO, Domenico Mario PIOMBO, Maria Grazia OMBONI, Oscar MAGI, Laura LAERA, Guido PIFFER, Giulia PERROTTI, Walter SARESELLA, Patrizia DOLCINO, Piero GAMACCHIO, Mariella ROBERTI, Silvana D'ANTONA, Giulia MEROLA e Anna Maria PIZZI hanno revocato la domanda;

- il dott. Pasquale D'ASCOLA Sergio DE NICOLA, Ilaria SIMI DE BURGIS, Daniela GUARNIERI e Alessandro BONDI' sono già trasferiti o comunque proposti per altre sedi;

esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

- considerato che valutate comparativamente tra gli aspiranti legittimati le attitudini, desumibili anche dall'esercizio di analoghe funzioni, la particolare idoneità a ricoprire il posto richiesto, l'impegno dimostrato e gli altri elementi di cui all'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario, risulta prevalere la posizione del dott. Edoardo Enrico MONTI;

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Edoardo Enrico MONTI, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo,



a sua domanda, alla Corte d'Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di giudice del lavoro del Tribunale di Nola la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 8838 del 27 aprile 2001, di cui all'allegato parametro (All. 5);

rilevato preliminarmente che:

- i dottori Anna maria PEZZULLO e Carla HUBLER sono già trasferite o comunque proposte per altre sedi;

- rilevato che non risulta accoglibile la domanda del dott. Filippo SPIEZIA in quanto lo stesso non ha prodotto né risulta, in atti, averlo richiesto al competente Consiglio Giudiziario, il parere obbligatorio prescritto dall'art. 190 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 22 febbraio 1988 n. 449, per il tramutamento di funzioni, come previsto dalla vigente circolare in materia di trasferimenti;

- considerato che, ai sensi della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 aprile 2001, per tutti i posti specializzati in organico di lavoro istituiti per la prima volta nei Tribunali in cui, prima della unificazione con le Preture, non erano mai stati costituiti posti specializzati, deve trovare applicazione, ai fini della prima copertura, il criterio di cui agli artt. 39 in riferimento all'art. 38, 5° co., D.Lgs. N. 51/98, della preferenza da accordare ai magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;

- rilevato altresì che tale criterio va inteso in senso sostanziale, sì da ricomprendere anche coloro che sono stati adibiti in via tabellare a trattare esclusivamente la materia del lavoro;

- rilevato che il posto di giudice del lavoro del Tribunale di Nola è di nuova istituzione e che nessuno di coloro che hanno fatto domanda ha il requisito richiesto dall'art. 38, 5° co., D.Lgs. N. 51/98 ;

- ritenuto che al dott. PIZZELLA possono essere attribuiti punti 1 quanto alle specifiche attitudini a ricoprire il posto richiesto avendo svolto tabellarmente funzioni di lavoro esclusivo per un anno ed avendo redatto una notevole quantità di provvedimenti, nonché punti 2 per aver esercitato per un quadriennio le funzioni in sede disagiata;

propone

il trasferimento del dott. Arturo PIZZELLA, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Nola con funzioni di giudice del lavoro.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di due posti di giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 8838 del 27 aprile 2001, di cui all'allegato parametro (All. 6);

rilevato preliminarmente che:

- i dottori Francesca TRITTO e Giovanni GIORGIANNI hanno presentato la domanda dopo la scadenza del termine;

- i dottori Anna Maria PEZZULLO, Arturo PIZZELLA, Lorenzo BELLANOVA, Edoardo CILENTI, Maria SEPE, Aldo POLIZZI, Maria Rosaria PALUMBO e Marina MANGOSI sono proposti per altre sedi;

- i dottori Guglielmo PASSARELLI DI NAPOLI e Federico BILE non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

- considerato che, ai sensi della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 aprile 2001, per tutti i posti specializzati in organico di lavoro istituiti per la prima volta nei Tribunali in cui, prima della unificazione con le Preture, non erano mai stati costituiti posti specializzati, deve trovare applicazione, ai fini della prima copertura, il criterio di cui agli artt. 39 in riferimento all'art. 38, 5° co., D.Lgs. N. 51/98, della preferenza da accordare ai magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;

- rilevato altresì che tale criterio va inteso in senso sostanziale, sì da ricomprendere anche coloro che sono stati adibiti in via tabellare a trattare esclusivamente la materia del lavoro;

- rilevato che il posto di giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata è di nuova istituzione;

- considerato che tra tutti gli aspiranti di cui all'allegato parametro il dott. Emanuele ROCCO, è l'unico che soddisfa il requisito di cui alla predetta normativa primaria, dinanzi alla quale, ovviamente, cedono le regole di cui alla normativa secondaria prevista dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 15098 del 30.11.1993 e succ.mod.;

- che al dott. ROCCO possono pertanto essere attribuiti punti 1 per l'esercizio esclusivo in

materia di lavoro, punti 1 quanto alle specifiche attitudini a ricoprire il posto richiesto nonché punti 0,5 per avere partecipato ad incontri di studio specificamente dedicati alla materia lavoristica;

- rilevato che il secondo posto può essere attribuito alla dott.ssa Carla HUBLER che è la prima in graduatoria a raggiungere il punteggio di 9 non sussistendo tra coloro che hanno fatto domanda esclusivisti di lavoro per almeno due anni negli ultimi 5;

propone

il trasferimento dei sottoindicati magistrati di tribunale, a loro domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di giudice del lavoro:

dott.ssa Carla HUBLER, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

dott. Emanuele ROCCO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 644 dell'11 gennaio 2001, di cui all'allegato parametro (All. 7);

rilevato preliminarmente che:

- i dottori Mirella CONTICELLI, Stefania CARLUCCI e Mario DOVINOLA hanno revocato la domanda;

- la dott.ssa Barbara DEL BONO è stata trasferita a sede più ambita;

- ritenuto di dover attribuire a tutti gli aspiranti, in assenza di controindicazioni, punti 1 per attitudini e punti 2 per il merito;

- tenuto conto dell'attribuzione di punti 1 agli aspiranti che svolgono omologhe funzioni;

- visto il parere del competente Consiglio Giudiziario ed accertata l'idoneità del dott. Domenico CASTELLANI alle funzioni richieste dal posto da coprire;

propone

il trasferimento del dott. Domenico CASTELLANI, magistrato di tribunale con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Pescara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con funzioni di sostituto.

La Commissione,

considerato che il dott. Michele DE LUCA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per mandato parlamentare, ha chiesto di essere richiamato in ruolo al termine dell'aspettativa e destinato alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, posto precedentemente occupato;

rilevato che il Dott. De Luca non si è ricandidato e che si applica la disciplina di cui al paragrafo XXVI della circolare 15098 del 30/11/93;

propone

il richiamo in ruolo dall'aspettativa per mandato parlamentare del dott. Michele DE LUCA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e la destinazione del medesimo, d'ufficio, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, posto precedentemente occupato (posto vacante non pubblicato).

La Commissione,

considerato che la dott.ssa Doris LO MORO, magistrato di tribunale già fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per mandato amministrativo comunale, con delibera del 24 gennaio 2001 è stata collocata in aspettativa per motivi elettorali a decorrere dal 1 febbraio 2001

considerato che il predetto magistrato non è risultato eletto;

rilevato che sussistono i motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8, 2 comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 per l'assegnazione di una sede in Calabria e che si applica la disciplina di cui al paragrafo XXV della circolare 15098 del 30/11/93;

tenuto conto dei gradimenti espressi dall'interessata in sede di audizione;

- espletato il concorso virtuale simulando la partecipazione dell'interessata ai concorsi reali svoltisi nei quattro anni precedenti per il posto di giudice del Tribunale di Roma;

- verificato che la media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi negli ultimi quattro anni è pari a punti 11,4 (vedi tabella allegata- All. 8);

- rilevato che alla dott.ssa LO MORO, entrata in magistratura con D.M. 8 giugno 1987 possono essere attribuiti per anzianità punti 12 e che quindi anche con questo solo punteggio risulta vincitrice del concorso virtuale per il posto richiesto;

propone

il richiamo in ruolo della dott.ssa Doris LO MORO, magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per mandato amministrativo comunale, e la destinazione della medesima, d'ufficio, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice (posto vacante non pubblicato).

La Commissione,

considerato che il dott. Giuseppe TUCCIO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, con delibera del 4 aprile 2001 è stato collocato in aspettativa per motivi elettorali;

considerato che il predetto magistrato non è risultato eletto;

tenuto conto dei gradimenti espressi dall'interessato in sede di audizione;

rilevato che ai sensi del Par. XXV della circolare n.15098 nel rientro in ruolo il magistrato che si è candidato alle elezioni politiche può essere assegnato solo a funzioni collegiali per cui non può essere presa in considerazione la sua richiesta di essere assegnato alle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; rilevato che la sua richiesta di essere assegnato al posto di Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di Catanzaro non può essere accolta in quanto il posto vacante è stato pubblicato e già coperto;

- espletato il concorso virtuale simulando la partecipazione dell'interessato ai concorsi reali svoltisi nei quattro anni precedenti per il posto di consigliere della Corte di Cassazione;

- attribuiti al dott. TUCCIO, entrato in magistratura con D.M. 3 agosto 1964, il punteggio complessivo di 11 punti (5 punti per anzianità, 3 punti per le attitudini e 3 punti per il merito) tenuto conto della documentazione prodotta dalla quale emerge la dedizione allo studio ed alla ricerca del magistrato nonché una produzione scientifica di rilievo consistita sia in pubblicazioni di suoi provvedimenti sia in articoli pubblicati su importanti riviste specializzate; visto il parere da ultimo espresso dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro nel 98 che segnala indicazioni positive sul magistrato sia in relazione alla sua capacità professionale sia in ordine alla sua produttività;

- verificato che la media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi negli ultimi quattro anni è pari a punti 10,4 (vedi tabella allegata - All. 9);

- risultando dunque il dott. TUCCIO vincitore del concorso virtuale per il posto richiesto;

propone

il trasferimento del dott. Giuseppe TUCCIO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, d'ufficio, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (posto vacante non pubblicato).

Si passa all'esame della seguente pratica:

La Commissione,

vista la nota in data 7 giugno 2001 prot.n. 155/01/MIN con la quale il Ministro delle Pari Opportunità comunica che la dott.ssa Maria Grazia GIAMMARINARO, magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della magistratura perché addetto al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Capo dell'Ufficio Legislativo è a disposizione per il ricollocamento in ruolo;

- tenuto conto dei gradimenti espressi dall'interessata in sede di audizione;

propone

il richiamo in ruolo della dott.ssa Maria Grazia GIAMMARINARO, magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della magistratura perché destinata al Ministero delle Pari Opportunità con funzioni di Capo dell'Ufficio Legislativo magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della magistratura perché addetto al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Capo dell'Ufficio Legislativo e la riassegnazione della medesima, d'ufficio, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice (posto vacante non pubblicato)

Il PRESIDENTE rileva che, per un evidente errore materiale, la parte dispositiva contiene delle ripetizioni. Devono pertanto intendersi soppresse le parole, da "magistrato" del terzo rigo a "Legislativo" del quinto rigo.

Non facendosi osservazioni, la proposta, nel testo così corretto, si intende approvata all'unanimità.

Senza discussione e all'unanimità è altresì approvata la seguente pratica:

La Commissione,

vista la delibera in data 13 dicembre 2000 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito le funzioni giurisdizionali ed assegnata la sede agli uditori giudiziari nominati con D.M. 12 luglio 1999 tranne che per i dottori CIRIACO Isabella, COLAIACOVO Antonella, CONFORTI Roberta, CONTI LIRIO Gaetano F., CONTRAFATTO Vania, CORTIGIANO Milena, COSENTINO Maria Giulia, COSENTINO Rocco, COZZOLINO Gerardina, CRISCUOLO Mariaconcetta, D'ABRUSCO Maurizio, D'AGOSTINO Monica, D'ANGIOLELLA Luigi, DE GIOIA Valerio, DE BENEDICTIS Annalisa, DE GIOVANNI Massimiliano, DE IORIO Chiara, DE PAOLA Paolo, DI TONTO Barbara, DI DOMENICO Lelia, ELEFANTE Fabio, ELEFANTE Regina Marina, ERCOLINI Francesca, FAVALLI Fabio, FEO Francesco Paolo, FERRAIUOLO Andrea, FONTANA Manuela, GALLETTA Domenico, GALLO Giovanni, GALLUCCI Floriana, GAUDIANO Maria Pasqualina, GENNA Antonio, GENTILE Maria Teresa, GIORDANO Maurizio, GNANI Alessandro, GRASSI Francesco, GRAZIANO Nicola, GRIECO Teresa, GUARRIELLO Ilaria, JANNELLI Lorenzo, LABATE Elisabetta, LANNI Pier Paolo, LAZZARA Anna Maria, LIBRI Margherita, LO BELLO Ivana, LODOLINI Paola Romana, LUISE Amelia, LUZI Luigi, MAGARIELLO Mariangela, MARESCA Catello, MARTINO Dante, MASTROPIETRO Rossella, MAZZOLA Giuseppe, MECCARIELLO Giuseppe, MERLI Giuditta, MORONI Francesco, MOSTI Ottavio, NICOTRA Serena, PALLADINO Michela, PALMIERI Sergio, PALMIERI Gelsomina, PAOLUCCI Chiara Maria, PASQUALI Tiziana, PATSCOT Roberto, PELUSO Enrico, PENTA Andrea, PERNA Barbara, PICARDI Francesca, PINI BENTIVOGLIO Antonella, POLITI Claudio, POLITO Anita, PRISCO Gianluca, PROTO Giulia, RAIMONDO Sabina, RAMONDINO Paolo, RIZZI Maria Cristina, RUBOLINO Eugenio, SALVADORI Luigi, SARDONE Maristella, SAVIGNANO Amalia, SCALFATI Eva, SCOGNAMIGLIO Paolo, SELLAROLI Valentina, SERIO Antonella, SOMMA Federico, SUTERA SARDO Alessandro, TAVARNESI Alessia, TOGNON Daniela, TORTORA Maria Eleonora, TRANI Andrea, TUFANO Raffaele, VARANELLI Luigi, VERDEROSA Pia, VIOLA Pietro, non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, per i quali la scelta della sede effettuata il 18 novembre 2000 è considerata, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 15495 del 14 luglio 2000, una "preindicazione" e subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali;

- rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2001 ha deliberato l'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali delle dott.sse Antonella PINI BENTIVOGLIO

e Maria Cristina RIZZI,

propone

il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai sottoindicati uditori giudiziari nominati con D.M. 12 luglio 1999 e la destinazione dei medesimi alle sedi a fianco indicate:

dott.ssa Antonella PINI BENTIVOGLIO, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di Mantova con funzioni di giudice;

dott.ssa Maria Cristina RIZZI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Ariano Irpino con funzioni di giudice.

Si prende quindi in esame la seguente pratica:

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di due dei nove posti di giudice del Tribunale di Tivoli la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 6422 del 21 marzo 2001, di cui all'allegato parametro (All. 10);

rilevato preliminarmente che:

- al predetto posto sono stati già destinati i dottori Gaspare STURZO, Cecilia ANGRISANO, Enrichetta Maria VENNERI, Stefano SCARAFONI, Vincenzo PICARO,

Francesca GIORDANO e Michelangelo FRANCAVILLA;

- il dott. Massimo DI MARZIANTONIO ha presentato la domanda dopo la scadenza del termine;

- i dottori Elisabetta PAGLIAI, Elena NATOLI, Maria Gabriella FAZI, Antonio MINCHELLA, Vincenzo TURCO, Francesco Luigi BRANDA, Marco Emilio CIRILLO, Maria CHIURI e Silvia SERENI non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

- i dottori Luisa RAIMONDI, Mauro IANIGRO, Maria Vittoria CIARAMELLA, Marina DE ROBERTIS, Kate TASSONE, Domenica TANASI e Giuseppe CRICENTI hanno revocato la domanda;

- i dottori Renato ORFANELLI, Loredana MICCICHE', Salvatore SCALERA, Paola GIOVENE DI GIRASOLE, Andrea SCLAFANI, Rosaria MONACO, Arturo PIZZELLA, Adolfo CECCARINI, Rita CERASO, Corrado FASANELLI e Olga PIRONE sono già trasferiti o



comunque proposti per sedi più ambite;

- ritenuto di dover attribuire a tutti gli aspiranti, in assenza di controindicazioni, punti 1 per attitudini e punti 2 per il merito;

- tenuto conto dell'attribuzione di punti 1 agli aspiranti che svolgono omologhe funzioni;

- rilevato che non risultano accoglibili le domande dei dottori Rosa VALOTTA e Giuseppe CHINE' in quanto gli stessi non hanno prodotto né risulta, in atti, averlo richiesto al competente Consiglio Giudiziario, il parere obbligatorio prescritto dall'art. 190 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 22 febbraio 1988 n. 449, per il tramutamento di funzioni, come previsto dalla vigente circolare in materia di trasferimenti;

- considerato che alla dott.ssa Roberta NARDONE, che è madre di un bimbo di età minore dei sei anni, può essere attribuito il punteggio aggiuntivo duplicato previsto per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare in quanto svolge attività lavorativa ad Ariano Irpino, distante Km. 287 da Roma, luogo di residenza della famiglia e sede dell'attività lavorativa del coniuge, mentre Roma dista Km. 24 dalla sede richiesta;

- considerato, inoltre, che alla dott.ssa NARDONE vanno attribuiti due punti per aver esercitato per un quadriennio le funzioni in sede disagiata;

- tenuto conto che al dott. Nicola Giuseppe SARACINO possono essere riconosciuti punti 0,6 per applicazione exstradistrettuale;

propone

il trasferimento dei sottoindicati magistrati di tribunale, a loro domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice:

dott. Nicola Giuseppe SARACINO,

giudice del Tribunale di Chieti;

dott.ssa Roberta NARDONE,

giudice del Tribunale di Ariano Irpino.

Il dott. VIAZZI, relatore, osserva che la Commissione conferma la proposta relativa alla dott.ssa Roberta NARDONE, che ha un punteggio totale di 12, mentre la pratica deve tornare in Commissione per quanto riguarda la proposta del dott. Nicola Giuseppe SARACINO, il cui punteggio totale è di 11,6. Si deve infatti riesaminare la posizione della dott.ssa Elvira TAMBURELLO, che ha attualmente un punteggio di 11, per quanto riguarda l'attitudine e la sede disagiata.

Il Consiglio approva la proposta relativamente alla dott.ssa NARDONE, ed accoglie la

richiesta del relatore di rinviare la pratica in Commissione per quanto riguarda la posizione del dott. SARACINO.

Il Consiglio procede quindi all'esame della seguente pratica:

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 8838 del 27 aprile 2001, di cui all'allegato parametro (All. 11);

- premesso che la presente pubblicazione è intervenuta per coprire una vacanza creatasi a seguito del decesso del Dott. Diani che era stato destinato a quel posto a seguito della istituzione del medesimo in sede di prima copertura;
- rilevato che per la prima copertura dei posti d'organico di presidente e di consigliere della sezione lavoro delle Corti d'Appello, il legislatore delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv. e 38 V comma) ha scelto di privilegiare l'inserimento nei medesimi dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall'art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall'altro, nella copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni di legittimità;
- ritenuto che tali chiare indicazioni normative hanno comportato, nelle scelte concrete adottate, la necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che potevano vantare tale minima adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale;
- rilevato che nel caso di successiva copertura dei medesimi posti non è più possibile applicare il criterio selettivo sopra indicato, da utilizzare appunto in via transitoria ed eccezionale, ma deve procedersi con i criteri ordinari;
- che la dovuta operatività di tali criteri di valutazione comporta che in questo concorso non possano fruire dell'applicazione del cennato criterio preferenziale di cui all'art. 38 D.Lvo 51/98 magistrati titolari di specializzazione lavoristica, tra i quali il Dott. Umberto Marconi, che è tra

l'altro il più anziano, Presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Napoli da oltre sei anni, che secondo le lusinghiere indicazioni contenute nel recentissimo parere del Consiglio Giudiziario di Napoli ha palesato doti eccezionali per qualità attitudinali, produttività e capacità organizzativa;

- rilevato, quanto al presente concorso, che

- i dottori Arcangelo DE BIASE, Ugo VITIELLO e Mario Aldo COLANTONIO non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

- i dottori Carlo Maria STALLONE, Matteo CASALE, Alfonso OLIVA e Filippo DE CAPRARIIS sono già trasferiti o comunque proposti per altre sedi;

esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

#### OSSERVA

Il dott. Michele D'ALONZO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 aprile 1967, ha prestato servizio quale giudice del Tribunale di Larino, pretore a Maddaloni, pretore a Caserta e, dal 2.12.1992, quale consigliere della Corte di Appello di Napoli. Le informazioni sul magistrato sono positive ed in particolare nel parere espresso in data 13/6/2000 emerge che il magistrato ha sempre curato il suo aggiornamento professionale partecipando a corsi di aggiornamento del Consiglio Superiore della Magistratura, ha in particolare curato la sua propensione allo studio della materia lavoristica con una buona produzione scientifica in materia, ha presieduto in più occasioni collegi civili della Corte, ha una buona conoscenza informatica, ha sempre dato dimostrazione di disponibilità a venir incontro alle esigenze dell'ufficio di appartenenza; i prospetti statistici allegati dimostrano una elevata produttività.

Il dott. Antonio BUONAJUTO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 aprile 1967, ha prestato servizio quale giudice al Tribunale di Milano, pretore a Napoli, giudice della sezione lavoro e giudice del Tribunale di Napoli, con delibera 19.3.1986 è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, richiamato in ruolo con delibera del 25.10.1990 è stato destinato alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato ed attualmente, dal 26.5.1995, svolge le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Le informazioni sul magistrato sono altamente positive e sono testimonianza di una professionalità indiscussa, dell'alto prestigio di cui il magistrato gode, della competenza elevata e riconosciuta in materia lavoristica. Tra le note salienti da segnalare sul magistrato deve in primo luogo rilevarsi che egli è già in possesso delle funzioni equiparate a quelle del posto messo a concorso (pres. Sez. lav. App); ha svolto per lunghi anni funzioni di merito, monocratiche (di pretore-giudice del lavoro, dal 1973 al 1979) e dappello (dal 1979 al 1985), e, salva l'interruzione della consiliatura 86-90, dal 1990 ad oggi, anche di legittimità, nella materia del lavoro; il magistrato anche nelle funzioni attualmente svolte, ha partecipato da requirente (v. documentazione esibita), nel quinquennio, a ben 2135 procedimenti di lavoro e previdenza e tale attività rappresenta la sua prevalente funzione di magistrato di legittimità, ancorché non esaustiva del lavoro affidatogli (non potendo, evidentemente, sottrarsi ai compiti disciplinari né a quelli che gli vengono delegati per esigenze d'ufficio).

Il magistrato nei decorsi anni 1999, 2000 e nel corso del 2001 ha tenuto il più alto numero d'udienze, essendo altresì impegnato nella direzione dell'Ufficio per la documentazione della Procura Generale, da lui concepito e organizzato (e del quale v'è menzione elogiativa nei Discorsi inaugurali del Procuratore Generale). Ha sempre coltivato la materia del lavoro, dal 1973 ad oggi, senza significative interruzioni, (che non fosse quella della consiliatura 86-90) con gli scritti, le relazioni e le opere monografiche elencati nella dettagliata autorelazione (v. per tutte, "Lo svolgimento del rapporto di lavoro", Roma, Edipem, 1976, e, da ultimo **All** trasferimento dell'Azienda e del lavoratore", Padova, Cedam 1999).

La valutazione dei candidati

Alla luce delle considerazioni sopra svolte vanno attribuiti i punteggi previsti dalla circolare 15098 del 30/11/93 e succ. mod., Titolo IV, Par. XIX, per l'anzianità, il merito e le attitudini.

Quanto all'anzianità, la lett.c) del predetto paragrafo prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno ( o frazione di anno superiore a sei mesi ) fino al settimo, per i posti di cassazione ( come quello in esame ), e fino all'ottavo per i posti di cassazione, dalla data di nomina di ciascun

aspirante nella categoria corrispondente al posto da ricoprire, nonché di 0,50 per ogni anno successivo con un limite massimo di punti 10.

Quanto al merito (lett. b ) dovranno essere valorizzati, con l'attribuzione di un punteggio sino a 4: a) l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici e dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze dell'ufficio; b) la difficoltà ed importanza degli affari trattati e l'impegno profuso per superare le difficoltà organizzative dell'ufficio. Tali elementi vanno ricavati dal complesso dell'attività del magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto, dalle valutazioni di laboriosità emerse dai pareri dei Consigli Giudiziari e dai dati statistici.

Inoltre, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi diversificati, secondo quanto descritto nella circolare, connesso all'effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza e da almeno un quadriennio, in una sede disagiata o a copertura urgente, compresa negli speciali elenchi annualmente pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per quanto concerne le attitudini ( lett. a ) la loro valutazione, con attribuzione di punteggio sino a 4, è inevitabilmente relativa, riguardante cioè la specifica idoneità al posto in esame, desumibile anche dalla pluralità delle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività. Nel caso dovrà essere valorizzata l'esperienza, anche di fatto, di direzione del collegio, gestionale ed in particolare di una sezione.

Sono poi valutabili fino a punti 2 le specifiche esperienze maturate attraverso l'esercizio per almeno 8 anni negli ultimi venti anni di funzioni omologhe ( giudicanti o requirenti ) rispetto a quelle del posto da ricoprire.

Infine, per i posti di presidente di sezione lavoro, per le attitudini potranno anche essere attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta dall'esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia e o da pubblicazioni di rilevante interesse.

Alla luce di tali criteri e tenuto conto dei suindicati profili professionali ritiene di dover attribuire i seguenti punteggi:

- al dott. D=ALONZO vanno attribuiti punti 10 per anzianità, punti 2 per aver svolto funzioni omologhe per otto anni negli ultimo venti.

Al predetto magistrato vanno poi senz'altro attribuiti punti 3 per attitudini, punti 2 per la competenza

in materia lavoristica desunta dall'esercizio di attività giurisdizionale in materia e da pubblicazioni di rilevante interesse nonché punti 4 per il merito.

- al dott. BUONAJUTO vanno attribuiti punti 10 per anzianità, punti 2 per aver svolto funzioni omologhe per otto anni negli ultimi venti.

Al predetto magistrato vanno poi senz'altro attribuiti i massimi punteggi (  $4+2+4+4+10 = 24$ ) in tutti i parametri oggetto di valutazione e ciò in considerazione del giudizio di eccellenza che può essere espresso sia in punto di attitudini generiche e specifiche allo svolgimento delle funzioni di Presidente della Sezione lavoro della Corte d'Appello di Napoli ( per la particolare competenza desunta dall'esercizio quasi esclusivo di attività giurisdizionale in materia e da pubblicazioni di rilevante interesse e valore) sia in relazione al merito per l' alta produttività costantemente resa.

Rilevato che l'attribuzione dei massimi punteggi al Dott. Buonajuto rende inutile la valutazione di coloro che lo seguono in graduatoria per anzianità in quanto anche l'attribuzione dei massimi punteggi non consentirebbe loro di superarlo

Alla luce di tali criteri e tenuto conto dei suindicati profili professionali, la Commissione, con 5 voti a favore ed una astensione,

propone

il trasferimento del dott. Antonio BUONAJUTO, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Il relatore, dott. D'ANGELO, rileva che cinque dei sei componenti della Commissione si sono pronunciati per proporre al Consiglio il dott. Antonio BUONAJUTO al posto resosi disponibile a causa del decesso del dott. DIANI. L'unico dissenso manifestatosi è stato quello dell'avv. PASTORE ALINANTE ed ha riguardato l'applicabilità del quinto comma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 51 del 1998. La convergenza unanime degli altri commissari si è realizzata sulla non applicabilità di quella disposizione, concepita soltanto, a loro giudizio, in funzione della prima copertura dell'ufficio in questione o degli assestamenti conseguenti.

Quanto alle figure dei candidati, il relatore mette in rilievo gli indiscutibili meriti professionali del dott. BUONAJUTO il quale, espletati fin dall'inizio della sua carriera compiti di giudice del lavoro, è stato anche consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e poi attivo nella veste di P.G. presso la sezione lavoro della Corte di Cassazione. Rileva altresì che se il dott. Umberto MARCONI, che da sei anni presiede la sezione lavoro del Tribunale di Napoli con risultati di grande produttività, avesse fatto domanda per questo posto allorché si costituì la sezione lavoro avrebbe sicuramente beneficiato dei requisiti previsti dal citato articolo 38 e sarebbe stato sicuramente prescelto. I suoi grandi meriti professionali devono però cedere il passo ora alla maggiore anzianità del dott. BONAJUTO.

Il dott. FAVARA ha potuto verificare di persona la grande laboriosità, disponibilità ed entusiasmo del dott. BUONAJUTO il quale merita la gratitudine sua personale e quella dell'intera Procura generale presso l'alta Corte: oltre ai suoi vari impegni ed attività, come ad esempio l'elaborazione di notizie che concorrono a formare il discorso inaugurale, il suo merito principale è stato quello di creare l' "ufficio per la documentazione" che assicura a tutti i sostituti che vanno in udienza un supporto tecnico-professionale indispensabile. Si dichiara perciò lieto di potersi esprimere a favore del dott. BUONAJUTO.

Il dott. VELA sottoscrive per intero le dichiarazioni del dott. FAVARA.

Il dott. VISCONTI si dichiara pienamente d'accordo con la proposta della Commissione che ha saggiamente applicato la legge sul giudice unico. Come ha già rilevato il relatore, il quinto comma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 51 può trovare applicazione soltanto nel momento della prima nomina del Presidente di sezione lavoro presso la Corte di Appello, prima nomina per la quale il legislatore ha preteso il requisito della massima specializzazione. Nel caso di specie, mentre per la precedente nomina del dott. DIANI si è applicato il criterio di preferenza, ex art. 38, delle funzioni esclusive di lavoro per due anni negli ultimi cinque, così come per la nomina del dott. BAVOSO, oggi questa esigenza viene meno trattandosi di nominare il Presidente di Sezione che subentra al dott. DIANI, purtroppo deceduto. E' evidente che il legislatore, in sede di prima applicazione, ha preferito attribuire a magistrati esperti le costituende sezioni di Corte di Appello in materia di lavoro. Oggi quest' esigenza è limitata ad un'esperienza più generica.

L'avv. PASTORE ALINANTE si unisce all'apprezzamento manifestato dal dott. FAVARA nei confronti del dott. BUONAJUTO, ottimo magistrato che merita senz'altro di ricoprire il posto in questione. Fa poi presente che la sua astensione in Commissione, come ha già correttamente sottolineato il relatore, è dipesa soltanto da una questione di principio attinente all'interpretazione della norma di cui si sta discutendo, la cui *ratio* non può ammettere una sua collocazione in una disposizione meramente transitoria: non si vede infatti per quale motivo magistrati specializzati debbono essere presenti soltanto nelle nuove sezioni.

Il dott. CAFERRA afferma invece che solo la transitorietà ed eccezionalità della norma in questione la rende accettabile, considerata la perversità dei suoi effetti. Rileva comunque che il dott. BUONAJUTO negli ultimi cinque anni ha svolto funzioni giurisdizionali in materia lavoristica e sarebbe dunque in possesso del requisito richiesto da quella norma.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI, nel condividere per intero le parole di apprezzamento pronunciate dal relatore nei confronti dei meriti professionali del dott. MARCONI, annuncia il proprio voto a favore del dott. BUONAJUTO, nella maniera più convinta e con la massima soddisfazione. Tale nomina infatti costituirà un riconoscimento per la elevata e specifica professionalità del dott. BUONAJUTO il quale ha partecipato nell'ultimo quinquennio, come rilevato nella relazione scritta, a ben 2.135 procedimenti in materia lavoristica e previdenziale.

Il dott. GALLO afferma che il dott. BUONAJUTO, maestro nell'ambito del diritto del lavoro, merita sicuramente la nomina in esame e risponde nella sostanza, se non nella lettera, a quel requisito di esclusivismo specialistico nell'ultimo quinquennio richiesto dalla norma transitoria più volte citata, e che in questo caso non va comunque applicata.

Il dott. ROSSI si associa alle parole pronunciate dal dott. GALLO a proposito della professionalità e delle capacità del dott. BUONAJUTO.

Con le sole astensioni dell'avv. PASTORE ALINANTE e del PRESIDENTE, la proposta della Commissione è approvata dal Consiglio.

Il PRESIDENTE avverte poi che l'avv. DI CAGNO l'ha informato di non avere più motivo



per sollevare il rilievo che gli aveva preannunciato in relazione alla seguente pratica, che viene approvata dal Consiglio all'unanimità:

La Commissione,

considerato che il dott. Ermanno IACOBELLIS, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori collocato fuori ruolo per mandato parlamentare, ha chiesto di essere richiamato in ruolo al termine dell'aspettativa e l'assegnazione della sede;

rilevato che il magistrato non si è ricandidato e pertanto nei suoi confronti non opera il divieto di cui all'art. 8 DPR 361/57 mentre invece si applica il par. XXVI della circolare 15098 del 30/11/93; tenuto conto dei gradimenti espressi dall'interessato in sede di audizione;

- espletato il concorso virtuale simulando la partecipazione dell'interessato ai concorsi reali svoltisi nei quattro anni precedenti per il posto di presidente di sezione della Corte d'Appello di Taranto;

- attribuiti al dott. IACOBELLIS, entrato in magistratura con D.M. 20 aprile 1967, il punteggio complessivo di 20 punti (10 punti per anzianità, 4 punti per attitudini e merito, nonché punti 2 per le funzioni omologhe) in quanto trattasi di magistrato che ha sempre svolto funzioni giudicanti, che ha diretto l'ufficio di giudiziario del Tribunale di Matera con funzioni di Presidente per quattro anni prima dell'elezione, palesando concrete e positive capacità attitudinali;

- verificato che la media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi negli ultimi quattro anni è pari a punti 20 (vedi tabella allegata - All. 12);

- risultando dunque il dott. IACOBELLIS vincitore del concorso virtuale per il posto richiesto;

propone

il richiamo in ruolo dall'aspettativa per mandato parlamentare del dott. Ermanno IACOBELLIS, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e la destinazione del medesimo, d'ufficio, alla sezione distaccata della Corte d'Appello di Lecce in Taranto con funzioni di presidente di sezione previo conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione (posto vacante non pubblicato).

Si procede quindi all'esame della seguente pratica:

La Commissione,

considerato che il dott. Mario GAZZILLI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per mandato parlamentare, ha chiesto di essere richiamato in ruolo al termine dell'aspettativa e l'assegnazione della sede;

rilevato che il magistrato non si è ricandidato e pertanto nei suoi confronti non opera il divieto di cui all'art. 8 DPR 361/57 mentre invece si applica il par. XXVI della circolare 15098 del 30/11/93; tenuto conto dei gradimenti espressi dall'interessato in sede di audizione;

rilevato quanto alla richiesta di assegnazione del posto di Presidente di sezione presso il Tribunale di Benevento che l'ultimo concorso espletato risale al 96 ed il proposto ebbe punti 18, che per raggiungere detto punteggio al Dott. Gazzilli, che non ha mai espletato funzioni giudicanti e quindi non può beneficiare di punti 2 per aver svolto funzioni omologhe, dovrebbe attribuirsi il massimo punteggio per attitudini e merito;

rilevato che in relazione alle attitudini non può attribuirsi al Dott. Gazzilli il massimo punteggio non avendo egli mai espletato funzioni giudicanti e neppure di direzione o semidirezione di un ufficio e che pertanto non raggiunge il punteggio minimo per essere assegnato col concorso virtuale al posto di Presidente di sezione del Tribunale di Benevento;

tenuto conto degli altri gradimenti espressi dall'interessato in sede di audizione;

- espletato il concorso virtuale simulando la partecipazione dell'interessato ai concorsi reali svoltisi nei quattro anni precedenti per il posto di consigliere della Corte d'Appello di Napoli;

- verificato che la media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi negli ultimi quattro anni è pari a punti 14,3 (vedi tabella allegata - all. 13);

- rilevato che al dott. GAZZILLI, entrato in magistratura con D.M. 5 febbraio 1974 possono essere attribuiti punti 14 e che quindi anche con il minimo punteggio per attitudini e merito risulterebbe vincitore del concorso virtuale per il posto richiesto;

propone

il richiamo in ruolo dall'aspettativa per mandato parlamentare del dott. Mario GAZZILLI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e la destinazione del medesimo, all'ufficio, alla Corte d'Appello di Napoli con funzioni di consigliere (posto vacante non pubblicato).

Il dott. SPATARO chiede se la Terza Commissione, nel collocare nuovamente in ruolo il dott. GAZZILLI, non rieletto nella carica parlamentare, e nell'assegnarlo ad un ufficio napoletano, si sia posta il problema di valutare il contenuto delle pratiche che erano state aperte sul magistrato in questione presso la Prima Commissione, a seguito anche di delicate indagini penali. Infatti, nonostante il giudizio finale favorevole del giudice, residuano a suo parere dubbi sulla condotta del magistrato e su alcuni suoi rapporti con rappresentanti della criminalità organizzata napoletana, dubbi che fanno sorgere perplessità sulla destinazione del magistrato ad un ufficio napoletano.

Il dott. D'ANGELO, presidente della Commissione, rileva che la Commissione ha avuto cognizione di tali pratiche, anche se non ha effettuato nessuna istruzione particolare al riguardo. Dopo essere stato fuori ruolo per la durata di una legislatura parlamentare, il dott. GAZZILLI ha chiesto di essere destinato al Tribunale di Benevento in qualità di presidente di sezione, oppure presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere. Si è ritenuto più equilibrata quest'ultima destinazione, piuttosto che assegnargli un ufficio semidirettivo che avrebbe richiesto che gli si attribuisse il punteggio massimo che non si è ritenuto di assegnare. Il contenuto delle pratiche della Prima Commissione non sembra presentare controindicazioni per l'assegnazione presso l'ufficio giudiziario napoletano, e d'altra parte l'ordinamento dispone che si proceda senza indugio e quindi con grande celerità alla decisione in oggetto.

Il dott. VISCONTI ricorda che tutti i procedimenti a carico del dott. GAZZILLI risultavano chiusi nel momento in cui il Consiglio ha definito la pratica della sua progressione in carriera; in particolare va ricordato che il procedimento penale a suo carico, molto delicato, si è concluso con il suo proscioglimento con formula piena da parte del GIP.

Il dott. SPATARO replica osservando che le valutazioni che si effettuano in sede di progressione in carriera sono di tutt'altro tipo, mentre in questa sede si debbono considerare i riflessi

delle condotte tenute dal magistrato in questione rispetto alla collocazione professionale che ora si propone. Chiede pertanto che si rinvii la pratica in Commissione, perché si valuti il contenuto di quelle pratiche ai fini della assegnazione proposta.

Il relatore, dott. GALLITTO afferma che non vi è alcuna necessità di un ritorno della pratica in Commissione, dato che sono passati molti anni dai fatti cui si riferiscono le pratiche citate, e posto che la Commissione propone di destinare il magistrato in un ufficio collegiale. Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione della proposta.

Il dott. NATOLI, intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente di aver votato in Commissione a favore della proposta ora sottoposta al *plenum*, anche se non ricorda se in quella sede si sia affrontata la questione dei contenuti delle pratiche che erano state aperte presso la Prima Commissione. Alla luce delle osservazioni del dott. SPATARO, ritiene ora opportuno rinviare la pratica in Commissione perché si effettuino tali valutazioni.

Il dott. D'ANGELO ribadisce che la circolare prevede che, cessato il mandato parlamentare, il magistrato trovi senza indugi una collocazione. Afferma poi che il ritorno della pratica in Commissione la collocherebbe in un limbo dalla quale non si saprebbe come uscire se non attivando una pratica presso la Prima Commissione.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di rinviare la pratica in Commissione.

Il Consiglio respinge la proposta con 8 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta della Commissione.

Il Consiglio approva proposta con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 9 astenuti.

Il dott. ROSSI chiede un chiarimento sull'ordine dei lavori, osservando che sarebbe forse opportuno rinviare l'esame della pratica concernente la copertura di 14 posti di consigliere della Corte di Cassazione, per la quale sono state presentate ben tre proposte alternative, all'avvio della seduta antimeridiana di domani.

Il PRESIDENTE rileva che le pratiche inserite nell'ordine del giorno sono molto numerose e che sarebbe forse il caso di cominciare ad illustrare le tre proposte alternative, per avviare la discussione generale nella seduta pomeridiana.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Il Consiglio procede dunque all'esame della seguente pratica, concernente la copertura di 14 dei 15 posti di consigliere della Corte di Cassazione, la cui vacanza è stata pubblicata l'11 gennaio 2001:

La Commissione sottopone al *plenum* le seguenti proposte alternative:  
(presentata proposta alternativa della dott.ssa IACOPINO CAVALLARI)

PROPOSTA A) - Relatore dott. CAFERRA

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di quattordici dei quindici posti di consigliere della Corte di Cassazione la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 644 dell'11 gennaio 2001; rilevato preliminarmente che:

- i dottori Antonio BAUDI e Silvana DE BERARDINIS hanno presentato la domanda fuori termine;

- il dott. Paolo CENNI è uscito dall'Ordine Giudiziario;

- i dottori Guido RODA BOGETTI, Enzo PERSICHETTI, Clotilde Maria CALIA, Ezio MONTINARO, Francantonio GRANERO, Francesco CONIGLIO, Antonio FRASSO, Elio POPPA, Renato GRILLO, Alfredo MONTAGNA e Gian Rodolfo SCIACCALUGA hanno revocato la domanda;

- i dottori Andrea PUTATURO, Giuseppe SANNONER, Alberto COZZELLA ed Eleonora FIENGO non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

- i dottori Mario Rosario BUONOCORE, Salvatore SALMERI, Luigi FADIGA, Vincenzo POCHETTINO, Nicola Cataldo GRECO, Mario BOVE, Giovanni FINUCCI, Luciana IZZO, Francesco Romano MARRA, Gabriele FERRETTI, Giuseppe DE NARDO, Mario ZUMBO, Giuseppe Mario ZEZZA, Domenico DE LORENZO, Mariagrazia DI SOMMA, Ulpiano MORCAVALLO, Maria Cristina GIANCOLA GUALDI, Angela TARDIO, Giovanna SEMERARO, Gaetano DE LUCA e Stefano PETITTI sono già trasferiti o comunque proposti per

altre sedi;

## O S S E R V A:

### 1. PREMESSA

La circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993, per come successivamente modificata ed integrata, nel descrivere al paragrafo XV i criteri di valutazione delle attitudini e del merito per l'assegnazione di punteggi ai magistrati che aspirino a prestare servizio presso la Corte di Cassazione in qualità di consigliere, pone in particolare evidenza (sotto il profilo delle attitudini) la sussistenza di "elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità ed una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca", dovendosi tali propensioni ritenere fondamentali ai fini della scelta del magistrato, che presso la Corte di Cassazione deve controllare la corretta applicazione delle norme di legge da parte dei giudici di merito ed individuare nonché confrontare gli orientamenti giurisprudenziali al fine di una puntuale funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Così individuato il criterio guida - non disgiunto dall'analisi del merito - per la valutazione articolata delle caratteristiche professionali di ciascuno degli aspiranti, la Commissione ha puntualmente analizzato i pareri, i prospetti statistici, ogni altra documentazione prodotta, nonché il contenuto dei fascicoli personali esistenti presso l'archivio del Consiglio Superiore della Magistratura, pervenendo così non solo ad una valutazione complessiva, ma anche comparativa rispetto agli altri, di ciascun candidato.

Tratteggiati i profili professionali dei magistrati, sono state attribuite le valutazioni numeriche previste dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993 per il merito e le attitudini.

Quanto al merito sono stati valorizzati: l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità per come evidenziata dagli acquisiti prospetti statistici comparati e dalla disponibilità dallo stesso dimostrata per soddisfare le molteplici esigenze dell'ufficio di appartenenza; la complessità e difficoltà

degli affari trattati e l'impegno profuso per superare i problemi organizzativi dell'ufficio. Tali elementi sono stati ricavati dalla complessiva attività svolta dal magistrato e ciò sulla base delle funzioni espletate, delle valutazioni espresse nei pareri dei Consigli Giudiziari e dei dati statistici.

Quanto poi alle attitudini, la loro valutazione è connessa alla specifica idoneità richiesta per il posto da ricoprire e pertanto sono state valorizzate sia la propensione allo studio e alla ricerca sia l'attenzione profusa per motivare con puntualità e tecnica argomentativa le decisioni adottate.

Peraltro, sotto tale profilo, può incidere positivamente il pregresso esercizio di funzioni di secondo grado o, quanto meno, collegiali, senza che ciò comporti valenza negativa - se in presenza di profili professionali di notevole spessore - il pregresso, prevalente esercizio di funzioni monocratiche o requirenti.

Nella complessiva valutazione la Commissione non ha potuto non tenere conto della eventuale, precedente valutazione dei candidati che avevano partecipato al precedente concorso, di cui al telefax n. 8256 del 14 aprile 2000, a copertura di altri 15 posti di consigliere della Corte di Cassazione. In tali casi, la precedente valutazione è stata quasi sempre confermata, ad eccezione di alcuni aspiranti che hanno, effettivamente, documentato *ex novo* attività rilevanti ai fini del concorso in copertura. Alla stregua degli stessi criteri adottati dal Consiglio per il precedente concorso di consigliere, la Commissione ha ritenuto doveroso procedere, onde garantire l'esigenza di coerenza ed uniformità di trattamento, anche alla valutazione degli altri candidati.

Si è valutato, peraltro, non necessario - ad eccezione di quanti (dottori Bruno SPAGNA MUSSO, Vittorio RAGONESI, Paolo GIULIANI, Stefano BENINI, Luisa BIANCHI) possono godere dello specifico punto aggiuntivo per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato presso la Corte di Cassazione od alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura o alla Corte Costituzionale - attribuire punteggi per merito ed attitudini agli aspiranti che presentino un punteggio di anzianità inferiore a punti 3 (dal n. 129 nell'ordine di anzianità) atteso che nessuno di questi, pur ipotizzando l'attribuzione del punteggio massimo previsto, potrebbe ottenere un punteggio complessivo superiore a quello conseguito dai magistrati proposti.

Data la peculiarità delle attitudini richieste per i posti a concorso, la Commissione ha ritenuto che solo tre aspiranti (GIULIANI, RAGONESI e SPAGNA MUSSO) possano conseguire il

punteggio attitudinale di 4, anche in ragione del relevantissimo impegno scientifico attestato.

La Commissione, seguendo gli stessi criteri di valutazione adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel precedente concorso, ha poi ritenuto che nessuno degli aspiranti possa raggiungere il punteggio massimo di 5 per attitudine, intendendosi riservato a coloro che possono vantare titoli del tutto eccezionali sotto il profilo dello studio e della ricerca e con tali criteri sono stati valutati tutti i candidati con anzianità pari o superiore a 3.

Tal lavoro è stato particolarmente complesso, atteso che le domande inizialmente presentate risultavano in numero di 205 e che molti fra gli aspiranti hanno ottenuto il punteggio massimo per la anzianità di servizio.

Tra gli aspiranti, tutti adeguatamente comparati, sono emersi i profili professionali dei seguenti magistrati:

con punti 11,5 Paolo GIULIANI (4+1+3+3,5) e Vittorio RAGONESI (4+1+3+3,5);

con punti 11 Livio PEPINO (3+3+5) e Bruno SPAGNA MUSSO (4+1+3+3);

con punti 10,5 Giuseppe PIZZUTI (3+2,5+5), Orio SIMONAZZI (3+2,5+5), Nino FICO (2,5+3+5), Filiberto PAGANO (2,5+3+5), Maria Cristina SIOTTO (2,5+3+5), Francesco Paolo GRAMENDOLA (2,5+3+5), Francesco RUGGIERO (2,5+3+5), Vittorio VANGELISTA (2,5+3+5), Umberto ATRIPALDI (2,5+3+5), Mario GENTILE (2,5+3+5), Giuliano CASUCCI (3+2,5+5), Vincenzo ROSELLI (2,5+3+5), Paola PALAZZO (2,5+3+5) e Girolamo LANZELLOTTO (3+3+4,5).

Per effetto di tali valutazioni la Commissione ha proposto i quindici aspiranti con punteggi maggiori o pari a 10,5.

## 2. IL PROFILO E LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Il dott. Paolo GIULIANI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.2.1974, ha svolto inizialmente le funzioni di pretore a Milano dove è stato addetto alle sezioni civili. Quindi è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura e destinato, con funzioni amministrative, al



Ministero di Grazia e Giustizia, venendo assegnato, dal 6.12.1977, all'Ufficio Segreteria della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena e, quindi, dal 20.10.1979, all'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della medesima Direzione Generale, del quale ha altresì avuto la reggenza a partire dal 21.4.1980. Richiamato in ruolo con delibera del 30.10.1980, è stato destinato, con funzioni di pretore, alla Pretura di Roma, dove è stato assegnato dapprima alla Sesta Sezione Civile e, quindi, dal 4.10.1984, alla Prima Sezione Civile. Trasferito, con effetto dal 10.4.1992, al Tribunale di Roma, è stato assegnato alla Prima Sezione Civile. Infine, dal 18.9.1997, svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

Oltremodo lusinghieri appaiono i rapporti dei Capi degli Uffici e i pareri dei Consigli Giudiziari espressi in occasione delle successive progressioni in carriera del dott. GIULIANI; in essi si sottolinea l'ottima preparazione del magistrato, l'eccezionale diligenza, la spiccata inclinazione verso l'attività di studio e di ricerca, e si segnala altresì che i provvedimenti del dott. Giuliani si distinguono per l'approfondita elaborazione, la completezza delle acquisizioni istruttorie, la novità delle soluzioni adottate e l'eleganza formale.

Il dott. GIULIANI è magistrato di notevolissima diligenza: è sempre stato assiduo e puntuale sia nell'attività di udienza che nel deposito dei provvedimenti; ha mostrato grande disponibilità nel venire incontro alle esigenze dell'ufficio, e di lui va anche sottolineata la notevole capacità di definire le cause in tempi ristretti e la massima tempestività nella decisione dei ricorsi in materia cautelare e d'urgenza. Egli ha maturato particolare esperienza professionale nel settore civile, al quale è stato addetto ininterrottamente dal 1981 ad oggi, esercitando le corrispondenti funzioni giurisdizionali dapprima presso la Pretura di Roma e, quindi, presso il locale Tribunale, dove, da oltre quattro anni, è investito della trattazione (tra gli altri) degli affari in materia di diritto di famiglia, essendogli stata altresì conferita, a partire dal 18.10.1993, la delega alla trattazione dei procedimenti per separazione personale tra i coniugi in sede presidenziale, con funzioni piene e firma dei relativi provvedimenti. E' stato costantemente investito, in qualità di magistrato di affidamento, della cura di innumerevoli uditori giudiziari. Ha tenuto varie relazioni in occasione degli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per gli uditori giudiziari in tirocinio mirato; ha partecipato egli stesso a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; ha curato varie

pubblicazioni; sulle più autorevoli riviste giuridiche risultano pubblicati oltre 40 provvedimenti giurisdizionali da lui redatti ed 80 documenti risultano inseriti a suo nome nel CED della Corte di Cassazione, dei quali 69 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di pretore di Roma e 11 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di giudice del locale Tribunale.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 27.11.1996 e relativo Decreto Ministeriale in data 9.12.1996, è stato nominato componente della Commissione del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 7.10.1995.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. GIULIANI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate. Le statistiche comparate allegate alla domanda vedono il dott. GIULIANI al primo posto per produttività.

Al dott. GIULIANI possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 11,5.

Il dott. Vittorio RAGONESI, nominato uditore con D.M. 5 febbraio 1974, ha prestato servizio dal 14 luglio 1975 al 20 settembre 1979 presso la Pretura di Desio, svolgendo per circa un biennio le funzioni di pretore penale e successivamente di pretore civile e del lavoro. Trasferito al Tribunale di Roma, ha prestato servizio, dal 21 settembre 1979 al 6 ottobre 1986, presso la sezione fallimentare e, dal 6 ottobre 1986 fino al 1990, presso la I Sezione civile. Dal 1° marzo 1990 ha prestato servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dove fino all'11 novembre 1991 è stato addetto all'ufficio di Gabinetto e da tale data è stato addetto all'ufficio Legislativo. Ricollocato in ruolo con delibera del 20 marzo 1997, svolge dall'11 novembre 1997 le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

I rapporti ed i pareri redatti sul conto del dott. RAGONESI hanno costantemente posto in luce la sua eccellente cultura giuridica e la laboriosità profusa nel suo lavoro. Il parere parziale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma -in riferimento all'attività svolta dal dott. RAGONESI al Tribunale di Roma- ha evidenziato il vivo senso di responsabilità, la non comune capacità professionale, l'intelligenza e la solida preparazione.

Tali valutazioni sono state pienamente confermate nel prosieguo della carriera. In particolare, nel rapporto redatto il 29 gennaio 1994 il Capo di Gabinetto affermava quanto segue: " Nell'ambito dell'attività di Gabinetto il dott. RAGONESI si è dedicato, con notevole capacità, a compiti di estrema delicatezza. Ad esso è stata infatti affidata la delega per la trattazione degli affari concernenti le Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Civili. Nell'esercizio di tali attribuzioni egli ha svolto, con quelle doti di competenza, tatto ed equilibrio che il delicato compito imponeva, un importante ruolo di raccordo e di impulso dell'attività di detti uffici.

I contributi in tal modo prestati hanno conferito al dott. RAGONESI ampia ed approfondita conoscenza dei servizi che fanno capo alle diverse articolazioni del Dicastero, sì da consentirgli di formulare meditati suggerimenti e proposte sempre argomentate, pertinenti ed opportune per la soluzione dei problemi che con frequenza si presentano nell'attività di diretta collaborazione del Guardasigilli. Nell'espletamento dei gravosi compiti affidatigli, il comportamento del dott. RAGONESI si è caratterizzato per la laboriosità e zelo esemplari, oltre che per l'incondizionata disponibilità manifestata anche per incarichi da svolgere in tempi brevissimi, e spesso con personale sacrificio, nonché per la cura e puntualità del lavoro svolto.

L'intensa attività spiegata in seno all'Ufficio di Gabinetto non ha impedito al magistrato in questione di dedicarsi agli impegni di studio ed elaborazione scientifica cui il predetto autore, tra l'altro, di varie ed apprezzate pubblicazioni, soprattutto in campo amministrativo ha offerto notevole contributo".

Nel periodo di attività svolta presso l'Ufficio Legislativo, il dott. RAGONESI ha dato ulteriore dimostrazione delle sue capacità professionali e del suo impegno. Nel rapporto redatto l'11 febbraio 1994 il Capo del predetto Ufficio afferma quanto segue: " Dotato di notevole preparazione giuridica a carattere generale, ma anche di robuste specializzazioni in diritto civile e amministrativo con approfondita conoscenza della dottrina e della elaborazione giurisprudenziale, sempre disponibile allo studio di problemi -anche i più difficili- e all'impegno operativo, il dott. RAGONESI ha dato notevoli e significativi contributi all'Ufficio".

Il dott. RAGONESI si segnala, infine, per la sua attività scientifica, avendo pubblicato diversi articoli, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo, nonché un manuale di diritto

amministrativo (di cui è in corso di stampa la seconda edizione) ed un volume per gli istituti scolastici secondari ("Ordinamento giuridico e istituzioni pubbliche"). Il dott. RAGONESI ha avuto modo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del diritto amministrativo durante il periodo trascorso presso la I Sezione civile del Tribunale di Roma, cui è attribuita la trattazione di quasi tutte le cause in cui è parte la pubblica amministrazione (appalti di opere pubbliche, diritto tributario, responsabilità della pubblica amministrazione ecc.).

Ha avuto altresì modo di estendere le proprie esperienze in tale settore tramite l'attività svolta, a partire dal 1990, come componente della Commissione Tributaria di I grado di Roma e, dal 1992, della Commissione per l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria istituita presso il Ministero del Tesoro, che è tenuta ad esprimere il proprio parere su ogni sanzione da irrogare in materia.

Altra disciplina giuridica nella quale il dott. RAGONESI ha avuto modo di effettuare una esperienza approfondita è quella del diritto commerciale ed in particolare di quello societario e fallimentare. Nel corso di oltre sette anni di permanenza presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha, infatti, avuto modo di affrontare tutte le complesse problematiche della procedura fallimentare e di confrontarsi con numerosissime questioni in tema di diritto societario e commerciale ed all'esito di tale esperienza ha pubblicato un manuale di diritto fallimentare giunto alla sua quinta edizione.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. RAGONESI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate. Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. RAGONESI.

Al dott. RAGONESI possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 11,5.

Il dott. Bruno SPAGNA MUSSO, nominato uditore giudiziario con D.M. 27 marzo 1975, ha svolto le funzioni di pretore a Tropea dal 13 settembre 1976, pretore a Solopaca dall'11 marzo 1980, giudice del Tribunale di Napoli dall'11 maggio 1983, magistrato di tribunale applicato alla

Corte di Cassazione dal 16 luglio 1990; attualmente svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione dal 30 giugno 1995.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal presidente della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 4 maggio 2000 per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, sono lusinghieri, evidenziandone la "vasta cultura generale e giudiziaria costantemente aggiornata", "un pieno impegno nello svolgimento dei compiti affidatigli ed una laboriosità più che apprezzabile accompagnati da un equilibrio nelle decisioni ed indipendenza di giudizio", nonché "intuito giuridico" e capacità di "approfondimento dei problemi". Quanto più specificamente all'attività di applicato presso la Corte di Cassazione, viene riferito che il dott. SPAGNA MUSSO "è in grado di cogliere con prontezza gli aspetti rilevanti delle questioni che formano oggetto dei ricorsi assegnatigli, di esporli con chiarezza e concisione in relazioni apprezzabili per la limpidezza e per la completezza, di formulare proposte di decisione adeguatamente argomentate".

Pregevole è l'attività scientifica del dott. SPAGNA MUSSO, che si è espressa attraverso la redazione di due monografie pubblicate da autorevoli case editrici specializzate, oltre che in diversi saggi apparsi su riviste specializzate, in una relazione ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed in un incarico di insegnamento, quale professore a contratto per un corso in materia di tutela dei beni ambientali e culturali presso la scuola di specializzazione in diritto civile nell'Università di Napoli. Attività didattica questa che ha fatto seguito ad altro incarico svolto dal dott. SPAGNA MUSSO negli anni 1970/75 presso la cattedra di diritto privato della stessa Università.

Tali elementi appaiono sicuro indice della propensione del magistrato all'approfondimento scientifico, dato questo ulteriormente corroborato dalla lettura dei rapporti informativi del Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione e dal Direttore dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Suprema Corte in cui è evidenziato come il dott. SPAGNA MUSSO riversi la ricordata sua propensione nell'ordinario lavoro svolto presso l'Ufficio di appartenenza.

Il dott. SPAGNA MUSSO, ha allegato statistiche non valutabili in termini comparativi, "stante la diversità della qualità e quantità degli incarichi" assegnati ai magistrati del Massimario.

Al dott. SPAGNA MUSSO possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Livio PEPINO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15.1.1970, ha svolto le funzioni di pretore a Torino dal 1971, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino dal 1973, giudice del Tribunale per i minorenni di Torino dal 1982 e, dal 13.5.1996, svolge quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello della stessa città.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli redatti in date 11 maggio 1998 e 12 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Torino ai fini, rispettivamente, della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori e del tramutamento di funzioni, sono assai lusinghieri, attestando “capacità e professionalità al più alto livello”, “brillante intelligenza”, “preparazione giuridica elevatissima”, “grande cultura”, “spiccata attitudine ad impostare la soluzione dei problemi giuridici sia sul piano pratico che su quello squisitamente dottrinario”, “un appassionato interesse ai problemi della giustizia minorile in sede civile e penale”, una “vastissima esperienza professionale per approfonditi studi, relazioni a convegni, dibattiti, corsi (anche organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura), collaborazioni a riviste”. Tali doti hanno garantito al dott. PEPINO di divenire “un punto di riferimento per tutti i colleghi”, anche per l’attitudine alla comunicativa e per la stima acquisita.

L’impegno scientifico del dott. PEPINO, che è condirettore della pubblicazione “Narcomafie” e direttore della rivista “questione Giustizia”, è confermato da numerose pubblicazioni, anche monografiche, in materia penale e ordinamentale, nonché da un incarico per un corso annuale di diritto minorile presso la Scuola per educatori del Comune.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. PEPINO, al quale possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Giuseppe PIZZUTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 novembre 1965, ha

svolto le funzioni di pretore a Carrara dal 1966, giudice del Tribunale di Roma dal 6 agosto 1969 e, attualmente, svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo quello redatto in data 28 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono molto positivi, attestando "una professionalità che si segnala per l'ampiezza della cultura giuridica e per la preparazione professionale evidenziata in materie ... connotate da specifica complessità" (es. diritto bancario e commerciale nel campo penale).

Il dott. PIZZUTI vanta un incarico di insegnamento di corsi integrativi di diritto penale commerciale presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma - Facoltà di Economia e Commercio, dall'anno accademico 1984-85 sino all'anno accademico 1991-92, nonché diverse pubblicazioni, soprattutto in materia di attività bancaria e diritto penale ed incarichi di relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura..

I prospetti statistici comparati allegati alla domanda documentano una produttività nella media dell'ufficio di appartenenza sicché al dott. PIZZUTI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Orio SIMONAZZI, nominato uditore giudiziario con D.M. 20 dicembre 1967, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lodi dal 1969, pretore a Milano dal 1972 e pretore del lavoro a Milano dal 1975, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano dal 1979 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Milano dal 7 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera sono ampiamente elogiativi, attestando la "preparazione professionale generale e specifica", la "onerosità", la "scrupolosa diligenza", il "profondo attaccamento al dovere", il "costante studio" e "l'approfondimento scientifico delle questioni trattate". Degna di nota è la produzione scientifica del dott. SIMONAZZI, soprattutto quale collaboratore delle riviste "Informatore Pirola" e "Le locazioni urbane", dalla quale emerge il continuo impegno di aggiornamento ed approfondimento anche teorico del lavoro.

Le statistiche non comparate allegate alla domanda dimostrano una buona produttività, sicché al dott. SIMONAZZI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per

anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Nino FICO, nominato uditore giudiziario con D.M. 28.12.67, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Torino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza dal 5.6.1972, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, giudice del Tribunale di Roma dal 19.9.1979 e consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21.5.93.

I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli espressi dal Consiglio Giudiziario di Roma in date 1.3.1996 e 28.2.2001, rispettivamente, per il conferimento delle funzioni direttive superiori e per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai positivi, evidenziando in particolare “l’eccezionale capacità professionale”, la “vasta cultura generale e l’eccellente preparazione giuridica, sia generale che specifica”, sia nel settore penale che in quello civile, nonché “le doti di ingegno, maturità e equilibrio, accompagnate a indipendenza e sicurezza di giudizio” e “una particolare laboriosità con indice di produttività generalmente superiore alla media dell’ufficio di appartenenza”.

Le statistiche comparate, allegate alla più recente domanda, attestano una notevole produttività, che pone spesso il dott. FICO ai primi posti tra i magistrati della Quarta sezione civile della Corte di Appello di Roma.

Al dott. FICO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Filiberto PAGANO, nominato uditore giudiziario con D.M.16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, pretore a Carovilli dal 1972, pretore a Latina dal 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1980 e, dal 28 aprile 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono lusinghieri, attestando, tra l’altro, eccezionale preparazione e costante aggiornamento. Il dott. PAGANO svolge funzioni di altissimo rilievo nella gestione della Corte e di tutto il distretto, tra cui



quelle di Segretario Generale nella Presidenza.

Le statistiche comparate allegate alla domanda sono nella media dell'ufficio di appartenenza (seconda sezione penale della Corte di Appello), ma deve tenersi conto delle funzioni amministrative che il dott. PAGANO svolge su delega del Presidente.

Al dott. PAGANO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

La dott.ssa Maria Cristina SIOTTO, nominata uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, giudice a Roma dal 1978 e, dal 7 maggio 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono lusinghieri, attestando, tra l'altro, "l'alta qualificazione professionale dimostrata nella trattazione di complessi e delicati procedimenti", "serietà", "indipendenza di carattere", "notevole senso di responsabilità", "partecipazione attiva e attenta anche relativamente ai procedimenti nei quali non è il relatore", "scrupolosità nello studio dei procedimenti" e "capacità di apportare un determinante, sempre aggiornato contributo, di alto livello professionale, alla corretta e sollecita risoluzione dei problemi che si pongono nel processo", "elevata laboriosità".

La dott.ssa SIOTTO, che ha svolto egregiamente le funzioni nel settore civile e poi in quello penale, prima come giudice istruttore, poi come gip ed ora presso la Corte di Assise di Appello, ha sempre curato l'aggiornamento, dottrinario e giurisprudenziale, anche attraverso la partecipazione a numerosi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività della dott.ssa SIOTTO, alla quale possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore di Soresina, giudice del Tribunale di Montepulciano,

giudice del Tribunale di Avellino e, dal 25 maggio 1995, quelle di consigliere della Corte di Appello di Napoli.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 17 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Napoli per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono assai positivi, attestando, tra l'altro, "ottime capacità di giudice penale", "conoscenza completa degli istituti giuridici e della giurisprudenza più aggiornata", produttività "sempre superiore alla media degli uffici ai quali è stato di volta in volta assegnato".

Il dott. GRAMENDOLA, che ha curato l'aggiornamento professionale anche attraverso numerose partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato alla domanda statistiche comparate aggiornate che confermano la sua notevole produttività.

Al dott. GRAMENDOLA possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Francesco RUGGIERO, nominato uditore giudiziario con D.M. 13 novembre 1967, ha svolto le funzioni di pretore a Pisticci dal 1969, pretore a Matera dal 1971, giudice a Matera dal 1973, pretore a Modugno dal 1979 e poi a Bari in applicazione della legge 10 febbraio 1989, n.30; attualmente svolge le funzioni di giudice del Tribunale di Bari dal 26 agosto 1996.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 17 maggio 2000 per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai lusinghieri, attestando tra l'altro "ottime doti di preparazione giuridica sia nel ramo civile che nel penale, confermate dalla pregevolezza delle sentenze da lui redatte, alcune delle quali pubblicate", nonché "elevate doti di capacità, onerosità rimarchevole, equilibrio, diligenza, riservatezza e disponibilità a fronteggiare le esigenze dell'ufficio".

Il dott. RUGGIERO vanta diverse pubblicazioni, soprattutto in materia del diritto del lavoro, è Vice Presidente di Commissione Tributaria, ha partecipato a diversi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed esibisce una notevole produttività, documentata dai prospetti statistici comparati allegati alla domanda.

Al dott. RUGGIERO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vittorio VANGELISTA, nominato uditore giudiziario con D.M. 8 maggio 1970, ha svolto le funzioni di pretore a Vercelli, pretore a Roma e, dal 12 giugno 1997, svolge quelle di consigliere della Corte di Appello di Roma.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 9 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono molto positivi, attestando la “ottima preparazione professionale” del dott. VANGELISTA, il suo “costante aggiornamento dottrinale”, “l’equilibrio e l’impegno”, il “notevole intuito giuridico” e la “maturità di giudizio”

Il dott. VANGELISTA ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. VANGELISTA possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Umberto ATRIPALDI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970, ha svolto le funzioni di pretore a Gonzaga dal 1971, giudice ad Orvieto dal 6 luglio 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1979; svolge attualmente le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 6 aprile 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 17 luglio 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. ATRIPALDI "una professionalità seria ed equilibrata, caratterizzata da solida struttura psicologica, buona cultura giuridica e notevoli capacità di diligente e attento assolvimento dei doveri istituzionali", nonché "l'elevata onerosità e la chiarezza e completezza espositiva".

Il dott. ATRIPALDI ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole

laboriosità.

Al dott. ATRIPALDI possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Mario GENTILE, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.6.1970 ha svolto le funzioni di giudice a Lodi dal 29 novembre 1972 e, dal 14 giugno 1978, svolge quelle di giudice a Latina.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 23 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. GENTILE "l'alta professionalità e l'elevata produttività, la serenità di giudizio, l'interesse per le discipline umanistiche oltre che per quelle giuridiche".

Il dott. GENTILE ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. GENTILE possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Giuliano CASUCCI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970 ha svolto le funzioni di pretore a Palma di Montechiaro dal 20 ottobre 1971, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia dal 15 maggio 1972, pretore a Lanciano dal 27 novembre 1976, giudice a Perugia dal 31 luglio 1980, pretore a Lanciano dal 16 settembre 1982 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila dal 7 ottobre 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila il 24 giugno 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, evidenziano "le notevoli doti professionali ed umane del magistrato, il quale si è sempre segnalato per il costante impegno per il lavoro, la puntualità nel deposito delle sentenze, la sollecitudine nella trattazione degli affari, la capacità di organizzazione del lavoro, la chiarezza e la sobrietà nella redazione dei provvedimenti".

Il dott. CASUCCI vanta numerose pubblicazioni allegare alla domanda, una relazione tenuta ad un convegno di interesse regionale e diverse partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le statistiche comparate allegare alla domanda evidenziano una laboriosità nella media dell'ufficio di appartenenza, sicché al dott. CASUCCI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vincenzo ROSELLI, nominato uditore giudiziario con DM del 28 maggio 1971, ha svolto le funzioni di pretore a Castelnuovo Garfagnana dal 1972, magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma dal 1976; quindi, dal 1979 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Consiglio Giudiziario di Roma in data 14 gennaio 2000, nel rendere parere in ordine alla idoneità del dott. ROSELLI ad essere valutato per il conferimento delle funzioni direttive superiori, osserva come si tratti di magistrato dotato di notevole preparazione culturale, grande equilibrio e maturità di giudizio; capace di padroneggiare le più aggiornate tecniche di indagine, specie nel difficile campo dei reati contro la p. A.; assai diligente, come dimostra la costante tempestività nello svolgimento dei compiti affidatigli, ha sempre curato l'aggiornamento culturale, partecipando, anche quale relatore, a molteplici incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e redigendo numerose pubblicazioni scientifiche, senza che ciò abbia influito negativamente sulla sua laboriosità che è, anzi, definita "grande", come comprovato dagli allegati prospetti statistici.

Al dott. ROSELLI possono attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

La dott.ssa Paola PALAZZO, nominata uditore giudiziario con D.M. 28 maggio 1971, ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, giudice del Tribunale di Ferrara, giudice del Tribunale di Bologna, giudice della sezione lavoro dello stesso Tribunale e, dal 19 maggio 1993, svolge funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 19

luglio 1999 dal Consiglio Giudiziario di Bologna per l' idoneità alle funzioni direttive superiori, sono molto positivi, attestando il vivo apprezzamento per la vasta cultura giuridica, l'acutezza di ingegno, l'impegno costante, l'eccellente preparazione tecnico giuridica, l'altissima operosità

La dott.ssa PALAZZO, che ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato statistiche comparate dalle quali viene confermata la sua notevole laboriosità, quasi sempre al di sopra della media.

Il dott. Girolamo LANZELLOTTO, nominato uditore giudiziario con D.M. 7 giugno 1972, ha svolto le funzioni di pretore a Gallarate dal 1973, giudice del Tribunale di Orvieto dal 1977, pretore della sezione lavoro della Pretura di Roma dal 1980, giudice del Tribunale di Roma e, dal 16 marzo 1996, svolge quelle di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 31 maggio 2000 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono lusinghieri, attestando la "professionalità ad altissimo livello", "dedizione all'ufficio e spirito di sacrificio veramente eccezionali", "il suo contributo all'organizzazione generale del Tribunale di Roma nel nuovo e complesso assetto resosi necessario a seguito dell'operatività del giudice ordinario aggregato e del giudice unico anche penale di primo grado" definito di "spessore rilevante". Riferisce altresì il Consiglio Giudiziario che trattasi di "magistrato che sia con specifico riferimento alla materia del lavoro sia nell'efficacia delle funzioni semidirettive esercitate nella sezione che presiede, sia infine nel più vasto settore dell'organizzazione del Tribunale di Roma ha raggiunto una elevatissima meta."

Il valore scientifico del dott. LANZELLOTTO è documentato dalle numerosissime pubblicazioni, soprattutto in materia di diritto del lavoro, dalle numerose partecipazioni anche quale relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e da numerose relazioni a convegni giuridici in genere.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. LANZELLOTTO, maggiormente da apprezzare se si considera che il magistrato è impegnato tuttora nei delicatissimi compiti quale addetto alla Segreteria Generale della Presidenza del Tribunale di Roma e quale Presidente della Sezione Lavoro del medesimo Tribunale.

Al dott. LANZELLOTTO possono quindi essere attribuiti punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 4,5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

- visto il parere del competente Consiglio Giudiziario ed accertata l'idoneità del dott. PEPINO alle funzioni richieste dal posto da coprire;
- considerato che per il dott. Giuliano CASUCCI, già proposto dalla Commissione per il posto di cui trattasi, non è trascorso il termine previsto dal par. VI pp. 1 e 2 della vigente circolare.

Tutto ciò premesso la Commissione, con tre voti a favore e tre voti contrari e con riserva di provvedere in ordine alla copertura del posto che residua,

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione ai sottoindicati magistrati e la destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| dott. Paolo GIULIANI,     | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;                                   |
| dott. Vittorio RAGONESI,  | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;                                   |
| dott. Livio PEPINO,       | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino; |
| dott. Bruno SPAGNA MUSSO, | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;                                   |
| dott. Giuseppe PIZZUTI,   | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere  |

	della Corte d'Appello di Roma;
dott. Orio SIMONAZZI,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Milano;
dott. Nino FICO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
dott. Filiberto PAGANO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
dott.ssa Maria Cristina SIOTTO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Napoli,
dott. Francesco RUGGIERO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Bari;
dott. Vittorio VANGELISTA,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
dott. Umberto ATRIPALDI,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
dott. Mario GENTILE,	magistrato dichiarato idoneo ad essere



ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Latina.

PROPOSTA B) -Relatori avv. PASTORE ALINANTE - dott. NATOLI - dott. VIAZZI

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di quattordici dei quindici posti di consigliere della Corte di Cassazione la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 644 dell'11 gennaio 2001; rilevato preliminarmente che:

- i dottori Antonio BAUDI e Silvana DE BERARDINIS hanno presentato la domanda fuori termine;

- il dott. Paolo CENNI è uscito dall'Ordine Giudiziario;

- i dottori Guido RODA BOGETTI, Enzo PERSICHETTI, Clotilde Maria CALIA, Francesco CONIGLIO, Elio POPPA, Renato GRILLO, Brizio MONTINARO, Alberto DELL'ORCO, Gian Rodolfo SCIACCALUGA e Francantonio GRANERO ed Alfredo MONTAGNA hanno revocato la domanda;

- il dott. Paolo CEMMI è uscito dall'Ordine Giudiziario,

- i dottori Andrea PUTATURO, Giuseppe SANNONER, Alberto COZZELLA ed Eleonora FIENGO non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;

- i dottori Mario Rosario BUONOCORE, Salvatore SALMERI, Luigi FADIGA, Vincenzo POCHETTINO, Nicola Cataldo GRECO, Mario BOVE, Giovanni FINUCCI, Luciana IZZO, Francesco Romano MARRA, Gabriele FERRETTI, Giuseppe DE NARDO, Mario ZUMBO, Giuseppe Mario ZEZZA, Domenico DE LORENZO, Mariagrazia DI SOMMA, Ulpiano MORCAVALLO, Maria Cristina GIANCOLA GUALDI, Angela TARDIO, Giovanna SEMERARO, Gaetano DE LUCA e Stefano PETITTI sono già stati trasferiti o comunque proposti per altre sedi;

O S S E R V A:

## 1. PREMESSA

La circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993, per come successivamente modificata ed integrata, nel descrivere al paragrafo XV i criteri di valutazione delle attitudini e del merito per l'assegnazione di punteggi ai magistrati che aspirino a prestare servizio presso la Corte di Cassazione in qualità di consigliere, pone in particolare evidenza (sotto il profilo delle attitudini) la sussistenza di "elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità ed una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca", dovendosi tali propensioni ritenere fondamentali ai fini della scelta del magistrato, che presso la Corte di Cassazione deve controllare la corretta applicazione delle norme di legge da parte dei giudici di merito ed individuare nonché confrontare gli orientamenti giurisprudenziali al fine di una puntuale funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Così individuato il criterio guida - non disgiunto dall'analisi del merito - per la valutazione articolata delle caratteristiche professionali di ciascuno degli aspiranti, la Commissione ha puntualmente analizzato i pareri, i prospetti statistici, ogni altra documentazione prodotta, nonché il contenuto dei fascicoli personali esistenti presso l'archivio del Consiglio Superiore della Magistratura, pervenendo così non solo ad una valutazione complessiva, ma anche comparativa rispetto agli altri, di ciascun candidato.

Tratteggiati i profili professionali dei magistrati, sono state attribuite le valutazioni numeriche previste dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993 per il merito e le attitudini.

Quanto al merito sono stati valorizzati: l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità per come evidenziata dagli acquisiti prospetti statistici comparati e dalla disponibilità dallo stesso dimostrata per soddisfare le molteplici esigenze dell'ufficio di appartenenza; la complessità e difficoltà degli affari trattati e l'impegno profuso per superare i problemi organizzativi dell'ufficio. Tali elementi sono stati ricavati dalla complessiva attività svolta dal magistrato e ciò sulla base delle funzioni espletate, delle valutazioni espresse nei pareri dei Consigli Giudiziari e dei dati statistici.

Quanto poi alle attitudini, la loro valutazione è connessa alla specifica idoneità richiesta per il posto da ricoprire e pertanto sono state valorizzate sia la propensione allo studio e alla ricerca sia l'attenzione profusa per motivare con puntualità e tecnica argomentativa le decisioni adottate.

Peraltro, sotto tale profilo, può incidere positivamente il pregresso esercizio di funzioni di secondo grado o, quanto meno, collegiali, senza che ciò comporti valenza negativa - se in presenza di profili professionali di notevole spessore - il pregresso, prevalente esercizio di funzioni monocratiche o requirenti.

Nella complessiva valutazione la Commissione ha poi tenuto conto anche delle valutazioni effettuate nei precedenti concorsi, fermo restando, in ogni caso, che i punteggi vanno sempre considerati come relativi al concorso in cui sono stati attribuiti, nella comparazione tra i concorrenti del singolo concorso.

Un simile modus operandi, già seguito in passato (si vedano ad esempio le valutazioni effettuate a favore del dott. DELL'ORCO nel concorso conclusosi con la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 14.5.1998, pari a complessivi punti 10, e in quello esaurito con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 13.9.2000, pari a complessivi punti 11), ha portato, pertanto, all'attribuzione di punteggi lievemente modificati soprattutto quando nel curriculum dei candidati si sono inserite novità di un certo rilievo.

Non è stato escluso, conseguentemente, neppure il riconoscimento del massimo dei punteggi per le attitudini e ciò non solo per coloro che erano in grado di vantare titoli di eccellente livello sotto il profilo dello studio e della ricerca, ma anche con riferimento a coloro che, in presenza di un relevantissimo impegno scientifico già attestato, avevano rivelato una ulteriore e qualificante progressione nella loro attività professionale, culturale, scientifica e giuridica.

Alla stregua dei criteri su considerati la Commissione, pertanto, ha proceduto alla valutazione comparativa di tutti i candidati.

Si è valutato non necessario, peraltro, attribuire punteggi per merito ed attitudini agli aspiranti che presentino un punteggio di anzianità inferiore a punti 3 (dal n. 129 nell'ordine di anzianità) atteso che nessuno di questi, pur ipotizzando l'attribuzione del punteggio massimo previsto, potrebbe ottenere un punteggio complessivo superiore a quello conseguito dai magistrati proposti.

Si è fatta eccezione solo per quei candidati - dottori Stefano BENINI e Luisa BIANCHI - che possono godere dello specifico punto aggiuntivo per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato presso la Corte di Cassazione od alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura o alla Corte Costituzionale e per i quali, pertanto, era sufficiente (e necessario) un punteggio di anzianità pari a punti 2, per poter competere con gli altri candidati più anziani.

Con riferimento alla dott.ssa BIANCHI, peraltro, il pur ottimo profilo attitudinale - attesa la presenza di svariate pubblicazioni, anche con diffusione internazionale, di numerose sentenze pubblicate, di una buona produttività quale componente vuoi dell'ufficio del Massimario, vuoi di collegi giudicanti - non permette - alla luce dei presupposti su indicati - di riconoscerle il massimo dei punteggi attribuibili, per cui il punteggio complessivo finale non può essere superiore a quello conseguito dai magistrati proposti.

Tra gli aspiranti, tutti adeguatamente comparati, sono pertanto emersi i profili professionali dei seguenti magistrati:

con punti 12 Livio PEPINO (4+3+5), Antonio FRASSO (3,5+1+3+4,5) e Bruno SPAGNA MUSSO (5+1+3+3);

con punti 11,5 Paolo GIULIANI (4+1+3+3,5) e Vittorio RAGONESI (4+1+3+3,5);

con punti 11 Giuseppe PIZZUTI (3,5+2,5+5), Alberto DELL'ORCO (3+3+5), Filiberto PAGANO (3+3+5), Maria Cristina SIOTTO (3+3+5), Guido D'AMELIO (3+3+5), Francesco Paolo GRAMENDOLA (3+3+5) e Stefano BENINI (5+1+3+2);

con punti 10,5 Brizio MONTINARO (2,5+3+5), Gian Rodolfo SCIACCALUGA (2,5+3+5), Nino FICO (2,5+3+5), Orio SIMONAZZI (2,5+3+5), Francantonio GRANERO (2,5+3+5), Francesco RUGGIERO (2,5+3+5) Antonio BEVERE (3+2,5+5), Vittorio VANGELISTA (2,5+3+5), Umberto ATRIPALDI (2,5+3+5), Mario GENTILE (2,5+3+5), Giuliano CASUCCI (3+2,5+5), Vincenzo ROSELLI (2,5+3+5), Paola PALAZZO (2,5+3+5) e Girolamo LANZELLOTTO (3+3+4,5).

Dopo le proposte della Commissione sono pervenute nei termini le revoke dei dottori DELL'ORCO, MONTINARO, SCIACCALUGA, GRANERO e FRASSO, ciò comportando la

conseguente proposta dei candidati precedentemente valutati che immediatamente seguivano in graduatoria quelli originariamente proposti.

Per effetto di tali valutazioni la Commissione in conclusione ha proposto, con tre voti favorevoli e tre voti contrari, quattordici aspiranti con punteggi maggiori o pari a 10,5, di cui, a questo punto, vengono tratteggiati il profilo e la relativa valutazione, riservandosi di provvedere per la quindicesima posizione.

## 2. IL PROFILO E LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Il dott. Livio PEPINO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15.1.1970, ha svolto le funzioni di pretore a Torino dal 1971, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino dal 1973, giudice del Tribunale per i minorenni di Torino dal 1982 e, dal 13.5.1996, svolge quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello della stessa città.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli redatti in data 11 maggio 1998 e 12 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Torino ai fini, rispettivamente, della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori e del tramutamento di funzioni, sono assai lusinghieri, attestando “capacità e professionalità al più alto livello”, “brillante intelligenza”, “preparazione giuridica elevatissima”, “grande cultura”, “spiccata attitudine ad impostare la soluzione dei problemi giuridici sia sul piano pratico che su quello squisitamente dottrinario”, “un appassionato interesse ai problemi della giustizia minorile in sede civile e penale”, una “vastissima esperienza professionale per approfonditi studi, relazioni a convegni, dibattiti, corsi (anche organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura), collaborazioni a riviste”. Tali doti hanno garantito al dott. PEPINO di divenire “un punto di riferimento per tutti i colleghi”, anche per l’attitudine alla comunicativa e per la stima acquisita. Merita menzione pure l’oratoria brillante, chiara, profonda ed autorevole che caratterizza, tra l’altro, anche la sua partecipazione alle udienze.

Il dott. PEPINO, del resto, ha, per unanime riconoscimento, dimostrato capacità e professionalità al più alto livello in tutte le attività giudiziarie, sia civili che penali, ottenendo una

indiscussa stima in ogni ambito, ivi compresi gli ambienti delle istituzioni culturali che si interessano, anche in sede di politica legislativa, dei problemi della giustizia.

L'impegno scientifico del dott. PEPINO, che è condirettore delle riviste "Narcomafie" e "Diritto, immigrazione, cittadinanza" ed è direttore della rivista "Questione Giustizia", è confermato da numerosissime pubblicazioni, anche monografiche, in materia penale e ordinamentale, nonché da un incarico per un corso annuale di diritto minorile presso la Scuola per educatori del Comune.

Tra le pubblicazioni vanno annoverati ben nove volumi, il cui oggetto spazia dal fenomeno mafioso ("Mafia, 'ndrangheta e camorra. Analisi politica ed intervento giudiziario") alla droga ("Droga: le alternative possibili"), al sistema penale ("La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela"), alle questioni ordinamentali ("Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio Superiore"), ed oltre 65 scritti pubblicati su volumi - in molti casi pubblicazioni di rilevanza nazionale come voci del Digesto (penale) dell'UTET ovvero il Commentario Giostra de "Il processo minorile" - o riviste - tra le quali vanno annoverate Legislazione Penale, Dei delitti e delle pene, MinoriGiustizia - su argomenti che investono importanti profili di diritto penale, minorile e ordinamentale.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività - valutata in termini molto positivi sia per il periodo in cui medesimo svolgeva le sue funzioni presso il Tribunale dei minorenni, sia nell'ultima fase in cui occupava il ruolo di sostituto procuratore generale - del dott. PEPINO, al quale possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 12.

Il dott. Bruno SPAGNA MUSSO, nominato uditore giudiziario con D.M. 27 marzo 1975, ha svolto le funzioni di pretore a Tropea dal 13 settembre 1976, pretore a Solopaca dall'11 marzo 1980, giudice del Tribunale di Napoli dall'11 maggio 1983, magistrato di tribunale applicato alla Corte di Cassazione dal 16 luglio 1990; attualmente svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione dal 30 giugno 1995.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal presidente della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 4 maggio 2000 per il conferimento delle funzioni di

consigliere della Corte di Cassazione, sono lusinghieri, evidenziandone la "vasta cultura generale e giudiziaria costantemente aggiornata", "un pieno impegno nello svolgimento dei compiti affidatigli ed una laboriosità più che apprezzabile accompagnati da un equilibrio nelle decisioni ed indipendenza di giudizio", nonché "intuito giuridico" e capacità di "approfondimento dei problemi". Quanto più specificamente all'attività di applicato presso la Corte di Cassazione, viene riferito che il dott. SPAGNA MUSSO "è in grado di cogliere con prontezza gli aspetti rilevanti delle questioni che formano oggetto dei ricorsi assegnatigli, di esporli con chiarezza e concisione in relazioni apprezzabili per la limpidezza e per la completezza, di formulare proposte di decisione adeguatamente argomentate".

Pregevole è l'attività scientifica del dott. SPAGNA MUSSO, che si è espressa attraverso la redazione di due monografie pubblicate da autorevoli case editrici specializzate, oltre che in diversi saggi apparsi su riviste specializzate, in una relazione ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed in un incarico di insegnamento, quale professore a contratto per un corso in materia di tutela dei beni ambientali e culturali presso la scuola di specializzazione in diritto civile nell'Università di Napoli. Attività didattica questa che ha fatto seguito ad altro incarico svolto dal dott. SPAGNA MUSSO negli anni 1970/75 presso la cattedra di diritto privato della stessa Università.

Tali elementi appaiono sicuro indice della propensione del magistrato all'approfondimento scientifico, dato questo ulteriormente corroborato dalla lettura dei rapporti informativi del Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione e dal Direttore dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Suprema Corte in cui è evidenziato come il dott. SPAGNA MUSSO riversi la ricordata sua propensione nell'ordinario lavoro svolto presso l'Ufficio di appartenenza.

Si tratta, infatti, di un magistrato laborioso che dedica in misura importante il suo tempo all'attività giudiziaria e che scrive sentenze che sono molto apprezzate e sono state pubblicate. Egli, del resto, approfondisce con acume le varie questioni che debbono essere trattate in camera di consiglio e fornisce un importante contributo alla definizione della decisione finale.

Giova precisare che il dott. SPAGNA MUSSO ha allegato statistiche definite non valutabili in termini comparativi, "stante la diversità della qualità e quantità degli incarichi" assegnati ai magistrati

del Massimario.

La documentazione prodotta da ultimo, peraltro, evidenzia che nel periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2000 il dott. SPAGNA MUSSO ha redatto 126 sentenze ed ha tenuto ben 38 udienze in aggiunta all'attività propria di esame e preparazione dei ricorsi pervenuti alla Corte di Cassazione, rivelando una indubbia elevata produttività.

Al dott. SPAGNA MUSSO possono quindi attribuirsi punti 5 per attitudini, punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3 per anzianità, per un totale di punti 12.

Il dott. Paolo GIULIANI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.2.1974, ha svolto inizialmente le funzioni di pretore a Milano dove è stato addetto alle sezioni civili. Quindi è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura e destinato, con funzioni amministrative, al Ministero di Grazia e Giustizia, venendo assegnato, dal 6.12.1977, all'Ufficio Segreteria della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena e, quindi, dal 20.10.1979, all'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della medesima Direzione Generale, del quale ha altresì avuto la reggenza a partire dal 21.4.1980. Richiamato in ruolo con delibera del 30.10.1980, è stato destinato, con funzioni di pretore, alla Pretura di Roma, dove è stato assegnato dapprima alla Sesta Sezione Civile e, quindi, dal 4.10.1984, alla Prima Sezione Civile. Trasferito, con effetto dal 10.4.1992, al Tribunale di Roma, è stato assegnato alla Prima Sezione Civile. Infine, dal 18.9.1997, svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

Oltremodo lusinghieri appaiono i rapporti dei Capi degli Uffici e i pareri dei Consigli Giudiziari espressi in occasione delle successive progressioni in carriera del dott. GIULIANI; in essi si sottolinea l'ottima preparazione del magistrato, l'eccezionale diligenza, la spiccata inclinazione verso l'attività di studio e di ricerca, e si segnala altresì che i provvedimenti del dott. Giuliani si distinguono per l'approfondita elaborazione, la completezza delle acquisizioni istruttorie, la novità delle soluzioni adottate e l'eleganza formale.

Il dott. GIULIANI è magistrato di notevolissima diligenza: è sempre stato assiduo e puntuale sia nell'attività di udienza che nel deposito dei provvedimenti; ha mostrato grande disponibilità nel



venire incontro alle esigenze dell'ufficio, e di lui va anche sottolineata la notevole capacità di definire le cause in tempi ristretti e la massima tempestività nella decisione dei ricorsi in materia cautelare e d'urgenza. Egli ha maturato particolare esperienza professionale nel settore civile, al quale è stato addetto ininterrottamente dal 1981 ad oggi, esercitando le corrispondenti funzioni giurisdizionali dapprima presso la Pretura di Roma e, quindi, presso il locale Tribunale, dove, da oltre quattro anni, è investito della trattazione (tra gli altri) degli affari in materia di diritto di famiglia, essendogli stata altresì conferita, a partire dal 18.10.1993, la delega alla trattazione dei procedimenti per separazione personale tra i coniugi in sede presidenziale, con funzioni piene e firma dei relativi provvedimenti. È stato costantemente investito, in qualità di magistrato di affidamento, della cura di innumerevoli uditori giudiziari. Ha tenuto varie relazioni in occasione degli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per gli uditori giudiziari in tirocinio mirato; ha partecipato egli stesso a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; ha curato varie pubblicazioni; sulle più autorevoli riviste giuridiche risultano pubblicati oltre 40 provvedimenti giurisdizionali da lui redatti ed 80 documenti risultano inseriti a suo nome nel CED della Corte di Cassazione, dei quali 69 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di pretore di Roma e 11 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di giudice del locale Tribunale.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 27.11.1996 e relativo Decreto Ministeriale in data 9.12.1996, è stato nominato componente della Commissione del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 7.10.1995.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. GIULIANI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate. Le statistiche comparate allegate alla domanda vedono il dott. GIULIANI al primo posto per produttività.

Al dott. GIULIANI possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 11,5.

Il dott. Vittorio RAGONESI, nominato uditore con D.M. 5 febbraio 1974, ha prestato

servizio dal 14 luglio 1975 al 20 settembre 1979 presso la Pretura di Desio, svolgendo per circa un biennio le funzioni di pretore penale e successivamente di pretore civile e del lavoro. Trasferito al Tribunale di Roma, ha prestato servizio, dal 21 settembre 1979 al 6 ottobre 1986, presso la sezione fallimentare e, dal 6 ottobre 1986 fino al 1990, presso la I Sezione civile. Dal 1° marzo 1990 ha prestato servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dove fino all'11 novembre 1991 è stato addetto all'ufficio di Gabinetto e da tale data è stato addetto all'ufficio Legislativo. Ricollocato in ruolo con delibera del 20 marzo 1997, svolge dall'11 novembre 1997 le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

I rapporti ed i pareri redatti sul conto del dott. RAGONESI hanno costantemente posto in luce la sua eccellente cultura giuridica e la laboriosità profusa nel suo lavoro. Il parere parziale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma -in riferimento all'attività svolta dal dott. RAGONESI al Tribunale di Roma- ha evidenziato il vivo senso di responsabilità, la non comune capacità professionale, l'intelligenza e la solida preparazione.

Tali valutazioni sono state pienamente confermate nel prosieguo della carriera. In particolare, nel rapporto redatto il 29 gennaio 1994 il Capo di Gabinetto affermava quanto segue:" Nell'ambito dell'attività di Gabinetto il dott. RAGONESI si è dedicato, con notevole capacità, a compiti di estrema delicatezza. Ad esso è stata infatti affidata la delega per la trattazione degli affari concernenti le Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Civili.

Nell'esercizio di tali attribuzioni egli ha svolto, con quelle doti di competenza, tatto ed equilibrio che il delicato compito imponeva, un importante ruolo di raccordo e di impulso dell'attività di detti uffici.

I contributi in tal modo prestati hanno conferito al dott. RAGONESI ampia ed approfondita conoscenza dei servizi che fanno capo alle diverse articolazioni del Dicastero, sì da consentirgli di formulare meditati suggerimenti e proposte sempre argomentate, pertinenti ed opportune per la soluzione dei problemi che con frequenza si presentano nell'attività di diretta collaborazione del Guardasigilli. Nell'espletamento dei gravosi compiti affidatigli, il comportamento del dott. RAGONESI si è caratterizzato per la laboriosità e zelo esemplari, oltre che per l'incondizionata disponibilità manifestata anche per incarichi da svolgere in tempi brevissimi, e spesso

con personale sacrificio, nonché per la cura e puntualità del lavoro svolto.

L'intensa attività spiegata in seno all'Ufficio di Gabinetto non ha impedito al magistrato in questione di dedicarsi agli impegni di studio ed elaborazione scientifica cui il predetto autore, tra l'altro, di varie ed apprezzate pubblicazioni, soprattutto in campo amministrativo ha offerto notevole contributo".

Nel periodo di attività svolta presso l'Ufficio Legislativo, il dott. RAGONESI ha dato ulteriore dimostrazione delle sue capacità professionali e del suo impegno. Nel rapporto redatto l'11 febbraio 1994 il Capo del predetto Ufficio afferma quanto segue:" Dotato di notevole preparazione giuridica a carattere generale, ma anche di robuste specializzazioni in diritto civile e amministrativo con approfondita conoscenza della dottrina e della elaborazione giurisprudenziale, sempre disponibile allo studio di problemi -anche i più difficili- e all'impegno operativo, il dott. RAGONESI ha dato notevoli e significativi contributi all'Ufficio".

Il dott. RAGONESI si segnala, infine, per la sua attività scientifica, avendo pubblicato diversi articoli, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo, nonché un manuale di diritto amministrativo (di cui è in corso di stampa la seconda edizione) ed un volume per gli istituti scolastici secondari ("Ordinamento giuridico e istituzioni pubbliche"). Il dott. RAGONESI ha avuto modo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del diritto amministrativo durante il periodo trascorso presso la I Sezione civile del Tribunale di Roma, cui è attribuita la trattazione di quasi tutte le cause in cui è parte la pubblica amministrazione (appalti di opere pubbliche, diritto tributario, responsabilità della pubblica amministrazione ecc.).

Ha avuto altresì modo di estendere le proprie esperienze in tale settore tramite l'attività svolta, a partire dal 1990, come componente della Commissione Tributaria di I grado di Roma e, dal 1992, della Commissione per l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria istituita presso il Ministero del Tesoro, che è tenuta ad esprimere il proprio parere su ogni sanzione da irrogare in materia.

Altra disciplina giuridica nella quale il dott. RAGONESI ha avuto modo di effettuare una esperienza approfondita è quella del diritto commerciale ed in particolare di quello societario e fallimentare. Nel corso di oltre sette anni di permanenza presso la sezione fallimentare del Tribunale

di Roma ha, infatti, avuto modo di affrontare tutte le complesse problematiche della procedura fallimentare e di confrontarsi con numerosissime questioni in tema di diritto societario e commerciale ed all'esito di tale esperienza ha pubblicato un manuale di diritto fallimentare giunto alla sua quinta edizione.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. RAGONESI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate. Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. RAGONESI.

In considerazione delle notevoli capacità di definizione del lavoro, unite ad un elevato livello qualitativo, è stato altresì nominato componente della Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti per il concorso di uditore giudiziario.

Per quanto riguarda, infine, l'attività svolta nel settore civile dell'Ufficio Massimario e presso la Terza sezione civile, il dott. RAGONESI ha sempre dimostrato di avere fine intuizione nella individuazione delle questioni giuridiche sottoposte dalle parti al giudizio dei collegi, ai quali le relazioni preliminari ai ricorsi sono risultate di sicuro ausilio perché contenenti “con chiara sintesi, l'esposizione dei fatti rilevanti” corredata dalla dottrina più autorevole.

Al dott. RAGONESI possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 11,5.

Il dott. Giuseppe PIZZUTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 novembre 1965, ha svolto le funzioni di pretore a Carrara dal 1966, giudice del Tribunale di Roma dal 6 agosto 1969 e, attualmente, svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo quello redatto in data 28 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono molto positivi, attestando “una professionalità che si segnala per l'ampiezza della cultura giuridica e per la preparazione professionale evidenziata in materie ... connotate da specifica complessità” (es. diritto bancario e commerciale nel campo penale).

Il dott. PIZZUTI vanta un incarico di insegnamento di corsi integrativi di diritto penale commerciale presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma - Facoltà di Economia e Commercio, dall'anno accademico 1984-85 sino all'anno accademico 1991-92, nonché diverse pubblicazioni, soprattutto in materia di attività bancaria e diritto penale ed incarichi di relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura..

Va evidenziato che il dott. PIZZUTI ha proseguito e sviluppato la sua produzione scientifica e che molti suoi provvedimenti sono stati pubblicati su riviste prestigiose e di rilevanza nazionale (Giustizia Penale, Il Foro Italiano). È autore della voce “Rapina” dell'Enciclopedia del Diritto.

Negli ultimi tempi ha svolto anche funzioni presidenziali in un notevolissimo numero di udienze, dimostrando ampie capacità, congiunte ad una buona laboriosità.

I prospetti statistici comparati allegati alla domanda, infatti, documentano una produttività nella media dell'ufficio di appartenenza, che, unita alla attività scientifica e al costante aggiornamento professionale del magistrato, portano a far attribuire al dott. PIZZUTI punti 3,5 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Filiberto PAGANO, nominato uditore giudiziario con D.M.16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, pretore a Carovilli dal 1972, pretore a Latina dal 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1980 e, dal 28 aprile 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono lusinghieri, attestando, tra l'altro, eccezionale preparazione e costante aggiornamento. Il dott. PAGANO svolge funzioni di altissimo rilievo nella gestione della Corte e di tutto il distretto, tra cui quelle di Segretario Generale nella Presidenza.

Ha pure ricevuto, su disposizione del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, l'incarico di collaborare con la Settima Commissione del Consiglio nella rilevazione dei criteri e contenuti per la realizzazione di un sistema di rilevazione dati tale da consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di disporre di informazioni omogenee ed affidabili per la compiuta

conoscenza della struttura e dell'organizzazione degli uffici giudiziari e per la valutazione del lavoro dei magistrati ai fini propri dell'organo di autogoverno. Detto incarico ha portato alla realizzazione della "tabella degli oggetti" e "degli eventi" del processo civile, che sono stati allegati al modello unico di nota di iscrizione a ruolo per la totalità dei procedimenti civili su territorio nazionale.

Successivamente ha partecipato anche ai lavori per la redazione di un parere sui moduli di rilevazione statistica in materia penale per la rilevazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari, parere che è poi stato recepito dall'assemblea plenaria. Detto incarico si è poi tradotto nella redazione delle tabelle degli oggetti del processo penale, fatto proprio dal Consiglio con delibera 4 luglio 2001.

Le statistiche comparate allegate alla domanda sono nella media dell'ufficio di appartenenza (seconda sezione penale della Corte di Appello), ma deve tenersi conto delle funzioni amministrative che il dott. PAGANO svolge su delega del Presidente.

Al dott. PAGANO possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

La dott.ssa Maria Cristina SIOTTO, nominata uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, giudice a Roma dal 1978 e, dal 7 maggio 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori - nonchè nel parere per il passaggio di funzione, reso in termini assai ampi dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 19.10.1999 - sono lusinghieri, attestando, tra l'altro, "l'alta qualificazione professionale dimostrata nella trattazione di complessi e delicati procedimenti", "serietà", "indipendenza di carattere", "notevole senso di responsabilità", "partecipazione attiva e attenta anche relativamente ai procedimenti nei quali non è il relatore", "scrupolosità nello studio dei procedimenti" e "capacità di apportare un determinante, sempre aggiornato contributo, di alto livello professionale, alla corretta e sollecita risoluzione dei problemi che si pongono nel processo", "elevata laboriosità".

La dott.ssa SIOTTO, che ha svolto egregiamente le funzioni nel settore civile e poi in quello

penale, prima come giudice istruttore, poi come gip ed ora presso la Corte di Assise di Appello, ha sempre curato l'aggiornamento, dottrinario e giurisprudenziale, anche attraverso la partecipazione a numerosi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività ancorchè non rendano piena contezza dell'entità dell'impegno della dott.ssa SIOTTO, la quale ha dimostrato disponibilità ad assumersi incarichi ulteriori, anche improvvisi ed onerosi ed a volte rischiosi perché connessi alla trattazione di procedimenti per reati di terrorismo o criminalità organizzata di particolare rilevanza.

Alla dott.ssa SIOTTO, pertanto, possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Guido D'AMELIO, nominato uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto funzioni di pretore a Milano e a Casal Bordino, giudice del Tribunale di Siena e, dal 12 luglio 1993, svolge funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze.

I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 10 dicembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Firenze per la idoneità alle funzioni direttive superiori sono molto positivi.

Il dott. D'AMELIO viene definito come un magistrato di esemplare preparazione giuridica, particolarmente approfondita in specie nel settore penale (ha redatto complesse e articolate sentenze per imputazioni di 416 bis, riferite anche a fenomeni criminosi di mafia cinese), che "si è fatto apprezzare per l'impegno e l'obiettività dimostrati nelle soluzioni, anche quelle più difficoltose". È un "professionista di elevatissimo livello culturale ed intellettuale ... le sue relazioni d'udienza sono esaurienti, dettagliate e complete e sono il frutto di un esame scrupolosissimo degli atti e di un ammirevole approfondimento delle tematiche di fatto e diritto che ne scaturiscono".

L'attività professionale del dott. D'AMELIO, quindi, si è sviluppata, sempre a ottimi livelli, nello svolgimento di una pluralità di funzioni di primo grado e d'appello, di cui l'esercizio delle funzioni di legittimità costituisce la naturale prosecuzione.

Il dott. D'AMELIO, del resto, ha pure conoscenze ordinamentali avendo fatto parte del

Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Firenze.

Sotto il profilo scientifico, va evidenziato che nel 1989 ha partecipato ad un seminario sul nuovo codice di procedura penale e che nel periodo dal 1990 al 1995 ha tenuto lezioni di diritto penale e di procedura penale presso la scuola Forense di Firenze.

Ha partecipato anche a numerosi incontri di studio tenuti dal Consiglio Superiore della magistratura, da ultimo sulle tematiche relative alla Corte di Cassazione.

Le statistiche comparate allegate alla domanda dimostrano una laboriosità superiore alla media dell'ufficio di appartenenza; al dott. D'AMELIO possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore di Soresina, giudice del Tribunale di Montepulciano, giudice del Tribunale di Avellino e, dal 25 maggio 1995, quelle di consigliere della Corte di Appello di Napoli.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 17 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Napoli per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono assai positivi, attestando, tra l'altro, "ottime capacità di giudice penale", "conoscenza completa degli istituti giuridici e della giurisprudenza più aggiornata", produttività "sempre superiore alla media degli uffici ai quali è stato di volta in volta assegnato".

Nel parere del capo dell'ufficio del 27 aprile 2000 tali qualità non solo vengono ribadite, ma viene altresì affermato che "nell'espletamento dell'attività giudiziaria ... ha manifestato ottime capacità di giudice penale per inflessibilità e la fermezza di carattere, conoscenza completa degli istituti giuridici e della giurisprudenza più aggiornate, per intuizione immediata e concisa delle questioni da affrontare", rivelando attitudini proprie anche "per la direzione del dibattimento", dimostrando "sollecitudine ed abilità nella conduzione del giudizio di appello" e "decisività e fermezza nella risoluzione di questioni incidentali".

Il dott. GRAMENDOLA ha svolto, nel corso della sua carriera, una pluralità di funzioni non trascurando mai di curare con interesse e profondità il proprio aggiornamento professionale anche



attraverso numerose partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato alla domanda statistiche comparate aggiornate che confermano la sua notevole produttività, sia in termini comparativi, sia in termini assoluti.

Al dott. GRAMENDOLA possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Stefano BENINI, nominato uditore giudiziario con D.M. 21 ottobre 1976, venne destinato per il periodo di tirocinio presso il Tribunale di Roma e, successivamente, presso la Pretura di Firenze.

Conferitegli le funzioni giurisdizionali con D.P. 8 novembre 1977, venne destinato alla Pretura di Lodi, indi, ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, con D.P. 9 agosto 1979 venne trasferito a domanda alla Pretura di Pontassieve e, con successivo D.P. 2 aprile 1983, sempre a domanda, alla Pretura di Firenze.

Nominato magistrato di appello nel giugno 1990, l'11 dicembre 1991 il C.S. M. ne deliberava il tramutamento presso la Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale applicato; in data 20.3.1997 il Consiglio Superiore della Magistratura ne deliberava il trasferimento sempre alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato.

Dotato di solida cultura giuridica e di eccellente intuito, il dott. BENINI si è sempre segnalato per l'innata propensione allo studio e alla ricerca, che lo ha costantemente portato all'approfondimento dottrinario e giurisprudenziale, tanto che molti provvedimenti - oltre un centinaio tra sentenze, di legittimità e merito, ed ordinanze che spaziano dal civile, al lavoro fino al penale - sono stati pubblicati sulle principali riviste giuridiche, a riprova della vastità e profondità delle conoscenze e competenze del candidato.

Il dott. BENINI, inoltre, fa parte del comitato di redazione di varie riviste, tra le quali "Il Foro Italiano" e "Giurisprudenza di Merito". Notevoli, oltre che molto pregevoli, sono pure i contributi di dottrina, che vanno dalla materia delle locazioni, al settore della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e archeologici, nonchè delle violazioni urbanistiche, al danno alla salute, alle problematiche in tema di esproprio, fino a profili ordinamentali con riguardo all'organizzazione del lavoro presso l'ufficio del

Massimario.

Sempre con riguardo alla sua attività scientifica, si deve altresì evidenziare, in particolare, la sua partecipazione a numerose opere collettanee e monografiche (in particolare: “La Cassazione”, “Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina” a cura di Lattanzi-Lupo, “Codice penale” a cura di Padovani”, “Le assicurazioni” a cura di La Torre). Ha collaborato alla redazione del cd Rom sull’attività delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

Il dott. BENINI, inoltre, presso l’Università degli Studi di Firenze - Scuola di specializzazione in Archeologia, tiene l’insegnamento di “Legislazione dei beni culturali e ambiente”.

Nel concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali, espletate nel rispetto della massima trasparenza, il dott. BENINI ha sempre dimostrato, oltre ad una spiccata indipendenza di giudizio, anche grande sicurezza e prontezza nella conduzione dei processi e nell’individuazione delle questioni fondamentali del decidere. Particolarmente lusinghiero è l’apprezzamento per l’attività svolta presso il Massimario della Corte di Cassazione, ufficio presso il quale si è distinto sia nella redazione delle relazioni preliminari ai ricorsi e delle massime di sentenze, sia negli aggiornamenti delle relazioni ai ricorsi in decisione alle Sezioni Unite. Il direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo nel parere in data 29 ottobre 1996 così si esprime: "Incaricato subito della redazione delle relazioni preliminari ai ricorsi civili, il dott. BENINI ha dimostrato immediatamente di possedere spiccato intuito giuridico, capacità di sintesi, vasta e profonda preparazione professionale, ed assoluto senso del dovere.

Tale valutazione, poi, è stata ribadita nel più recente parere reso il 22 gennaio 2001 dal Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, il quale ha affermato “il costante livello qualitativo e quantitativo” del magistrato, che resta documentato anche dai prospetti allegati alle domande.

Le relazioni da lui curate, del resto, rivelano esattezza, puntualità e chiarezza nella ricostruzione delle vicende processuali rilevanti, nonché acutezza nella individuazione della portata e dell’essenza delle censure prospettate dai ricorrenti. I suoi elaborati hanno quindi costituito di per sè un decisivo contributo allo studio della controversia, mentre l’ampia ed analitica ricerca dei precedenti giurisprudenziali ha costituito a sua volta un valido ausilio per le diverse sezioni civili della Corte nell’inquadramento delle questioni prospettate nei ricorsi e nella precisa individuazione della portata, dell’ambito e delle implicazioni dei motivi.

Il dott. BENINI è stato successivamente incaricato del delicato compito di aggiornamento delle relazioni preliminari ai ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, con l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali intervenuti nel periodo intercorrente tra la redazione dei "foglietti" curata dai colleghi del Massimario e la celebrazione dell'udienza davanti a dette Sezioni.

Anche in questa attività egli ha avuto modo di confermare ampiamente le qualità già dimostrate, rivelando, in aggiunta, la capacità di offrire, con assoluta tempestività, indicazioni preziose, per approfondimento e pertinenza, della più recente giurisprudenza della Corte. A tale attività, pertanto, è stato destinato in modo esclusivo e costante per tutte le udienze e, nel periodo dal 1.1.1998 al 31.12.2000, ha curato 969 aggiornamenti

Contemporaneamente allo svolgimento della prima e, successivamente, della seconda attività, egli ha curato altresì la redazione di relazioni sui contrasti giurisprudenziali destinate alle Sezioni Unite per la composizione di questi ultimi.

Nello svolgimento di tale ulteriore compito il dott. BENINI ha dato vieppiù prova di particolare laboriosità, di scrupolosa diligenza, di ampia disponibilità e di preparazione non comune, segnatamente in tema di beni culturali ed ambientali, di espropriazione per pubblica utilità e di urbanistica, esponendo con estrema chiarezza e vasta competenza sempre ad altissimo livello le questioni sottoposte al vaglio della Corte, e corredando gli elaborati di ampi e puntuali riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.

A tutte le ricordate attività, debesi aggiungere, - oltre alla partecipazione quale relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (in materia processuale, e di tutela del patrimonio storico-artistico sotto il profilo amministrativo e penale), alla accurata, laboriosa ed apprezzata predisposizione di relazioni sullo stato della giurisprudenza della Corte per il P.G. in funzione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, alla partecipazione, quale componente, alla Commissione per la revisione delle norme del codice di procedura civile, nonché, da ultimo, anche della Commissione per la riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale il contributo fornito dal dott. BENINI anche con carattere di originalità alla informatizzazione dell'Ufficio del Massimario, predisponendo, ad esempio, un programma idoneo alla memorizzazione di tutte le relazioni fornite dall'Ufficio alla Corte in tema di contrasti, loro segnalazione e loro

composizione.

Attualmente è membro della Commissione permanente per l'archivio informatico dei quesiti per la prova preliminare del concorso per uditore giudiziario.

Dal 20 maggio 2000, infine, è assistente di studio del giudice costituzionale Franco BILE.

Nello svolgimento di ogni compito ed in ogni attività espletata, pertanto, egli ha dato piena conferma delle rilevanti doti già segnalate in suo favore nei precedenti rapporti e consistenti "in preparazione professionale e capacità di lavoro non comuni, operosità e diligenza elevatissime, ed equilibrio superiore alla norma".

Al dott. BENINI possono quindi attribuirsi punti 5 per attitudini, punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 2 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Nino FICO, nominato uditore giudiziario con D.M. 28.12.67, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Torino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza dal 5.6.1972, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, giudice del Tribunale di Roma dal 19.9.1979 e consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21.5.93.

I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli espressi dal Consiglio Giudiziario di Roma in date 1.3.1996 e 28.2.2001, rispettivamente, per il conferimento delle funzioni direttive superiori e per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai positivi, evidenziando in particolare "l'eccezionale capacità professionale", la "vasta cultura generale e l'eccellente preparazione giuridica, sia generale che specifica", sia nel settore penale che in quello civile, nonché "le doti di ingegno, maturità e equilibrio, accompagnate a indipendenza e sicurezza di giudizio" e "una particolare laboriosità con indice di produttività generalmente superiore alla media dell'ufficio di appartenenza".

Va pure evidenziato che il dott. FICO è stato componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario di cui al D.M. 30.12.1991 e ciò pur continuando a svolgere l'attività giudiziaria, riscuotendo in tale occasione apprezzamenti per la preparazione giuridica e per la professionalità.

Le statistiche comparate, allegate alla più recente domanda, attestano una notevole produttività, che pone spesso il dott. FICO ai primi posti tra i magistrati della Quarta sezione civile della Corte di Appello di Roma.

Al dott. FICO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Orio SIMONAZZI, nominato uditore giudiziario con D.M. 20 dicembre 1967, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lodi dal 1969, pretore a Milano dal 1972 e pretore del lavoro a Milano dal 1975, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano dal 1979 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Milano dal 7 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera sono ampiamente elogiativi, attestando la "preparazione professionale generale e specifica", la "onerosità", la "scrupolosa diligenza", il "profondo attaccamento al dovere", il "costante studio" e "l'approfondimento scientifico delle questioni trattate". Degna di nota è la produzione scientifica del dott. SIMONAZZI, soprattutto quale collaboratore delle riviste "Informatore Pirola" e "Le locazioni urbane", dalla quale emerge il continuo impegno di aggiornamento ed approfondimento anche teorico del lavoro.

Le statistiche comparate ed aggiornate al 2000 allegate alla domanda dimostrano una buona produttività, sia pure nella media dell'ufficio, sicché al dott. SIMONAZZI possono attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Francesco RUGGIERO, nominato uditore giudiziario con D.M. 13 novembre 1967, ha svolto le funzioni di pretore a Pisticci dal 1969, pretore a Matera dal 1971, giudice a Matera dal 1973, pretore a Modugno dal 1979 e poi a Bari in applicazione della legge 10 febbraio 1989, n.30; attualmente svolge le funzioni di giudice del Tribunale di Bari dal 26 agosto 1996.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 17 maggio 2000 per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai lusinghieri, attestando tra l'altro "ottime doti di preparazione giuridica sia nel ramo civile che nel penale, confermate dalla pregevolezza delle sentenze da lui redatte, alcune delle quali pubblicate",

nonché "elevate doti di capacità, onerosità rimarchevole, equilibrio, diligenza, riservatezza e disponibilità a fronteggiare le esigenze dell'ufficio".

Il dott. RUGGIERO vanta diverse pubblicazioni, soprattutto in materia del diritto del lavoro, è Vice Presidente di Commissione Tributaria, ha partecipato a diversi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed esibisce una notevole produttività, documentata dai prospetti statistici comparati allegati alla domanda.

Al dott. RUGGIERO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Antonio BEVERE, nominato uditore giudiziario con D.M. 8 maggio 1970, ha svolto funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, giudice dello stesso Tribunale, giudice del Tribunale di Roma, pretore a Roma ed attualmente, in applicazione della L. 51/98, svolge funzioni di giudice del Tribunale di Roma.

I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 20.11.1998, per il conferimento delle funzioni direttive superiori, nonché i pareri espressi dal Presidente del Tribunale di Roma in data 22 settembre 1999 e 26 gennaio 2001 sono molto positivi.

Viene messa in evidenza, in particolare, la "elevata preparazione professionale nel ramo penale, la lodevole operosità, la capacità di individuare prontamente le questioni rilevanti, gli interessi culturali" del dott. BEVERE.

La sua attività resta "caratterizzata da una costante ed accurata verifica della prassi quotidiana con un attento studio dell'evoluzione normativa e con l'aggiornata analisi della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte Costituzionale"; la conduzione del processo e la sua definizione avvengono all'esito di "una completa, minuziosa e ben cadenzata istruttoria dibattimentale", nella quale il dott. BEVERE dimostra una "pronta capacità di centrare il punto essenziale degli argomenti e di giungere con efficace sintesi alla decisione".

In relazione all'avvenuta unificazione degli uffici giudiziari di primo grado di Roma il dott. BEVERE ha svolto una utilissima attività di studio ed ha presentato interessanti proposte organizzative

per l'attuazione del giudice unico, realizzando, tra l'altro, una serie di incontri di studio, interni all'ufficio, finalizzati alla diffusione e all'accrescimento del patrimonio di conoscenze ed esperienze già maturato nell'esperienza penale per le fattispecie di reato della pretura.

Sotto il profilo dell'attività scientifica, poi, il dott. BEVERE dirige la rivista "Critica del diritto" ed ha pubblicato numerosi volumi soprattutto nelle materie penalistiche avuto riguardo a sensibili profili sul diritto di difesa, sulla libertà personale e sulle valutazioni delle prove .

Ha poi partecipato a diversi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e, come relatore, a vari convegni sia in materia penale che ordinamentale.

Le statistiche allegate alla domanda evidenziano, poi, una buona produttività, attestata ai livelli massimi, comparativamente, per quanto concerne gli affari collegiali e verso la media per il penale monocratico.

Al dott. BEVERE possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vittorio VANGELISTA, nominato uditore giudiziario con D.M. 8 maggio 1970, ha svolto le funzioni di pretore a Vercelli, pretore a Roma e, dal 12 giugno 1997, svolge quelle di consigliere della Corte di Appello di Roma.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 9 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono molto positivi, attestando la "ottima preparazione professionale" del dott. VANGELISTA, il suo "costante aggiornamento dottrinale", "l'equilibrio e l'impegno", il "notevole intuito giuridico" e la "maturità di giudizio"

Il dott. VANGELISTA ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. VANGELISTA possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Umberto ATRIPALDI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970, ha

svolto le funzioni di pretore a Gonzaga dal 1971, giudice ad Orvieto dal 6 luglio 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1979; svolge attualmente le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 6 aprile 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 17 luglio 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. ATRIPALDI "una professionalità seria ed equilibrata, caratterizzata da solida struttura psicologica, buona cultura giuridica e notevoli capacità di diligente e attento assolvimento dei doveri istituzionali", nonché "l'elevata onerosità e la chiarezza e completezza espositiva".

Il dott. ATRIPALDI ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. ATRIPALDI possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Mario GENTILE, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.6.1970 ha svolto le funzioni di giudice a Lodi dal 29 novembre 1972 e, dal 14 giugno 1978, svolge quelle di giudice a Latina.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 23 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. GENTILE "l'alta professionalità e l'elevata produttività, la serenità di giudizio, l'interesse per le discipline umanistiche oltre che per quelle giuridiche".

Il dott. GENTILE ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. GENTILE possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Giuliano CASUCCI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970 ha svolto



le funzioni di pretore a Palma di Montechiaro dal 20 ottobre 1971, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia dal 15 maggio 1972, pretore a Lanciano dal 27 novembre 1976, giudice a Perugia dal 31 luglio 1980, pretore a Lanciano dal 16 settembre 1982 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila dal 7 ottobre 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila il 24 giugno 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, evidenziano "le notevoli doti professionali ed umane del magistrato, il quale si è sempre segnalato per il costante impegno per il lavoro, la puntualità nel deposito delle sentenze, la sollecitudine nella trattazione degli affari, la capacità di organizzazione del lavoro, la chiarezza e la sobrietà nella redazione dei provvedimenti".

Il dott. CASUCCI vanta numerose pubblicazioni allegate alla domanda, una relazione tenuta ad un convegno di interesse regionale e diverse partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le statistiche comparate allegate alla domanda evidenziano una laboriosità nella media dell'ufficio di appartenenza, sicché al dott. CASUCCI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vincenzo ROSELLI, nominato uditore giudiziario con DM del 28 maggio 1971, ha svolto le funzioni di pretore a Castelnuovo Garfagnana dal 1972, magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma dal 1976; quindi, dal 1979 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Consiglio Giudiziario di Roma in data 14 gennaio 2000, nel rendere parere in ordine alla idoneità del dott. ROSELLI ad essere valutato per il conferimento delle funzioni direttive superiori, osserva come si tratti di magistrato dotato di notevole preparazione culturale, grande equilibrio e maturità di giudizio; capace di padroneggiare le più aggiornate tecniche di indagine, specie nel difficile campo dei reati contro la p. A.; assai diligente, come dimostra la costante tempestività nello svolgimento dei compiti affidatigli, ha sempre curato l'aggiornamento culturale, partecipando, anche

quale relatore, a molteplici incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e redigendo numerose pubblicazioni scientifiche, senza che ciò abbia influito negativamente sulla sua laboriosità che è, anzi, definita “grande”, come comprovato dagli allegati prospetti statistici.

Al dott. ROSELLI possono attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

La dott.ssa Paola PALAZZO, nominata uditore giudiziario con D.M. 28 maggio 1971, ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, giudice del Tribunale di Ferrara, giudice del Tribunale di Bologna, giudice della sezione lavoro dello stesso Tribunale e, dal 19 maggio 1993, svolge funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 19 luglio 1999 dal Consiglio Giudiziario di Bologna per l' idoneità alle funzioni direttive superiori, sono molto positivi, attestando il vivo apprezzamento per la vasta cultura giuridica, l'acutezza di ingegno, l'impegno costante, l'eccellente preparazione tecnico giuridica, l'altissima operosità

La dott.ssa PALAZZO, che ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato statistiche comparate dalle quali viene confermata la sua notevole laboriosità, quasi sempre al di sopra della media.

Il dott. Girolamo LANZELLOTTO, nominato uditore giudiziario con D.M. 7 giugno 1972, ha svolto le funzioni di pretore a Gallarate dal 1973, giudice del Tribunale di Orvieto dal 1977, pretore della sezione lavoro della Pretura di Roma dal 1980, giudice del Tribunale di Roma e, dal 16 marzo 1996, svolge quelle di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 31 maggio 2000 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono lusinghieri, attestando la “professionalità ad altissimo livello”, “dedizione all'ufficio e spirito di sacrificio veramente eccezionali”, “il suo contributo all'organizzazione generale del Tribunale di Roma nel nuovo e complesso assetto resosi necessario a seguito dell'operatività del giudice ordinario aggregato e del giudice unico anche penale di primo grado” definito di “spessore rilevante”. Riferisce altresì il

Consiglio Giudiziario che trattasi di “magistrato che sia con specifico riferimento alla materia del lavoro sia nell’efficacia delle funzioni semidirettive esercitate nella sezione che presiede, sia infine nel più vasto settore dell’organizzazione del Tribunale di Roma ha raggiunto una elevatissima meta.”

Il valore scientifico del dott. LANZELLOTTO è documentato dalle numerosissime pubblicazioni, soprattutto in materia di diritto del lavoro, dalle numerose partecipazioni anche quale relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e da numerose relazioni a convegni giuridici in genere.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. LANZELLOTTO, maggiormente da apprezzare se si considera che il magistrato è impegnato tuttora nei delicatissimi compiti quale addetto alla Segreteria Generale della Presidenza del Tribunale di Roma e quale Presidente della Sezione Lavoro del medesimo Tribunale.

Al dott. LANZELLOTTO possono quindi essere attribuiti punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 4,5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

- visto il parere del competente Consiglio Giudiziario ed accertata l’idoneità del dott. PEPINO alle funzioni richieste dal posto da coprire;

Tutto ciò premesso la Commissione, con 3 voti a favore e 3 voti contrari, e con riserva di provvedere alla copertura dell’ultimo dei quindici posti pubblicati

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione ai sottoindicati magistrati e la destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere:

dott. Livio PEPINO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino;
dott. Bruno SPAGNA MUSSO,	magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;

- dott. Paolo GIULIANI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;
- dott. Vittorio RAGONESI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;
- dott. Giuseppe PIZZUTI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
- dott. Filiberto PAGANO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
- dott. Maria Cristina SIOTTO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
- dott. Guido D'AMELIO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Firenze,
- dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Napoli,
- dott. Stefano BENINI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;
- dott. Nino FICO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| dott. Orio SIMONAZZI,     | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Milano; |
| dott. Francesco RUGGIERO, | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Bari;               |
| dott. Antonio BEVERE,     | magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Roma.               |

#### PROPOSTA ALTERNATIVA - Cons. IACOPINO CAVALLARI

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di quattordici dei quindici posti di consigliere della Corte di Cassazione la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 644 dell'11 gennaio 2001; rilevato preliminarmente che:
- i dottori Antonio BAUDI e Silvana DE BERARDINIS hanno presentato la domanda fuori termine;
- il dott. Paolo CENNI è uscito dall'Ordine Giudiziario;
- i dottori Guido RODA BOGETTI, Enzo PERSICHETTI, Clotilde Maria CALIA, Ezio MONTINARO, Francantonio GRANERO, Francesco CONIGLIO, Antonio FRASSO, Elio POPPA, Renato GRILLO, Alfredo MONTAGNA e Gian Rodolfo SCIACCALUGA hanno revocato la domanda;
- i dottori Andrea PUTATURO, Giuseppe SANNONER, Alberto COZZELLA ed Eleonora FIENGO non sono legittimati a concorrere per non aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nell'attuale ufficio;
- i dottori Mario Rosario BUONOCORE, Salvatore SALMERI, Luigi FADIGA, Vincenzo POCHETTINO, Nicola Cataldo GRECO, Mario BOVE, Giovanni FINUCCI, Luciana IZZO, Francesco Romano MARRA, Gabriele FERRETTI, Giuseppe DE NARDO, Mario ZUMBO,

Giuseppe Mario ZEZZA, Domenico DE LORENZO, Mariagrazia DI SOMMA, Ulpiano MORCAVALLO, Maria Cristina GIANCOLA GUALDI, Angela TARDIO, Giovanna SEMERARO, Gaetano DE LUCA e Stefano PETITTI sono già trasferiti o comunque proposti per altre sedi;

## O S S E R V A:

### 1. PREMESSA

La circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993, per come successivamente modificata ed integrata, nel descrivere al paragrafo XV i criteri di valutazione delle attitudini e del merito per l'assegnazione di punteggi ai magistrati che aspirino a prestare servizio presso la Corte di Cassazione in qualità di consigliere, pone in particolare evidenza (sotto il profilo delle attitudini) la sussistenza di "elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità ed una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca", dovendosi tali propensioni ritenere fondamentali ai fini della scelta del magistrato, che presso la Corte di Cassazione deve controllare la corretta applicazione delle norme di legge da parte dei giudici di merito ed individuare nonché confrontare gli orientamenti giurisprudenziali al fine di una puntuale funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Così individuato il criterio guida - non disgiunto dall'analisi del merito - per la valutazione articolata delle caratteristiche professionali di ciascuno degli aspiranti, la Commissione ha puntualmente analizzato i pareri, i prospetti statistici, ogni altra documentazione prodotta, nonché il contenuto dei fascicoli personali esistenti presso l'archivio del consiglio Superiore della Magistratura, pervenendo così non solo ad una valutazione complessiva, ma anche comparativa rispetto agli altri, di ciascun candidato.

Tratteggiati i profili professionali dei magistrati, sono state attribuite le valutazioni numeriche previste dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-93-15098 del 30 novembre 1993 per il merito e le attitudini.

Quanto al merito sono stati valorizzati: l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità per come evidenziata dagli acquisiti prospetti statistici comparati e dalla disponibilità dallo stesso dimostrata per soddisfare le molteplici esigenze dell'ufficio di appartenenza; la complessità e difficoltà degli affari trattati e l'impegno profuso per superare i problemi organizzativi dell'ufficio. Tali elementi sono stati ricavati dalla complessiva attività svolta dal magistrato e ciò sulla base delle funzioni espletate, delle valutazioni espresse nei pareri dei Consigli Giudiziari e dei dati statistici.

Quanto poi alle attitudini, la loro valutazione è connessa alla specifica idoneità richiesta per il posto da ricoprire e pertanto sono state valorizzate sia la propensione allo studio e alla ricerca sia l'attenzione profusa per motivare con puntualità e tecnica argomentativa le decisioni adottate.

Peraltro, sotto tale profilo, può incidere positivamente il progresso esercizio di funzioni di secondo grado o, quanto meno, collegiali, senza che ciò comporti valenza negativa - se in presenza di profili professionali di notevole spessore - il progresso, prevalente esercizio di funzioni monocratiche o requirenti.

Nella complessiva valutazione la Commissione non ha potuto non tenere conto della eventuale, precedente valutazione dei candidati che avevano partecipato al precedente concorso, di cui al telefax n. 8256 del 14 aprile 2000, a copertura di altri 15 posti di consigliere della Corte di Cassazione. In tali casi, la precedente valutazione è stata quasi sempre confermata, ad eccezione di alcuni aspiranti che hanno, effettivamente, documentato *ex novo* attività rilevanti ai fini del concorso in copertura. Alla stregua degli stessi criteri adottati dal Consiglio per il precedente concorso di consigliere, la Commissione ha ritenuto doveroso procedere, onde garantire l'esigenza di coerenza ed uniformità di trattamento, anche alla valutazione degli altri candidati.

Si è valutato, peraltro, non necessario - ad eccezione di quanti (dottori Bruno SPAGNA MUSSO, Vittorio RAGONESI, Paolo GIULIANI, Stefano BENINI, Luisa BIANCHI) possono godere dello specifico punto aggiuntivo per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato presso la Corte di Cassazione od alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura o alla Corte Costituzionale - attribuire punteggi per merito ed attitudini agli aspiranti che presentino un punteggio di anzianità inferiore a punti 3 (dal n. 129 nell'ordine di anzianità) atteso che nessuno di questi, pur ipotizzando l'attribuzione del punteggio massimo previsto, potrebbe ottenere un punteggio

complessivo superiore a quello conseguito dai magistrati proposti.

Data la peculiarità delle attitudini richieste per i posti a concorso, la Commissione ha ritenuto che solo quattro aspiranti (GIULIANI, RAGONESI, SPAGNA MUSSO e BENINI) possano conseguire il punteggio attitudinale di 5, anche in ragione del relevantissimo impegno scientifico attestato e della specifica esperienza maturata con la partecipazione ai collegi della Corte di Cassazione nella loro qualità di magistrati di appello applicati.

La Commissione, seguendo gli stessi criteri di valutazione adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel precedente concorso, ha poi ritenuto che nessuno degli aspiranti possa raggiungere il punteggio massimo di 5 per attitudine, intendendosi riservato a coloro che possono vantare titoli del tutto eccezionali sotto il profilo dello studio e della ricerca e con tali criteri sono stati valutati tutti i candidati con anzianità pari o superiore a 3.

Tal lavoro è stato particolarmente complesso, atteso che le domande inizialmente presentate risultavano in numero di 205 e che molti fra gli aspiranti hanno ottenuto il punteggio massimo per la anzianità di servizio.

Tra gli aspiranti, tutti adeguatamente comparati, sono emersi i profili professionali dei seguenti magistrati:

con punti 12,5 Paolo GIULIANI (5+1+3+3,5), Vittorio RAGONESI (5+1+3+3,5);

con punti 12 Bruno SPAGNA MUSSO (5+1+3+3);

con punti 11 Livio PEPINO (3+3+5) e Stefano BENINI (5+1+3+2);

con punti 10,5 Giuseppe PIZZUTI (3+2,5+5), Nino FICO (2,5+3+5), Filiberto PAGANO (2,5+3+5), Maria Cristina SIOTTO (2,5+3+5), Francesco Paolo GRAMENDOLA (2,5+3+5), Francesco RUGGIERO (2,5+3+5), Vittorio VANGELISTA (2,5+3+5), Umberto ATRIPALDI (2,5+3+5), Mario GENTILE (2,5+3+5), Giuliano CASUCCI (3+2,5+5), Vincenzo ROSELLI (2,5+3+5), Paola PALAZZO (2,5+3+5) e Girolamo LANZELLOTTO (3+3+4,5).

Per effetto di tali valutazioni la Commissione ha proposto i quindici aspiranti con punteggi maggiori o pari a 10,5.



## 2. IL PROFILO E LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Il dott. Paolo GIULIANI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.2.1974, ha svolto inizialmente le funzioni di pretore a Milano dove è stato addetto alle sezioni civili. Quindi è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura e destinato, con funzioni amministrative, al Ministero di Grazia e Giustizia, venendo assegnato, dal 6.12.1977, all'Ufficio Segreteria della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena e, quindi, dal 20.10.1979, all'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della medesima Direzione Generale, del quale ha altresì avuto la reggenza a partire dal 21.4.1980. Richiamato in ruolo con delibera del 30.10.1980, è stato destinato, con funzioni di pretore, alla Pretura di Roma, dove è stato assegnato dapprima alla Sesta Sezione Civile e, quindi, dal 4.10.1984, alla Prima Sezione Civile. Trasferito, con effetto dal 10.4.1992, al Tribunale di Roma, è stato assegnato alla Prima Sezione Civile. Infine, dal 18.9.1997, svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

Oltremodo lusinghieri appaiono i rapporti dei Capi degli Uffici e i pareri dei Consigli Giudiziari espressi in occasione delle successive progressioni in carriera del dott. GIULIANI; in essi si sottolinea l'ottima preparazione del magistrato, l'eccezionale diligenza, la spiccata inclinazione verso l'attività di studio e di ricerca, e si segnala altresì che i provvedimenti del dott. Giuliani si distinguono per l'approfondita elaborazione, la completezza delle acquisizioni istruttorie, la novità delle soluzioni adottate e l'eleganza formale.

Il dott. GIULIANI è magistrato di notevolissima diligenza: è sempre stato assiduo e puntuale sia nell'attività di udienza che nel deposito dei provvedimenti; ha mostrato grande disponibilità nel venire incontro alle esigenze dell'ufficio, e di lui va anche sottolineata la notevole capacità di definire le cause in tempi ristretti e la massima tempestività nella decisione dei ricorsi in materia cautelare e d'urgenza. Egli ha maturato particolare esperienza professionale nel settore civile, al quale è stato addetto ininterrottamente dal 1981 ad oggi, esercitando le corrispondenti funzioni giurisdizionali dapprima presso la Pretura di Roma e, quindi, presso il locale Tribunale, dove, da oltre quattro anni, è investito della trattazione (tra gli altri) degli affari in materia di diritto di famiglia, essendogli stata altresì conferita, a partire dal 18.10.1993, la delega alla trattazione dei procedimenti

per separazione personale tra i coniugi in sede presidenziale, con funzioni piene e firma dei relativi provvedimenti. E' stato costantemente investito, in qualità di magistrato di affidamento, della cura di innumerevoli uditori giudiziari. Ha tenuto varie relazioni in occasione degli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per gli uditori giudiziari in tirocinio mirato; ha partecipato egli stesso a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; ha curato varie pubblicazioni; sulle più autorevoli riviste giuridiche risultano pubblicati oltre 40 provvedimenti giurisdizionali da lui redatti ed 80 documenti risultano inseriti a suo nome nel CED della Corte di Cassazione, dei quali 69 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di pretore di Roma e 11 relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni di giudice del locale Tribunale.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 27.11.1996 e relativo Decreto Ministeriale in data 9.12.1996, è stato nominato componente della Commissione del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 7.10.1995.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. GIULIANI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate tanto che nei pareri espressi i dirigenti dell'ufficio parlano di lui come magistrato che ha rivelato una spiccata attitudine all'esercizio delle funzioni di legittimità, che appare più che degno di esercitare con grande prestigio tali funzioni. Le statistiche comparate allegate alla domanda vedono il dott. GIULIANI al primo posto per produttività e confermano il giudizio di "eccezionale laboriosità".

Al dott. GIULIANI possono quindi attribuirsi punti 4 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 11,5.

Il dott. Vittorio RAGONESI, nominato uditore con D.M. 5 febbraio 1974, ha prestato servizio dal 14 luglio 1975 al 20 settembre 1979 presso la Pretura di Desio, svolgendo per circa un biennio le funzioni di pretore penale e successivamente di pretore civile e del lavoro. Trasferito al Tribunale di Roma, ha prestato servizio, dal 21 settembre 1979 al 6 ottobre 1986, presso la sezione fallimentare e, dal 6 ottobre 1986 fino al 1990, presso la I Sezione civile. Dal 1 marzo 1990 ha

prestato servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dove fino all'11 novembre 1991 è stato addetto all'ufficio di Gabinetto e da tale data è stato addetto all'ufficio Legislativo. Ricollocato in ruolo con delibera del 20 marzo 1997, svolge dall'11 novembre 1997 le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione.

I rapporti ed i pareri redatti sul conto del dott. RAGONESI hanno costantemente posto in luce la sua eccellente cultura giuridica e la laboriosità profusa nel suo lavoro. Il parere parziale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma -in riferimento all'attività svolta dal dott. RAGONESI al Tribunale di Roma- ha evidenziato il vivo senso di responsabilità, la non comune capacità professionale, l'intelligenza e la solida preparazione.

Tali valutazioni sono state pienamente confermate nel prosieguo della carriera. In particolare, nel rapporto redatto il 29 gennaio 1994 il Capo di Gabinetto affermava quanto segue:" Nell'ambito dell'attività di Gabinetto il dott. RAGONESI si è dedicato, con notevole capacità, a compiti di estrema delicatezza. Ad esso è stata infatti affidata la delega per la trattazione degli affari concernenti le Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Civili.

Nell'esercizio di tali attribuzioni egli ha svolto, con quelle doti di competenza, tatto ed equilibrio che il delicato compito imponeva, un importante ruolo di raccordo e di impulso dell'attività di detti uffici.

I contributi in tal modo prestati hanno conferito al dott. RAGONESI ampia ed approfondita conoscenza dei servizi che fanno capo alle diverse articolazioni del Dicastero, sì da consentirgli di formulare meditati suggerimenti e proposte sempre argomentate, pertinenti ed opportune per la soluzione dei problemi che con frequenza si presentano nell'attività di diretta collaborazione del Guardasigilli. Nell'espletamento dei gravosi compiti affidatigli, il comportamento del dott. RAGONESI si è caratterizzato per la laboriosità e zelo esemplari, oltre che per l'incondizionata disponibilità manifestata anche per incarichi da svolgere in tempi brevissimi, e spesso con personale sacrificio, nonché per la cura e puntualità del lavoro svolto.

L'intensa attività spiegata in seno all'Ufficio di Gabinetto non ha impedito al magistrato in questione di dedicarsi agli impegni di studio ed elaborazione scientifica cui il predetto autore, tra l'altro, di varie ed apprezzate pubblicazioni, soprattutto in campo amministrativo ha offerto notevole

contributo".

Nel periodo di attività svolta presso l'Ufficio Legislativo, il dott. RAGONESI ha dato ulteriore dimostrazione delle sue capacità professionali e del suo impegno. Nel rapporto redatto l'11 febbraio 1994 il Capo del predetto Ufficio afferma quanto segue: "Dotato di notevole preparazione giuridica a carattere generale, ma anche di robuste specializzazioni in diritto civile e amministrativo con approfondita conoscenza della dottrina e della elaborazione giurisprudenziale, sempre disponibile allo studio di problemi -anche i più difficili- e all'impegno operativo, il dott. RAGONESI ha dato notevoli e significativi contributi all'Ufficio".

Il dott. RAGONESI si segnala, infine, per la sua attività scientifica, avendo pubblicato diversi articoli, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo, nonché un manuale di diritto amministrativo (di cui è in corso di stampa la seconda edizione) ed un volume per gli istituti scolastici secondari ("Ordinamento giuridico e istituzioni pubbliche"). Il dott. RAGONESI ha avuto modo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del diritto amministrativo durante il periodo trascorso presso la I Sezione civile del Tribunale di Roma, cui è attribuita la trattazione di quasi tutte le cause in cui è parte la pubblica amministrazione (appalti di opere pubbliche, diritto tributario, responsabilità della pubblica amministrazione ecc.).

Ha avuto altresì modo di estendere le proprie esperienze in tale settore tramite l'attività svolta, a partire dal 1990, come componente della Commissione Tributaria di I grado di Roma e, dal 1992, della Commissione per l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria istituita presso il Ministero del Tesoro, che è tenuta ad esprimere il proprio parere su ogni sanzione da irrogare in materia.

Il dott. RAGONESI si è occupato di problemi di diritto amministrativo anche presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, partecipando a numerose commissioni ministeriali ed interministeriali e presiedendo la commissione per l'elaborazione del regolamento del Ministero della Giustizia circa i termini dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti. Ha pure fatto parte della commissione per la riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione. A partire dal 1991, altresì, ha rappresentato l'Italia nel gruppo di esperti di diritto amministrativo del Consiglio

D'Europa, del quale è stato nominato nel 1994 Vice Presidente.

Altra disciplina giuridica nella quale il dott. RAGONESI ha avuto modo di effettuare una esperienza approfondita è quella del diritto commerciale ed in particolare di quello societario e fallimentare. Nel corso di oltre sette anni di permanenza presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha, infatti, avuto modo di affrontare tutte le complesse problematiche della procedura fallimentare e di confrontarsi con numerosissime questioni in tema di diritto societario e commerciale ed all'esito di tale esperienza ha pubblicato un manuale di diritto fallimentare giunto alla sua quinta edizione.

Le problematiche attinenti al diritto societario e commerciale sono state approfondite dal dott. RAGONESI anche a livello comunitario, avendo egli fatto parte della delegazione italiana presso i gruppi di lavoro in sede comunitaria a Bruxelles che hanno elaborato regolamenti o direttive in tema di società per azioni europea, società cooperativa europea, offerte pubbliche di acquisto, di clausole vessatorie. Ha, inoltre, presieduto nel 1996 per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea il gruppo di lavoro per l'elaborazione del regolamento dell'associazione europea e del regolamento sulla società Mutua europea. Il dott. RAGONESI è particolarmente esperto anche nella materia della proprietà intellettuale e del diritto di autore in particolare.

Ed invero, ha fatto parte della delegazione italiana che a Bruxelles ha elaborato la direttiva in materia di diritto d'autore per le trasmissioni via satellite e via cavo ed ha anche seguito per un certo tempo i lavori per l'elaborazione del regolamento in tema di disegni e modelli industriali.

E' stato inoltre rappresentante italiano presso il gruppo che in sede comunitaria a Bruxelles coordina i paesi comunitari nelle trattative a livello internazionale condotte presso una agenzia dell'ONU denominata OMPI (organizzazione mondiale proprietà intellettuale) per l'elaborazione di trattati internazionali in materia di diritto d'autore. Di tale gruppo è stato altresì presidente nel 1996 durante il semestre di presidenza italiana.

Ha partecipato quale delegato italiano ai negoziati che nel 1996 a Ginevra hanno condotto presso la citata OMPI alla adozione di due nuovi trattati internazionali in materia di diritto d'autore ed è stato rappresentante del Ministero della giustizia presso la Consulta legale della SIAE.

Di recente, essendo stato nominato consigliere giuridico dell'Ufficio del delegato italiano

per gli accordi in materia di proprietà intellettuale presso il Ministero degli Affari esteri (come da autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11.11.98), ha seguito i negoziati a livello comunitario per l'adozione di due nuove direttive in materia di diritto d'autore (nuovi aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione - diritto di seguito) e continua a seguire i lavori che vengono svolti presso l'OMPI, oltre che presso l'Organizzazione mondiale del commercio in tema sempre di diritto d'autore.

Presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario e presso la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ove è addetto, il dott. RAGONESI ha confermato le positive doti in precedenza evidenziate. Le statistiche comparate allegate alla domanda attestano la notevole produttività del dott. RAGONESI.

In considerazione delle notevoli capacità di definizione del lavoro, unite ad un elevato livello qualitativo, è stato altresì nominato componente della Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti per il concorso per uditore giudiziario.

E tale nomina ha permesso di avere ancora una volta dimostrazione della notevole dedizione al lavoro del dott. RAGONESI che, benché esonerato da una udienza mensile, in considerazione della attività di componente ha rinunciato a tale esonero, ricevendo un elogio scritto dal Primo Presidente della Corte Suprema.

Per quanto riguarda, infine, l'attività svolta nel settore civile dell'Ufficio Massimario e presso la Terza sezione civile, il dott. RAGONESI ha sempre dimostrato di avere fine intuizione nella individuazione delle questioni giuridiche sottoposte dalle parti al giudizio dei collegi, ai quali le relazioni preliminari ai ricorsi sono risultare di sicuro ausilio perché contenenti "con chiara sintesi, l'esposizione dei dati rilevanti" corredata dalla dottrina più autorevole.

Al dott. RAGONESI stante la specifica idoneità per il posto da ricoprire, sussistendo numerosi dati oggettivi della sua spiccata inclinazione allo studio e all'approfondimento, possono quindi attribuirsi punti 5 per attitudini, punti 1 per il positivo esercizio delle funzioni di legittimità quale magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3,5 per anzianità, per un totale di punti 12.

Il dott. Bruno SPAGNA MUSSO, nominato uditore giudiziario con D.M. 27 marzo 1975, ha svolto le funzioni di pretore a Tropea dal 13 settembre 1976, pretore a Solopaca dall'11 marzo 1980, giudice del Tribunale di Napoli dall'11 maggio 1983, magistrato di tribunale applicato alla Corte di Cassazione dal 16 luglio 1990; attualmente svolge le funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione dal 30 giugno 1995.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal presidente della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 4 maggio 2000 per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, sono lusinghieri, evidenziandone la "vasta cultura generale e giudiziaria costantemente aggiornata", "un pieno impegno nello svolgimento dei compiti affidatigli ed una laboriosità più che apprezzabile accompagnati da un equilibrio nelle decisioni ed indipendenza di giudizio", nonché "intuito giuridico" e capacità di "approfondimento dei problemi". Quanto più specificamente all'attività di applicato presso la Corte di Cassazione, viene riferito che il dott. SPAGNA MUSSO "è in grado di cogliere con prontezza gli aspetti rilevanti delle questioni che formano oggetto dei ricorsi assegnatigli, di esporli con chiarezza e concisione in relazioni apprezzabili per la limpidezza e per la completezza, di formulare proposte di decisione adeguatamente argomentate".

Pregevole è l'attività scientifica del dott. SPAGNA MUSSO, che si è espressa attraverso la redazione di due monografie pubblicate da autorevoli case editrici specializzate, oltre che in diversi saggi apparsi su riviste specializzate, in una relazione ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed in un incarico di insegnamento, quale professore a contratto per un corso in materia di tutela dei beni ambientali e culturali presso la scuola di specializzazione in diritto civile nell'Università di Napoli. Attività didattica questa che ha fatto seguito ad altro incarico svolto dal dott. SPAGNA MUSSO negli anni 1970/75 presso la cattedra di diritto privato della stessa Università.

Tali elementi appaiono sicuro indice della propensione del magistrato all'approfondimento scientifico, dato questo ulteriormente corroborato dalla lettura dei rapporti informativi del Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione e dal Direttore dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Suprema Corte in cui è evidenziato come il dott. SPAGNA MUSSO riversi la

ricordata sua propensione nell'ordinario lavoro svolto presso l'Ufficio di appartenenza.

Il dott. SPAGNA MUSSO, ha allegato statistiche non valutabili in termini comparativi, "stante la diversità della qualità e quantità degli incarichi" assegnati ai magistrati del Massimario.

Al dott. SPAGNA MUSSO possono quindi attribuirsi punti 5 per attitudini considerata la sua approfondita conoscenza del giudizio di legittimità, come attestata dalla partecipazione da ben sei anni ai collegi della Suprema Corte che gli ha fatto acquisire un'esperienza degna del massimo rilievo, punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 3 per anzianità, per un totale di punti 12.

Il dott. Stefano BENINI, nominato uditore giudiziario con D.M. 21 ottobre 1976, venne destinato per il periodo di tirocinio presso il Tribunale di Roma e, successivamente, presso la Pretura di Firenze.

Conferitegli le funzioni giurisdizionali con D.P. 8 novembre 1977, venne destinato alla Pretura di Lodi, indi, ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, con D.P. 9 agosto 1979 venne trasferito a domanda alla Pretura di Pontassieve e, con successivo D.P. 2 aprile 1983, sempre a domanda, alla Pretura di Firenze.

Nominato magistrato di appello nel giugno 1990, l'11 dicembre 1991 il C.S. M. ne deliberava il tramutamento presso la Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale applicato; in data 20.3.1997 il Consiglio Superiore della Magistratura ne deliberava il trasferimento sempre alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato.

Dotato di solida cultura giuridica e di eccellente intuito, il dott. BENINI si è sempre segnalato per l'innata propensione allo studio e alla ricerca, che lo ha costantemente portato all'approfondimento dottrinario e giurisprudenziale, tanto che molti provvedimenti - oltre un centinaio tra sentenze, di legittimità e merito, ed ordinanze che spaziano dal civile, al lavoro fino al penale - sono stati pubblicati sulle principali riviste giuridiche, a riprova della vastità e profondità delle conoscenze e competenze del candidato.

Il dott. BENINI, inoltre, fa parte del comitato di redazione di varie riviste, tra le quali "Il Foro Italiano" e "Giurisprudenza di Merito". Notevoli, oltre che molto pregevoli, sono pure i contributi di



dottrina, che vanno dalla materia delle locazioni, al settore della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e archeologici, nonché delle violazioni urbanistiche, al danno alla salute, alle problematiche in tema di esproprio, fino a profili ordinamentali con riguardo all'organizzazione del lavoro presso l'ufficio del Massimario.

Sempre con riguardo alla sua attività scientifica, si deve altresì evidenziare, in particolare, la sua partecipazione a numerose opere collettanee e monografiche (in particolare: "La Cassazione", "Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina" a cura di Lattanzi-Lupo, "Codice penale" a cura di Padovani", "Le assicurazioni" a cura di La Torre). Ha collaborato alla redazione del cd Rom sull'attività delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

Il dott. BENINI, inoltre, presso l'Università degli Studi di Firenze - Scuola di specializzazione in Archeologia, tiene l'insegnamento di "Legislazione dei beni culturali e ambiente".

Nel concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali, espletate nel rispetto della massima trasparenza, il dott. BENINI ha sempre dimostrato, oltre ad una spiccata indipendenza di giudizio, anche grande sicurezza e prontezza nella conduzione dei processi e nell'individuazione delle questioni fondamentali del decidere. Particolarmente lusinghiero è l'apprezzamento per l'attività svolta presso il Massimario della Corte di Cassazione, ufficio presso il quale si è distinto sia nella redazione delle relazioni preliminari ai ricorsi e delle massime di sentenze, sia negli aggiornamenti delle relazioni ai ricorsi in decisione alle Sezioni Unite. Il direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo nel parere in data 29 ottobre 1996 così si esprime: "Incaricato subito della redazione delle relazioni preliminari ai ricorsi civili, il dott. BENINI ha dimostrato immediatamente di possedere spiccato intuito giuridico, capacità di sintesi, vasta e profonda preparazione professionale, ed assoluto senso del dovere.

Tale valutazione, poi, è stata ribadita nel più recente parere reso il 22 gennaio 2001 dal Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il quale ha affermato "il costante livello qualitativo e quantitativo" del magistrato, che resta documentato anche dai prospetti allegati alle domande.

Le relazioni da lui curate, del resto, rivelano esattezza, puntualità e chiarezza nella ricostruzione delle vicende processuali rilevanti, nonché acutezza nella individuazione della portata e dell'essenza delle censure prospettate dai ricorrenti. I suoi elaborati hanno quindi costituito di per sé un decisivo contributo allo studio della controversia, mentre l'ampia ed analitica ricerca dei precedenti

giurisprudenziali ha costituito a sua volta un valido ausilio per le diverse sezioni civili della Corte nell'inquadramento delle questioni prospettate nei ricorsi e nella precisa individuazione della portata, dell'ambito e delle implicazioni dei motivi.

Il dott. BENINI è stato successivamente incaricato del delicato compito di aggiornamento delle relazioni preliminari ai ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, con l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali intervenuti nel periodo intercorrente tra la redazione dei "foglietti" curata dai colleghi del Massimario e la celebrazione dell'udienza davanti a dette Sezioni.

Anche in questa attività egli ha avuto modo di confermare ampiamente le qualità già dimostrate, rivelando, in aggiunta, la capacità di offrire, con assoluta tempestività, indicazioni preziose, per approfondimento e pertinenza, della più recente giurisprudenza della Corte. A tale attività, pertanto, è stato destinato in modo esclusivo e costante per tutte le udienze e, nel periodo dal 1.1.1998 al 31.12.2000, ha curato 969 aggiornamenti

Contemporaneamente allo svolgimento della prima e, successivamente, della seconda attività, egli ha curato altresì la redazione di relazioni sui contrasti giurisprudenziali destinate alle Sezioni Unite per la composizione di questi ultimi.

Nello svolgimento di tale ulteriore compito il dott. BENINI ha dato vieppiù prova di particolare laboriosità, di scrupolosa diligenza, di ampia disponibilità e di preparazione non comune, segnatamente in tema di beni culturali ed ambientali, di espropriazione per pubblica utilità e di urbanistica, esponendo con estrema chiarezza e vasta competenza sempre ad altissimo livello le questioni sottoposte al vaglio della Corte, e corredando gli elaborati di ampi e puntuali riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.

A tutte le ricordate attività, deve aggiungersi, - oltre alla partecipazione quale relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (in materia processuale, e di tutela del patrimonio storico-artistico sotto il profilo amministrativo e penale), alla accurata, laboriosa ed apprezzata predisposizione di relazioni sullo stato della giurisprudenza della Corte per il P.G. in funzione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, alla partecipazione, quale componente, alla Commissione per la revisione delle norme del codice di procedura civile, nonchè, da ultimo, anche della Commissione per la riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale il

contributo fornito dal dott. BENINI anche con carattere di originalità alla informatizzazione dell'Ufficio del Massimario, predisponendo, ad esempio, un programma idoneo alla memorizzazione di tutte le relazioni fornite dall'Ufficio alla Corte in tema di contrasti, loro segnalazione e loro composizione.

Attualmente è membro della Commissione permanente per l'archivio informatico dei quesiti per la prova preliminare del concorso per uditore giudiziario.

Dal 20 maggio 2000, infine, è assistente di studio del giudice costituzionale Franco BILE.

Nello svolgimento di ogni compito ed in ogni attività espletata, pertanto, egli ha dato piena conferma delle rilevanti doti già segnalate in suo favore nei precedenti rapporti e consistenti "in preparazione professionale e capacità di lavoro non comuni, operosità e diligenza elevatissime, ed equilibrio superiore alla norma".

Al dott. BENINI possono quindi attribuirsi punti 5 per attitudini, punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, punti 3 per il merito e punti 2 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Livio PEPINO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15.1.1970, ha svolto le funzioni di pretore a Torino dal 1971, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino dal 1973, giudice del Tribunale per i minorenni di Torino dal 1982 e, dal 13.5.1996, svolge quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello della stessa città.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli redatti in date 11 maggio 1998 e 12 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Torino ai fini, rispettivamente, della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori e del tramutamento di funzioni, sono assai lusinghieri, attestando "capacità e professionalità al più alto livello", "brillante intelligenza", "preparazione giuridica elevatissima", "grande cultura", "spiccata attitudine ad impostare la soluzione dei problemi giuridici sia sul piano pratico che su quello squisitamente dottrinario", "un appassionato interesse ai problemi della giustizia minorile in sede civile e penale", una "vastissima esperienza professionale per approfonditi studi, relazioni a convegni, dibattiti, corsi (anche organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura), collaborazioni a riviste". Tali doti hanno garantito al dott.

PEPINO di divenire “un punto di riferimento per tutti i colleghi”, anche per l’attitudine alla comunicativa e per la stima acquisita.

L’impegno scientifico del dott. PEPINO, che è condirettore della pubblicazione “Narcomafie” e direttore della rivista “questione Giustizia”, è confermato da numerose pubblicazioni, anche monografiche, in materia penale e ordinamentale, nonché da un incarico per un corso annuale di diritto minorile presso la Scuola per educatori del Comune.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. PEPINO, al quale possono quindi attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 11.

Il dott. Giuseppe PIZZUTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 novembre 1965, ha svolto le funzioni di pretore a Carrara dal 1966, giudice del Tribunale di Roma dal 6 agosto 1969 e, attualmente, svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo quello redatto in data 28 febbraio 2001 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono molto positivi, attestando “una professionalità che si segnala per l’ampiezza della cultura giuridica e per la preparazione professionale evidenziata in materie ... connotate da specifica complessità” (es. diritto bancario e commerciale nel campo penale).

Il dott. PIZZUTI vanta un incarico di insegnamento di corsi integrativi di diritto penale commerciale presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma - Facoltà di Economia e Commercio, dall'anno accademico 1984-85 sino all'anno accademico 1991-92, nonché diverse pubblicazioni, soprattutto in materia di attività` bancaria e diritto penale ed incarichi di relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

I prospetti statistici comparati allegati alla domanda documentano una produttività nella media dell'ufficio di appartenenza sicché al dott. PIZZUTI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Orio SIMONAZZI, nominato uditore giudiziario con D.M. 20 dicembre 1967, ha

svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lodi dal 1969, pretore a Milano dal 1972 e pretore del lavoro a Milano dal 1975, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano dal 1979 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Milano dal 7 marzo 1994.

Tutti i pareri per la progressione in carriera sono ampiamente elogiativi, attestando la "preparazione professionale generale e specifica", la "onerosità", la "scrupolosa diligenza", il "profondo attaccamento al dovere", il "costante studio" e "l'approfondimento scientifico delle questioni trattate". I pareri, però, non sono recenti, risalendo essi al 6.2.1981 e al 5.7.1988 sicché mancano dati attuali in ordine all'attività professionale del dott. SIMONAZZI. Va ricordata la produzione scientifica del dott. SIMONAZZI, soprattutto quale collaboratore delle riviste "Informatore Pirola" e "Le locazioni urbane", dalla quale emerge il continuo impegno di aggiornamento ed approfondimento anche teorico del lavoro. Il dott. SIMONAZZI ha prodotto un elenco di note a sentenze ed articoli da lui scritti in materia di locazioni e di lavoro. Va però detto che la circostanza della collaborazione alle citate riviste è stata evidenziata dal Consiglio Giudiziario di Milano nel parere espresso il 5.7.1988.

Essa, però, non è stata espressamente indicata dal magistrato nell'autorelazione redatta in occasione della domanda de qua.

Nulla quindi fa ritenere che tale collaborazione, dopo 13 anni, persista ancora, anzi, è da credere il contrario tenuto anche conto del fatto che le note e gli articoli di cui all'elenco risalgono agli anni 76 e 83.

Le statistiche non comparate allegate alla domanda dimostrano una buona produttività, sicché al dott. SIMONAZZI possono attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10.

Il dott. Nino FICO, nominato uditore giudiziario con D.M. 28.12.67, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Torino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza dal 5.6.1972, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, giudice del Tribunale di Roma dal 19.9.1979 e consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 21.5.93.

I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimi, quelli espressi dal Consiglio

Giudiziario di Roma in date 1.3.1996 e 28.2.2001, rispettivamente, per il conferimento delle funzioni direttive superiori e per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai positivi, evidenziando in particolare “l’eccezionale capacità professionale”, la “vasta cultura generale e l’eccellente preparazione giuridica, sia generale che specifica”, sia nel settore penale che in quello civile, nonché “le doti di ingegno, maturità e equilibrio, accompagnate a indipendenza e sicurezza di giudizio” e “una particolare laboriosità con indice di produttività generalmente superiore alla media dell’ufficio di appartenenza”.

Le statistiche comparate, allegate alla più recente domanda, attestano una notevole produttività, che pone spesso il dott. FICO ai primi posti tra i magistrati della Quarta sezione civile della Corte di Appello di Roma.

Al dott. FICO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Filiberto PAGANO, nominato uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, pretore a Carovilli dal 1972, pretore a Latina dal 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1980 e, dal 28 aprile 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte d’Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono lusinghieri, attestando, tra l’altro, eccezionale preparazione e costante aggiornamento. Il dott. PAGANO svolge funzioni di altissimo rilievo nella gestione della Corte e di tutto il distretto, tra cui quelle di Segretario Generale nella Presidenza.

Le statistiche comparate allegate alla domanda sono nella media dell’ufficio di appartenenza (seconda sezione penale della Corte di Appello), ma deve tenersi conto delle funzioni amministrative che il dott. PAGANO svolge su delega del Presidente.

Al dott. PAGANO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

La dott.ssa Maria Cristina SIOTTO, nominata uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969,

ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 1970, giudice a Roma dal 1978 e, dal 7 maggio 1994, svolge le funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 7 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Roma per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono lusinghieri, attestando, tra l'altro, "l'alta qualificazione professionale dimostrata nella trattazione di complessi e delicati procedimenti", "serietà", "indipendenza di carattere", "notevole senso di responsabilità", "partecipazione attiva e attenta anche relativamente ai procedimenti nei quali non è il relatore", "scrupolosità nello studio dei procedimenti" e "capacità di apportare un determinante, sempre aggiornato contributo, di alto livello professionale, alla corretta e sollecita risoluzione dei problemi che si pongono nel processo", "elevata laboriosità".

La dott.ssa SIOTTO, che ha svolto egregiamente le funzioni nel settore civile e poi in quello penale, prima come giudice istruttore, poi come gip ed ora presso la Corte di Assise di Appello, ha sempre curato l'aggiornamento, dottrinario e giurisprudenziale, anche attraverso la partecipazione a numerosi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività della dott.ssa SIOTTO, alla quale possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di pretore di Soresina, giudice del Tribunale di Montepulciano, giudice del Tribunale di Avellino e, dal 25 maggio 1995, quelle di consigliere della Corte di Appello di Napoli.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 17 novembre 1997 dal Consiglio Giudiziario di Napoli per la idoneità alle funzioni direttive superiori, sono assai positivi, attestando, tra l'altro, "ottime capacità di giudice penale", "conoscenza completa degli istituti giuridici e della giurisprudenza più aggiornata", produttività "sempre superiore alla media degli uffici ai quali è stato di volta in volta assegnato".

Il dott. GRAMENDOLA, che ha curato l'aggiornamento professionale anche attraverso

numerose partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato alla domanda statistiche comparate aggiornate che confermano la sua notevole produttività.

Al dott. GRAMENDOLA possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Francesco RUGGIERO, nominato uditore giudiziario con D.M. 13 novembre 1967, ha svolto le funzioni di pretore a Pisticci dal 1969, pretore a Matera dal 1971, giudice a Matera dal 1973, pretore a Modugno dal 1979 e poi a Bari in applicazione della legge 10 febbraio 1989, n.30; attualmente svolge le funzioni di giudice del Tribunale di Bari dal 26 agosto 1996.

Tutti i pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 17 maggio 2000 per il conferimento di ufficio semidirettivo, sono assai lusinghieri, attestando tra l'altro "ottime doti di preparazione giuridica sia nel ramo civile che nel penale, confermate dalla pregevolezza delle sentenze da lui redatte, alcune delle quali pubblicate", nonché "elevate doti di capacità, onerosità rimarchevole, equilibrio, diligenza, riservatezza e disponibilità a fronteggiare le esigenze dell'ufficio".

Il dott. RUGGIERO vanta diverse pubblicazioni, soprattutto in materia del diritto del lavoro, è Vice Presidente di Commissione Tributaria, ha partecipato a diversi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed esibisce una notevole produttività, documentata dai prospetti statistici comparati allegati alla domanda.

Al dott. RUGGIERO possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vittorio VANGELISTA, nominato uditore giudiziario con D.M. 8 maggio 1970, ha svolto le funzioni di pretore a Vercelli, pretore a Roma e, dal 12 giugno 1997, svolge quelle di consigliere della Corte di Appello di Roma.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 9 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive



superiori, sono molto positivi, attestando la “ottima preparazione professionale” del dott. VANGELISTA, il suo “costante aggiornamento dottrinale”, “l’equilibrio e l’impegno”, il “notevole intuito giuridico” e la “maturità di giudizio”

Il dott. VANGELISTA ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. VANGELISTA possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Umberto ATRIPALDI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970, ha svolto le funzioni di pretore a Gonzaga dal 1971, giudice ad Orvieto dal 6 luglio 1976, giudice a Roma dal 17 settembre 1979; svolge attualmente le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma dal 6 aprile 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Roma il 17 luglio 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. ATRIPALDI "una professionalità seria ed equilibrata, caratterizzata da solida struttura psicologica, buona cultura giuridica e notevoli capacità di diligente e attento assolvimento dei doveri istituzionali", nonché "l'elevata onerosità e la chiarezza e completezza espositiva".

Il dott. ATRIPALDI ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. ATRIPALDI possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Mario GENTILE, nominato uditore giudiziario con D.M. 5.6.1970 ha svolto le funzioni di giudice a Lodi dal 29 novembre 1972 e, dal 14 giugno 1978, svolge quelle di giudice a Latina.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario

di Roma il 23 ottobre 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, sono positivi, attestando nel dott. GENTILE "l'alta professionalità e l'elevata produttività, la serenità di giudizio, l'interesse per le discipline umanistiche oltre che per quelle giuridiche".

Il dott. GENTILE ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ha prodotto statistiche comparate dalle quali risulta la sua notevole laboriosità.

Al dott. GENTILE possono quindi attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Giuliano CASUCCI, nominato uditore giudiziario con D.M. 5 giugno 1970 ha svolto le funzioni di pretore a Palma di Montechiaro dal 20 ottobre 1971, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia dal 15 maggio 1972, pretore a Lanciano dal 27 novembre 1976, giudice a Perugia dal 31 luglio 1980, pretore a Lanciano dal 16 settembre 1982 ed attualmente svolge le funzioni di consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila dal 7 ottobre 1994.

I pareri per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila il 24 giugno 1998 per la dichiarazione di idoneità ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, evidenziano "le notevoli doti professionali ed umane del magistrato, il quale si è sempre segnalato per il costante impegno per il lavoro, la puntualità nel deposito delle sentenze, la sollecitudine nella trattazione degli affari, la capacità di organizzazione del lavoro, la chiarezza e la sobrietà nella redazione dei provvedimenti".

Il dott. CASUCCI vanta numerose pubblicazioni allegate alla domanda, una relazione tenuta ad un convegno di interesse regionale e diverse partecipazioni ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le statistiche comparate allegate alla domanda evidenziano una laboriosità nella media dell'ufficio di appartenenza, sicché al dott. CASUCCI possono attribuirsi punti 3 per attitudini, punti 2,5 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

Il dott. Vincenzo ROSELLI, nominato uditore giudiziario con DM del 28 maggio 1971, ha

svolto le funzioni di pretore a Castelnuovo Garfagnana dal 1972, magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma dal 1976; quindi, dal 1979 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Consiglio Giudiziario di Roma in data 14 gennaio 2000, nel rendere parere in ordine alla idoneità del dott. ROSELLI ad essere valutato per il conferimento delle funzioni direttive superiori, osserva come si tratti di magistrato dotato di notevole preparazione culturale, grande equilibrio e maturità di giudizio; capace di padroneggiare le più aggiornate tecniche di indagine, specie nel difficile campo dei reati contro la p. A.; assai diligente, come dimostra la costante tempestività nello svolgimento dei compiti affidatigli, ha sempre curato l'aggiornamento culturale, partecipando, anche quale relatore, a molteplici incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e redigendo numerose pubblicazioni scientifiche, senza che ciò abbia influito negativamente sulla sua laboriosità che è, anzi, definita "grande", come comprovato dagli allegati prospetti statistici.

Al dott. ROSELLI possono attribuirsi punti 2,5 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

La dott.ssa Paola PALAZZO, nominata uditore giudiziario con D.M. 28 maggio 1971, ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, giudice del Tribunale di Ferrara, giudice del Tribunale di Bologna, giudice della sezione lavoro dello stesso Tribunale e, dal 19 maggio 1993, svolge funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 19 luglio 1999 dal Consiglio Giudiziario di Bologna per l'idoneità alle funzioni direttive superiori, sono molto positivi, attestando il vivo apprezzamento per la vasta cultura giuridica, l'acutezza di ingegno, l'impegno costante, l'eccellente preparazione tecnico giuridica, l'altissima operosità

La dott.ssa PALAZZO, che ha partecipato a vari incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha allegato statistiche comparate dalle quali viene confermata la sua notevole laboriosità, quasi sempre al di sopra della media.

Il dott. Girolamo LANZELLOTTO, nominato uditore giudiziario con D.M. 7 giugno 1972,

ha svolto le funzioni di pretore a Gallarate dal 1973, giudice del Tribunale di Orvieto dal 1977, pretore della sezione lavoro della Pretura di Roma dal 1980, giudice del Tribunale di Roma e, dal 16 marzo 1996, svolge quelle di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello redatto in data 31 maggio 2000 dal Consiglio Giudiziario di Roma ai fini del conferimento di ufficio semidirettivo, sono lusinghieri, attestando la “professionalità ad altissimo livello”, “dedizione all’ufficio e spirito di sacrificio veramente eccezionali”, “il suo contributo all’organizzazione generale del Tribunale di Roma nel nuovo e complesso assetto resosi necessario a seguito dell’operatività del giudice ordinario aggregato e del giudice unico anche penale di primo grado” definito di “spessore rilevante”. Riferisce altresì il Consiglio Giudiziario che trattasi di “magistrato che sia con specifico riferimento alla materia del lavoro sia nell’efficacia delle funzioni semidirettive esercitate nella sezione che presiede, sia infine nel più vasto settore dell’organizzazione del Tribunale di Roma ha raggiunto una elevatissima meta.”

Il valore scientifico del dott. LANZELLOTTO è documentato dalle numerosissime pubblicazioni, soprattutto in materia di diritto del lavoro, dalle numerose partecipazioni anche quale relatore ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e da numerose relazioni a convegni giuridici in genere.

Le statistiche comparate allegate alla domanda confermano la notevole produttività del dott. LANZELLOTTO, maggiormente da apprezzare se si considera che il magistrato è impegnato tuttora nei delicatissimi compiti quale addetto alla Segreteria Generale della Presidenza del Tribunale di Roma e quale Presidente della Sezione Lavoro del medesimo Tribunale.

Al dott. LANZELLOTTO possono quindi essere attribuiti punti 3 per attitudini, punti 3 per il merito e punti 4,5 per anzianità, per un totale di punti 10,5.

- visto il parere del competente Consiglio Giudiziario ed accertata l'idoneità del dott. PEPINO alle funzioni richieste dal posto da coprire;

- considerato che per il dott. Giuliano CASUCCI, già proposto dalla Commissione per il posto di cui trattasi, non è trascorso il termine previsto dal par. VI pp. 1 e 2 della vigente circolare.

Tutto ciò premesso la Commissione, con tre voti a favore e tre voti contrari e con riserva di

provvedere in ordine alla copertura del posto che residua,

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione ai sottoindicati magistrati e la destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere:

dott. Paolo GIULIANI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;

dott. Vittorio RAGONESI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;

dott. Bruno SPAGNA MUSSO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione;

dott. Livio PEPINO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;

dott. Stefano BENINI magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione

dott. Giuseppe PIZZUTI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;

dott. Nino FICO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;

dott. Filiberto PAGANO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente

- valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
- dott.ssa Maria Cristina SIOTTO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma,
- dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Napoli,
- dott. Francesco RUGGIERO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Bari;
- dott. Vittorio VANGELISTA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
- dott. Umberto ATRIPALDI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte d'Appello di Roma;
- dott. Mario GENTILE, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Latina.

Il PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare le tre proposte alternative.

Il dott. CAFERRA, rinviando alla relazione scritta per le informazioni di dettaglio sui singoli punteggi attribuiti, si sofferma in questa sede sul criterio da lui adottato e condiviso in Commissione dai dottori D'ANGELO e GALLITTO. Considerato che il Consiglio ha già effettuato valutazioni comparative su questi candidati e per lo stesso posto, per rendere meno arbitraria e vulnerabile la proposta, ha deciso di attenersi al risultato di quelle valutazioni già effettuate: è questa la differenza di fondo con le altre due proposte.

Il dott. VIAZZI, osservato, quanto al modo di votazione, che si dovrà votare a suo parere le tre proposte alternative per blocchi, indipendentemente dal fatto che una parte dei candidati si ritrova in tutte tre le proposte, anche se con punteggi e motivazioni non identici, rileva che la sua proposta, che ha ottenuto 3 voti in Commissione, ha cercato di raccogliere una serie di sollecitazioni e di indicazioni espresse nel corso della discussione allargata effettuata in Commissione, cui hanno partecipato anche componenti esterni, e soprattutto le obiezioni che si sono appuntate sulle incongruenze e sui difetti della proposta originaria del dott. CAFERRA.

Si è trovato in primo luogo ingiustificato il metodo di non attribuire a nessuno il massimo dei punteggi, con il risultato, conseguito nella proposta A, di attribuire un peso eccessivo alla anzianità. Inoltre, la proposta B non tiene conto in modo vincolante dei punteggi attribuiti agli stessi candidati in altri concorsi, e ciò perché ogni concorso ha la propria autonomia e si può perciò, nell'ambito di una valutazione comparativa all'interno di un singolo concorso, attribuire alla stessa persona un diverso punteggio anche a breve distanza di tempo. È da considerare inoltre che nel precedente concorso, da cui il dott. CAFERRA ha tratto i punteggi, questi erano attribuiti a candidati in quella occasione non proposti al *plenum*, con le naturali approssimazione che si verificano in questi casi.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI segnala in primo luogo alcuni errori materiali contenuti nella sua proposta, che devono pertanto essere corretti. A pagina 248, il punteggio per attitudini relativo al dott. GIULIANI è di 5 e non di 4: conseguentemente, il punteggio totale sarà di 12,5 e non di 11,5. Identiche correzioni devono essere apportate nella tabella dei parametri alla posizione 108 di pagina 153. Similmente, a pagina 253, il punteggio totale per il dott. RAGONESI è di 12,5 e non di 12, mentre nella tabella parametrata, alla posizione 115 di pagina 156, le correzioni da apportare sono due: il punteggio per attitudini è 5 e non 4 e il punteggio totale è 12,5 e non a 11,5.

Osserva poi che la sua proposta si avvicina nella sostanza a quella illustrata dal dott. CAFERRA, la differenza consiste nel fatto che ella ritiene si debba valorizzare la posizione del dott. BENINI e attribuire un punteggio superiore per attitudini ai dottori GIULIANI, RAGONESI e SPAGNA MUSSO. Per quanto riguarda la posizione del dott. BENINI, si deve rilevare che si tratta di un magistrato di grande valore ed impegno, di elevate capacità professionali e di encomiabile

dedizione al lavoro, come ben sa chi ha avuto modo di lavorare presso l'ufficio del Massimario della Cassazione. Egli ha partecipato come componente alla Commissione per la revisione delle norme di procedura civile, a quella per la riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico e ambientale, è stato in diverse occasioni relatore negli incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura, è assistente a tempo parziale presso un giudice della Corte Costituzionale, fa parte del comitato di redazione di prestigiose riviste, ha contribuito alla pubblicazione di numerose opere monografiche, e si dedica anche all'insegnamento in materia di beni culturali e di ambiente. Merita perciò a suo giudizio il massimo punteggio di 5 per attitudini.

Lo stesso punteggio massimo per attitudini deve essere attribuito a suo giudizio anche ai consiglieri GIULIANI e RAGONESI. Riguardo a quest'ultimo, la sua relazione scritta ha messo in evidenza, rispetto alla relazione CAFERRA, alcune attività molto importanti svolte dal dott. RAGONESI, la sua grande esperienza nel settore penale, ma soprattutto in quello civile, del diritto amministrativo e d'autore. Egli inoltre ha rappresentato con prestigio e con il massimo impegno l'Italia all'interno di un gruppo di esperti di diritto amministrativo del Consiglio di Europa, di cui è stato poi nominato vice presidente. Autore di numerose pubblicazioni nel settore del diritto d'autore, ha anche competenze nel diritto fallimentare. Anche a lui è giusto dunque attribuire il massimo punteggio come attitudini, anche se avrebbe avuto diritto di essere proposto a prescindere da questo specifico riconoscimento.

Lo stesso punteggio di 5 per attitudini deve essere attribuito anche al dott. GIULIANI, del quale si deve segnalare l'assidua partecipazione, con alto valore professionale, in qualità di applicato d'appello, ai collegi della suprema Corte, dove ha maturato una competenza specifica nell'espletamento delle funzioni di legittimità, le quali non possono non essere privilegiate in queste occasioni rispetto all'espletamento delle funzioni di merito: di qui la sua proposta di attribuire al dott. GIULIANI un punteggio di 5 più 1.

Un punteggio di 5 per attitudine va attribuito a suo giudizio, come anche di quello dei sottoscrittori della proposta illustrata dal dott. VIAZZI, al dott. SPAGNA MUSSO di cui tutti hanno potuto apprezzare l'attività scientifica e la profonda conoscenza del giudizio di legittimità, maturata nella partecipazione, da ben sei anni, ai collegi della suprema Corte.



Ella ha inoltre ritenuto che il punteggio per attitudini attribuito dalla relazione CAFERRA al dott. SIMONAZZI sia troppo elevato perché, nonostante la sua indubbia professionalità, tale candidato non ha prodotto dati aggiornati - i pareri sono fermi al 1981 e al 1988 - e ha finora svolto esclusivamente funzioni di merito.

Sottolinea da ultimo, per quanto riguarda il criterio adottato dal dott. CAFERRA nella attribuzione di punteggi, che ogni concorso ha la propria autonomia, trattandosi comunque di valutazioni comparative e di apprezzamenti che ogni volta devono tener conto di informazioni e dati aggiornati.

Ella è consapevole che la sua proposta molto difficilmente potrà essere approvata, e di ciò si dispiace perché ritiene che il dott. BENINI meriterebbe ampiamente di essere nominato.

Il PRESIDENTE rinvia la discussione alla seduta pomeridiana.

Il Consiglio procede quindi all'esame delle seguenti tre pratiche dell'**OTTAVA COMMISSIONE** concernenti rispettivamente le nomine dei Giudici di Pace dei distretti delle Corti di Appello di Genova, Cagliari e Salerno:

Nomina dei giudici di pace del distretto della Corte di Appello di GENOVA, ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

#### Circondario di Genova

Nomina dei giudici di pace per la sede di GENOVA, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 57 posti di giudice di pace per la sede di GENOVA, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 26 dei suddetti posti pubblicati;
- considerato, peraltro, che con delibera consiliare del 21 dicembre 2000 è stato disposto di sospendere la copertura di n.1 posto di giudice di pace presso la sede di Genova, già ricoperto dal dott. Luciano MARCENARO, a seguito dell'accoglimento da parte del T.A.R. della Liguria della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato contenuta nel ricorso proposto dal predetto avverso la sua mancata conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che occorre provvedere, allo stato, alla copertura di n. 30 posti di giudice di pace per la sede in esame;
- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura di tutti i posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le

norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- visti i verbali delle sedute in data 2, 11 e 12 novembre 1999 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. *f*), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. *a*), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e,

pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuto che l'aspirante CARBONE Pierluigi (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 30 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 15) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di giudice onorario del Tribunale di Genova e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
- ritenuto che anche l'aspirante TORRE Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza prioritario dell'espletamento di funzioni giudiziarie per anni 24 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 33) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace in quanto privo del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo già compiuto 70 anni di età (nato il 02.03.1930), atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
- rilevato che i candidati BISSALDI Furio, RIZZI Pierantonio e PAGLIARO Vittorio (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace nella sede in esame;
- ritenuto che l'aspirante LONGOBARDI Amina (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 4 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 24), non può essere proposta per la nomina a giudice di pace ai sensi del par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998

sopracitata e in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 374/91 per le motivazioni di cui alla delibera consiliare in data 15 marzo 2000, relativa alla mancata conferma dell'istante nell'incarico di giudice di pace per la sede di Serravalle Scrivia, che qui si intende integralmente richiamata;

- ritenuto, altresì, che la domanda di nomina dell'aspirante DE NITTO Carmela (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale prioritario dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 4 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 1 e delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 7) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante è stata in precedenza confermata nell'incarico di giudice di pace dalla stessa già ricoperto;

- ritenuto, inoltre, che l'aspirante LAGAZZI Ugo (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 4 e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 2), non può essere proposto per la nomina a giudice di pace ai sensi del par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998 sopracitata, essendo stato rimosso dall'incarico di vice pretore onorario della Pretura circondariale di Genova, e in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 374/91, in conformità e per le motivazioni di cui al parere negativo espresso in data 2 novembre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività della domanda dell'aspirante MIGNOSI Umberto che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 nonché di quelli subordinati dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per anni 7 e della pubblica amministrazione per anni 23), essendo stata la stessa presentata in data 16 febbraio 1999, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998 citato (2 febbraio 1999);

- considerato che i candidati TROMBETTA Enrico e TROVATO Antonietta (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;

- ritenuto che l'aspirante VICECONTE Massimo (che ha dichiarato il possesso del titolo

preferenziale prioritario dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 28) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace ai sensi del par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998 sopracitata, essendo stato rimosso con D.P.R. in data 6 febbraio 1997 dall'incarico di giudice di pace di Genova;

- rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati SANTARELLA Filippo, BOETTI Vittorio, DI PALO Elisabetta, CASALINO Giuseppe, BRUNI Brunello, GHIGLIAZZA Antonio, DI SIENA Miriam, TOCCALINO Onorata, LEALE Corrado, SOBRERO Laura, PROCOPIO Amelia, ROSA LEITE Luzia, DI DOMIZIO Cristina (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), TAVELLA Grazia Maria, MAMMANO Maria Cristina e VERCELLI Guido (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 30) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- considerato che gli aspiranti CURATOLA Fabio (in possesso del titolo di preferenza prioritario dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 6 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 8), GIANNETTI Daniela (in possesso del titolo di preferenza prioritario dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 5), TESSITORE Franca (in possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 21, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 5 e delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 13), CORRADI Massimo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 4), BURLO Paolo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 1), GIRAUDDO Sergio (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 38), LUPINETTI Cinzia (esercizio di fnzioni giudiziarie per anni 3), SEMINO Federico (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2 e della professione forense per anni 3), MARROCCO Maurizio (esercizio di funzioni giudiziarie e della professione forense per anni 2), TANAS Riccardo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2) e BERTIATI Angelo (in possesso del titolo preferenziale

subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 32) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, per coloro che hanno presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dei posti rimasti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di GENOVA i seguenti aspiranti:

CURATOLA Fabio;

GIANNETTI Daniela;

TESSITORE Franca;

CORRADI Massimo;

BURLO Paolo;

GIRAUDO Sergio;

LUPINETTI Cinzia;

SEMINO Federico;

MARROCCO Maurizio;

TANAS Riccardo;

BERTIATI Angelo.

Nomina dei giudici di pace per la sede di SESTRI PONENTE - circondario di

GENOVA, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 12 posti di giudice di pace per la sede di SESTRI PONENTE - circondario di GENOVA, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 7 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei restanti n. 5 posti vacanti;
- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti vacanti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;



- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 2, 11 e 12 novembre 1999 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;
- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti

superiori statali” di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell’art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell’art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l’ordine previsto dall’elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuto che l’aspirante CARBONE Pierluigi (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 30 e di quello subordinato dell’esercizio della professione forense per anni 15) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l’istante in atto riveste l’incarico di giudice onorario del Tribunale di Genova e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all’atto della designazione a giudice di pace;

- ritenuto, altresì, che la domanda di nomina dell’aspirante MANFREDI Battista (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale prioritario dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 29 nonché di quello subordinato dell’esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 30) non può essere presa in considerazione, atteso che l’istante è stato in precedenza confermato nell’incarico di giudice di pace dallo stesso già ricoperto;

- considerato che i candidati CURATOLA Fabio, BRUNI Brunello, TESSITORE Franca, CORRADI Massimo, BURLO Paolo, DI SIENA Miriam, GIRAUDO Sergio, LUPINETTI Cinzia, LEALE Corrado, TANAS Riccardo, RIZZI Pierantonio, PAGLIARO Vittorio, DI DOMIZIO Cristina (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), BERTIATI Angelo ALIBRIO Paolo e ROSSI TORTAROLO Andrea (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell’esercizio della professione forense per almeno anni 5) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in

altre sedi;

- considerato, inoltre, che i candidati TROMBETTA Enrico, TROVATO Antonietta (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale prioritario dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), DE SANCTIS Claudio e MARTELLA Giuseppe (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 12) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;

- ritenuto che l'aspirante MARI Ornella Rita (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 9), non può essere proposta per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di giudice onorario del Tribunale di Milano e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;

- considerato che l'aspirante ZUCCHI Gabriella (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 5 e dell'ulteriore titolo dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 32) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace nella sede in esame;

- rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati GHIGLIAZZA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 11 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 23), PINORI Alessandra, GARIBBO Riberto e VALDO Emanuela (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 5) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- considerato che l'aspirante ROLLERO Maria Ida (in possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 7) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono

cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo l'istante presentato richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominata nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dei residui posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SESTRI PONENTE - circondario di GENOVA il seguente aspirante:

ROLLER Maria Ida.

Nomina dei giudici di pace del distretto della Corte di Appello di **CAGLIARI**, ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Circondario di Cagliari

Nomina dei giudice di pace per la sede di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 40 posti di giudice di pace per la sede di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di

- conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
  - rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n.21 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura degli ulteriori n. 19 posti rimasti vacanti;
  - considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;
  - vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
  - visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
  - ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
  - esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
  - prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
  - ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle

dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- ritenuto che l'aspirante CABIDDU Maria Pina (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 8) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 374/91, atteso che l'istante, giusta nota in data 19 aprile 1999 della Prefettura di Cagliari, ricopre la carica di consigliere comunale;

- ritenuto, inoltre, che la domanda del candidato DEIANA Alessandro non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo è stato confermato nell'incarico di giudice di pace dallo stesso già ricoperto;

- ritenuto, altresì, che il candidato ETZI Monica (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 1), non può essere proposto per la nomina ai sensi del Capo III, par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998 sopracitata, essendo stato rimosso dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Cagliari con delibera consiliare del 22 novembre 2000;

- ritenuto, ancora, che l'aspirante DEMURO Salvatore Antonio (che ha dichiarato di essere in

possesso dei titoli preferenziali per anni 22 di professione forense, per anni 9 di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori e per anni 17 di esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione) non può essere proposto per la nomina in quanto privo del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo già compiuto 70 anni di età (nato il 29.03.1931), atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

- rilevato che gli aspiranti SPERANZA Maria Cristina e GIANNATTASIO Michele (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza dell'esercizio della professione forense rispettivamente per anni 6 e 5) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;

- rilevato, inoltre, che i candidati BALDIZZONE Maria Cristina, FRAU Anna Rita, VITIELLO Pietro, COSSU Roberta (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno anni 1), MASSIDDA Giovanni, ACCARDI Giuseppe, COINU Daniela, DELFINO Demetrio, OBINU Maria Franca e KALB Sabrina (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 1) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina nella sede in esame;

- considerato che in ordine alle domande degli aspiranti PISANO Paolo (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 8), MEREU Attilio, SERPI Giorgio, PERRA Stefania, PUDDU Stefania e PIRAS Daniela (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 1) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- considerato che gli aspiranti CALETTI Marcello (in possesso dei titoli preferenziali subordinati per anni 25 di professione forense e anni 6 di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione), GUARIERI Anna Maria (anni 1 di professione forense) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della

stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura degli ulteriori posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di CAGLIARI i seguenti aspiranti:

CALETTI Marcello;

GUARIERI Anna Maria.

Nomina dei giudice di pace per la sede di DECIMOMANNU - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di DECIMOMANNU - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, i suddetti posti non risultano essere coperti e che,



pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 2 posti rimasti vacanti;

- considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato

- onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
  - ritenuto che l'aspirante CABIDDU Maria Pina (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 8) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. *a*), della citata legge n. 374/91, atteso che l'istante, giusta nota in data 19 aprile 1999 della Prefettura di Cagliari, ricopre la carica di consigliere comunale;
  - ritenuto, inoltre, che la domanda del candidato DEIANA Alessandro non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo è stato confermato nell'incarico di giudice di pace dallo stesso già ricoperto;
  - rilevato che gli aspiranti FRAU Anna Rita, VITIELLO Pietro (che entrambi hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3), MEREU Attilio, MASSIDDA Giovanni, ACCARDI Giuseppe, DELFINO Demetrio, PASELLA Stefania, PERRA Stefania, ZURRIDA Mariano, PUDDU Stefania e PIRAS Daniela (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 1) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;
  - considerato che in ordine alla domanda dell'aspirante PETRUCCI Michelangelo (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali per anni 5 di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori e per anni 31 di esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione), non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
  - considerato, infine, che l'aspirante ONIDI Fernando Giovanni (in possesso del titolo preferenziale subordinato di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per

anni 21) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dell'ulteriore posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di DECIMOMANNU - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

ONIDI Fernando Giovanni.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SANLURI - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di SANLURI - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va

interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- considerato che l'aspirante SOLINAS Antonio (in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 4 e di quello subordinato di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 22) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

#### p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SANLURI - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

SOLINAS Antonio.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SANT'ANTIOCO - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di SANT'ANTIOCO - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza

poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- rilevato che gli aspiranti PETRUCCI Michelangelo e ATZORI Andrea (che hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali rispettivamente per anni 5 e 1 di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori e per anni 31 e 2 di esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione), sono stati proposti per la nomina in altre sedi;
- considerato che l'aspirante LACONI Giovanni (in possesso del titolo preferenziale subordinato di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 25) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste

dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SANT'ANTIOCO - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

LACONI Giovanni.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SANTADI - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di SANTADI - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;



- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e

di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti nell’esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente “della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell’art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti VITIELLO Pietro (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 3), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2), LACONI Giovanni (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 25) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l’aspirante PUDDINU Laura (nato 01.09.1957), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell’aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SANTADI - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

PUDDINU Laura.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SENORBI’ - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di SENORBI' - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539

del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- rilevato che gli aspiranti FRAU Anna Rita (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3), SERPI Giorgio, ACCARDI Giuseppe, DELFINO Demetrio, OBINU Maria Franca, PERRA Stefania, ZURRIDA Mariano, PUDDU Stefania, PIRAS Daniela, ATZORI Carlo (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 1), ONIDI Fernando Giovanni, PETRUCCI Michelangelo e ATZORI Andrea (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per almeno anni 1) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- ritenuto, inoltre, che la domanda del candidato LOI Sergio non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo è stato confermato nell'incarico di giudice di pace dallo stesso già ricoperto;
- ritenuto, altresì, che il candidato ETZI Monica (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 1), non può essere proposto per la nomina ai sensi del Capo III, par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998 sopracitata, essendo stato rimosso dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Cagliari con delibera consiliare del 22 novembre 2000;
- considerato che l'aspirante MURGIA Gabriela (in possesso del titolo preferenziale subordinato di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SENORBI' - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

MURGIA Gabriela.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SERRAMANNA - circondario di CAGLIARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di SERRAMANNA - circondario di CAGLIARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli

preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- ritenuto che l'aspirante CABIDDU Maria Pina (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 8) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 374/91, atteso che l'istante, giusta nota in data 19 aprile 1999 della Prefettura di Cagliari, ricopre la carica di consigliere comunale;

- rilevato che gli aspiranti FRAU Anna Rita, VITIELLO Pietro (che hanno entrambi dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3), ACCARDI Giuseppe, DELFINO Demetrio, OBINU Maria Franca, PASELLA Stefania, PERRA Stefania, ZURRIDA Mariano, PUDDU Stefania, PIRAS Daniela (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 1), ONIDI Fernando Giovanni e PETRUCCI Michelangelo (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali

superiori per almeno anni 5) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- ritenuto, inoltre, che il candidato ETZI Monica (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 1), non può essere proposto per la nomina ai sensi del Capo III, par. 9, punto 2, lett. a), della circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998 sopracitata, essendo stato rimosso dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Cagliari con delibera consiliare del 22 novembre 2000;

- ritenuto, altresì, che l'aspirante BOI Silvio (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori e di esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 3) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 374/91 e successive modificazioni, atteso che l'istante negli ultimi tre anni ha ricoperto incarichi direttivi in un partito politico, giusta nota della Prefettura di Cagliari in data 22 aprile 1999;

- considerato che l'aspirante VALENTINO Mario Nicola (in possesso del titolo preferenziale subordinato di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 2) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SERRAMANNA - circondario di CAGLIARI, il seguente aspirante:

VALENTINO Mario Nicola.

Circondario di Lanusei



Nomina dei giudice di pace per la sede di JERZU - circondario di LANUSEI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di JERZU - circondario di LANUSEI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le

norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che l'aspirante ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2) è stato proposto per la nomina in altra sede;

- considerato che l'aspirante CARUSINO VIGNERA Giancarlo (in possesso dei titoli preferenziali subordinati di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 8 e di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 30) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di JERZU - circondario di LANUSEI, il seguente aspirante:

CARUSINO VIGNERA Giancarlo.

Circondario di Nuoro

Nomina dei giudice di pace per la sede di NUORO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 8 posti di giudice di pace per la sede di NUORO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al

D.M. 3 dicembre 1998 sopraccitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risultano essere coperti n.2 dei suddetti posti pubblicati;
- rilevato, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2000, concernente modifiche alle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di alcuni distretti di corte di appello, è stato disposto di ridurre di n. 1 posto di giudice di pace l'organico della sede di Nuoro;
- considerato che occorre provvedere, pertanto, alla copertura di n. 5 posti di giudice di pace allo stato vacanti presso la sede in esame;
- considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle

dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- ritenuto che l'aspirante FOIS Salvatore (che ha dichiarato di essere in possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per anni 3) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, avendo l'istante dichiarato nella domanda di nomina di avere cause di incompatibilità previste dall'art. 8, della legge n. 374/91;

- rilevato, inoltre, che i candidati CASU Vittorio e PAU Anna Rita (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie rispettivamente per anni 3 e 1) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina nella sede in esame;

- considerato, infine, che gli aspiranti MONNI Margherita (in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 4 e di quelli subordinati della professione forense per anni 2 e di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 3), GODDI Antonella (anni 4 di esercizio di funzioni giudiziarie) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, per coloro che

hanno presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura degli ulteriori posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di NUORO i seguenti aspiranti:

MONNI Margherita;

GODDI Antonella.

Nomina dei giudice di pace per la sede di DORGALI - circondario di NUORO, di cui  
al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di DORGALI - circondario di NUORO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al

D.M. 3 dicembre 1998 sopraccitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui

al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti ARCADU Pietro Luigi (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 5), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l'aspirante DESSI' Cosimo Damiano (in possesso del titolo preferenziale subordinato di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 26) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di DORGALI - circondario di NUORO, il seguente



aspirante:

DESSI' Cosimo Damiano.

Nomina del giudice di pace per la sede di GAVOI - circondario di NUORO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di GAVOI - circondario di NUORO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura

dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti CASU Vittorio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3), COGHE Susanna Giovanna (che ha

dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per anni 2), ARCADU Pietro Luigi (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 5), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2), DESSI' Cosimo Damiano (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 26) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l'aspirante CUCCU Luisa (nato il 09.02.1949), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di GAVOI - circondario di NUORO, il seguente aspirante:

CUCCU Luisa.

Nomina dei giudice di pace per la sede di ORANI - circondario di NUORO, di cui al  
D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di ORANI - circondario di NUORO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di

conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione

delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. *a*), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- considerato che l'aspirante SORRENTINO Giovanni (in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 4 e di quello subordinato di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 6) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di ORANI - circondario di NUORO, il seguente aspirante:

SORRENTINO Giovanni.

Circondario di Oristano

Nomina dei giudice di pace per la sede di ORISTANO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 4 posti di giudice di pace per la sede di ORISTANO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che con D.M. 22 novembre 2000, concernente modifiche alle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di alcuni distretti di corte di appello, è stato disposto di ridurre l'organico della sede di Oristano da n. 7 a n. 4 posti di giudice di pace;
- rilevato, peraltro, che a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, presso la sede in esame risultano n.3 posti coperti e, pertanto, occorre provvedere alla copertura del residuo posto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- ritenuto che l'aspirante CAMEDDA Sergio (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di funzioni giudiziarie per anni 4, di professione forense per anni 2 e di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 3) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. g), della citata

legge n. 374/91 e successive modificazioni, atteso che l'istante ha dichiarato nella domanda di nomina di essere dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di docente di discipline giuridiche ed economiche presso istituti superiori statali e di non impegnarsi a cessare tale attività prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace;

- rilevato che l'aspirante VITIELLO Pietro (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3) è stato proposto per la nomina in altra sede;

- considerato che l'aspirante CADONI Maria Carla (in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 3) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di ORISTANO, il seguente aspirante:

CADONI Maria Carla.

Nomina dei giudice di pace per la sede di ALES - circondario di ORISTANO, di cui  
al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 4 posti di giudice di pace per la sede di ALES - circondario di ORISTANO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di



- conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
  - rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, i suddetti posti pubblicati non risultano essere coperti;
  - rilevato, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2000, concernente modifiche alle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di alcuni distretti di corte di appello, è stato disposto di ridurre l'organico della sede di Ales da n. 5 a n. 2 posti di giudice di pace;
  
  - considerato, pertanto, che occorre provvedere alla copertura di n. 2 posti allo stato vacanti presso la sede in esame;
  - rilevato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura di entrambi i posti suddetti;
  - vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
  - visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
  - ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
  - esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- ritenuto che le domande dei candidati TEDDE Angelo, DE VISDOMINI Ugo Arturo Eugenio, CALAMIDA Maria Roberta, FLORIS Pasquale e PARISI Clara non possono essere prese in considerazione, atteso che i medesimi sono stati confermati nell'incarico di giudice di pace dagli stessi già ricoperto;
- ritenuta, l'inammissibilità per tardività della domanda dell'aspirante TUSCANO Emanuele, essendo stata la stessa presentata in data 3 febbraio 1999, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal D.M. 3 dicembre 1998 citato (2 febbraio 1999);
- considerato che in ordine alla domanda dell'aspirante FERRARA Giorgio (che ha dichiarato il

possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 2) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- considerato che l'aspirante TOMASI Zenone (in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 9 e di quelli subordinati della professione forense per anni 12, di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 18) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dell'ulteriore posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di ALES - circondario di ORISTANO, il seguente aspirante:

TOMASI Zenone.

Nomina dei giudice di pace per la sede di BOSA - circondario di ORISTANO, di cui  
al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di BOSA - circondario di ORISTANO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- considerato, infine, che l'aspirante VINCI Maria Assunta (in possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense per anni 4) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di BOSA - circondario di ORISTANO, il seguente aspirante:

VINCI Maria Assunta.

Nomina dei giudice di pace per la sede di BUSACHI - circondario di ORISTANO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di BUSACHI - circondario di ORISTANO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
  
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539

del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti COGHE Susanna Giovanna (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per anni 2), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l'aspirante CAREDDU Rita Paola Maria Chiara (nato il 30.09.1934), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della

stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di BUSACHI - circondario di ORISTANO, il seguente aspirante:

CAREDDU Rita Paola Maria Chiara.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SORGONO - circondario di ORISTANO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di SORGONO - circondario di ORISTANO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace,



il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di

funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente “della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell’art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti COGHE Susanna Giovanna (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per anni 2), CAREDDU Rita Paola Maria Chiara (nata il 30.09.1934), PUDDINU Laura (nata 01.09.1957), sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l’aspirante ONNIS Nicola (nato il 20.04.1961), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell’aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

#### p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SORGONO - circondario di ORISTANO, il seguente aspirante:

ONNIS Nicola.

#### Circondario di Sassari

Nomina dei giudice di pace per la sede di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 13 posti di giudice di pace per la sede di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale,

n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n.6 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura degli ulteriori n. 7 posti rimasti vacanti;
- considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- considerato che all'aspirante COSSU Enrico non può essere riconosciuto il titolo preferenziale da lui dichiarato dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 8 (dal 01/01/1991 al 31.12.1998), atteso che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- ritenuto che la domanda del candidato TEDDE Angelo non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo è stato confermato nell'incarico di giudice di pace dallo stesso già ricoperto;
- ritenuto, inoltre, che l'aspirante SALIS Giuseppino (che ha dichiarato di essere in possesso del titolo preferenziale poziore di funzioni giudiziarie per anni 4) non può essere proposto per la nomina in quanto privo del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo già compiuto 70 anni di età (nato il 27.04.1931), atteso che, ai sensi dell'art. 7

del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

- considerato che la domanda dell'aspirante DORO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense per anni 8) non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;

- rilevato che l'aspirante COGHE Susanna Giovanna e GUARIERI Anna Maria (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense rispettivamente per anni 2 e 1), sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- rilevato, inoltre, che i candidati SPANU Mario, ARCADIPANE Grazia, CAO Manfredi (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno anni 1), FONNESU Gavino (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 2) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina nella sede in esame;

- considerato, infine, che gli aspiranti LAI Vittoria Rita Caterina, TABASSO Maria Emanuela e CARIA Giovanna (in possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense rispettivamente per anni 2, 2 e 1) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, per coloro che hanno presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura degli ulteriori posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di SASSARI i seguenti aspiranti:

LAI Vittoria Rita Caterina;  
TABASSO Maria Emanuela;  
CARIA Giovanna.

Nomina dei giudice di pace per la sede di OZIERI - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di OZIERI - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo

anteriamente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- considerato che la domanda dell'aspirante DORO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense per anni 8) non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;

- considerato, infine, che l'aspirante GASPARDINI Anna Maria (in possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense per anni 4) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo presentato richiesta di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di OZIERI - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

GASPARDINI Anna Maria.

Nomina dei giudice di pace per la sede di PORTO TORRES - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di PORTO TORRES - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti



all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza superiore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui

al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti SPANU Mario, ARCADIPANE Grazia (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie rispettivamente per anni 9 e 5), GASPARDINI Anna Maria e TABASSO Maria Emanuela (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense rispettivamente per anni 4 e 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che la domanda dell'aspirante DORO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense per anni 8) non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;

- considerato, infine, che l'aspirante SCARPA Giuseppe (in possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense per anni 2) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo presentato richiesta di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di PORTO TORRES - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

SCARPA Giuseppe.

Nomina dei giudice di pace per la sede di SORSO - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di SORSO - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, i suddetti posti non risultano essere coperti e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 2 posti rimasti vacanti;
- considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot.

P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti SPANU Mario, ARCADIPANE Grazia (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie rispettivamente per anni 9 e 5), GASPARDINI Anna Maria, COGHE Susanna Giovanna e SCARPA Giuseppe (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense rispettivamente per anni 4, 2 e 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;
- considerato che la domanda dell'aspirante DORO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense per anni 8) non può essere presa in considerazione, atteso che il medesimo riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;
- rilevato, inoltre, che il candidato CONTINI Silvia Cristina (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense per anni 1) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina nella sede in esame;
- considerato, infine, che l'aspirante SEAZZU Chiara (in possesso del titolo preferenziale subordinato della di professione forense per anni 1) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo presentato richiesta di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;
- riservata la decisione in ordine alla copertura dell'ulteriore posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SORSO - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

SEAZZU Chiara.

Nomina dei giudice di pace per la sede di BONORVA - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di BONORVA - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- rilevato che gli aspiranti GASPARDINI Anna Maria, COGHE Susanna Giovanna, SCARPA Giuseppe, SEAZZU Chiara (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per almeno anni 1), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l'aspirante MASTANDREA Achille Roberto (nato il 16.08.1952), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di BONORVA - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

MASTANDREA Achille Roberto.

Nomina dei giudice di pace per la sede di NULVI - circondario di SASSARI, di cui al  
D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 6 posti di giudice di pace per la sede di NULVI - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, i suddetti posti non risultano essere coperti;



- rilevato, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2000, concernente modifiche alle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di alcuni distretti di corte di appello, è stato disposto di ridurre di n. 3 posti di giudice di pace l'organico della sede di Nulvi;
- considerato che occorre provvedere, pertanto, alla copertura di n. 3 posti di giudice di pace allo stato vacanti presso la sede in esame;
- considerato che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura dei posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il

vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- considerato che le domande degli aspiranti DORO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio della professione forense per anni 8), RICOTTI Marco (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione e di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 25) non possono essere prese in considerazione, atteso che i medesimi rivestono già l'incarico di giudice di pace in altre sedi;
- rilevato che gli aspiranti GASPARDINI Anna Maria, COGHE Susanna Giovanna, FONNESU Gavino, SEAZZU Chiara, CONTINI Silvia Cristina (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato della professione forense per almeno anni 1), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2) sono stati proposti per la nomina in altre sedi;
- rilevato, inoltre, che i candidati MURA Mirtha (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale superiore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 9), COSSU Enrico (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato di funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 30) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina nella sede in esame;
- considerato che l'aspirante SCAFFIDI Domenico (nato il 23.04.1932), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge nonché altre

cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura degli ulteriori posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di NULVI - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

SCAFFIDI Domenico.

Nomina del giudice di pace per la sede di PATTADA - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di PATTADA - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, il suddetto posto non risulta essere coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di n. 1 posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge

n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza superiore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense

ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell’art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- rilevato che gli aspiranti GASPARDINI Anna Maria, COGHE Susanna Giovanna, SEAZZU Chiara (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per almeno anni 1), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2), CUCCU Luisa (nata il 09.02.1949), PUDDINU Laura (nata 01.09.1957), sono stati proposti per la nomina in altre sedi;

- considerato che l’aspirante BULLITTA Maria (nato il 15.09.1957), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell’aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di PATTADA - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

BULLITTA Maria.

Nomina dei giudice di pace per la sede di POZZOMAGGIORE - circondario di SASSARI, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di POZZOMAGGIORE - circondario di SASSARI, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dell'ulteriore posto rimasto vacante;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- esaminate le proposte formulate in data 15 ottobre 1999 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni ovvero delle documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente alla data del 2 febbraio 1999 di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina, stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- rilevato che gli aspiranti GASPARDINI Anna Maria, COGHE Susanna Giovanna, SCARPA Giuseppe, SEAZZU Chiara (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale della professione forense per almeno anni 1), ATZORI Andrea (che ha dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti statali superiori per anni 1 e di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 2), PUDDINU Laura (nata 01.09.1957), BULLITTA Maria (nata il 15.09.1957), sono stati proposti per la nomina in altre sedi;
- considerato che l'aspirante MOSSA Maria Agostina (nato il 02.06.1964), è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 - con riserva, avendo presentato richiesta di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - della stessa legge nonché altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità

nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di POZZOMAGGIORE - circondario di SASSARI, il seguente aspirante:

MOSSA Maria Agostina.

Nomina dei giudici di pace del distretto della Corte di Appello di SALERNO, ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Circondario di Salerno

Nomina dei giudici di pace per la sede di SALERNO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 35 posti di giudice di pace per la sede di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 17 dei suddetti posti



pubblicati;

- considerato, peraltro, che con delibera consiliare del 21 marzo 2001 è stato disposto di sospendere la copertura di n.1 posto di giudice di pace presso la sede di Salerno, già ricoperto dalla dott.ssa Ada PETRULIO, a seguito dell'accoglimento da parte del T.A.R. del Lazio della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato contenuta nel ricorso proposto dalla predetta avverso la sua mancata conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che occorre provvedere, allo stato, alla copertura di n. 17 posti di giudice di pace per la sede in esame;

- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura di tutti i posti suddetti;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;
- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza superiore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett.

- a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- considerato che i candidati COVELLI Mario, AMODIO Pasquale, DE GIROLAMO DEL MAURO Aniello, RAJOLA Alfredo, NAPOLI Maria Francesca, CAPPIELLO Antonio, SETOLA Luigi, ORENGA Mariano Nicola Gerardo, RAMAGLIA Emilio, CHIEFFO Alfonso Maria e CUOZZO Concetta (che hanno tutti dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
  - ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
  - ritenuto che la domanda di nomina del candidato PASCALE Marco (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 6) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;
  - ritenuto che anche le domande di nomina degli aspiranti BOCCIA Antonino, DE MAFFUTIIS Mario e CAFFARO Gaetano (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 4) non possono essere prese in considerazione, atteso che gli istanti sono stati in precedenza confermati nell'incarico di giudice di pace dagli stessi già ricoperto;
  - rilevato, inoltre, che i candidati DE ROSA Antonio, GIULIANO Eugenio, CAPOZZOLO Antonio, RIZZO Antonio e NIGRO Luciano (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) hanno successivamente prodotto dichiarazione

di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace nella sede in esame;

- considerato che l'aspirante SCANNAPIECO Vincenzo (che ha dichiarato il possesso dei titoli di preferenza dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 3), è stato proposto dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altra sede;
- ritenuta non condivisibile la determinazione assunta dal Consiglio Giudiziario di Salerno di inammissibilità della domanda di nomina del candidato MOLA Ugo, alla luce delle disposizioni previste dal par. I della sopracitata circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 ed atteso che l'istante, non avendo presentato domanda di conferma nell'incarico di giudice di pace di Potenza da lui già ricoperto, allo stato non riveste più detto incarico;
- ritenuta, altresì, non condivisibile la determinazione del medesimo Consiglio Giudiziario di esclusione dalle proposte di nomina dell'aspirante DE MARTINO Ferruccio ai sensi del Par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare consiliare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, avendo l'istante dichiarato nella domanda di nomina di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario all'atto della designazione a giudice di pace;
- rilevato, peraltro, che in ordine alle domande di nomina dei candidati FRASCA Ferdinando, BOTTIGLIERI Clorinda, BONO Carmelina, DE MARTINO Immacolata, DE MARTINO Ferruccio, RAIMO Alfonso e ORLANDO Raffaele (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- considerato, infine, che gli aspiranti CATAPANO Michele (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 22 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 32), SESSA DE PRISCO Antonietta (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 8 e della professione forense per anni 11), COPPOLA Catello (anni 6 di funzioni giudiziarie ed anni 20 di professione forense), GIORDANO Antonina, SARNO Maria Cinzia, PEPE Maria (tutti anni 4 di esercizio di funzioni giudiziarie e rispettivamente anni 7, 5 e 5 di esercizio della professione forense), MOLA Ugo (anni 4 di funzioni giudiziarie), TAGLIAMONTE Luigi (anni 3 di funzioni giudiziarie, anni 12 di professione forense ed anni 25 di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione) e POLLIO Maria Rosaria (anni 3 di funzioni giudiziarie ed anni 4 di professione forense) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed

oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, per coloro che hanno presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dei residui posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di SALERNO i seguenti aspiranti:

1. CATAPANO Michele;
2. SESSA DE PRISCO Antonietta;
3. COPPOLA Catello;
4. GIORDANO Antonina;
5. SARNO Maria Cinzia;
6. PE PE Maria;
7. MOLA Ugo;
8. TAGLIAMONTE Luigi;
9. POLLIO Maria Rosaria.

Nomina dei giudici di pace per la sede di AMALFI - circondario di SALERNO, di cui  
al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di AMALFI - circondario di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, presso la sede in esame non risultano posti coperti e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei suddetti n. 2 posti pubblicati;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle

sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
- considerato che i candidati DEL GAIZO Saverio, NAPOLI Maria Francesca, CESARANO Giovanna, D'ANTUONO Nicoletta, D'ONOFRIO Felice Alberto, TROMBETTA Enrico, GAROFALO Maria Anna, PIETROSANTO Almerinda, FLORIO Maria e SANTARPIA Rita (che hanno tutti dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- considerato, inoltre, che i candidati BONO Carmelina, COPPOLA Catello, DE MARTINO Immacolata, DE MARTINO Ferruccio, TAGLIAMONTE Luigi e GAMBERINI Katia (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;
- rilevato che l'aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività della domanda dell'aspirante CHIEFFO Alfonso Maria (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 3), essendo stata la stessa



presentata in data 3 febbraio 1999, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998 citato (2 febbraio 1999);

- ritenuto, altresì, che la domanda di nomina del candidato APICELLA Mario (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quello subordinato dell'esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per anni 33) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante è stato in precedenza confermato nell'incarico di giudice di pace da lui già ricoperto;

- ritenuto che all'aspirante SERRA Generoso non può essere riconosciuto il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 4, lett. a), della citata legge n. 374/91, non potendo essere ritenute tali l'espletamento di "attività forense" che l'istante ha dichiarato nella domanda di nomina di aver svolto a decorrere dal 19.02.1997, che, invece, può essere valutata quale titolo di preferenza di cui alle lett. b) della stessa norma;

- considerato, infine, che gli aspiranti DE ANGELIS Vincenzo (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 7) e DE VECCHI Maria (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo gli istanti presentato richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di AMALFI - circondario di SALERNO i seguenti aspiranti:

DE ANGELIS Vincenzo;

DE VECCHI Maria.

Nomina dei giudici di pace per la sede di BUCCINO - circondario di SALERNO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di BUCCINO
- circondario di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, presso la sede in esame non risultano posti coperti e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei suddetti n. 2 posti pubblicati;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);
- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;
- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti nell’esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente “della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell’art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell’art. 5, comma 4, lett. *a*), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l’ordine previsto dall’elencazione di cui al comma 4 citato;
- considerato che i candidati CESARANO Giovanna, CARUSO Maria Grazia, TROMBETTA Enrico, SANTARPIA Rita (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) e SCARPATI Alberto (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell’esercizio della professione forense per anni 28 e dell’ulteriore titolo dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 15) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- rilevato che l’aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- considerato, inoltre, che i candidati DE MARTINO Immacolata e DE ANGELIS Vincenzo (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 2) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;
- ritenuto che all’aspirante SERRA Generoso non può essere riconosciuto il possesso del titolo preferenziale dell’esercizio di funzioni giudiziarie di cui al previgente testo dell’art. 5, comma 4, lett. *a*), della citata legge n. 374/91, non potendo essere ritenute tali l’espletamento di “attività forense” che l’istante ha dichiarato nella domanda di nomina di aver svolto a decorrere dal 19.02.1997, che, invece, può essere valutata quale titolo di preferenza di cui alle lett. *b*) della stessa norma;

- ritenuto, inoltre, che l'aspirante NIGRO Alfonso (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 32) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di giudice onorario aggregato presso le sezioni stralcio del Tribunale di Avellino e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;

- considerato, infine, che gli aspiranti FERRO Margherita (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1) e DE ROBERTO Francesco Saverio (in possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 20) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo gli istanti presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di BUCCINO - circondario di SALERNO i seguenti aspiranti:

FERRO Margherita;

DE ROBERTO Francesco Saverio.

Nomina dei giudici di pace per la sede di MERCATO SAN SEVERINO - circondario di SALERNO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di MERCATO SAN SEVERINO - circondario di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura del residuo posto rimasto vacante;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di

non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e,

pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- considerato che i candidati COVELLI Mario, NAPOLI Maria Francesca, CESARANO Giovanna, MAZZARELLA Nicola, RAMAGLIA Emilio e CUOZZO Concetta (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
- considerato, inoltre, che i candidati BOTTIGLIERI Clorinda, MOLA Ugo e TAGLIAMONTE Luigi (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;
- ritenuto che la domanda di nomina del candidato PASCALE Marco (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 6) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;
- rilevato che gli aspiranti DE ROSA Antonio e RIZZO Antonio (che hanno entrambi dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie, per anni 7 e 5



rispettivamente) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;

- ritenuto, altresì, che la domanda di nomina del candidato APICELLA Mario (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quello subordinato dell'esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per anni 33) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante è stato in precedenza confermato nell'incarico di giudice di pace da lui già ricoperto;

- considerato, infine, che l'aspirante SCANNAPIECO Vincenzo (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 3) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo l'istante presentato richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di MERCATO SAN SEVERINO - circondario di SALERNO il seguente aspirante:

SCANNAPIECO Vincenzo.

Nomina dei giudici di pace per la sede di MONTECORVINO ROVELLA - circondario di SALERNO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 1 posto di giudice di pace per la sede di MONTECORVINO ROVELLA - circondario di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, il suddetto posto pubblicato non risulta essere stato coperto e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dello stesso;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle

sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
- considerato che i candidati NAPOLI Maria Francesca, CESARANO Giovanna, D'ONOFRIO Felice Alberto, TROMBETTA Enrico (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 2) e PIETROSANTO Almerinda (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 6) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- rilevato che gli aspiranti DE ROSA Antonio e RIZZO Antonio (che hanno entrambi dichiarato il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie, per anni 7 e 5 rispettivamente) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- considerato, inoltre, che i candidati CAPOZZOLO Antonio, TAGLIAMONTE Luigi, SCANNAPIECO Vincenzo e DE ANGELIS Vincenzo (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 2) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;

- considerato, infine, che l'aspirante TURCO Ornella (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 2) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominata nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di MONTECORVINO ROVELLA - circondario di SALERNO il seguente aspirante:

TURCO Ornella.

Nomina dei giudici di pace per la sede di SANT'ANGELO A FASANELLA -  
circondario di SALERNO, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di SANT'ANGELO A FASANELLA - circondario di SALERNO, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concemente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al

D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risulta essere coperto n. 1 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura del residuo posto rimasto vacante;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli

aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett.

b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;

- rilevato che l'aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;

- considerato che i candidati TROMBETTA Enrico, SANTARPIA Rita (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) e SCARPATI Alberto (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 28 e dell'ulteriore titolo dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 15) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;

- ritenuto che all'aspirante SERRA Generoso non può essere riconosciuto il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 4, lett. a), della citata legge n. 374/91, non potendo essere ritenute tali l'espletamento di "attività forense" che l'istante ha dichiarato nella domanda di nomina di aver svolto a decorrere dal 19.02.1997, che, invece, può essere valutata quale titolo di preferenza di cui alle lett. b) della stessa norma;

- considerato, inoltre, che il candidato DE ROBERTO Francesco Saverio (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 20) è stato proposto dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altra sede;

- considerato, infine, che l'aspirante PELLEGRINO Marcella (in possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 14) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo l'istante presentato richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità



nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominata nella sede in esame;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di SANT'ANGELO A FASANELLA - circondario di SALERNO il seguente aspirante:

PELLEGRINO Marcella.

Circondario di Nocera Inferiore

Nomina dei giudici di pace per la sede di NOCERA INFERIORE, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 15 posti di giudice di pace per la sede di NOCERA INFERIORE, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 11 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei residui n. 4 posti vacanti;

- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, ad oggi, la copertura di tutti i posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);
- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;
- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai),

atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;
- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;
- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;
- considerato che i candidati COVELLI Mario, CAVALLARO Alfonso, AMODIO Pasquale, DE GIROLAMO DEL MAURO Aniello, FIORENZA Angela, RAJOLA Alfredo, NAPOLI Maria Francesca, CAPPIELLO Antonio, SETOLA Luigi, CUOZZO Concetta, MACCHIONE Maurizio, D'ANTUONO Nicoletta, D'ONOFRIO Felice Alberto, TROMBETTA Enrico, GAROFALO Maria Anna, MINIERI Paolino, PIETROSANTO Almerinda, FLORIO Maria, MARINO Ettore, SANTARPIA Rita (che hanno tutti dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio

di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), CAPRIOLI Maddalena e SCARPATI Alberto (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 28) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;

- ritenuto che l'aspirante PEDUTO Pasquale (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 13 e di quello subordinato dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 21) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace, ai sensi del par. 9, punto 2, lett. b), della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, atteso che l'istante in atto riveste l'incarico di componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e non ha dichiarato nella domanda di nomina, o in separata dichiarazione, di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione a giudice di pace;
- considerato, inoltre, che i candidati SESSA DE PRISCO Antonietta, BOTTIGLIERI Clorinda, BONO Carmelina, COPPOLA Catello, GIORDANO Antonina, SARNO Maria Cinzia, PEPE Maria, DE MARTINO Immacolata, TAGLIAMONTE Luigi, NIGRO Luciano, TURCO Ornella e DE VECCHI Maria (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;
- ritenuto che l'aspirante CACACE Felice (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'espletamento di funzioni giudiziarie per anni 7 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 40 e dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 17) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace in quanto privo del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo già compiuto 70 anni di età (nato il 15.04.1930), atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
- ritenuto, inoltre, che la domanda di nomina del candidato PASCALE Marco (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 6) non può essere presa in

considerazione, atteso che l'istante riveste già l'incarico di giudice di pace in altra sede;

- rilevato che gli aspiranti DE ROSA Antonio e RIZZO Antonio (che hanno entrambi dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie, per anni 7 e 5 rispettivamente) hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività della domanda di nomina dell'aspirante AIELLO Giuseppe (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 6 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 16 e dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 10), essendo stata la stessa presentata in data 25 febbraio 1999, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998 citato (2 febbraio 1999);
- ritenuto, altresì, che le domande di nomina degli aspiranti BOCCIA Antonino, VOLINO Biagio, TORRE Andrea e APICELLA Mario (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) non possono essere prese in considerazione, atteso che gli istanti sono stati in precedenza confermati nell'incarico di giudice di pace dagli stessi già ricoperto;
- ritenuto che all'aspirante SERRA Generoso non può essere riconosciuto il possesso del titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 4, lett. a), della citata legge n. 374/91, non potendo essere ritenute tali l'espletamento di "attività forense" che l'istante ha dichiarato nella domanda di nomina di aver svolto a decorrere dal 19.02.1997, che, invece, può essere valutata quale titolo di preferenza di cui alle lett. b) della stessa norma;
- ritenuto che gli aspirante GARGANO Alfonso [nato il 02.10.1930], FASOLINO Giuseppe [nato il 22.02.1931] e PETROSINO Francesco [nato il 05.02.1931] (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense, per anni 39, 37 e 35 rispettivamente) non possono essere proposti per la nomina a giudice di pace in quanto privi del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo gli stessi già compiuto 70 anni di età ed atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

- rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati PRISCO Michele, CINQUE Benito e FIORDELISI Antonio (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 27) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- considerato, infine, che gli aspiranti IANNUCCI Vincenzo (in possesso del titolo di preferenza superiore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 9 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 14), GAMBERINI Katia (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1) e SENATORE Guido (esercizio della professione forense per anni 27 e insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 6) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;
- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di NOCERA INFERIORE i seguenti aspiranti:

IANNUCCI Vincenzo;

GAMBERINI Katia;

SENATORE Guido.

Circondario di Sala Consilina

Nomina dei giudici di pace per la sede di SALA CONSILINA, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 5 posti di giudice di pace per la sede di SALA CONSILINA, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 2 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei residui n. 3 posti vacanti;
- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;
- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92

citato;

- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense



ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell’art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell’art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l’ordine previsto dall’elencazione di cui al comma 4 citato;
- considerato che i candidati DENTE Pasquale, CAPOZZOLO Antonio, NIGRO Luciano, DI SABATO Antonio (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 2), DE ROBERTO Francesco Saverio, PELLEGRINO Marcella e PARISI Roberto (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell’esercizio della professione forense per almeno anni 13) sono stati proposti dalla Commissione per la nomina a giudice di pace in altre sedi;
- considerato, inoltre, che i candidati CESARANO Giovanna, CARUSO Maria Grazia, ORENGA Mariano Nicola Gerardo, D’ONOFRIO Felice Alberto, TROMBETTA Enrico, SANTARPIA Rita (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), SCARPATI Alberto e ARPAIA Candeloro (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell’esercizio della professione forense per almeno anni 13) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- rilevato che l’aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- ritenuto che la domanda di nomina dell’aspirante DE HONESTIS Cono (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 4 e di quello subordinato dell’esercizio della professione forense per anni 21) non può essere presa in considerazione, atteso che l’istante è stato in precedenza confermato nell’incarico di giudice di pace dal medesimo già ricoperto;
- ritenuto, inoltre, che all’aspirante SERRA Generoso non può essere riconosciuto il possesso del

titolo preferenziale dell'esercizio di funzioni giudiziarie di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 4, lett. a), della citata legge n. 374/91, non potendo essere ritenute tali l'espletamento di "attività forense" che l'istante ha dichiarato nella domanda di nomina di aver svolto a decorrere dal 19.02.1997, che, invece, può essere valutata quale titolo di preferenza di cui alle lett. b) della stessa norma;

- rilevato che l'aspirante BARBIROTTI Gennaro (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 10 e dell'ulteriore titolo dell'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 8) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace per la sede in esame;

- rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati PRISCO Michele, CINQUE Benito e FIORDELISI Antonio (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense per almeno anni 27) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- considerato, infine, che gli aspiranti DI RENNA Francesco e LAMBERTI Anna Paola (entrambi in possesso del titolo di preferenza subordinato dell'esercizio della professione forense, per anni 18 e 10 rispettivamente) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di SALA CONSILINA i seguenti aspiranti:

DI RENNA Francesco;

LAMBERTI Anna Paola.

Circondario di Vallo della Lucania

Nomina dei giudici di pace per la sede di VALLO DELLA LUCANIA, di cui al D.M.  
3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 5 posti di giudice di pace per la sede di VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;
- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;
- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;
- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, risultano essere coperti n. 2 dei suddetti posti pubblicati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei residui n. 3 posti vacanti;
- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti suddetti;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;
- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;
- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;
- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);
- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;
- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;
- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;
- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il

vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuto che la domanda di nomina dell'aspirante DI LUCCIA Giovanni (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 25 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 14) non può essere presa in considerazione, atteso che l'istante è stato in precedenza confermato nell'incarico di giudice di pace dal medesimo già ricoperto;

- ritenuto, inoltre, che l'aspirante IANNOTTI Paolo (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'espletamento di funzioni giudiziarie per anni 24) non può essere proposto per la nomina a giudice di pace in quanto privo del requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91, avendo già compiuto 70 anni di età (nato il 12.03.1931), atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92 sopracitato, i requisiti per la nomina a giudice di pace devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

- ritenuto che anche il candidato SANSONE Angelo (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 14 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 20) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 374/91, atteso che l'istante, giusta nota in data 5 luglio 1999 della Prefettura di Salerno, ricopre in atto la carica di consigliere comunale;
- rilevato che l'aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;
- considerato che i candidati CESARANO Giovanna, CARUSO Maria Grazia, SETOLA Luigi e ORENGA Mariano Nicola Gerardo (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 3) con precedenti delibere consiliari sono stati nominati giudici di pace in altre sedi;
- rilevato che in ordine alla domanda di nomina del candidato BONIFACIO Giuseppe (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 18 nonché di quelli subordinati dell'esercizio della professione forense per anni 14 e delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 16) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- considerato che gli aspiranti BARRELLA Rosa (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 8 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 2) e TOTOLI Adele (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 2) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, avendo le istanti presentato richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto,

possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di VALLO DELLA LUCANIA i seguenti aspiranti:

BARRELLA Rosa;

TOTOLI Adele.

Nomina dei giudici di pace per la sede di PISCIOTTA - circondario di VALLO DELLA LUCANIA, di cui al D.M. 3 dicembre 1998.

La Commissione,

- rilevato che deve procedersi alla copertura di n. 2 posti di giudice di pace per la sede di PISCIOTTA - circondario di VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi del D.M. 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998, concernente disposizioni per la conferma e la nomina dei giudici di pace;

- considerato che con precedenti delibere consiliari si è già provveduto in ordine alle domande di conferma e che, pertanto, deve procedersi ora all'esame delle domande di nomina;

- vista la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2000 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di provvedere alla nomina dei giudici di pace fino alla copertura dei posti vacanti all'atto delle delibere di nomina e, comunque, fino alla concorrenza dei posti pubblicati in allegato al D.M. 3 dicembre 1998 sopracitato;

- rilevato che, a seguito dei provvedimenti di conferma e dei trasferimenti successivamente disposti ai sensi dell'art. 10-*ter* della legge n. 374/91, presso la sede in esame non risultano posti coperti e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei suddetti n. 2 posti pubblicati;

- considerato, peraltro, che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di entrambi i posti suddetti;

- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace,

il D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404 concernente il regolamento di esecuzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente alle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 - ora abrogato dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 - nonché le circolari di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni, e prot. P-16167 del 24 luglio 2000;

- visto l'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1999, n. 468, secondo il quale per la copertura dei posti di cui al D.M. 3 dicembre 1998 si applicano gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91, nel testo anteriormente vigente;

- ritenuto, pertanto, che per la procedura di nomina in atto vanno applicate conseguentemente le norme di cui al citato D.P.R. n. 404/92;

- visti i verbali delle sedute in data 4 aprile, 13 aprile e 19 maggio 2000 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, integrato ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 404/92 citato;

- ritenute, peraltro, non condivisibili le determinazioni assunte dal predetto Consiglio Giudiziario di non proporre i candidati che svolgono la professione di avvocato per la nomina a giudice di pace nelle sedi comprese nel circondario di Tribunale in cui è istituito l'Albo professionale al quale sono iscritti, alla luce delle disposizioni previste dalla circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000 sopracitata (par. I e III);

- ritenuta la regolarità delle domande di nomina prive della sottoscrizione autentica ovvero di fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestanti il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti per la nomina, e successivamente integrate dai candidati stessi, atteso che i requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della relativa delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 404/92;

- ritenuta, altresì, la regolarità delle domande di nomina in cui non è stato assunto da parte degli aspiranti l'impegno a trasferire la residenza in un comune sito nel circondario di tribunale nel quale ricade l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre (con l'esclusione degli avvocati e dei notai), atteso che il requisito della residenza di cui al previgente testo dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 374/91 non è più richiesto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 468/99;

- ritenuta l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 404/92, delle



dichiarazioni e/o documentazioni relative ai titoli di preferenza per la nomina prodotte dagli aspiranti successivamente al 2 febbraio 1999, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di nomina stabilito dal D.M. 3 dicembre 1998;

- ritenuto, altresì, che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le preture, svolte sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non può essere considerato titolo di preferenza di cui al comma 4, lett. a), del previgente testo dell'art. 5 della legge n. 374/91, atteso che la norma va interpretata nel senso di fondare il criterio preferenziale sull'esistenza di uno status di magistrato onorario al quale corrisponde l'esercizio continuativo delle funzioni giudiziarie;

- considerato, inoltre, che le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante", svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "ricercatore" o di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente "della professione forense ovvero delle funzioni notarili" e "insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali" di cui al comma 4, lettere b) e c), del previgente testo dell'art. 5 sopracitato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace;

- prese in esame prioritariamente, ai sensi del par. 9, punto 4, della citata circolare prot. P-98-17539 del 25 luglio 1998, le domande di nomina presentate dai candidati in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, previsto dal testo originario dell'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 374/91, e successivamente quelle degli aspiranti che vantano gli ulteriori titoli preferenziali secondo l'ordine previsto dall'elencazione di cui al comma 4 citato;

- ritenuto che il candidato SANSONE Angelo (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 14 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 20) non può essere proposto per la nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 374/91, atteso che l'istante, giusta nota in data 5 luglio 1999 della Prefettura di Salerno, ricopre in atto la carica di consigliere comunale;

- rilevato, inoltre, che l'aspirante DE ROSA Antonio (che ha dichiarato il possesso del titolo preferenziale poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 7) ha successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia alla eventuale nomina a giudice di pace;

- considerato che in ordine alla domanda dell'aspirante TAMBASCO Aniello (che ha dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 9 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 21) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- considerato, infine, che l'aspirante PRESTIPINO Guglielmo (in possesso del titolo di preferenza poziore dell'esercizio di funzioni giudiziarie per anni 6 e di quello subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 18) è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vanta titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame;
- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

p r o p o n e

di nominare giudice di pace per la sede di PISCIOTTA - circondario di VALLO DELLA LUCANIA il seguente aspirante:

PRESTIPINO Guglielmo.

Il dott. SPATARO fa presente che vi sono i seguenti emendamenti per quanto riguarda la proposta relativa alla nomina dei giudici di pace del distretto di SALERNO:

a pag. 356, primo capoverso, riga seconda eliminare le parole “DE MARTINO Ferruccio”

alla stessa pagina, riga quattordicesima prima delle parole “GIORDANO Antonina” aggiungere le seguenti “DE MARTINO Ferruccio (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 4 e della professione forense per anni 29),”

a pag. 357, dopo il nominativo n. 3 degli aspiranti nominati giudici di pace di Salerno, inserire “4 –

DE MARTINO Ferruccio;” e modificare, conseguentemente, la numerazione dei nominativi successivi”.

Il prof. RICCIO presenta i seguenti emendamenti per quanto riguarda la pratica relativa alla nomina dei giudici di pace del distretto di GENOVA

A pagina 276, sostituire dal secondo capoverso (- rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati SANTARELLA Filippo, ....) fino alla fine della pratica relativa alla nomina dei giudici di pace per la sede di Genova (a pagina 277) con i seguenti periodi:

“ - rilevato che in ordine alle domande di nomina dei candidati SANTARELLA Filippo, BOETTI Vittorio, CASALINO Giuseppe, BRUNI Brunello, GHIGLIAZZA Antonio, TOCCALINO Onorata, LEALE Corrado, SOBRERO Laura, PROCOPIO Amelia, DI DOMIZIO Cristina (che hanno dichiarato il possesso del titolo di preferenza poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per almeno anni 1), TAVELLA Grazia Maria, MAMMANO Maria Cristina e VERCELLI Guido (che hanno dichiarato il possesso del titolo preferenziale subordinato dell’esercizio della professione forense per almeno anni 30) non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria; considerato che gli aspiranti DI PALO Elisabetta (in possesso del titolo di preferenza prioritario dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 10), CURATOLA Fabio (in possesso del titolo di preferenza prioritario dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 6 e di quello subordinato dell’esercizio della professione forense per anni 8), GIANNETTI Daniela (in possesso del titolo di preferenza prioritario dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 5), TESSITORE Franca (in possesso del titolo preferenziale poziore dell’esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 nonché di quelli subordinati dell’esercizio della professione forense per anni 21, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali per anni 5 e delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione per anni 13), CORRADI Massimo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 4), BURLO Paolo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e della professione forense per anni 1), DI SIENA Miriam (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quelle inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per anni 25), GIRAUDDO Sergio (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3 e di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria per anni 38),

LUPINETTI Cinzia (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 3), SEMINO Federico (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2 e della professione forense per anni 3), MARROCCO Maurizio (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2 e della professione forense per anni 2), TANAS Riccardo (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 2), ROSA LEITE Luzia (esercizio di funzioni giudiziarie per anni 1) e BERTIATI Angelo (in possesso del titolo preferenziale subordinato dell'esercizio della professione forense per anni 32) sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge - con riserva, per coloro che hanno presentato richiesta di cancellazione dall'Albo degli avvocati o di rilascio del nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di altro circondario di tribunale, di verificare l'effettiva rimozione delle cause stesse - né altre cause, fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; che non emergono, dagli atti, elementi contrari alla idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario; che vantano titoli di preferenza superiori rispetto ai restanti candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura dei restanti posti vacanti;

p r o p o n e

di nominare giudici di pace per la sede di GENOVA i seguenti aspiranti:

- 1 - DI PALO Elisabetta;
- 2 - CURATOLA Fabio;
- 3 - GIANNETTI Daniela;
- 4 - TESSITORE Franca;
- 5 - CORRADI Massimo;
- 6 - BURLO Paolo;
- 7 - DI SIENA Miriam,
- 8 - GIRAUDDO Sergio;

- 9 - LUPINETTI Cinzia;
- 10 - SEMINO Federico;
- 11 - MARROCCO Maurizio;
- 12 - TANAS Riccardo;
- 13 - ROSA LEITE Luzia;
- 14 - BERTIATI Angelo.

Il Consiglio approva le proposte concernenti le nomine dei Giudici di Pace del Distretto delle Corti di Appello di Genova e di Salerno nel testo risultante dagli emendamenti apportati; viene altresì approvata la proposta relativa alla nomina dei Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Cagliari.

A questo punto il PRESIDENTE chiude la seduta, che termina alle ore 14,00.

Nelle sole votazioni il cui risultato sia di unanimità deve intendersi escluso dal computo il voto di astensione del PRESIDENTE, prof. VERDE.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO SEGRETARIO